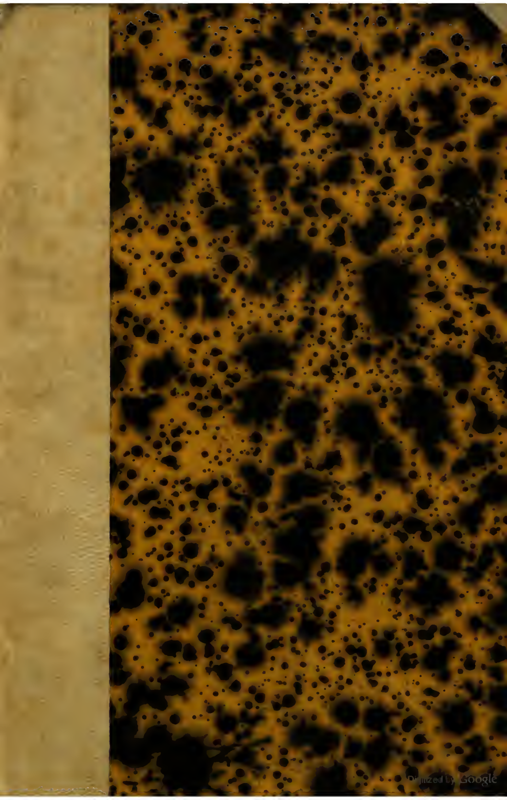




RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NELLO STATO PONTIFICIO



VOLUME I.

DEBITO PUBBLICO E CASSA DI AMMORTIZZAZIONE,
CAMERE, E TRIBUNALI DI COMMERCIO



ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1834

AVVERTIMENTO

Sono , in Appendice , riportate intieramente , o per estratto , le Leggi e Disposizioni emanate anteriormente alla presente Raccolta , e richiamate nella medesima come tuttavia in vigore.

NOTIFICAZIONE

ANTON-DOMENICO, *del titolo di s. Prassede,*
della S. R. C. Prete CARD. GAMBERINI,
della SANTITA' DI N. S. PAPA GREGORIO XVI
Segretario per gli affari di Stato interni

Introdottesi ne'singoli rami di pubblica Amministrazione quelle salutari istituzioni e riforme che la Santità Sua annunciava a'suoi Popoli ne'primordj del suo Pontificato, era a desiderarsi che le provvide leggi, ed i regolamenti disciplinari emanati per gli atti del suo Governo fossero ordinate e classificate in una ben'intesa Collezione, dalla quale apparisse ad un tratto ciò che fu opera della Sovrana sapienza, intenta sempre a migliorare la sorte de'suoi dilettissimi sudditi e figli.

Nella intima persuasione che questo lavoro sarà per riuscire di pubblico gradimento, non che di comodo e profitto a chi deve conoscere e consultare le varie misure legislative che segnalarono il primo triennio del glorioso suo Pontificato, il Santo Padre si è benignamente degnato di permettere che abbia luogo la completa redazione di tale raccolta, e che ne segua la pubblicazione coi tipi della Stamperia della R. C. A., sotto la di-

pendenza e direzione della Segreteria per gli affari di Stato interni.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 2 marzo 1834.

A. D. CARD. GAMBERINI

TAVOLA CRONOLOGICA

DIVISA PER ORDINE DI MATERIA

DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

DEBITO PUBBLICO

E

CASSA D'AMMORTIZZAZIONE

DEBITO PUBBLICO

E

CASSA D' AMMORTIZZAZIONE



(N. 1.) *Ordinamento della Cassa d'Ammortizzazione, ed istituzione di una nuova Rendita estinguibile in* 10 *anni.*

11. giugno 1831.

GREGORIUS PAPA XVI.

MOTU PROPRIO

Allorchè la Sa. Me. di Pio VII. Predecessor Nostro, dopo penose vicende, ricompose la cosa pubblica col Motu Proprio de' 6. Luglio 1816., e fra le altre provvidenze in esso adottate si occupò principalmente di quelle necessarie al regolare soddisfacimento degl' interessi del debito dello Stato, non tralasciò provvedere altresì ai mezzi della estinzione de' capitali del medesimo, col prescrivere nell'articolo 246, (*a*) che fosse formata una Cassa d'Ammortizzazione, alla quale dovessero applicarsi fondi speciali per estinguere gradatamente i capitali del Debito pubblico.

Questa salutare provvidenza non ebbe il suo compimento, durante la vita del lodato Pontefice, ma il di Lui Successore di gloriosa ricordanza, dopo

(*a*) Art. 246. del Motu Proprio 6. Luglio 1816. Appendice Num. 1.

aver annunziato colla Notificazione emanata con Suo Sovrano oracolo da Monsig. Tesoriere Generale nel dì 21. Agosto 1824. la ferma sua volontà di mandare ad effetto quant' erasi su tale argomento enunciato dal suo Predecessore, colla posteriore Notificazione de' 24. Gennajo 1825., (*a*) emanata similmente dallo stesso Monsig. Tesoriere Generale, stabilì che, si staccassero dal patrimonio camerale, alcuni fondi stabili di maggior estimazione ad essa appartenenti, quali vennero specificamente designati, e che le rendite de' medesimi si dedicassero al solo oggetto della progressiva estinzione del debito pubblico., ed affinchè i mezzi della estinzione fossero più estesi, e potesse conseguirsi il fine con maggior celerità, stabilì egualmente, che alla stessa Cassa d'Ammortizzazione rimaner dovesse affetta una quota delle pensioni vitalizie assunte colle convenzioni in parte già ricadute, ed in parte da ricadere, prescrivendo, che il pubblico Erario dovesse continuare il pagamento delle medesime alla stessa Cassa d'Ammortizzazione, la quale rappresenterebbe i pensionati defonti, ed impiegherebbe il fondo di tali pensioni nell'acquisto, ed estinzione progressiva delle stesse rendite consolidate.

E nell'adottare tali provvidenze il lodato Predecessor Nostro, non solamente seguir volle le tracce di più gloriosi Pontefici, i quali estinsero in varj

(*a*) Notificazione 24. Gennajo 1825. Appendice Num. 26.

tempi alcuni rami del debito dello Stato, fra'quali si distinsero la San: Mem: di Gregorio XIII, che nell'anno 1583. estinse il così detto Monte *Farina*, la Sa: Me: di Sisto V, che negli anni 1588., e 1589. estinse i Monti *Sisto*, *ed Archivj*, la Sa: Mem: di Urbano VIII, che nell'anno 1624. estinse il Monte *Pace*, e finalmente la Sa: Mem: di Benedetto XIV, che compì la estinzione del Monte *Novennale*, ma volle altresì estendere le sue provvidenze alla estinzione progressiva di tutto il debito dello Stato con determinare un fondo permanente, che si erogasse costantemente nell'ammortizzazione del medesimo.

Nè provvide soltanto il lodato Pontefice con disposizione così salutare alla estinzione del debito già costituito, ma ebbe in essa altresì il saggio fine, che se straordinarie calamità, inseparabili dall'umana condizione, esigessero mezzi straordinarj per ripararle, potessero questi conseguirsi con una moderata emissione di nuove azioni di credito della stessa natura, senza che dovesse ricorrersi al partito spiacevole di gravare eccessivamente i sudditi di nuove imposte, e senza che il debito dello Stato indefinitamente si aumentasse, poichè le nuove azioni da crearsi in tali straordinarie circostanze non farebbero per una parte, che rimpiazzare le azioni già estinte, ed avrebbero dall'altra esse stesse già predisposto il fondo per la loro successiva estinzione.

Mentre però il lodato Pontefice si occupava di preordinare la legge necessaria alla esecuzione di

disposizioni si provvide da inaspettata morte fu donato al soggiorno de' giusti, ed i brevi giorni del di Lui Successore, non permisero ad Esso pure di mandarle ad effetto, benchè più volte avesse anch' Egli dichiarato la decisa sua volontà di eseguirle.

Sollevati quindi Noi dalla Divina Provvidenza al regime degli Stati della Chiesa, appena le gravi turbolenze avvenute Ce lo hanno permesso, abbiam rivolto lo sguardo all'importantissimo oggetto del debito dello Stato, e penetrati della giustizia, e della utilità delle provvidenze relative al medesimo, Ci siamo prontamente determinati, non solo a voler efficacemente garantire il debito dello Stato, ma ben anco a stabilire vieppiù le basi del di lui pagamento, come pure a determinare irrevocabilmente i mezzi per la sua progressiva estinzione, volendo così non solamente adempiere gl'impegni contratti dai Nostri Predecessori sullo stabilimento della Cassa d'Ammortizzazione, ma ben' anco favorire più la sorte de' creditori, ed adattare alle circostanze i mezzi, e le provvidenze opportune.

Nel ravvolgere però tali pensieri abbiamo riconosciuto, che le tristi vicende recentemente avvenute, e la diminuzione da Noi proclamata di alcuni dazj, che pesavano particolarmente sulla classe indigente, così cara al Nostro Cuore, avevano pel corso dell' anno presente alterato così notabilmente l'equilibrio economico del pubblico Erario, che Ci ponevano nella dolorosa posizione o di aumentare

sensibilmente le imposte *dirette* con aggravio de' possidenti, o di sospendere i Nostri impegni verso i creditori, fino a che un regolare preventivo fondato sù giuste basi, pel quale andiamo ad abbassare gli ordini i più precisi, ristabilisse l'equilibrio economico per l'anno futuro, e successivi. Troppo però ripugnando e alla Nostra giustizia, e al Nostro amore per gli amatissimi Nostri sudditi l'una, e l'altra delle accennate misure, benchè la forza irresistibile delle circostanze potesse coonestarle, abbiamo stimato più opportuno di ricavare dalle stesse salutari provvidenze, che andiamo ad adottare sulla consolidazione, ed ammortizzazione del debito dello Stato i mezzi per far fronte ai bisogni dello Stato stesso nel corso dell' anno presente, senza verun aggravio di alcuna classe de' Nostri Sudditi, e senza veruna sospensione di pagamento ai creditori. E tanto maggiormente Ci siamo determinati ad adottare sì fatta misura, in quanto che abbiam rilevato da un canto, che lo stabilimento della Cassa d'Ammortizzazione presenta appunto fra gli altri il vantaggio di rinvenire ne'casi di straordinarie calamità i mezzi di far fronte ai bisogni, che ne sono la inevitabile conseguenza, senz'aggravio del Pubblico, e senza un aumento permanente del debito, e Ci siamo convinti dall'altro, che la classe de' facoltosi concorrerà di buon grado nei Nostri disegni, e Ce ne agevolerà il compimento, non esigendosi altronde da essi alcun sacrificio penoso, ma soltanto la più moderata concorrenza, conciliata colla

loro sicurezza , e colla loro stessa utilità, disimpegnandoci così dalla penosa necessità di un sensibile aggravio d'imposte.

Conciliando quindi insieme oggetti così rilevanti, e così diretti all'utilità generale, ed individuale, di Nostro Motu Proprio , certa scienza, e pienezza della Nostra Apostolica , e Sovrana Potestà , ordiniamo quanto appresso.

Art. 1. Rimane di fatto istituita la Cassa d'Ammortizzazione per la progressiva estinzione del debito dello Stato , già annunciata dalla sa. mem. di Pio VII nel suo Motu Proprio dei 6. Luglio 1816., e confermata dalla sa. me. di Leone XII nelle disposizioni di sopra enunciate, con quei beni fondi, e rendita de' medesimi, che vennero designati nella Notificazione di Monsig. Tesoriere Generale dei 24. Gennajo 1825., e con quel fondo addizionale, che Noi verremo a riunirvi, come in appresso.

2. Siccome per le circostanze dello Stato si sono nell'intervallo alienati dalla R. C. A. i boschi di Nettuno, che trovavansi compresi nei fondi ceduti alla Cassa d'Ammortizzazione, così alla rendita dei medesimi verrà supplito col fondo, che Noi andiamo ad aggiungere agli altri già alla medesima assegnati.

3. Una particolar Congregazione di rispettabili Soggetti da Noi prescelti fra i principali Creditori, in unione del Direttore del Debito pubblico amministrerà la Cassa d'Ammortizzazione nei modi, e forme, che sono designate ne' seguenti Articoli.

Per la prima formazione di questa nuova Congregazione nominiamo i Signori D. Giulio Cesare Rospigliosi Duca di Zagarolo, Signor Cav. D. Alessandro de'Duchi Torlonia, Signor Conte Vincenzo Pianciani, Signor Cav. Vincenzo Valentini, riservandoci di aggiungere a questi altri Soggetti da scegliersi nelle Provincie.

4. In esecuzione di quanto sopra, a datare dal primo Luglio prossimo passerà alla nominata Congregazione l'Amministrazione dei fondi stabili, designati nella Notificazione dei 24. Gennajo 1825. (eccettuati i boschi di già alienati) e la Computisteria generale della Camera, che ne ha tenuta l'amministrazione fin quì, dovrà ad essa passare tutti i registri, conti, e carte relative di qualunque specie, non dovendo più la Computisteria suddetta avere nell'amministrazione dei detti fondi alcuna ingerenza.

La Congregazione si prevarrà per le operazioni relative all'amministrazione suddetta dell'Ufficio della Direzione del Debito pubblico, una Sezione della quale sarà particolarmente dedicata al servizio della Congregazione.

5. Monsignor Tesoriere Generale viene autorizzato ad emettere altrettante Cartelle, o Certificati di rendita consolidata coll' annuo frutto del cinque per cento sino alla somma capitale di scudi 500 mila, e nell'annua rendita totale di scudi 25 mila, quali dividerà in dieci classi eguali, di modo che ciascuna di esse comprenda un capitale di scudi 50

mila dante la rendita annua di scudi 2500. Le suddette classi verranno egualmente suddivise in dodici serie subalterne.

6. Il Nostro Monsignor Tesoriere Generale di mano in mano, ch' emetterà le ridette nuove cartelle, o certificati, Ci presenterà la nota degli acquirenti, e delle somme rispettive dell'acquisto da essi fattone, volendo Noi dettagliatamente conoscere quelli fra Nostri Sudditi, che concorreranno nell' adempimento delle Nostre disposizioni, dirette alla utilità generale, ed alla conservazione dell'ordine pubblico.

7. Il capitale costituito dal detto consolidato sarà immancabilmente estinto nel corso di dieci anni cioè dal 1832. al 1841., la rata parte in ciascun anno.

8. Il primo articolo del preventivo del nuovo anno, e così nei successivi, sarà quello di contemplare nell'esito la somma di scudi 50 mila necessaria ad estinguere alla pari il capitale della rata della rendita consolidata suddetta. Questa somma si desumerà sul prodotto della Regalìa dei Sali e Tabacchi, che rimane particolarmente destinata a garanzìa della estinzione del nuovo Consolidato nel termine di un decennio. In conseguenza di ciò il Cassiere della Regalìa predetta dovrà versare in ogni mese la rata di sc. 4166. 66 $\frac{1}{5}$ nel Banco del Sacro Monte di Pietà a conto, e credito della Cassa d' Ammortizzazione per l'estinzione suddetta, la quale verrà regolata nel modo seguente.

Nel mese di Novembre di ogni anno, incominciando dal prossimo Novembre, in giorno da manifestarsi con precedente avviso a stampa, gl'individui, che compongono la Congregazione di Revisione, ed i Soggetti, che compongono la Congregazione della Cassa d'Ammortizzazione si riuniranno presso Monsignor Tesoriere Generale nella gran Sala del Palazzo di Monte Citorio, il quale assistito dai medesimi, e dal Direttore del Debito Pubblico, procederà pubblicamente all'estrazione a sorte della classe del nuovo Consolidato, che dovrà ammortizzarsi nell'anno successivo; si estrarranno egualmente a sorte le serie subalterne della stessa classe per esser ciascuna di esse estinta nei rispettivi mesi dell'anno stesso col fondo mensile da depositarsi, come sopra, dalla Regalìa de' Sali, e Tabacchi. Si estenderà rogito legale dell'atto, che verrà reso noto al Pubblico. I possessori delle cartelle, o certificati di credito designati al rimborso del capitale dovranno presentarsi alla scadenza alla Sezione addetta alla Congregazione della Cassa d'Ammortizzazione nell'Ufficio della Direzione Generale del Debito Pubblico, e depositando il Certificato estinguibile negli atti della medesima, ne riceveranno mandato della somma equivalente tratto sulla Cassa d'Ammortizzazione, quale verrà prontamente soddisfatto. Se ai possessori dei detti Certificati piacerà per maggior loro commodità versare in alcuna delle Casse Camerali, tanto di Roma, che delle Provincie il certificato suddetto per

contanti, sarà in loro libertà di farlo, nè potranno tali certificati essere ricusati, sempre che sia scaduto il termine designato, e che il certificato sia verificato per la sua legittimità dalla sezione dell'ufficio sunnominato, onde impedire qualunque alterazione. Pei certificati di tal natura versati nelle Casse Camerali, la Cassa d'Ammortizzazione col ritiro de'medesimi ne soddisferà l'importo alle Casse suddette, e per esse all'Erario.

9. Volendo Noi garantire non solo la sorte del Consolidato attuale, ma migliorarne ancora la condizione, alle disposizioni de'lodati Nostri Predecessori, relative all'Ammortizzazione del medesimo, aggiungiamo quella, che anche il Consolidato suddetto debba essere estinto dalla Cassa d'Ammortizzazione alla pari, ossia in ragione di scudi cento di capitale sopra cinque scudi di rendita nel modo, che viene a designarsi.

L'attuale rendita Consolidata, ed inscritta, purchè sia libera da ogni vincolo, ed ipoteca, sarà anch'essa divisa in dieci classi di egual somma, ciascuna delle quali corrisponda proporzionalmente al totale ammontare dell'attuale rendita consolidata libera. Delle dette classi se ne formerà egualmente l'estrazione per procedersi all'estinzione progressiva di ciascuna delle medesime colla rendita de'fondi particolari della Cassa d'Ammortizzazione sunnominati.

L'estrazione della prima classe si farà colle solite forme, e pubblicità di sopra enunciate, nel pros-

simo Novembre, e si estrarranno egualmente le cartelle della detta classe, che dovranno estinguersi nell'anno futuro nella somma proporzionata alla rendita dei fondi della Cassa d'Ammortizzazione.

L'elenco delle cartelle di tal natura sortite, e designate alla estrazione, sarà reso noto al pubblico colle stampe, onde ciascuno de'possessori delle medesime possa conseguirne il rimborso. Per evitare l'incommodo, che risentirebbero i creditori, se dovessero presentare in questa nuova operazione gli attuali certificati, o cartelle alla Direzione del Debito Pubblico per ottenerne de'nuovi; per disimpegnarli da ogni spesa, e per non privarli nemmen momentaneamente de'titoli delle loro azioni, determiniamo, che la divisione dell'attuale Consolidato nelle dieci classi accennate, per ottenerne progressivamente il rimborso come sopra alla pari, sia operata d'ufficio dalla Direzione del Debito Pubblico, desumendola dai suoi registri. Verrà quindi tale classificazione affissa nell'ufficio della Direzione stessa, onde ciascun creditore possa conoscere la classe, cui appartiene, riportandosi in tal elenco generale il numero d'ordine di ciascun certificato, la somma dell'annua rendita, ed il nome dell'intestatario attuale senza permutare le cartelle.

I possessori di rendite vincolate che potranno, e vorranno renderle libere, radiando i vincoli ne' modi legali, saranno ancor essi addetti ad una delle classi delle cartelle rimborsabili di mano in mano, che le avranno rese libere.

Estratte, e rimborsate tutte le cartelle dell'attuale consòlidato appartenenti alla classe, che sarà la prima a sortire, si procederà colle stesse forme alla estrazione, ed estinzione di un'altra classe, e così successivamente fino alla totale estinzione.

10. In seguito di quanto si è fin quì disposto incominciando dal futuro anno 1832., avrà luogo la estinzione del nuovo consolidato per una decima parte del medesimo, ossia per la rendita di scudi 2500. nel capitale di scudi 50 mila col fondo speciale stabilito come sopra sulla rendita della Regalìa de' Sali, e Tabacchi, ed avrà egualmente luogo contemporaneamente la estinzione dell'attuale consolidato per la somma derivante dalla rendita de'beni fondi affetti alla Cassa d'Ammortizzazione.

Questo metodo di doppia estinzione contemporanea del vecchio, e del nuovo consolidato co'respettivi fondi summenzionati proseguirà a tutto l'anno 1841., alla qual epoca il nuovo consolidato dovrà rimanere totalmente estinto. E siccome colla estinzione di questo il prodotto della Regalìa dei Sali, e Tabacchi per l'annua rata di scudi 50 mila assegnato per la ridetta estinzione, cesserà di avere l'oggetto sopraddetto, così sarà esso mantenuto affetto alla estinzione, anche dopo il decennio accennato, e perciò verrà perpetuamente rivolto a beneficio della Cassa d'Ammortizzazione, e riunito agli altri fondi della medesima per l'estinzione dell'attuale consolidato, e ciò tanto in sostituzione della rendita alienata de'boschi di Nettuno

già addetti alla Cassa d'Ammortizzazione, quanto in luogo e vece delle pensioni vitalizie già esse pure addette alla stessa cassa, ed in conseguenza dopo il decennio l'operazione dell'ammortizzazione dell'attuale consolidato avrà luogo in ogni anno in quella somma maggiore, che risulterà tanto dalla rendita de' stabili ad essa appartenenti, quanto dal prodotto degli annui scudi 50 mila stabiliti sul prodotto della Regalìa dei Sali, e Tabacchi.

11. Al termine di ogni anno, seguita l'ammortizzazione tanto del nuovo consolidato fino all'estinzione, quanto dell'attuale da proseguire anche in appresso ne' modi sopra prescritti, i componenti la Congregazione di Revisione, e quelli, che costituiscono la Congregazione della Cassa d' Ammortizzazione si riuniranno presso Monsignor Tesoriere, il quale assistito dai medesimi, e dal Direttore del Debito Pubblico deverrà pubblicamente al formale bruciamento delle cartelle rimborsate, ed estinte, del che sarà formato atto legale. L'elenco delle cartelle ammortizzate, ed estinte sarà affisso, e dedotto a pubblica cognizione.

12. I soggetti componenti la Congregazione della Cassa di Ammortizzazione si riuniranno una volta il mese col Direttore del Debito Pubblico per determinare tutto ciò, che sia necessario alla piena, e regolare esecuzione di quanto è prescritto in questa Nostra cedola di motu-proprio. Essi avranno il diritto d' ispezionare i registri, e carte tutte con-

cernenti l'oggetto, onde le Nostre disposizioni sieno pienamente adempite. La congregazione della Cassa d'Ammortizzazione dovrà in ogni anno esibire direttamente alla Congregazione di Revisione entro il mese di gennajo il conto regolare delle operazioni relative all'ammortizzazione dell'anno precedente, dandone in pari tempo communicazione a Monsignor Tesoriere Generale. Tal conto dovrà essere sindacato, e sentenziato dalla ridetta Congregazione di Revisione entro il mese di marzo, e quindi stampato, e dedotto a notizia del pubblico.

Volendo, e decretando, che il presente Nostro motu-proprio, e quanto in esso, e negli aggiunti regolamenti viene ordinato, e prescritto, debba sempre, ed in tutte le parti del Nostro Stato inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte, e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione, e sorrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra Volontà; che mai sotto tali, o altri pretesti, colori, e titoli di qualsivoglia validità, ed efficacia essi siano, ancorchè di *jus quaesito*, o di pregiudizio del terzo non possa mai quanto si è da Noi con questa Nostra legge ordinato, e prescritto, essere impugnato, moderato, rivocato, ridotto *ad viam juris*, neppure per *aperitionem oris*, che così, e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque siasi Tribunale, Congre-

gazione ancorchè di Reverendissimi Cardinali, Rota, Camera, e qualunque altra Autorità, benchè degna d' individua, speciale, e specialissima menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario, e dichiarando fin d'adesso nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di qualunque autorità munito scientemente, e ignorantemente fosse giudicato, e prescritto, o si tentasse di giudicare, e prescrivere contro la forma, e disposizione del presente Nostro motu-proprio, il quale vogliamo, che valga, e sortisca il suo pieno effetto, ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non sieno state chiamate e sentite qualsisiano persone privilegiate, e privilegiatissime, ecclesiastiche, e luoghi pii, che avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d'individualmente, ed espressamente nominarle, non ostante la bolla di Pio IV. *de registrandis*, la regola della nostra cancellaria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte, e qualsisiano costituzioni apostoliche Nostre, e dei Nostri Predecessori, ordinazioni, editti, leggi, statuti, riforme, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte, e singole avendo qui il tenore per espresso, e riferito di parola in parola in quanto possano opporsi alla piena, e totale esecuzione di quanto si contiene nel presente motu-proprio, ampiamente, ed

in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali costituzioni apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, e derogatorie delle derogatorie.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 11. Giugno 1831.

GREGORIUS PAPA XVI.

(N. 2.) *Regolamento sulla emissione, ed estinzione dei certificati della nuova rendita istituita col motu-proprio del giorno* 11. *Giugno* 1831.

8. luglio 1831.

NOTIFICAZIONE

mario mattei Prelato Domestico della santita' di nostro signore, *e sua R.C.A. Tesoriere Generale*

La Santità di Nostro Signore essendosi degnata col Suo motu-Proprio del dì 11. Giugno prossimo passato emanare il Sovrano Suo oracolo sull'attivazione della Cassa d'Ammortizzazione del debito pub-

blico, e sù tutti gli oggetti al medesimo relativi contemplati dal motu-proprio suddetto, incombe a Noi dovere di dare le opportune disposizioni, onde le Sovrane provvidenze siano in ogni parte adempiute.

Quindi dopo avere formalmente ceduto alla Congregazione istituita collo stesso motu-proprio tutti i fondi stabili designati nella notificazione del Nostro Antecessore de'24.gennajo 1825., ed eseguito quanto si riferisce al passaggio dell' amministrazione di detta cassa, e suoi fondi alla congregazione suddetta, affinchè le disposizioni tutte nel ridetto motu-proprio prescritte abbiano il pieno loro adempimento, previo l'Oracolo di Nostro Signore, abbiamo adottato il quì appresso descritto regolamento, il quale dovrà in ogni sua parte eseguirsi.

Non può dubitarsi, che le provvide disposizioni date da Nostro Signore nel sullodato motu-proprio, e che si danno altresì nel presente regolamento sulla pronta estinzione del capitale, e regolare pagamento degl' interessi, ecciteranno tutti i fedeli suoi sudditi a concorrere in proporzione delle loro forze a far l'acquisto dei certificati suddetti, e Noi ci faremo un dovere di umiliare alla venerata Santità Sua, a seconda di quanto ci si è prescritto nel sullodato motu-proprio, le note nominali degli acquirenti de' certificati suddetti.

REGOLAMENTO

Sui nuovi certificati

In esecuzione dell'articolo 5. del più volte citato motu-proprio, la direzione generale del debito pubblico ci sottoporrà prontamente altrettanti certificati di rendita consolidata, detti volgarmente cartelle, danti l'annuo frutto del cinque per cento nella somma totale in capitale di scudi cinquecento mila, e conseguentemente della rendita complessiva di scudi 25mila.

2. Ciascuno di tali certificati sarà nella somma capitale di sc. 500, e perciò dell' annua rendita di scudi venticinque.

3. I certificati suddetti dovendo dividersi, giusta il prescritto del lodato motu-proprio, in dieci classi, ciascuna delle quali comprenda la somma capitale di sc. 50 mila, e l' annua rendita di scudi 2,500 =, così ciascuna classe comprenderà cento certificati della predetta somma capitale di scudi 500 l' uno, e della rendita annua di sc. 25. In conseguenza di ciò la prima classe sarà composta dei certificati, che porteranno il numero d'ordine dal n. 1. al n. 100. la seconda di quelli dal n. 101. al n. 200., la terza di quelli dal n. 201. al n. 300, e così progressivamente fino al compimento delle dieci classi, e rispettivamente dei mil-

le certificati, componenti la totalità della somma enunciata.

4. I certificati di ciascuna classe dovendo per la mensile estrazione stabilita in ogni anno fino alla estinzione da aver luogo in un decennio, suddividersi anch'essi in dodici serie, la prima classe comprenderà nella prima serie i certificati dal n. 1. al n. 8., nella seconda serie quelli dal n. 9. al n. 16., nella terza quelli dal n. 17. al n. 25., nella quarta quelli dal n. 26. al n. 33., nella quinta dal n. 34. al n. 41., nella sesta quelli dal n. 42 al n. 50, nella settima quelli dal n. 51. al n. 58., nell'ottava quelli dal n. 59. al n. 66, nella nona quelli dal n. 67. al n. 75., nella decima quelli dal n. 76., al al n. 88., nell'undecima quelli dal n. 84. al n. 91., nella dodicesima, quelli dal n. 92., al n. 100. Le altre nove classi saranno egualmente divise in dodici serie, e ciascuna di queste seguirà la stessa divisione de'numeri soprannotati ad esse corrispondenti.

5. A garantire ogni falsificazione dei certificati suddetti avranno essi una carta specifica con fila grana, che conterrà lo stemma pontificio, e colle parole intorno = *Direzione del debito pubblico.* =

6. Nella costruzione de'certificati suddetti rimarrà vacuo il luogo, ove dovrà apporsi il nome del creditore, e questo vi sarà apposto, allorchè ne seguirà la consegna a favore dell'acquirente.

7. All'oggetto di rendere i certificati suddetti più facilmente commerciabili, saranno uniti ai medesimi i recapiti relativi alle rate degl' interessi da maturare in ciascun trimestre per lo spazio di cinque anni, cioè dall'anno 1831. all'anno 1836., da staccarsi dal certificato, e consegnarsi alla cassa del pagamento in Roma alla scadenza di ciascun trimestre, fino però all'estrazione del numero corrispondente al certificato stesso. Cessando questo di sua natura di essere produttivo d' interessi dal momento, in cui si faccia luogo al di lui rimborso, mediante l'estrazione suddetta, resteranno inefficaci tutti i recapiti de' frutti posteriori alla detta estrazione.

8. Compito il quinquennio, ed esauriti i recapiti delle rate trimestrali de'pagamenti annessi al certificato, qualora esso non sia stato precedentemente estratto pel rimborso della sorte capitale, saranno consegnati i recapiti simili de' cinque anni successivi, pagabili anch' essi però soltanto fino all'epoca dell' estrazione pel rimborso della sorte, ed affinchè i creditori non abbiano l' incommodo di rimettere il titolo del credito, ossia il certificato, i recapiti suddetti saranno consegnati dietro l' esibita del rincontro riportato immediatamente a piè del certificato, che incomincia colle parole = *Rincontro per la consegna* =.

9. I recapiti suddetti saranno pagati all'immediata scadenza del trimestre, ed a quest' oggetto l'Amministrazione cointeressata de' Sali, e Tabacchi; ol-

tre la quota mensile, che dovrà versare nel Monte di Pietà per l'estinzione della sorte capitale de' certificati estratti, dovrà anche versare nella cassa della depositarìa generale nel giorno precedente alla scadenza di ogni trimestre la somma corrispondente al pagamento degl' interessi del medesimo.

10. Dovendo aver luogo in ogni mese giusta il prescritto dal lodato motu-proprio l' estinzione di una serie della classe estratta al rimborso nel corso di dieci anni de' certificati summenzionati, il recapito di pagamento delle rate trimestrali degl'interessi, avrà luogo coll'esibita del rincontro relativo annesso al certificato per que' certificati, la di cui estrazione pel rimborso coincida col trimestre maturato prima della scadenza, pe' certificati cioè che saranno rimborsabili ne' mesi di marzo, giugno, settembre, e dicembre di ciascun' anno; per quei certificati poi, il rimborso de' quali cadrà negli altri mesi dell'anno, gl' interessi saranno pagati mediante mandato della direzione generale del debito pubblico, proporzionato alla decorrenza anteriore all' epoca dell' estinzione, ed il recapito trimestrale, che sarebbe successivamente scaduto, si renderà di niun valore. Pei certificati pertanto, che venissero estratti pei mesi di gennajo, e febbrajo si trarrà mandato rispettivo per gl' interessi del primo, o di amendue i detti mesi, ed il recapito de' frutti scadibile nel marzo successivo sarà di niun valore. Lo stesso s' intenda rispettivamente de' certificati estratti pe' mesi di aprile e di maggio, di lu-

glio ed agosto, di ottobre e di novembre, in guisa che nè i possessori de' certificati rimangan privi degl' interessi sino all' epoca designata al rimborso, nè l'Erario sia gravato de' frutti su' capitali già estinti.

11. Avendo luogo l'emissione de' certificati suddetti nel corso del presente anno, ed i rincontri delle rate trimestrali degl' interessi annessi al certificato riferendosi all' anno venturo, e successivi, il pagamento degl' interessi decorribili nel corso dell'anno presente sarà regolato nel modo seguente.

Gli acquirenti, che faranno acquisto di detti certificati a tutto il giorno 20. Luglio corrente, godranno degl' interessi di tutto il trimestre corrente di luglio, agosto, e settembre, che sarà pagato mediante mandato della direzione generale del debito pubblico fin dal primo ottobre prossimo futuro.

Quelli, che ne faranno l'acquisto in epoca posteriore, otterranno mandato simile nella somma scalare, e proporzionata dal giorno dell'acquisto fino a tutto settembre suddetto. Tali mandati saranno egualmente pagabili a banco aperto fin dal primo di ottobre.

I ridetti acquirenti otterranno egualmente il mandato per gl' interessi del successivo trimestre di ottobre, novembre, e dicembre pagabili al primo gennajo.

Quelli, che faranno acquisto dei certificati suddetti nel corso del successivo trimestre di ottobre, novembre, e dicembre dell' anno corrente, otter-

ranno egualmente i mandati scalari degl' interessi dal giorno dell'acquisto a tutto dicembre, quali saranno pagabili a banco aperto al 1. gennajo 1832.

12. Chiunque vorrà fare acquisto de'detti certificati, ne farà la dichiarazione nell'ufficio della direzione del debito pubblico designando in essa il certificato o certificati specifici, de'quali vorrà fare l'acquisto nel numero, serie, e classe, che gli piacerà prescegliere. L'ufficio suddetto rilascerà all' oblatore un rincontro, che autorizzerà il medesimo a depositare nella cassa della depositaria generale la somma relativa al certificato, o certificati designati nell' offerta.

13. Eseguito il deposito sarà all'oblatore rilasciata fede del medesimo dalla depositaria generale, ed esibita, e rilasciata questa nell' ufficio sunnominato del debito pubblico, sarà contestualmente consegnato ad esso il certificato, o certificati corrispondenti al deposito.

14. Esaurita la consegna dei certificati all'esibitore della fede di deposito come sopra, il Governo resta esonerato da ogni eventualità di smarrimento, come pure da ogni impegno particolare, che fosse per contrarsi sui medesimi dagli acquirenti, nè potranno farsi opposizioni di sorta alcuna sia al pagamento degl' interessi anteriori all' estrazione pel rimborso del capitale, quali si pagheranno per ciascun trimestre all' esibitore del recapito relativo, sia al rimborso del capitale, che verrà unicamente ese-

guito a favore del possessore, ed esibitore del certificato rimossa ogni eccezione.

15. Allorchè giusta l' estrazioni da farsi in ogni anno a termini del lodato motu-proprio si farà luogo al rimborso del capitale de' respettivi certificati, il possessore de' medesimi dovrà esibire tutti i recapiti emessi de' pagamenti trimestrali scadibili dopo l'epoca designata al rimborso del capitale, senza l' esibita de' quali non si potrà far luogo al rimborso suddetto.

16. L' estrazioni da seguire in ogni anno, incominciando dal prossimo novembre de' certificati da designarsi al rimborso, e la pubblicazione de' certificati estratti sarà eseguita in tutto e per tutto com' è prescritto dal Sovrano motu-proprio; e sarà annunciata al pubblico con altra Nostra notificazione prossima all' operazione.

Dalla Nostra Residenza di Monte Citorio questo dì 8. Luglio 1831.

M. MATTEI TESORIERE GENERALE

(N. 3.) *Disposizioni preliminari relative al nuovo consiglio di liquidazione, ed alla direzione generale del debito pubblico*

9. luglio 1832.

1. Il consiglio di liquidazione del debito pubblico è composto

I. Dal Direttore del debito pubblico, che ne sarà il Presidente.

II. Da Monsig. Commissario generale della Reverenda Camera, che potrà farsi rappresentare da uno dei Sostituti.

III. Da quattro consultori da scegliersi e nominarsi dalla Santità di Nostro Signore fra distinti ed accreditati soggetti della capitale e delle provincie.

IV. Dal Segretario del debito pubblico, che ne redigerà gli atti; e dal Computista della direzione.

2. Il Consiglio si radunerà una volta in ogni settimana presso il Presidente Direttore del debito pubblico.

3. Il consiglio esaminerà i progetti e dimande di liquidazione, che gli verranno presentate dal Direttore del debito pubblico sulle petizioni dei creditori, e ricorrenti: dopo analoghe discussioni ed esame, ne farà redigere le motivate deliberazioni per essere sottoposte in doppia copia ed in forma di stati analitici all'approvazione della Congregazio-

ne di Revisione, cui verranno sottoposte altresì le intere posizioni e i documenti relativi alle deliberazioni suddette. La Congregazione di revisione ritornerà una copia co'suoi rilievi ed approvazione.

4. Le deliberazioni del consiglio, definite che siano dalla Congregazione di revisione, verranno trasmesse alla Direzione del debito pubblico, la quale procederà sui proprj registri alla iscrizione delle partite approvate o agli annotamenti di ripulsa per quelle rigettate, ed al rilascio dei titoli di credito, ed a qualsivoglia altro atto di corrispondenza, comunicazione ec., i quali atti tutti saranno a cura e responsabilità del direttore, che unitamente al segretario li spedisce direttamente senz'alcun' altra dipendenza: i soli certificati di credito, per rispetto del metodo in corso, proseguiranno ad essere sottoposti alla firma di Monsig. Tesoriere Generale.

5. Il Consiglio procederà senza ritardo alla liquidazione del debito non peranche liquidato, e che a forma delle vigenti leggi si trova capace di liquidazione: darà perciò le opportune disposizioni, onde la Direzione del debito pubblico formi uno stato delle istanze dei ricorsi tutt'ora pendenti; come pure procederà prontamente alla rettificazione e definitiva liquidazione di quella parte del debito pubblico, che tuttora si paga provvisoriamente, qualunque sia il titolo, per cui rimane sospesa la definitiva liquidazione.

6. Lo stesso consiglio rimane esclusivamente incaricato di discutere o riferire alla Segretaria di Stato le vertenze concernenti il debito residuale del monte di Milano dipendente dagli effetti delle convenzioni diplomatiche, e di formare i progetti delle risoluzioni da prendersi.

7. La Santità di Nostro Signore avendo deliberato che siano riuniti alla Direzione del debito pubblico i pagamenti di tutte le pensioni, e giubilazioni civili, militari, anche di riforma e di quiescenza, e dei sussidj stabili e temporanei, degli assegni ecclesiastici e caritativi, tanto ordinarj che straordinarj, e di ogni altra passività perpetua o temporanea a carico del Pubblico Erario, che si effettuano sia dalla computisteria generale della camera, sia da qualunque altro dicastero (ad eccezione di quelle sole passività, che tassativamente sono fondate sopra fondi che rimangono in potere del governo, e sue diramazioni), ed avendo pure deliberato la Santità Sua, che passino egualmente alla detta Direzione le pensioni, che attualmente si pagano dalla cassa delle giubilazioni ora dipendente dalla Segretaria di Stato, il consiglio di liquidazione viene specialmente incaricato di passare ad esame tutte le dette passività, e farne una giusta classificazione, e quindi sopra ciascuna classe emettere un ragionato voto di massima, onde basare i motivi della decretata futura rettificazione: un tal voto verrà subordinato alla Congregazione di revisione, la qua-

le, approvate che ne avrà le massime, commetterà l'esame di dettaglio dei titoli delle singole partite, ed il consiglio procederà alla liquidazione parziale nei modi stabiliti per tutti gli altri rami formanti il debito pubblico.

8. Per non arrestare il pagamento delle passività notate nel precedente articolo, la direzione del debito pubblico resta incaricata di eseguirla provvisoriamente sopra gli elenchi, che le verranno rimessi con tutta la possibile speditezza dalla computisteria generale della Reverenda Camera, dal direttore della cassa delle giubilazioni, e dagli altri dicasteri, che ora pagano le suddette passività.

9. Le giubilazioni, o altri assegni qualunque da concedersi nel tratto successivo del tempo saranno liquidati dal consiglio suddetto, a termini delle veglienti leggi nei limiti dei fondi accordati nel preventivo, e delle Sovrane concessioni.

10. Il consiglio, come quello che ha la superiore vigilanza sopra ogni oggetto relativo al debito pubblico, esaminerà e farà i suoi rilievi sul conto preventivo e consuntivo in ciascun' anno alla direzione, prima che venga esibito al dicastero competente a forma delle leggi. Esaminerà del pari il preventivo trimestrale, dietro il qual'esame verrà invitata la Tesoreria Generale a pubblicare l'ordinaria notificazione per l'ammissione a pagamento del debito pubblico tanto perpetuo, che temporaneo.

11. La direzione del debito pubblico avrà per norma delle sue operazioni il regolamento del 19. agosto 1822., salve le modificazioni, ed ampliazioni che risultano dalle presenti disposizioni, e da quanto potrà ulteriormente stabilirsi. Nei casi non preveduti dal detto regolamento il direttore prenderà norma e direzione dal consiglio di liquidazione.

12. Il consiglio di liquidazione resta incaricato di formare e sottoporre alla Congregazione di revisione un regolamento per l'organizzazione interna della direzione del debito pubblico, determinando lo stato normale degl'impiegati, e degl'indennizzi di ciascuno di essi, avendo in mira l'economia, la semplicità, ed il buon servizio.

13. Il direttore del debito pubblico, in vista delle moltiplici gravi cure, di cui dalle recenti Sovrane disposizioni viene incaricato, è dispensato da ogni cooperazione nell'amministrazione della cassa di ammortizzazione, e ciò anche nel previdibile caso di doversi collocare altrove l'ufficio di amministrazione.

Dalla Segretaria di Stato; li 9. luglio 1832.

T. CARD. BERNETTI

(N. 4.) *Metodi, coi quali debbono impiegarsi i fondi della cassa di ammortizzazione per le rendite consolidate.*

21. NOVEMBRE 1832.

TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI Diacono di S. Cesareo, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Col motu-proprio del giorno 11. giugno 1831. la Santità di Nostro Signore ordinò, che la cassa d'ammortizzazione già istituita dal Suo Predecessore Leone XII di santa memoria fosse immediatamente posta in attività, e che le fossero ceduti i beni stabili già alla medesima dedicati, affidandone l'amministrazione ad una congregazione nello stesso motu proprio deputata. Prescrisse ancora, che la rendita netta de' beni medesimi erogarsi dovesse ogni anno nella estinzione di una corrispondente quantità del vecchio debito consolidato da rimborsarsi alla pari, ossia in ragione di scudi cento in capitale sopra scudi cinque di rendita, mediante la estrazione da farsi annualmente di altrettanti certificati, come pure stabilì, che al termine di ogni anno fossero pubblicamente bruciati i certificati estratti, e rimborsati. Tali disposizioni sortirono la loro pronta ed esatta esecuzione, e nel corrente anno in ciascun trimestre sono stati puntualmente rimborsati al

pari i certificati estratti li 30. novembre dell' anno scorso.

Ha però riflettuto Sua Santità, che il rimborso alla pari col metodo della estrazione annuale influisce poco efficacemente nel corso degli effetti pubblici, i quali nelle attuali circostanze hanno un movimento continuo, e che il prodotto netto de' beni stabili destinato all' ammortizzazione non è in proporzione col totale del vecchio debito consolidato da ammortizzarsi. Ritenendo quindi, che l'acquisto fatto all'opportunità al prezzo di commercio, secondo il sistema generalmente adottato dagli altri Governi di Europa, riesce di maggior vantaggio ai possessori, anche perchè redimendosene in tal guisa una quantità maggiore, se ne diminuisce la massa commerciabile, e ne diviene perciò più facile la vendita, avuto in vista il gradimento esternato da alcuni dei primarj creditori, ed interpellato il parere della congregazione della cassa d' ammortizzazione, coerentemente a questo, ha autorizzato fin dallo scorso settembre la congregazione medesima ad effettuarne, come difatti questa ne ha effettuato, l'acquisto nel modo indicato, impiegandovi quelle somme, che avrebbero dovuto servire per l'estrazione, lo che ha prodotto che il valore dei pubblici effetti, in mezzo a circostanze ben dure, siasi fin quì sostenuto.

Convinta pertanto Sua Beatitudine dell' utilità di tale misura, mentre per consolidare vieppiù la fidu-

cia della vecchia rendita si è riservata di aggiungere nuovi mezzi e nuove risorse alla cassa di ammortizzazione, coll'Oracolo della sua viva voce si è degnata ordinarci di prescrivere quanto appresso.

1. L'estinzione della vecchia rendita consolidata che a seconda del motu proprio 11. giugno 1831. dovrebbe annualmente farsi alla pari col metodo della estrazione, seguirà invece coll'acquisto della rendita stessa al prezzo di borsa. L'intero prodotto dei beni stabili già ceduti alla cassa d'ammortizzazione ed amministrati dalla congregazione deputata, come ancora tutti gli altri fondi, che potrà la cassa stessa avere dalle altre risorse, che le sono assegnate, e che le potranno essere aggiunte, sarà costantemente erogato nel corso dell'anno in tale acquisto dalla congregazione stessa, la quale avrà cura di effettuarlo o per impedirne il ribasso del valore, o per procurarne l'aumento, a seconda che il movimento degli effetti pubblici lo consiglierà. La congregazione medesima dovrà darne conto nel suo consuntivo annuale alla congregazione di revisione, il quale verrà pubblicato.

2. La suddetta disposizione non altera punto le prescrizioni portate dal lodato motu-proprio sulla nuova rendita in capitale di scudi cinquecento mila creata col medesimo, per la quale tanto nel corrente anno, quanto negli anni successivi, e fino alla totale estinzione avrà luogo la estrazione, e il

rimborso alla pari coi metodi e norme dallo stesso motu-proprio stabilite.

3. Ad aumentare intanto il fondo destinato all'ammortizzazione, gl'interessi della vecchia rendita consolidata già acquistata, e che andrà ad acquistarsi nel modo di sopra espresso, saranno dall'erario trimestralmente, come a tutti gli altri creditori, corrisposti alla cassa d'ammortizzazione, ed in conseguenza non avrà più luogo il bruciamento dei certificati.

Nel commetterci la pubblicazione delle predette disposizioni la Santità Sua ha espressamente derogato quanto trovasi prescritto nel ripetuto motu-proprio 11. giugno 1831., che sia in opposizione con le medesime, confermandolo però espressamente in tutte le altre parti.

Dalla Segreterìa di Stato li 21. novembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 5.) *Istruzioni sul pagamento delle passività mensili riunite alla Direzione Generale del debito pubblico, e successiva verificazione.*

22. DICEMBRE 1832.

Per il pagamento di tutte le passività diverse di recente riunite alla direzione generale del debito pubblico eseguibile in ciascun mese, e per la successiva verificazione, (a differenza delle altre pas-

sività, che sono soddisfatte in rate trimestrali) sono adottati que' metodi, che trovansi in uso, e che sono prescritti ne' due regolamenti l'uno del giorno 9. novembre 1829. per le pensioni camerali, e l'altro del giorno 21. dicembre dello stesso anno per le pensioni militari. Perchè però dalle casse camerali nell'applicazione de' metodi suddetti siano in un sol punto conosciuti i rapporti che passano tra le medesime, e la direzione generale del debito pubblico si diramano le seguenti istruzioni.

1. Le sopraccennate diverse passività sono divise nelle seguenti sei classi, e suddivise nelle sottonotate categorie.

CLASSE I.

Giubilazioni, ed assegni di pensioni civili.

Categoria 1. Giubilati civili
Id. 2. Assegni di pensioni a vedove senza figli
Id. 3. Simili a vedove con figli
Id. 4. Simili a figli d'impiegati
Id. 5. Simili a genitori d'impiegati

CLASSE II.

Giubilazioni, ed assegni di pensioni militari.

Categorìa	1.	Giubilazioni militari
Id.	2.	Assegni di pensioni a vedove de' militari senza figli
Id.	3.	Simili a vedove de'militari con figli
Id.	4.	Simili a figli de' militari

CLASSE III.

Pensioni ecclesiastiche.

Categorìa	1.	Religiose fuori di chiostro
Id.	2.	Simili riunite in chiostro
Id.	3.	Religiosi fuori di chiostro
Id.	4.	Simili riuniti in chiostro

CLASSE IV.

Assegni di culto, di beneficenza, e d' istruzione pubblica.

Categorìa unica. Stabilimenti diversi di culto, di beneficenze, e d' istruzione pubblica.

CLASSE V.

Compensi provvisorj ai luoghi pii.

Categoria unica. Monisteri, e Conventi, ed altri luoghi pii.

CLASSE VI.

Pensioni ed assegni diversi.

Categoria 1. Pensioni, assegni, e sussidj vitalizj di diversa provenienza
Id. 2. Pensioni camerali civili
Id. 3. Pensioni militari
Id. 4. Soldi di riforma.

2. Nella stessa guisa, in cui, a termini dei precitati regolamenti si teneva dalla computisteria generale della R. C. A., verrà aperto per ciascuna delle soprindicate classi presso la direzione generale del debito pubblico un registro d' iscrizione suddiviso nelle indicate categorie corrispondenti alle diverse condizioni, cui vanno soggette le passività suddette.

. Tali registri saranno conservati sempre in corrente,riportandovi per la prima volta le partite tutte, che vengono ora riunite alla direzione suddetta, ed in seguito le nuove partite, che saranno rico-

nosciute dal consiglio di liquidazione del debito pubblico con la indicazione delle condizioni cui vanno soggette, e rispettivamente annotandovi le cessazioni, che andranno ad accadere: il numero della iscrizione delle nuove partite sarà sempre progressivo.

3. A parità di quanto si pratticava dalla computisteria generale della R. C. A., ed in relazione sempre degli accennati regolamenti in principio d'anno mediante lo spoglio dei suddetti registri d'inscrizione dalla direzione generale del debito pubblico si estrarranno i ruoli di pagamento, che dovranno essere distintamente redatti per ciascuna cassa camerale, sulla quale dovranno soddisfarsi le passività predette a seconda del domicilio dei pensionati, ed assegnatarj, o richiesta de' medesimi.

I ruoli suddetti conterranno il numero particolare d'ordine per categoria di ciascuna classe, il numero della relativa inscrizione, la somma annuale ripartibile nei dodici mesi dell'anno, per i quali vi saranno le corrispondenti colonne, i numeri progressivi di pagamento, ed in fine le avvertenze particolari intorno alle condizioni, che debbono giustificare i titolari per conseguire il pagamento.

A seconda poi dell'articolo 7 dei ripetuti regolamenti i ruoli suddetti saranno redatti in doppia copia; una servirà di matrice e resterà presso la direzione generale del debito pubblico, e l'altra si rimetterà alle casse camerali munita dell'auto-

rizzazione del Direttore generale per servire di norma al pagamento delle rispettive rate di ciascun mese dell'anno, salvo quanto viene disposto nell'articolo seguente.

4. Siccome da un canto nel corso dell'anno avvengono cessazioni di pagamento, o per morte di pensionati ed assegnatarj, o per la verificazione di taluna delle circostanze prevedute nelle concessioni; e dall'altro avvengono nuove concessioni, non menochè trasferimenti di pagamento da una cassa all'altra, così come già trovasi disposto nelli sopraccennati regolamenti, dalle casse camerali saranno partecipate alla direzione generale del debito pubblico sulli stati periodici de' pagamenti, le cessazioni, che per qualunque causa si fossero verificate. Dalla direzione suddetta rispettivamente sarà partecipato alle casse camerali lo stato de' movimenti e degli aumenti. I risultati delle cessazioni, movimenti ed aumenti predetti saranno descritti egualmente e sui ruoli, che conserva presso di se la direzione generale del debito pubblico, e su quelli inviati alle casse camerali.

5. Colla scorta dei ruoli medesimi, ed avute in vista le rettificazioni indicate nel precedente articolo, tanto la depositerìa generale della R. C. A. in Roma, quanto gli amministratori camerali in provincia sulli fondi all'uopo richiesti per ciascun mese dalla direzione generale del debito pubblico, e per quest'effetto disposti dalla Tesorerìa generale,

effettueranno il pagamento delle partite in essi ruoli descritte annotando di mese in mese sulla relativa colonna le somme pagate, ed il numero progressivo de' pagamenti, il quale sarà sempre continuato per le partite tutte relative ad un medesimo mese. Analogamente a questo numero saranno collocate le giustificazioni de' pagamenti, marcando il numero stesso nel posto preparato sulle module di ricevuta.

6. La depositarìa generale in ciascun giorno giusta il metodo in corso redigerà, e rimetterà alla direzione generale del debito pubblico lo stato dei pagamenti da essa effettuati riferibili alle partite dei ruoli rimessigli, conservando le giustificazioni fino all' epoca quì appresso indicata della chiusura del pagamento mensile. Gli amministratori camerali poi redigeranno in ciascuna decade lo stato de' pagamenti effettuati, e lo rimetteranno alla direzione generale del debito pubblico insieme alle relative giustificazioni.

Per dare poi un congruo spazio alli pensionati, ed assegnatarj, com' è pur stabilito dai ripetuti regolamenti, il pagamento di ciascun mese sarà tenuto aperto in tutto il mese successivo, dimodochè facendo il caso della rata del mese di gennaro, essa è pagabile fino all' ultimo giorno del mese di febbrajo. Nei primi dieci giorni di marzo dalle casse camerali sarà rimesso alla direzione generale del debito pubblico lo stato degli ultimi pagamenti

relativi al detto mese di gennajo, ed alla stessa epoca la depositaria generale rimetterà ancora le giustificazioni de' pagamenti relativi all' intero mese.

7. La sindacazione delle giustificazioni suddette che a termini dei ripetuti regolamenti era commessa alla computisteria generale della R. C. A. sarà eseguita dalla direzione generale del debito pubblico a somiglianza di quanto si opera per li pagamenti trimestrali. In conseguenza la medesima confronterà primieramente le partite col ruolo presso di essa esistente, quindi le verificherà ad una ad una colle giustificazioni rimesse dalle casse camerali per conoscere se consta del legittimo, e reale pagamento, e se siansi giustificate le condizioni stabilite per conseguire il pagamento stesso a forma delle rispettive concessioni.

Di tale sindacazione sarà fatta menzione a piè dello stato degli ultimi pagamenti, su cui saranno riepilogati gli stati precedenti, con dichiarare rimborsabile la somma da essi risultante, quando non siansi rinvenute eccezioni, e rettificandolo nel caso contrario coll' indicazione delle eccezioni rinvenute sulle partite per le quali viene rettificata la somma.

Sindacate in tal modo le partite pagate per ciascun mese, saranno dalla direzione generale del debito pubblico trascritte le somme riconosciute regolari sul suo ruolo nella respettiva colonna del mese, pel quale sono esse pagate, indicandovi il corrispondente numero progressivo di pagamento.

Compita come sopra la sindacazione de' pagamenti, la direzione generale del debito pubblico trasmetterà alla Tesorerìa Generale lo stato complessivo de' pagamenti regolarmente effettuati da ciascuna delle casse camerali per disporne il rimborso a favore delle medesime.

8. In conformità sempre di quanto nei ripetuti regolamenti è disposto per quelle partite che fossero colpite da sequestro in conseguenza di mandati giudiziali, o di altre disposizioni qualunque delle autorità competenti, qualora si paghino in provincia dipenderà dalle competenti autorità giudiziali lo stabilire sopra la quota sequestrabile, a forma delli regolamenti e disposizioni relative, la effettuazione del pagamento come ed a chi di ragione.

Per le partite poi che si pagano dalla depositarìa generale, la direzione generale del debito pubblico glie ne trasmetterà nota, sulla quale passerà in esito l'intero importo delle partite mensuali, trasferendolo in un conto a parte da ritenersi dal cassiere incaricato del pagamento delle ripetute passività.

Delle dette partite pagabili in Roma si terrà dalla direzione suddetta separato registro col conto aperto a ciascun individuo a carico del quale hanno luogo i sequestri, e sul deposito in detto conto a favore di chi si appartiene, saranno rilasciati dalla stessa direzione gli ordini opportuni; le partite da

comprendersi in questo conto accessorio saranno sindacate negli stessi periodi, e modi stabiliti per la liquidazione dei pagamenti effettuati alli pensionati, ed assegnatarj.

9. In conformità egualmente di quanto è disposto nei regolamenti suddetti intorno alle partite non riscosse nelle rispettive scadenze mensili, quando ne sia avanzata istanza pel pagamento alla direzione generale del debito pubblico, e quando da questa ne sia riconosciuta la giustizia, sarà formata in ciascun mese una lista separata, che sarà chiamata, degli arretrati, la quale verrà rimessa tanto alla depositaria generale, quanto agli amministratori camerali per effettuarne il pagamento relativo.

Anche per le partite di simil natura sarà reso conto, e sindacato il pagamento nel modo, e nei termini prescritti per le partite correnti.

10. Nel caso di morte, o altro avvenimento in forza del quale deve cessare, o restringersi il pagamento delle partite descritte sui ruoli, le casse camerali dovranno ricusarsi al pagamento, e dovranno darne partecipazione alla direzione generale del debito pubblico. Quando questa abbia riconosciuto a chi debbansi corrispondere le competenze maturate anteriormente alla cessazione, e respettivamente abbia ridotta la partita alla giusta somma dovuta, ne darà avviso alle casse predette col mezzo degli stati di movimento mensile per procedere al relativo pagamento.

11. Affinchè poi tanto il cassiere incaricato del pagamento delle passività predette presso la depositerìa generale della R.C.A., quanto gli amministratori camerali in provincia possano più facilmente conoscere le condizioni tutte, colle quali debb'essere effettuato il pagamento delle rispettive partite, e possano conoscere le giustificazioni necessarie alla legalità de' pagamenti, vengono indicati i documenti da esibirsi a piè delle module di ricevuta, che dalla direzione generale del debito pubblico sono rimesse alle casse camerali.

12. Il cassiere della depositerìa generale, e gli amministratori camerali sono sempre responsabili delle firme (o di qualunque altro contrassegno per gl'illetterati) apposte presso di loro per quietanza dalle parti prendenti, ed in analogìa di quanto è stabilito nei sopraricordati due regolamenti, si dichiara, che qualsivoglia difetto venisse a rimarcarsi sia nel numero, sia nella specie dei documenti, non menochè sulla legittimità delle quietanze, apporterà la esclusione de' pagamenti, i quali perciò dovranno onninamente rimanere a carico, e perdita rispettivamente del cassiere della depositerìa generale, e degli amministratori camerali incaricati del pagamento.

13. Verificandosi, che per talune di queste passività si trovano presso i titolari dei brevetti, sui quali si effettua il pagamento, le relative partite continueranno ad essere soddisfatte alla presenta-

zione dei brevetti medesimi coll'incarico ai cassieri di annotarvi il pagamento che di mese in mese sarà eseguito giusta i metodi in corso, e salvo sempre la esibizione dei documenti indicati a piedi delle module di ricevuta.

Dalla Direzione suddetta questo dì 22. dicembre 1832.

Il Direttore generale del debito pubblico
DOMENICO PRINCIPE ORSINI

(N. 6.) *Regolamento sul modo di esercitare le ritenute appartenenti alla cassa delle giubilazioni, e versamento di esse.*

23. dicembre 1832.

REGOLAMENTO

1. Per dare una base all'amministrazione della cassa delle giubilazioni e pensioni, che giovi a stabilire il diritto di tutti gl'impiegati favoriti dalla legge, non che a far conoscere la forza dei prodotti da servire di norma per la compilazione del preventivo, tutti i dicasteri, amministrazioni, o amministratori ancorchè isolati, dovranno entro la prima metà dell'imminente gennajo 1833 esibire alla direzione generale del debito pubblico i ruoli degl'impiegati, che ad essi appartengono.

2. Tali ruoli dovranno essere separati per ciascun officio, che dal dicastero dipende.

3. I ruoli medesimi dovranno portare il nome e cognome dell' individuo, la qualifica dell' impiego, il luogo ove lo esercita, la provvisione mensile soggetta al rilascio, le ritenzioni tanto ordinarie che straordinarie a favore della cassa delle giubilazioni, e la somma netta a pagamento.

Ove sia in corso qualche ritenzione straordinaria, non potendo questa avere origine che dal mese di provisione, quando si tratti di nuove ammissioni, o dal mezzo mese a causa di avanzamento, l'una, e l'altra ripartibile in dodici rate mensili, dovrà notarsi in osservazione, quante rate debbono ritenersi fino al compimento.

4. Quelle amministrazioni che indipendentemente dalle ritenute a carico degl' impiegati amministrano altri fondi appartenenti alla cassa delle giubilazioni, dovranno presentare nello stesso mese di gennajo alla medesima il conto preventivo, indicando precisamente tutte le derivazioni.

5. I ruoli prescritti all'art. 1 costituiranno esclusivamente il diritto in genere agl' impiegati per conseguire la giubilazione e pensione dalla legge accordata. Chiunque non figurasse in detti ruoli non potrà reclamare le sue competenze per il tempo anteriore, o per un grado che non vi fosse denunciato.

Saranno poi date separatamente le necessarie istruzioni per determinare l'anzianità utile degl'impiegati, riguardo alla loro efficace ammissione, ed all'effettiva ritenzione a favore della cassa delle giubilazioni.

6. Stabiliti per tal modo i ruoli, incomiciando dal 1. gennajo 1833., tutti i dicasteri, amministrazioni, o amministratori qualunque, ancorchè trattisi d'impieghi isolati, il pagamento de' quali figuri immediatamente nei loro rendiconti, dovranno far seguire, o direttamente eseguire la soddisfazione delle provvisioni per la somma puramente netta tanto delle ritenzioni ordinarie che straordinarie, affine di esonerare tutte le casse dalla briga dei riversamenti, e l'amministrazione dalla cura di verificarne la esattezza: quali pagamenti però dovranno esser sempre effettuati sull'appoggio di un ruolo conforme a quello prescritto all'art. 3.

7. In ciascun semestre, ed entro i primi quindici giorni del mese posteriore tutti i dicasteri, amministrazioni, o amministratori qualunque indicati dall'art. precedente, formeranno il ruolo consuntivo degl' impiegati, che abbracci il movimento dal 1. gennajo al 30. giugno, e dal 1. luglio al 31. dicembre di ogni anno, ed in esso stabiliranno il totale delle ritenzioni tanto ordinarie, che straordinarie effettuate nei respettivi semestri.

Questo ruolo dovrà essere della stessa forma di quello che sarà pratticato per l'impianto al 1. gennajo 1833., e per il pagamento mensile, notando in osservazione a ciascun individuo le cause e l'epoca di qualunque variazione, che concorra ad alterare la ritenzione tanto ordinaria che straordinaria.

8. Sull' appoggio del ruolo consuntivo, che la

direzione del debito pubblico dovrà sindacare, i dicasteri, o amministrazioni suddette trarranno il mandato a favore della cassa di giubilazione per l'importo totale delle ritenzioni effettuate nel semestre, che rimetteranno alla direzione generale del debito pubblico, unitamente al ruolo suddetto per le necessarie verificazioni.

9. Per gli altri prodotti appartenenti alla cassa medesima, i dicasteri che li amministrano ne renderanno dettagliato conto mensile, del quale faranno eguale trasmissione unitamente al mandato di pagamento per l'importare del prodotto a favore della stessa cassa delle giubilazioni.

10. Perchè la cassa abbia i mezzi, onde soddisfare mensilmente i pesi che la gravano, richiederà alla Tesorerìa con analogo preventivo i fondi occorrenti in totale, ripartitamente su tutte le casse dello Stato. La Tesorerìa porrà a disposizione i fondi suddetti, e li rimborserà alle casse dopo la verificazione dei seguiti pagamenti da effettuarsi dalla direzione generale del debito pubblico, e dell'importo di tali mandati di rimborso ne terrà debitrice la cassa di giubilazione.

11. Tutti i mandati che la direzione generale del debito pubblico avrà ricevuti dai dicasteri ed amministrazioni qualunque, sia per ritenzioni a carico degl'impiegati, sia per prodotti appartenenti alla cassa, quando detti mandati siano stati riconosciuti giusti ed accettati, dovrà rimetterli alla Tesorerìa girati in scomputo del debito costituito dal-

le somme disposte come all'articolo precedente. Tuttociò che mancherà al pareggio della somma disposta, figurerà nei conti sotto il titolo di sovvenzioni dal Governo passate alla cassa di giubilazione.

12. L'esecuzione esatta di queste disposizioni, sia per quello possa riguardare l'interesse della cassa, quanto degl'impiegati, sarà ritenuta sotto la più stretta responsabilità dei capi de' dicasteri, non meno che dei capi d'officio, da cui debbono eseguirsi le operazioni prescritte, ed il Direttore generale del debito pubblico veglierà alla esecuzione stessa, ed in caso di difetto ne farà rapporto.

Dalla Segreteria di Stato li 23. dicembre 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 7.) *Organizzazione, ed attribuzioni del nuovo consiglio di liquidazione, e della direzione del debito pubblico.*

26. dicembre 1832.

tommaso della S. R. C. card. bernetti
Diacono di s. Cesareo, della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI. *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore in mezzo alle moltiplici e gravi sue cure dirette tutte al ristabilimento dell'ordine pubblico, ed al ben'essere dei suoi amatissimi sudditi, non trascurò fin dai primi

momenti del suo Pontificato di occuparsi particolarmente dell' importante oggetto del debito dello stato. Quindi dopo aver provveduto con efficaci disposizioni alla progressiva estinzione del detto debito, rivolse il Sovrano suo pensiero alla concentrazione di tutte le passività dello stato in un solo dicastero, ed alla prescrizione di tutti que' miglioramenti di regolarità e di ordine, ch' esigeva un ramo così delicato e così interessante. A quest' oggetto stabilì la istituzione di un consiglio di liquidazione, che composto di ragguardevoli soggetti pronunciasse a maggioranza di voti sulle istanze dei creditori dello stato, e nominò un Direttore del debito pubblico presidente insieme del detto consiglio, il quale investito delle più estese attribuzioni, ed ammesso a conferire direttamente col Sovrano, presiedesse a quel dicastero.

Volendo quindi la stessa Santità Sua, che tali disposizioni abbiano il pieno ed efficace loro effetto colla necessaria regolarità di discipline, e di metodi convenienti all'oggetto, coll'Oracolo della sua viva voce ci ha ingiunto di pubblicare in suo nome quanto appresso

DISPOSIZIONI

Relative al consiglio di liquidazione.

1. Il consiglio di liquidazione è stabilito per giudicare in primo grado di giurisdizione sulle singole istanze di sua competenza. Esso è composto del Di-

rettore generale del debito pubblico Presidente del detto consiglio, di Monsignor Commissario Generale della Reverenda Camera Apostolica, e di quattro consiglieri di nomina sovrana, i quali tutti avranno il voto deliberativo.

2. Monsignor avvocato fiscale interverrà anch' egli alle sessioni del consiglio di liquidazione, essendo per istituto il vindice di tutte le leggi e stipolazioni, che hanno rapporto cogl' interessi dello stato, ed il difensore di tutti i diritti del fisco; e' perciò potrà soltanto invocare con conveniente requisitoria l'esatta osservanza delle leggi e delle convenzioni; potrà appellare dalle deliberazioni emanate nei modi e termini da fissarsi, quando egli creda leso l'interesse, ch'è chiamato a tutelare; potrà in fine promuovere d' officio tutte le istanze, ch'egli crederà convenienti per conseguire ciò che gl' impone il disimpegno del proprio incarico.

3. Il Segretario generale della direzione del debito pubblico adempirà le funzioni di segretario del consiglio, ed in conseguenza interverrà a tutte le sessioni del medesimo, ma non vi darà il voto, se non che in mancanza di uno dei votanti ordinarj nella circostanza, che si accennerà nell' articolo 6.

4. Le dimande al consiglio di liquidazione, munite dei necessarj documenti, saranno esibite al protocollo della direzione generale del debito pubblico.

Quelle relative a giubilazioni, pensioni, e trattamento militare qualunque, (di che si tratterà

negli articoli seguenti) dovranno presentarsi a Monsignor Governatore di Roma dagli addetti all'arma dei carabinieri, ed al consiglio delle armi dagli addetti al servizio di linea.

Tanto Monsignor Governatore suddetto, quanto Monsignor Presidente delle armi avranno cura di trasmetterle coi documenti opportuni al Presidente del consiglio di liquidazione direttore generale del debito pubblico, accompagnandole rispettivamente col loro voto.

5. Le deliberazioni del consiglio saranno formate dalla maggioranza assoluta, e qualora per la parità dei voti non risultasse la legale deliberazione, l' affare sarà aggiornato e riproposto ex integro nella prossima sessione. In questa novella proposta il consiglio procederà all' esame ed alla deliberazione con voti dispari, e quando il numero dei votanti presenti fosse pari, il consigliere meno anziano d'istallazione si asterrà dal prendervi parte.

6. Il numero dei votanti, perchè sia valida la decisione, non potrà essere minore di tre, ben'inteso che il voto di Monsignor Commissario generale della Camera non sia per mancarvi. La mancanza di questo voto renderebbe nulla la deliberazione.

7. In caso d' impedimento del Presidente del consiglio, ne farà le veci il primo in ordine di nomina fra i quattro consiglieri, ed in caso di uguale anzianità, riguardo alla nomina, le funzioni di presidente saranno esercitate dal consi-

gliere più anziano in riguardo alla istallazione in officio; rimanendo quest' onore al seniore di ctà fra i consiglieri i quali fossero stati istallati in officio ad un tempo.

Monsignor Commissario generale della Camera potrà farsi rappresentare da uno dei Sostituti Commissarj della Rev.Cam. Apostolica, e Monsignor Avvocato del fisco in caso d'impedimento deleghcrà a far le sue veci un sostituto di camera, che abitualmente non rappresenti nel consiglio Monsignor Commissario.

8. Il consiglio terrà le sue sessioni in una delle sale più acconcie a tal' uopo nell' ufficio della direzione del debito pubblico, e vi si riunirà una volta in ogni settimana.

9. Le deliberazioni del consiglio di liquidazione avranno pieno effetto senza bisogno di alcun' altra formalità, eccetto il caso, in cui l' istante o il fisco, credendosi gravato, ne interponga appello nelle forme che si prescrivono nel seguente articolo 10.

10. La Congregazione di revisione per tali casi di appello è costituta a giudicare in secondo grado di giurisdizione. In conseguenza di ciò le deliberazioni del consiglio di liquidazione saranno sottoposte all'esame e giudizio della Congregazione di revisione in quei soli casi, nei quali o l'istante, o il Fisco, trovandosene gravato, vorrà appellarsene. Rapporto ai militari, essendo essi rispettivamente come sopra rappresentati da Monsignor Governatore, e dal Consiglio delle armi, è a quello, ed a que-

sto affidata l'interposizione di appello colle stesse norme, che vengono generalmente quì appresso prescritte.

11. Affinchè le parti interessate possano far uso del beneficio dell' appellazione in modo regolare e conveniente, vengono prescritte le seguenti norme.

I. Entro due giorni susseguenti alle singole sessioni, sarà affissa nella sala della direzione del debito pubblico, la nota sommaria di tutte le deliberazioni in ciascuna di esse adottate dal consiglio di liquidazione, indicandosi il nome e cognome dell' istante, l'oggetto della dimanda, ed i risultati della deliberazione. Rapporto alle deliberazioni di giubilazioni, pensioni, o trattamento militare il direttore generale del debito pubblico nello stesso corso di due giorni ne darà partecipazione a Monsignor Governatore di Roma, per quelle, che riguardino gli addetti all' arma de' carabinieri, o loro vedove e figli, ed al Consiglio delle armi per quelle che riguardino i militari addetti alla linea, o loro vedove e figli.

II. Le parti, o chi per esse, potranno promuovere la dimanda di conseguire copia legale delle deliberazioni che le riguardino, quale copia verrà ad esse rilasciata colle norme in uso nell' ufficio suddetto.

III. Se il fisco, o l'istante, e per essi nei casi di sopra espressi Monsignor Governatore di Roma, o il Consiglio delle armi vorrà appellare dalla deliberazione emanata, dovrà emettersene la dichiarazione legale nel protocollo della direzione suddetta

nello spazio di venti giorni (a), computabili da quello, in cui sarà stata dedotta a pubblica cognizione, o rispettivamente notificata la deliberazione relativa, giusta quanto si è prescritto nel subalterno numero I. Nello stesso periodo potrà interporre appello il Fisco, se lo stimerà conveniente, e se questo abbia luogo nelle deliberazioni relative ai militari, e loro vedove e figli, sarà cura del presidente del consiglio parteeipare rispettivamente l'avviso a Monsignor Governatore, ed al Consiglio delle armi dell' appello interposto.

IV. Decorso il termine suddetto, e non interposto l'appello, mediante la enunciata dichiarazione l'appellazione non potrà più aver luogo, e la deliberazione adottata sarà definitiva, e mandata ad effetto a cura del Direttore generale del debito pubblieo.

V. Durante l'intervallo suddetto utile per l'interposizione dell'appello, non potrà procedersi all' esecuzione della deliberazione, salvo il caso in cui l'istante ed il Fisco depositassero nel protocollo suddetto, legale dichiarazione di accettare la deliberazione adottata, e di conformarsi pienamente alla medesima, rinunciando al beneficio dell'appello. Nelle deliberazioni relative ai militari delle due armi sunnominate la rinuncia all'appello per parte degl' istanti dovrà emettersi rispettivamente da Monsignor Governatore, e da Monsignor Presidente suddetto.

VI. In tutti i casi nei quali o il fisco, o la parte

(a) Questo periodo è stato in seguito stabilito a giorni 40.

o chi per essa nei casi contemplati, abbiano interposto dichiarazione di appello, il Signor Direttore del debito pubblico avrà cura di rimettere all'Emo Presidente della Congregazione di revisione copia della deliberazione appellata accompagnata dall'intera posizione che la risguarda, onde la congregazione possa procederne all'esame, ed alla decisione invocata in grado di appello.

12. La Congregazione di revisione nel procedere all'esame delle deliberazioni appellate, ed alla emanazione delle decisioni relative sarà composta dell'Emo Presidente, e di cinque soli de'suoi membri da essa scelti nel suo seno, onde si abbia un numero di votanti uguale a quello del consiglio di liquidazione. Nella parità di voti si seguiranno le norme prescritte per l'identifico caso al consiglio di liquidazione nell'art. V.

Monsignor Avvocato del fisco interverrà nella detta congregazione nelle discussioni di tal natura, sempre però pel solo disimpegno del suo istituto, pel quale interviene al consiglio di liquidazione, e perciò non avrà voto.

Emanata dalla Congregazione di revisione la decisione in grado di appello, sarà essa communicata in piena copia al Presidente del consiglio di liquidazione.

13. Se la decisione della Congregazione di revisione sarà conforme a quella emanata dal consiglio, essa si renderà immediatamente eseguibile, senza che possa giammai farsi luogo ad appello ulterio-

re , ed in questo caso l'invio della copia della decisione verrà accompagnato dalla relativa intera posizione. Se sarà difforme potrà farsi luogo ad un terzo esperimento, mediante appello da interporsi dalla parte, che si troverà gravata dalla decisione della Congregazione di revisione

A questo effetto, subito che la Direzione del debito pubblico avrà ricevuta la prescritta communicazione , ne affiggerà i risultati nella sala sopraccnunciata nei stessi modi indicati nell' articolo 11. subalterno N. I , e nelle deliberazioni relative ai militari ne parteciperà rispettivamente l'avviso a Monsignor Governatore , o al Consiglio delle armi; e la parte che vorrà appellare da quest' ultima decisione dovrà depositarne la dichiarazione nel modo e forma prescritta in detto articolo nel subalterno N. III.

Decorso il termine , e non interposto nuovo Appello, la decisione della Congregazione di revisione dovrà definitivamente eseguirsi.

14. La perentoria definizione delle vertenze di tal natura è demandata ad un consesso , composto dell'Emo Presidente della congregazione di revisione e due membri della medesima , del Presidente del consiglio di liquidazione direttore del debito pubblico, e due membri del consiglio suddetto , e di un Chierico di Camera, estraneo alla Congregazione di revisione. L'Emo Presidente della congregazione di revisione presiederà a questo consesso , di cui è dichiarato Vice Presidente il direttore generale

del debito pubblico, e tanto i membri della congregazione, quanto quelli del consiglio, che dovranno aver parte in tale perentoria discussione e decisione, saranno eletti a sorte, a cura dei respettivi presidenti per escludere l'idea di ogni prevenzione. Il Chierico di Camera estraneo alla Congregazione di revisione, che sarà associato in tali discussioni ai soggetti enunciati, verrà destinato da una volta per sempre dal tribunale della piena Camera. Monsignor Avvocato fiscale interverrà anche al detto consesso per lo stesso oggetto, che si è enunciato di sopra, allorchè si è determinata la di lui intervenienza al consiglio e congregazione di revisione, e perciò non avrà voto.

La riunione di tale consesso, e tutti gli atti che ne discendono, sono affidati all'Eñio Presidente della Congregazione di revisione.

15. La decisione del detto consesso, allorchè sia emanata, sarà definitivamente ed immediatamente eseguita dal Direttore generale del debito pubblico, cui dall'Eñio Presidente della congregazione di revisione sarà communicata la decisione accompagnata dall' intera posizione.

16. La Santità di Nostro Signore avendo deliberato, che siano riuniti alla direzione del debito pubblico i pagamenti di tutte le pensioni, giubilazioni civili e militari anche di riforma e di quiescenza, dei sussidj stabili o temporanei, e degli assegni ecclesiastici, e di ogni altra passività perpe-

tua o temporanea a carico del pubblico erario, che hanno fin quì avuto luogo tanto per organo della computisteria camerale, quanto per quello di qualunque altro dicastero, ad eccezione delle sole passività gravanti fondi, che rimangono tuttavia in potere del governo e sue diramazioni, ed avendo pure deliberato la Santità Sua, che passino ugualmente alla detta direzione le pensioni addette alla cassa delle giubilazioni, fin quì direttamente dipendente dal Cardinale Segretario di Stato, viene stabilito, che il solo consiglio di liquidazione debba quindi innanzi accordare le giubilazioni, o altri assegni qualunque, a termini delle leggi vigenti, e particolarmente sulle basi del motu-proprio de' 30. gennajo 1822., relativo alle giubilazioni e pensioni militari per gli addetti al corpo di linea; e di quello del 1. maggio 1828. relativo alle pensioni civili. Rapporto alle giubilazioni, o pensioni relative agli addetti all' arma de' Carabinieri, farà uso fino ad ulteriori disposizioni delle norme prescritte dal regolamento dei 22. Ottobre 1816. (*a*)

Le facoltà speciali, ch' erano nelle citate leggi demandate al Cardinale Segretario di Stato, riman-

---

(*a*)
Estratto degli art. 219 al 221 del regolamento 22 ottobre 1816 . . . . . . appendice N. 2
Motu-proprio 30 gennajo 1822 . . . . . „ 17
Estratto degli art. 146 al 172 del regolam. 24 ottobre 1827 . . . . „ 31
Motu-proprio del 1 maggio 1828 . . . . „ 32

gono d'ora in poi riservate unicamente alla Sacra Persona del Sommo Pontefice, al quale dovrà farne direttamente relazione il Presidente del consiglio direttore generale del debito pubblico, per invocarne i benevoli provvedimenti, nei casi ne'quali il consiglio di liquidazione opinerà espressamente doversi provocare a prò d'alcuno le Sovrane beneficenze.

17. Le giubilazioni, pensioni, o assegni predetti dovranno accordarsi nei limiti del preventivo, e qualora li eccedessero, per non differire agl'interessati il conseguimento degli effetti delle leggi, viene stabilito, che tali giubilazioni, pensioni, o assegni dovranno soddisfarsi regolarmente sul fondo generale delle spese impreviste, per aversene quindi ragione ordinaria nel preventivo degli anni seguenti.

18. Rapporto alle pensioni, giubilazioni, ed assegni già in corso, il consiglio di liquidazione viene specialmente incaricato, previo opportuno esame delle dette passività, di farne una giusta classificazione per ogni futura disposizione diretta alla maggiore regolarità.

19. Nella concentrazione sopraccennata di tali passività il consiglio è egualmente incaricato di occuparsi di tutti que'miglioramenti, di cui possano essere suscettibili le operazioni della direzione, dirette alla regolarità, alla tutela dell'interesse de' creditori e dello stato, ed a tutte quelle facilitazioni che possano influire al pubblico vantaggio. Il consiglio nella ripetuta concentrazione rimane altresì

incaricato della interna organizzazione dell' ufficio del debito pubblico.

20. Ad oggetto di eliminare ogni dubbiezza sulla competenza del consiglio di liquidazione rapporto alle discussioni e deliberazioni di suo attributo si dichiara, che ad esso appartiene.

I. La liquidazione di tutti i debiti fruttiferi a carico dello stato, ad eccezione di quelle sole passività che sieno, come si è di sopra accennato, tassativamente fondate sopra fondi, che rimangono in potere del governo, e conseguentemente di quelli derivanti tanto dai titoli contemplati dal motu proprio del 6. luglio 1816., quanto da qualunque altra legge, o disposizione governativa. (*a*)

II. La liquidazione di tutti i debiti infruttiferi contemplati dalla Notificazione del 25. giugno 1817. 13. giugno 1818., 15. luglio 1820., 6. febbrajo 1822., e 16. gennajo 1823. (*b*)

(*a*) Estratto degli art. 225 al 237, del motu proprio 6 luglio 1816. . appendice N. 1

(*b*)	Notificaz. del 25 giugno 1817.	appendice N.	4
	id. 13 giugno 1818	„	8
	id. 24 aprile 1820.	„	11
	id. 15 luglio 1820.	„	12
	Motu proprio 7 dicembre 1820 . . .	„	14
	Notificazione 6 febbrajo 1822	„	18
	id. 16 gennajo 1823. . . .	„	22

III. L'esame e decisione di tutte le istanze intorno ad oggetti di credito non ancor definite, dipendenti da leggi e contratti che hanno avuto luogo nelle passate invasioni, e dai trattati che per effetto delle medesime sono stati stipulati colle altre potenze. (*a*)

IV. L'esame e definizione di tutte le questioni derivanti da vendite eseguite in estinzione di rescrizioni Pontificie, loro prezzo, consegna de' fondi, e tutt'altro, che si riferisca ai beni di tal natura.

V. La discussione di tutto ciò che deriva dal Monte di Milano per le opportune rispettive provvidenze, ed in conformità delle disposizioni, metodi e principj adottati. (*b*)

(*a*) Notificaz. del 29 marzo 1817. appendice . . . N. 3

(*b*)	Notificaz. 19 settembre 1817	N.	5
	Notificaz. del 28 gennajo 1818. appendice	,,	6
	id. id.	,,	7
	id. 27 agosto 1818	,,	9
	Proclama 21 settembre 1819	,,	10
	Notificaz. 22 settembre 1820	,,	13
	Proclama 14 aprile 1821	,,	15
	Notificaz. 10 aprile 1822	,,	19
	Proclama 26 giugno 1822.	,,	20
	Notificaz. 3 febbrajo 1825	,,	26
	Proclama 19 luglio 1826.	,,	28
	id. 23 agosto 1828.	,,	33
	id. 19 agosto 1831.	,,	35

VI. L'esame e definizione simile delle istanze per crediti ipotecarj sopra fondi avocati nelle provincie già riunite al regno d'Italia, e per livelli su detti fondi. (a)

VII. L'esame e definizione delle dimande per assegni procedenti da disposizioni de' ministerj del già regno d'Italia, o accordati sotto i governi provvisorj a quello posteriori.

VIII. Finalmente l'esame e rettifica di taluna deliberazione del cessato congresso di liquidazione nei casi specialissimi in cui, o per qualche nuova valutabile deduzione delle parti, o per reclamo del fisco, l'autorità superiore ne giudicasse conveniente un'esame novello.

21. In tutti i casi suddetti, s'intende sempre che l'esame del consiglio delle dimande a liquidazione debb' aver luogo, quante volte non siano esse colpite dalla caducità inflitta dalle disposizioni governative emanate con Sovrano Oracolo, venendo tali disposizioni confermate e mantenute nel pieno loro effetto. (b)

22. Il consiglio procederà al più presto possibile alla liquidazione di tutte le partite non ancor de-

(a) Notificaz. 5 agosto 1823 . . . . . . N. 24

(b) { Editto 26 aprile 1823 . . . . . N. 23
Notificaz. 21 settembre 1825 . . . . „ 27
id. 23 agosto 1826 . . . . „ 29 }

finitivamente liquidate, e che sono in istato di pagamento provvisorio.

23. Esaminerà esso altresì il conto preventivo e consuntivo della direzione generale del debito pubblico in ciascun'anno, prima che venga esibito al competente dicastero. Esaminerà del pari i preventivi parziali, che dovranno servire di norma ai pagamenti nelle differenti scadenze, che avranno luogo nel corso dell'anno.

DISPOSIZIONI

Relative alla direzione generale del debito pubblico

24. Ad oggetto di provvedere al più pronto rilascio de'certificati di credito, coerentemente alla particolare fiducia ch'è piaciuto al Sovrano trasfondere nel Direttore generale del debito pubblico su tale interessante ramo di amministrazione, ed all'estese attribuzioni conferitegli, aderendosi anche all'esempio di altri governi, si statuisce, che i detti certificati di credito debbano d'ora in poi essere soltanto muniti della sottoscrizione del Direttore generale del debito pubblico, su cui può gravitare per istituto la responsabilità di quest'atto.

25. In caso di assenza, o impotenza del Direttore generale del debito pubblico, i certificati saranno muniti della firma di Monsignor Commissario

della R. C. A., ed assumerà le funzioni di Pro-Direttore il più anziano fra i consiglieri, seguendosi le norme disposte nell'articolo 7.

26. Viene egualmente stabilito, che allorquando la Tesorerìa generale disporrà preventivamente i fondi pel pagamento di tutte le passività concentrate nella direzione generale del debito pubblico, la notificazione che suol pubblicarsi per norma dei creditori avanti l'apertura del pagamento trimestrale sarà emanata dal Direttore generale del debito pubblico. Fino però, che non giunga l' epoca suddetta tale notificazione continuerà ad emanarsi e pubblicarsi da Monsignor Tesoriere generale, sull' invito che preventivamente ne riceverà del direttore generale del debito pubblico.

27. A quest' effetto dovrà egli in ciascun trimestre compilare il preventivo del pagamento che lo riguarda, e ne rimetterà alla Tesorerìa generale uno stato che contenga le cifre dei fondi in ciascuna cassa camerale, ond'essa predisponga i fondi necessarj nelle rispettive casse camerali, che risulteranno in dettaglio dalle liste, che saranno loro direttamente trasmesse dal Direttore suddetto.

28. I cassieri sunnominati dovranno in ogni decade inviare al Direttore generale del debito pubblico gli stati de'pagamenti eseguiti nel corso della medesima, accompagnati dalle rispettive giustificazioni, e fattane la verificazione, il Direttore suddetto ne comunicherà alla Tesorerìa generale i risulta-

ti, onde possa averne ragione ne' conti co' cassieri suddetti.

Esaurito il pagamento del trimestre nel tempo stabilito, i cassieri ritorneranno al direttore generale le liste da esso loro trasmesse con tutte quelle annotazioni ed avvertenze prescritte dai regolamenti vigenti, o che fossero per prescriversi in appresso. (*a*)

29. Colle presenti disposizioni restano confermati i regolamenti e discipline già vigenti in tutto ciò, che non si opponga alle cose di sopra espresse, le quali debbono avere la piena loro esecuzione.

Roma dalla Segretaria di Stato li 26. dicembre 1832.

T. CARD. BERNETTI

(*a*) { Regolamento 19 agosto 1822 . . . . „ 21
Notificaz. 5 febbraro 1827 . . . . . „ 30 }

(N.8.) *Metodi da osservarsi nelle contrattazioni degli effetti pubblici.*

16. FEBBRAJO 1833.

NOTIFICAZIONE

TOMMASO *della S. R. C.* CARD. BERNETTI
Diacono di s. Cesareo, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Alle disposizioni già date per la regolarità del pagamento del debito pubblico, e per la sua progressiva estinzione, ha la Santità di Nostro Signore divisato aggiungerne altre, che agevolino la speditezza delle contrattazioni degli effetti pubblici, e garantiscano la realtà del loro valore in commercio essendo convinta che disposizioni di tal natura non poco concorrono ad aumentarne il credito.

Conoscendo la Santità Sua, che tanto le norme in uso per la determinazione de' prezzi nelle rispettive borse settimanali, e nei così detti *listini*, quanto quelle adottate per la esecuzione prattica delle così dette *girate* nella traslazione degli effetti pubblici dai venditori agli acquirenti possono essere soggette ad alcun inconveniente, e ritardarne la circolazione, sulla proposizione fattane dal Si-

gnor Direttore generale del debito pubblico si è degnata di prescriverci di ordinare e di pubblicare in suo nome quanto segue.

1. Le contrattazioni legali degli effetti pubblici avranno luogo come fin quì col mezzo degli agenti di cambio (*a*), a quel prezzo però che verrà liberamente convenuto per mezzo degli stessi agenti fra il venditore e l'acquirente, e che sarà specificatamente espresso nell'atto di vendita.

2. Gli agenti suddetti riporteranno tali negoziazioni in un libro legale da tenersi all'uopo da ciascuno di essi, sulle norme che la direzione generale del debito pubblico sarà per prescrivere, annotando con precisione il giorno della negoziazione seguita, la quantità della rendita caduta in contratto, ed il prezzo fra le parti convenuto.

3. In ogni borsa ciascuno degli agenti produrrà una nota certificata delle contrattazioni seguite per di lui mezzo dopo l'ultima borsa. Su queste sarà redatto dalla persona che ne sarà incaricata dalla Camera di Commercio uno stato, in cui verrà riportata ogni contrattazione colla sola indicazione del giorno, del prezzo, e della quantità della rendita caduta in contratto, e vi saranno aggiunte inoltre durante la borsa stessa quelle contrattazioni che seguiranno nella medesima.

4. Tal' elenco sarà affisso nella borsa e vi ri-

(*a*) Notificaz. del 1 settembre 1821 Appendic. N. 16.

marrà in tutto il corso della settimana, onde ciascuno possa conoscere l' aumento, o il decremento degli effetti pubblici, il ristagno, o il ravvivamento de' medesimi. Nel listino saranno riportati il prezzo massimo ed il minimo delle contrattazioni seguite, come pure quello dell' apertura, e quello della chiusura della borsa.

5. Rimane confermato quanto fu disposto dal regolamento dei 19. agosto 1822. sulla necessità, e sulla firma di due agenti di cambio per la legalità di ogni contrattazione.

6. Ad agevolare la facilità, e speditezza delle contrattazioni la così detta censura stabilita colla notificazione del dì 1. settembre 1821. rimane soppressa, e conseguentemente non sarà quindi più in uso il visto del censore per la legalità di tali contrattazioni.

7. A favorire sempre più i possessori della rendita, ed agevolarne le negoziazioni, il premio che fu stabilito in ragione di un *terzo* di scudo sopra cinque di rendita, vien ridotto *ad un solo quarto di scudo* a favore degli agenti suddetti.

8. Dovendosi garantire il governo da ogni danno che potesse risentire nel caso in cui fosse per aver luogo l' esecuzione di mandato di tribunale competente sulle rendite consolidate, delle quali si rifiuti dal debitore la esibita del certificato relativo, viene prescritto, che la direzione generale del debito pubblico non possa fare la traslazione per l'effetto dell' aggiudicazione, nè rilasciare il nuovo

certificato a favore del creditore che abbia ottenuto il mandato , se prima non abbia avuto luogo la triplice diffidazione del certificato stesso nel diario di Roma , nel modo e termini prescritti dall' articolo 29. del regolamento dei 19. agosto 1822. nel caso di smarrimento , passati i quali termini , il certificato sul quale dovrà eseguire l' aggiudicazione , e la successiva traslazione , cesserà di avere ogni valore , e potrà in sostituzione del medesimo emettersi dalla direzione suddetta il nuovo certificato (*a*).

La Santità di Nostro Signore avrebbe di buon grado date fin da ora le opportune disposizioni, perchè i certificati della rendita consolidata liberamente negoziabile ricevessero nuova forma , e si rendessero così più speditamente contrattabili anche nelle borse delle piazze estere, con vantaggio de'possessori delle medesime. Esigendo però l' importanza dell' oggetto mature disamine e preordinazione di particolari misure che non potrebbero nel momento eseguirsi, vuole il Santo Padre , che intanto si renda notorio l' interessamento ch' Egli prende al fine indicato, onde ciascuno apprenda quanto Sua Santità abbia a cuore tutto ciò che influisce al miglioramento del credito pubblico , e conseguentemente al vantaggio dei creditori dello Stato.

Dalla Segretaria di Stato li 16. febbrajo 1833.

T. CARD. BERNETTI

(*a*) Notificazione del 15 Novembre 1828 *Appendice N.* 34

(N. 9.) *Norme pei sequestri, e cessioni sugli assegni di giubilazioni e pensioni.*

31. marzo 1833.

NOTIFICAZIONE

anton-domenico, del titolo di s. Prassede, della S. R. C. Prete card. gamberini, della santita' di n. s. PAPA GREGORIO XVI *Segretario per gli affari di Stato interni*

La Santità di Nostro Signore volendo togliere qualunque incertezza intorno alla esecuzione di alcune provvidenze emanate in diversi tempi, che riguardano i sequestri sul danaro dei privati esistente nelle casse pubbliche, o dovuto ai medesimi dall' erario, e sugli assegnamenti o pensioni degli impiegati, ci ha prescritto di render noto quanto segue.

1. I sequestri sul danaro dei privati, ritenuto o dovuto dalla Camera Apostolica, o dalle Amministrazioni fiscali, saranno intimati al rispettivo amministratore camerale nelle provincie, ed in Roma a Monsignor Commissario della suddetta Rev. Camera: essi apporranno sull' originale il loro *visto senza approvazione.*

2. In luogo della giurata dichiarazione Monsignor Commissario della Camera e gli amministratori camerali rilascieranno al creditore sequestrante una nota delle somme esistenti nelle casse pubbliche, e dovute al debitore, che ha sofferto il sequestro. Tal nota enuncierà le cause del credito sottoposto a sequestro, e sarà datata e sottoscritta.

3. L'ordine esecutivo da apporsi nelle copie autentiche, o spedizioni delle sentenze che riguardano la consegna, sarà diretto unicamente a quelle persone alle quali, a termini dell'artic. 1., venne intimato l'atto di sequestro, senz'altra formalità; ed esse vi apporranno il *visto buonò* da pagarsi da quella cassa, ove sono i fondi destinati per il debitore, a carico di cui è stato fatto il sequestro.

4. Gli assegnamenti dei pubblici officiali o impiegati del governo, o delle diverse amministrazioni governative, non saranno sequestrabili che per la sola *sesta parte*, tanto nelle provincie, quanto nella capitale, e le azioni di coloro che v'hanno ragione saranno esercibili colle regole del diritto comune.

Questa disposizione riguarda tutte le classi dei pensionati ed assegnamentarj, che percepiscono periodicamente somministrazioni dalle casse dell'erario, eccettuate quelle che si pagano per semplice caritatevole soccorso dalla cassa della commissione dei sussidj.

5. I sequestri, e cessioni che si trovassero già

in corso sulla *quinta* parte degli assegnamenti, pensioni, o giubilazioni che pagansi nella capitale, ove a differenza delle provincie era in vigore la detta misura, non continueranno ad essere operativi sul detto quinto, che per le rate maturate a tutto il corrente mese di marzo, ed a contare dal primo aprile prossimo si sosterranno sulla sola sesta parte suddetta.

6. Non saranno validi nè ammissibili i sequestri per una quota maggiore di quella che viene determinata nell'articolo precedente, ancorchè siano eseguiti in virtù di cessioni legalmente fatte dagli efficiali, impiegati, pensionati, o giubilati.

L'effetto di tali cessioni è limitato alla sola quota sequestrabile, nel resto si riterranno come nulle, e di niun valore.

7. La cessione limitata alla sola quota sequestrabile, non potrà mai ritenersi come vera delegazione, benchè ne abbia i requisiti a forma del comun diritto.

8. In conseguenza di tale principio si dispone sulle cessioni quanto appresso.

La cessione dovrà essere quindi innanzi accettata dal capo del dicastero, da cui dipende il pagamento della partita; senza tale accettazione la cessione non avrà alcun valore.

Il capo del dicastero non potrà accettarla se la partita, e quota vincolabile della medesima sia assorbita da un antecedente sequestro.

Se non siavi sequestro, o sia soltanto parziale, potrà accettarla, sempre però colla condizione, che sopraggiungendo sequestro cessi d'avere ogni effetto, salvo al cessionario il diritto di provvedersi avanti l'autorità competente per ottenere il rango dovutogli, ed il pagamento del suo credito col danaro sequestrato.

Quanto alle cessioni emesse fino al presente, ed accettate senza condizione, se sopraggiunga sequestro, il cessionario sarà considerato come uno de' creditori per conseguire quel pagamento che gli compete a forma del diritto comune.

9. Con le presenti disposizioni non s'intendono punto alterate le leggi ed i regolamenti, in vigore dei quali non possono sequestrarsi per qualunque titolo le rendite della R.C.A, e delle amministrazioni fiscali, ed il danaro che alle medesime appartiene tanto esistente nelle casse pubbliche, quanto presso i rispettivi debitori, confermandosi anzi espressamente che i sequestri di tal natura saranno inattendibili, e di niun valore senza bisogno di revoca o di annullamento.

Data dalla Segretaria per gli affari di Stato interni: questo dì 31. Marzo 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI

(N. 10.) *Riunione delle rendite perpetue provenienti dal Monte di Milano a quelle consolidate.*

17. ottobre 1833.

NOTIFICAZIONE

I metodi più semplici adottati di recente dalla direzione generale del debito pubblico per le operazioni interne dell'Officio hanno reso superflua quella distinta iscrizione, e denominazione stabilita colla notificazione del giorno 3. febbrajo 1825. per le rendite provenienti dal Monte di Milano assunte coll'atto di riparto del giorno 15. agosto 1820. e quindi in forza di Sovrana autorizzazione si dichiara, che ferme le stipulazioni ch'ebbero luogo nel citato atto, tutte le partite della rendita denominata fino a questo giorno *Monte di Milano*, dalla data presente s'intendono riunite di fatto a quelle del consolidato Romano, formando sotto quest' ultima denominazione d'ora in avanti un unica classe tutta regolata colle disposizioni, e norme vigenti pel consolidato suddetto, ed i certificati della nominata rendita del Monte di Milano già emessi a forma della citata notificazione sono da questo momento riconosciuti come certificati di rendita consolidata romana.

E' però in piena facoltà degl' intestatarj di cambiare tali certificati con quelli della rendita consolidata romana, e la direzione generale del debito pubblico sulla richiesta delle parti e d'appresso consegna del vecchio certificato procederà al rilascio del nuovo con le regole in uso per simili operazioni.

In conseguenza, una sola essendo ora la rendita perpetua a carico dello stato, non figurerà per le contrattazioni su i listini di borza che un solo prezzo.

Roma. Dalla Direzione generale del debito pubblico questo dì 17. ottobre 1833.

Il Direttore Generale
DOMENICO PRINCIPE ORSINI

(N. 11.) *Giubilazioni e pensioni per gl'individui del Corpo politico militare dei Bersaglieri Pontificj (estratto degli articoli 72. 73. 104. al 108. e 143. sub .5 del regolamento di detto Corpo.)*

21. dicembre 1833.

REGOLAMENTO

Anton-Domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. Prete card. Gamberini della santita' di n. s. PAPA GREGORIO XVI *Segretario per gli affari di Stato interni*

Volendo la Santità di Nostro Signore provvedere al buon andamento del Corpo de'Bersaglieri Pontificj, ci ha comandato di prescrivere l'osservanza del relativo seguente regolamento, che dovrà sortire il suo pieno effetto a datare dal 1 dì dell'imminente nuovo anno 1834.

Omissis ec.

Art. 72. Per titolo di pensione agli ufficiali si farà sul loro soldo la ritenuta del 6. per cento, ed ai sotto-uffiziali, e bersaglieri quella del 2. per cento.

Art. 73. La presidenza delle armi dedurrà a cognizione della direzione generale del debito pubblico le ritenute di cui tratta l'articolo precedente

e tutte le altre circostanze, che interessar potessero quel dicastero.

Art. 104. Gli uffiziali, i sotto uffiziali, ed i bersaglieri acquistanò il diritto alla giubilazione dopo un servizio non interrotto di anni 30. Prima di tal'epoca l'estremo necessario per chiedere la giubilazione sarà quello della fisica impotenza acquistata in servizio, e per causa di servizio, sempre che questo siasi prestato per lo spazio continuato di anni quindici.

Art. 105. Tanto le giubilazioni, che le pensioni. alle vedove, ed ai figli minori di età degli uffiziali, e sotto uffiziali dei bersaglieri defunti saranno regolate dalla direzione generale del debito pubblico colle norme stesse, e regole, che sono in prattica per le altre Truppe.

Art. 106. Gli uffiziali, i sotto uffiziali, ed i bersaglieri, la cui giubilazione sarà provocata da ferite, o da gravi infermità contratte a cagione di servizio (ciò che dovranno giustificare col mezzo di legali documenti) potranno essere meritevoli di una considerazione particolare.

Art. 107. I comandanti le compagnie, riconosciuti tra i loro subalterni quelli che per fisica impotenza fossero inabilitati a servire, senza che vi abbia contribuito la mala loro condotta, ne faranno dettagliato rapporto munito di autentiche prove.

Art. 108. Le istanze per giubilazione, o pensione, corredate dei necessarj documenti saranno dal

maggiore dirette alla Presidenza delle armi, e questa, qualora le trovi in regola, le trasmetterà alla direzione generale del debito pubblico.

Art. 143. sub. 5. Gl'individui dei bersaglieri che si segnaleranno con una azione luminosa straordinaria, ed importante allo stato, potranno ottenere di valutare un anno di più nella loro anzianità di servizio, ed anche di essere distinti con ispeciale onorificenza dietro i rapporti degl'immediati loro superiori, del Maggiore, e di Monsig. Governatore.

Omissis ec.

Roma dalla Segretaria per gli affari di Stato interni li 21. dicembre 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI

K

TARIFFA

Del Soldo, e della ritenuta per le giubilazioni degl' Individui del Corpo de' Bersaglieri

GRADI	SOLDO intero per Mese		Ritenute per Mese		Osservazioni
Maggiore	50	—	3	—	La Ritenuta agli Ufficiali per giubilazione si è del sei per cento; Ai sotto Ufficiali, ai Bersaglieri, alle Trombe, ed ai Tamburri del due per Cento.
Capitano di 1. Classe	38	—	2	28	
Capitano di 2. Classe	35	—	2	10	
Tenente	25	—	1	50	
Sotto-Tenente	20	—	1	20	
Maresciallo d' Alloggi Capo	15	80	—	$31\frac{3}{5}$	
Maresciallo a piedi f.f. di Maresciallo Capo	12	80	—	$25\frac{3}{5}$	
Maresciallo d' Alloggi a Cavallo	14	50	—	29	
Idem a piedi	12	80	—	$25\frac{3}{5}$	
Brigadiere a Cavallo	11	50	—	23	
Brigadiere a piedi	9	80	—	$19\frac{3}{5}$	
Vice-Brigadiere a piedi	6	80	—	$13\frac{3}{5}$	
Bersagliere a Cavallo	8	50	—	17	
Bersagliere a piedi, Tromba, e Tamburro	6	80	—	$13\frac{3}{5}$	

(N. 12.) *Regolamento sui fogli di pagamento degli assegni mensili temporanei posti a carico della cassa del debito pubblico.*

24. dicembre 1833.

REGOLAMENTO

Riuniti alla cassa della direzione generale del debito pubblico tutti gli assegni temporanei di qualsivoglia indole, che sotto le denominazioni di giubilazioni, pensioni, soldi di ritiro, di riforma, o di quiescenza, ed altre sono a carico del pubblico Erario, era conveniente, che per tutti, e ugualmente in Roma, che in provincia si adottassero metodi, e norme uniformi pel relativo pagamento, e perciò con Sovrana approvazione è stato determinato, che un metodo simile a quello dei brevetti già attualmente in uso per varie classi degli assegni suddetti sia adottato generalmente per tutte. E perchè regolarmente si proceda in ogni operazione attinente a quel metodo tanto dalla direzione generale del debito pubblico quanto dalle casse camerali nei relativi incumbenti, si è formato il presente regolamento che, munito della Sovrana sanzione emanata dall'Emo e Rmo Signor Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni, col dispaccio n. 9909. di questo medesimo giorno, dev' es-

sere inviolabilmente eseguito a contare dal 1. Gennajo 1834.

CAPITOLO I.

Oggetto dei fogli di pagamento

1. I fogli di pagamento sostituiti ai così detti brevetti sono rilasciati dalla direzione generale del debito pubblico a tutti gli assegnatarj per titolo di giubilazioni, e pensioni civili, e militari, di soldi di riforma, di ritiro, e di quiescenza, di pensioni ecclesiastiche, o di ogni altra provenienza, e denominazione, e servono di titolo agli assegnatarj medesimi, durante la respettiva concessione sia essa a vita, sia per un tempo determinato, sia fino alla verificazione di prevvedute circostanze.

2. Detti fogli di pagamento servono altresì agli assegnatarj per conseguire speditamente dalle casse camerali alla scadenza il loro avere, e da questo uso prendono principalmente la loro denominazione

3. Quindi le casse camerali non pagheranno ad alcun assegnatario il proprio avere, che sulla esibizione del foglio di pagamento, ed in forza dei documenti relativi alla classe e categoria, alla qual' egli appartiene, giusta la disposizione dell'art. 9.

Quando però si faccia luogo a sequestri, o avvengano cessioni nelle forme stabilite coll' art. 8. della notificazione del giorno 31. marzo 1833. spet-

ta alla direzione generale del debito pubblico di autorizzare le casse paganti a soddisfare l'assegno su cui è caduto il sequestro, o la cessione per 5. sesti all'assegnatario, e per il sesto residuale al creditore, o creditori, e respettivamente al cessionario, o cessionarj, i nomi de' quali saranno indicati alle casse medesime. Questi ultimi non potranno percepire il loro avere che dopo esaurito il pagamento delli 5 sesti all'assegnatario, a cui incombe la produzione dei documenti ad esso relativi, e lo conseguiranno mediante ricevute parziali, che dagli aventi diritto saranno rilasciate alle casse camerali.

Ove poi le cessioni si effettuassero abusivamente contro la disposizione del suddetto art. 8. e rimanessero perciò in mano dei cessionarj li fogli di pagamento, allorchè gli assegnatarj richiederanno di voler conseguire li 5. sesti ad essi preservati, dovranno i medesimi emettere analoga legale dichiarazione, e pratticare le stesse diffidazioni, che sono prescritte quì appresso all'art. 13; in seguito della quale dichiarazione, e compito il termine delle diffidazioni (restando di fatto annullato, ed inefficace il foglio di prima spedizione) la direzione generale del debito pubblico rilascerà all' assegnatario un nuovo foglio di pagamento, nel quale sarà fatta menzione di essersi spedito in sostituzione del precedente, ed in pari tempo notificherà alle casse camerali, che l' assegno pel quale si è emesso

detto nuovo foglio è pagabile per 5. sesti all'assegnatario.

Le dichiarazioni quì sopra indicate non potranno farsi, che, o dall'assegnatario stesso, o da un procuratore specialmente deputato all'oggetto, ritenendosi inefficace qualunque altra procura, o delegazione: per gli assegni, che si pagano in Roma le dichiarazioni stesse si faranno negli atti della direzione generale del debito pubblico, e per gli altri, che si pagano in provincia non saranno attese, che quando le firme dei dichiaranti siano certificate o dagli officj delle legazioni, o delegazioni, o da un pubblico notajo. Pei procuratori li stessi certificanti dovranno attestare della speciale qualifica.

CAPITOLO II.

Forma dei fogli di pagamento, e delle fedi di sopravvivenza

4. I fogli di pagamento sono tutti conformi al modello alligato al N. I. e sono esenti da ogni diritto di bollo.

5. Contengono oltre la indicazione della classe, e categoria, e dei numeri progressivi di spedizione e del registro d'iscrizione altresì i nomi e cognomi degli assegnatarj, l'annualità dell'assegno, la rata pagabile in ciascuna scadenza, e gli annotamenti particolari nei casi, ove ciò sia necessario.

Per gli assegni verso le vedove sono indicati costantemente tanto il cognome paterno delle medesime, quanto quello del defonto consorte.

Ove gli assegni siano concessi a vedove con figli, sono espressi inoltre i nomi dei figli, e l'epoca precisa della nascita dei maschi.

Quando in fine siano concessi ai figli soli, o alli genitori dei defonti impiegati sarà rilasciato un foglio di pagamento per ciascuno degli aventi diritto; e pel caso dei figli oltre la indicazione dell' epoca precisa della nascita dei maschi si aggiungerà la dichiarazione, che il pagamento non si effettua che nelle mani del tutore fino all' età di anni 21. compiti.

6. Se gli assegni sono concessi in seguito di speciale sovrana disposizione, o oltre il limite stabilito dalle leggi, o per titoli da quelle non contemplati, viene ciò espresso nei fogli di pagamento, citando nel posto degli annotamenti particolari la grazia sovrana, e la data del rescritto.

7. Ricevono detti fogli la loro legalità dalla firma del Direttore generale del debito pubblico, e saranno muniti delle firme del Segretario generale, e del Computista, e inoltre del sigillo dell' officio.

8. Nella seconda pagina del foglio in pagamento sono preparate a stampa le casole dinotanti le progressive rate mensili degli assegni, e nelle medesime dai cassieri camerali, o loro subalterni s' indica in iscritto il seguito pagamento, mediante la pa-

rola *pagato* ; e ciò nell' atto , in cui dagli assegnatarj viene esibito il respettivo foglio per conseguire la rata scaduta.

La omissione della parola *pagato* in qualche casola non costituisce essa sola una prova del già seguito pagamento : I registri , e le quietanze che gli assegnatarj rilasciano alle casse camerali sulle module annesse alle fedi di sopravvivenza lo decidono.

9. Le fedi di sopravvivenza sono di cinque differenti module contrasegnate colle lettere A, B, C, D, ed E , ed in ciascun foglio di pagamento viene indicata quella , che l' assegnatario è tenuto di esibire per conseguire il proprio assegno , e dalle module stesse egli viene istruito dei documenti , che deve produrre alla cassa pagante. Niun' altra fede differente da quella indicata nel foglio di pagamento è attendibile per conseguirne l' assegno.

Queste fedi sono accettabili pel pagamento corrente della rata mensile anco quando portino la data del primo giorno del mese , e lo sono egualmente per la percezione degli arretrati , quando per l'epoca di questi consti espressamente la continuata dimora in parrocchia dalla certificazione dei Rev. Parrochi giusta la modula.

CAPITOLO III.

Del rilascio dei fogli di pagamento

10. Il rilascio de' fogli di pagamento si effettua a cura della direzione generale del debito pubblico sia direttamente agli assegnatarj, sia nelle mani dei loro legittimi procuratori, ritirandone la ricevuta di consegna, e perciò per gli assegni che si pagano in Roma la consegna dei fogli di pagamento si farà dall' officio della direzione del debito pubblico, e per quelli che sono accreditati sulle casse camerali in provincia, si farà dalle casse medesime rilasciandosi dalle parti all'amministratore camerale la corrispondente ricevuta, la quale viene rimessa alla direzione suddetta unitamente alle giustificazioni del primo pagamento, che avrà luogo sul detto foglio.

Sono eccettuati da questa disposizione coloro, che sono tutelati da autorità governative nei limiti degli articoli 4., e 11. della notificazione del 26. dicembre 1832., e questi ricevono i loro fogli per organo delle autorità predette.

11. Quando trattisi di vedove con figli, i quali vivono con esse, la consegna del foglio di pagamento si fa alla madre vedova; e quando i figli vivono separati, il direttore generale del debito pubblico vi provvederà a seconda dei casi: Se poi

trattisi di minori, o altre persone tutelate, la consegna ha luogo nelle mani dei tutori, e curatori o altri legalmente chiamati a rappresentarle.

CAPITOLO IV.

Rinnovazione dei fogli di pagamento.

12. La rinnovazione de' fogli di pagamento ha luogo

1. Per smarrimento
2. Per lacerazione
3. Per variazione di quantità
4. Per divisione d' assegno
5. Per esaurimento delle casole.

13. Nel primo caso non si procede alla rinnovazione, che dopo aver esaurito le prattiche pel rinvenimento dei fogli perduti, mercè una diffidazione, che provocata da istanza delle parti rimarrà affissa per sessanta giorni presso le casse camerali, durante i quali rimarrà sospeso ogni pagamento; eseguita la diffidazione senza che siasi rinvenuto il foglio, decorso il termine stabilito (dopo il qualesi rende nullo il foglio diffidato) e documentato tutto ciò dagli amministratori camerali per le partite pagabili in provincia, e verificati d'officio gli stessi estremi per quelle pagabili in Roma, la direzione generale del debito pubblico, cogli stessi metodi e cautele stabilite per la emissione

del primo foglio, procederà al rilascio del nuovo, nel quale sarà inserita la indicazione di essere stato spedito in sostituzione del precedente.

14. Nel secondo caso, in quello cioè della lacerazione, che li abbia resi inadatti alla continuazione del pagamento, la rinnovazione siegue d'appresso la consegna dei vecchi fogli, o almeno della parte più essenziale dei medesimi. Nel rilascio de' nuovi si osservano le stesse modalità, e cautele prescritte per quelli di prima spedizione colla indicazione di essere sostituito a quello lacero.

Qualora i predetti fogli di pagamento, che si esibiscono per la rinnovazione non contengano, a giudizio del direttore generale del debito pubblico, la parte essenziale di essi, potrà egli parificare il caso a quello dello smarrimento, o richiedere quelle cautele, che stimerà convenienti.

15. Nel terzo caso di variazioni di assegno il nuovo foglio non si rilascia, che colla restituzione del vecchio: Se la variazione nasce da aumento di somma, o da cambiamento di classe, o categoria, la direzione generale del debito pubblico opera sui documenti dell' officio; ma se la variazione importa diminuzione per morte, per matrimonio, per nuova provista, per la età divenuta maggiore di taluno dei compartecipi di un medesimo assegno, o per qualsivoglia altra causa, a forma dell' articolo X del regolamento del 22. dicembre 1832., rimarrà sospeso il pagamento dell' assegno, finchè alla direzione

suddetta non pervengano anche i documenti comprovanti la seguita variazione: il rilascio dei fogli rinnovati si effettua colle stesse cautele, e metodi prescritti per la spedizione dei primi.

Per gli assegni, che sono a pagamento sulle casse camerali delle provincie, i documenti, ed atti soprannominati possono essere inoltrati in Roma alla direzione generale del debito pubblico per qualunque mezzo piaccia agli assegnatarj. Quando però tali giustificazioni fossero o non attendibili, o non sufficienti, la direzione stessa ne dà sfogo soltanto presso il suo officio, e spetta alle parti di procurarsene la comunicazione.

16. Nel quarto caso della rinovazione de' fogli di pagamento per divisione di assegno, potendo avvenire per giuste separazioni di figli dalla propria madre, o per altre consimili circostanze, la detta rinnovazione, ossia la suddivisione di fogli di pagamento ha luogo dopo la consegna dei fogli di prima spedizione, e dei documenti in forza dei quali devesi suddividere l' assegno.

In qualche caso specialissimo, in cui dovesse deviarsi da questa norma, il direttore generale del debito pubblico adotterà quel provvedimento, ch' egli giudicherà conveniente alla circostanza.

E' comune al presente caso quanto nel precedente articolo è disposto per la trasmissione dei documenti, e consegna dei fogli rinnovati relativi ad assegni pagati in provincia.

17. La rinnovazione dei fogli di pagamento per l' esaurimento delle casole si effettuerà sulla consegna di quelli che si sono resi inutili, ed in Roma il cambio si farà direttamente all'officio della direzione general del debito pubblico, ed in provincia per organo degli amministratori camerali; ed in ambo i casi le parti ne rilasceranno ricevuta come per la consegna di prima spedizione.

CAPITOLO V.

Dispsizione transitoria

18. La consegna de' nuovi fogli di pagamento non potendo farsi, che gradatamente per ogni classe, perciò fino a che le casse camerali non riceveranno avviso della seguita emissione continueranno per le rate, che si metono a pagamento dal gennajo 1834. a soddisfarle col metodo respettivamente in corso, mediante però la esibizione di quelle fedi di sopravvivenza, che sono stabilite coll'art. 9, e delle quali la tabella annessa al n. II. specifica l'applicazione alle differenti classi, e categorie.

Roma questo dì 24. dicembre 1833.

Il direttore generale
DOMENICO PRINCIPE ORSINI

Num. I. *Num.*
della Spedizione *della Inscrizione*

GOVERNO PONTIFICIO

DIREZIONE GEN. DEL DEBITO PUBBLICO

Classe *Categoria* *Num.*

Foglio pel pagamento dell' assegno di annui scudi a favore d

Il pagamento dell' Assegno sopraindicato di annui Scudi si effettua di mese in mese nella corrispondente rata di Scudi salve le imputazioni a forma de' Regolamenti vigenti, e mediante l' esibita della Fede di sopravvivenza rilasciata dal proprio Parroco colle dichiarazioni espresse nella relativa Modula marcata colla Lettera annessa al Regolamento del giorno 24 Dicembre 1833, sulla quale l' Assegnatario emette la ricevuta del pagamento.

L' Assegno medesimo a forma della Notificazione del giorno 31 Marzo 1833 è sempre pagabile per cinque sesti all'assegnatario, non ostante qualsivoglia sequestro o cessione, che sarà valida soltanto quando sia fatta coi metodi prescritti nell' articolo VIII. della citata Notificazione.

Roma dalla Direzione Generale del Debito Pubblico questo dì

IL DIRETTORE GENERALE

Il Segretario Gen. *Il Computista*

ANNOTAMENTI PARTICOLARI

MARCA DEL SEGUITO PAGAMENTO PER I MESI DELL' ANNO		MARCA DEL SEGUITO PAGAMENTO PER I MESI DELL' ANNO	
	Gennajo		Gennajo
	Febbrajo		Febbrajo
	Marzo		Marzo
	Aprile		Aprile
	Maggio		Maggio
	Giugno		Giugno
	Luglio		Luglio
	Agosto		Agosto
	Settembre		Settembre
	Ottobre		Ottobre
	Novembre		Novembre
	Dicembre		Dicembre

Sieguono le Casole per altri sei anni

II. TABELLA

Delle categorìe che compongono le diverse classi delle Passività mensili, e delle corrispondenti module delle fedi di sopravvivenza, che debbono servire pel relativo pagamento.

CLASSI E CATEGORIE OVE SI RIFERISCE — Classi	Categorie	TITOLI DELLE PASSIVITA' PER CATEGORÌA	Marca delle Fedi di sopravvivenza
I.	1.	Assegni di Giubilazioni Civili .	A
„	2.	id. di Pensioni Civili a Vedove sole	B
„	3.	id. id. id. a Vedove con figli	B
„	4.	id. id. id. ad Orfani . .	C
„	5.	id id. id. a Genitori) Genitori	A
		) Genitrici	B
II.	1.	id. Giubilazioni Militari .	A
„	2.	„Pensioni Milit. a Vedove sole.	B
„	3.	id. id. id. a Vedove con figli	B
„	4.	id. id. id. ad Orfani . .	C
III.	1.	id. id. Ecclesiastiche a Religiose viventi al secolo . .	A
„	2.	id. id. id. a Religiose riunite in Chiostro	D
„	3.	id. id. id. a Religiosi viventi al secolo	E
VI.	1.	id. id. miste di diverse provenienze	A
„	2.	id. id. vecchie Civili . .	A
„	3.	id. id. id. Militari . . .	A
„	4.	id. id. id. di quiescenza , o Soldi di Riforma . . .	A

MODULA A

FEDE DI SOPRAVVIVENZA

Per gli Assegni mensili sulla Cassa del Debito Pubblico.

All' oggetto di conseguire dalla Cassa del Debito Pubblico pe Mes di 183 l'Assegno conferitogli ha dichiarato a me sottoscritto Parroco della Ven. Chiesa Parrocchiale di Comunità di che Ess non god alcun altro Assegno, o Sussidio a carico del Governo, o di altro Pubblico Stabilimento; ed io certifico che nulla a me costa contro tale dichiarazione, e che viv ed ha costantemente dimorato per l'epoca sopraindicata sotto questa Parrocchia in una privata abitazione, ove attualmente dimora. In fede di che colla mia sottoscrizione, e munito del Sigillo Parrocchiale rilascio il presente certificato.

Questo dì 183

Il Parroco

La Curia Vescovile della Diocesi di certifica vera la firma del Parroco suddetto

---

Quando lo Stato, o le circostanze dell' assegnatario, ed assegnatarj fossero differenti da quelle indicate nella sopraesposta Fede, e non potessero perciò con verità aver luogo le Dichiarazioni, e Certificazioni in essa Fede preparate colla stampa, il Rev. Parroco ad onta di ciò si compiacerà di rilasciarla colle analoghe rettificazioni in iscritto.

M O D U L A B

FEDE DI SOPRAVVIVENZA

Per gli assegni mensili sulla Cassa del Debito Pubblico

Ad oggetto di conseguire dalla Cassa del Debito Pubblico pe.. Mes.... di... 183 l'assegno conferitogli ..... ha dichiarato a me sottoscritto Parroco della Ven. Chiesa Parrocchiale di... Comunità di... ch'essa, ed i suoi Figli cioè num. . . Maschi nominat.... e num.... Femmin nominat...... non god...... di alcun altro assegno, o sussidio a carico del Governo o di altro publico Stabilimento; ed io certifico che nulla a me costa contro tale dichiarazione, e che...l...soprannominat...viv... e la dichiarante conserva lo stato vedovile, i masch ...non ha.. raggiunto l'età maggiore, e l... femmin... persevera... nello stato nubile, ed ha... costantemente dimorato nell' epoca sopraindicata sotto questa Parrocchia in una privata abitazione, ove anche attualmente dimora ... In fede di che colla mia sottoscrizione, e munito del Sigillo Parrocchiale rilascio il presente certificato.

Questo dì 183

Il Parroco

La Curia Vescovile della Diocesi di certifica vera la firma del Parroco suddetto

---

Quando lo stato, e le circostanze dell' assegnatario, ed assegnatarj fossero differenti da quelle indicate nella sopraesposta fede, e non potessero perciò con verità aver luogo le dichiarazioni, e certificazioni in essa fede preparate colla stampa; il rev. parroco ad onta di ciò si compiacerà di rilasciarla colle analoghe rettificazioni in iscritto.

MODULA C

FEDE DI SOPRAVVIVENZA

Per gli assegni mensili sulla Cassa del Debito Pubblico

Ad oggetto di conseguire dalla Cassa del Debito Pubblico pe . . Mes. . . di . . . 183 l'Assegno conferito a . . . l . . .Sig. . . Tut. . . de . . medesime. . . ha dichiarato a me sottoscritto Parroco della Ven. Chiesa Parocchiale di . . Comunità di. . . che l nominat Orfan non god. . . alcun'altro assegno, o sussidio a carico del Governo, o di altro Pubblico Stabilimento, ed io certifico che nulla a me costa contro tale dichiarazione, e che dett Orfan viv e che i Masch non ha raggiunto l'età maggiore, e l Femmin persevera nello stato nubile, ed ha costantemente dimorato per l'epoca sopraindicata sotto questa Parrocchia in una privata abitazione, ove anche attualmente dimora . . In fede di che colla mia sottoscrizione, e munito del sigillo Parrocchiale rilascio al Tut . . suddett. . il presente certificato.

Questo dì 183

Il Parroco

La Curia Vescovile della Diocesi di . . certifica vera la firma del Parroco suddetto

---

Quando lo stato, o le circostanze dell'assegnatario, od assegnatarj, fossero differenti da quelle indicate nella sopraesposta fede, e non potessero perciò con verità aver luogo le dichiarazioni, e certificazioni in essa fede preparate colla stampa: il rev. parroco ad onta di ciò si compiacerà di rilasciarla colle analoghe rettificazioni in iscritto.

M O D U L A D

FEDE DI SOPRAVVIVENZA

Per gli assegni mensili sulla Cassa del Debito Pubblico

Io sottoscritta Superiora del Ven. Monistero di . . . Comunità di . . . certifico, che l Religios riunit in detto monistero Suor . . . vive . . . e tuttora dimora . . . nel monistero medesimo. In fede di che munito del Sigillo del monistero stesso, e colla mia sottoscrizione rilascio il presente certificato perchè venga con sicurezza corrisposta dalla Cassa del Debito Pubblico per l Mes di . . . 183 la Pensione a dett Religios assegnata.

Questo dì 183

La Superiora

La Curia Vescovile di . . . certifica vera la qualifica, e la firma della Superiora del Monistero suddetto.

MODULA E

FEDE DI SOPRAVVIVENZA

Per gli assegni mensili sulla Cassa del Debito Pubblico

Ad oggetto di conseguire dalla Cassa del Debito Pubblico pe . . Mes. . . di . . . . 183 l' assegno conferitogli, il . . . . ha dichiarato a me sottoscritto Parroco della Ven. Chiesa Parrocchiale di . . . Comunità di . . . . ch' egli non gode di alcuna provista Ecclesiastica, ne di alcun'altro assegno, o sussidio a carico del Governo, o di altro Pubblico Stabilimento; ed io certificò, che nulla a me costa contro tale dichiarazione, e ch' esso vive, ed ha costantemente dimorato per l'epoca sopraindicata sotto questa Parrocchia in una privata abitazione, ove anche attualmente dimora. In fede di che colla mia sottoscrizione, e munito del Sigillo Parrocchiale rilascio il presente certificato.

Questo dì 183

Il Parroco

La Curia Vescovile della Diocesi di . . . . certifica vera la firma del Parroco suddetto, ed attesta che l' assegnatario sopraindicato non gode di alcun Beneficio dipendente dalla Curia stessa.

Quando lo stato, o le circostanze dell' assegnatario fossero differenti da quelle indicate nella sopraesposta Fede, e non potessero perciò con verità aver luogo le dichiarazioni, e certificazioni in essa Fede preparate colla stampa, il Rev. Parroco ad onta di ciò si compiacerà di rilasciarla colle analoghe rettificazioni in iscritto.

MODULA DELLA QUIETANZA

CLASSE — *ANNO* 183

CATEGORIA — *Mese di*

N.° — *Pagamento N.°*

STATO PONTIFICIO

Direzione Gener.le del Debito Pubblico

Intestazione dell' Assegno }

Dalla Cassa del Debito Pubblico, e per essa dal Sig. Amministratore Camerale di
ho ricevuto io sott.° Scudi
per la rata de Mes di 183
dell' assegno intestato come sopra, e riportato alla classe, categoria, e numero sopraindicato.

Questo dì 183

Diconsi ☞

Firma del Percipiente }

Contrasegno della Cassa Camerale }

(N. 13.) *Istruzioni sul pagamento delle diverse passività della cassa del debito pubblico.*

26. dicembre 1833.

1. Il pagamento delle diverse passività dello Stato Pontificio poste a carico della cassa del debito pubblico siegue in

(mensili
Rate (trimestrali
(a varie scadenze

Esso si effettua dalle casse camerali colle norme stabilite nei regolamenti 19. agosto 1822., 3. gennajo, e 29. marzo 1823., 22. dicembre 1832., e 24. dicembre corrente, e colle seguenti modalità.

2. Per le passività pagate in *rate mensili* continuano a rimettersi dalla direzione generale del debito pubblico alle casse camerali in principio di anno i ruoli normali per servire al pagamento delle dodici rate dell' anno, salvo quelle variazioni sì in aumento, che in diminuzione, le quali vengono partecipate alle casse suddette coi fogli di movimento mensile stabiliti coll' art. 4. del suddetto regolamento dei 22. dicembre 1832.

Il pagamento relativo agli assegni delle classi I. II. III. e VI. che sono vitalizj ha effetto mediante i *fogli di pagamento* a forma del regolamento del giorno 24. dicembre corrente, quali fogli so-

no esibiti dagli assegnatarj in ciascun mese, e tutte le volte in cui ha luogo il pagamento in unione delle fedi di sopravvivenza, ed altri documenti in quelle richiamati, alle quali fedi è annessa la quictanza.

Le module di dette fedi di sopravvivenza si trovano enumerate nella tabella num. II. unita al regolamento predetto del giorno 24. dicembre cadente, la quale serve di norma alli signori amministratori camerali allorchè consegnano agli assegnatarj le module suddette, ond'esser' esibite colle certificazioni in esse preparate per i pagamenti successivi.

Per il pagamento relativo agli assegni delle classi IV. e V., che si riferiscono a passività permanenti, di mese in mese vengono rimessi alle casse camerali unitamente ad una numerata li corrispondenti mandatelli sulli quali si effettua il pagamento d'appresso la esibita dei documenti prescritti dai regolamenti, che sono indicati sui ruoli.

Alla chiusura del pagamento delle passività mensuali stabilita nell'art. 6. del regolamento 22. dicembre 1832. li signori amministratori camerali redigono il riepilogo delle partite pagate, o rimaste insolute sopra il foglio a stampa, che viene ad essi rimesso, sul quale si forma il bilancio fra le partite accreditate, e quelle pagate, o rimaste in-

solute, e lo ritornano alla direzione munito della loro firma.

3. Per le *passività trimestrali* la direzione continua a spedire alle casse camerali i ruoli de' creditori, e li corrispondenti mandatelli in fine di ogni trimestre: il pagamento si effettua sui detti mandatelli, e mediante l'esibita dei documenti indicati sui ruoli, e sulli mandatelli stessi, e che sono prescritti dai regolamenti.

Alla chiusura del pagamento trimestrale a forma della notificazione, che suol' emettersi in ciascun trimestre, li signori amministratori camerali riportano sul riepilogo a stampa in fine dei ruoli le partite effettivamente pagate nelle diverse decadi del trimestre, e quelle rimaste insolute con le respettive somme, e ne formano il bilancio fra le partite accreditate, e quelle pagate, o rimaste insolute, ed apponendovi la loro firma ritornano il ruolo alla direzione secondo il consueto.

4. Per le *passività e varie scadenze* il pagamento siegue colle stesse norme, e metodi quì sopra indicati per le passività trimestrali.

5. Nei casi di apposizione di sequestro sopra le partite accreditate sulle casse camerali in provincia nelle forme enunciate nell'articolo 8. del regolamento 22. dicembre 1832. (lo che riesce applicabile alla passività di ogni genere) li signori amministratori camerali si rendono solleciti di darne speciale partecipazione alla direzione, la quale adotta le disposi-

zioni che stima opportune, quando le partite sequestrate a richiesta delle parti si volessero trasferire da una cassa all'altra.

Le partite sottoposte a sequestro o cessione a forma della notificazione 31. marzo 1833. non sono trasferibili da una cassa all'altra durante la ritenzione che ha luogo in forza di quegli atti. Per le partite non affette da tali ostacoli gli assegnatarj che vorranno richiedere il trasferimento altrove ne presenteranno la dimanda all'amministratore camerale della cassa, sulla quale è accreditato l'assegno, e questi la rimetterà alla direzione generale del debito pubblico coll'attergata certificazione che il pagamento è libero a favore dell'assegnatario, e sopra tale istanza e certificazione la direzione stessa provvederà al richiesto trasferimento.

6. A misura che dalle casse camerali si effettuano i pagamenti viene apposto il contrasegno del seguito pagamento a piè delle quietanze nel posto all'uopo preparato.

7. Li pagamenti effettuati sono descritti sopra gli stati decadarj, de'quali si unisce il modello al n. I. applicando tanto sulle quietanze, quanto sui detti stati il numero progressivo, il quale viene continuato riferibilmente a ciascun ruolo, o classe di debito, e per ciascun mese rispetto alle passività mensili; per ogni trimestre rispetto a quelle trimestrali, e per le varie scadenze rispetto a quelle che sono così pagabili: Detto numero viene rin-

novato respettivamente per ogni rata mensile, per ogni trimestre, e per ogni scadenza.

Gli stati di pagamento decadarj sopraindicati tanto per quelle casse, sulle quali ha luogo il pagamento di tutte le passività della cassa del debito pubblico, quanto per le altre presso le quali si pagano talune soltanto delle passività medesime, sono sempre distinti nel modo, che apparisce dalla unita tabella n. II.

Nella prima colonna delli stati medesimi è riportato il numero progressivo, di cui si è parlato qui sopra: Nella 2., e 3. si riportano in cifra le categorie, ed i numeri corrispondenti a quelli, che trovansi sui ruoli: nella 4. si trascrivono le intestazioni delle partite pagate: nella 5. le somme effettivamente pagate, e nella 6. in fine si avverte, se il pagamento è totale, o parziale per qualche incidenza sopravvenuta sulle partite.

Roma dalla direzione generale del debito pubblico questo di 26. dicembre 1833.

Il direttore generale
DOMENICO PRINCIPE ORSINI

I.

Passività Mensili — *Pagamento relativo al*

Classe .ª — *Mese di* 183

Amministrazione Camerale di

STATO *dei pagamenti fatti durante la decade del Mese di* 183 *per gli assegni della indicata classe inscritti sulla Cassa del Debito Pubblico.*

Numero d'Ordine del Pagamento	Riferimento alli Ruoli: Categ.	Riferimento alli Ruoli: Numero	INTESTAZIONE delle PARTITE	SOMME PAGATE	Osservazioni
			Totale . Sc.		

Il presente stato contiene N. recapiti di pagamento, ed ammonta alla somma di scudi

Questo dì 183

L'Amministratore Camerale

II.

TABELLA

Degli Stati Decadarj da redigersi dalle Casse Camerali per accompagnare le giustificazioni de' pagamenti da esse eseguiti per le diverse passività della Cassa del Debito Pubblico.

Debito pagabile per mese

1. Degli assegni di giubilazioni, e pensioni Civili. classe I.
2. id. id. id. militari „ II.
3. id. di pensioni ecclesiastiche „ III.
4. id. di culto, beneficenza, ed istruz. pubblica „ IV.
5. id. di compensi provvisorj ai luoghi pii „ V.
6. id. di pensioni di diverse provenienze „ VI.

Debito pagabile per trimestre

1. Del debito perpetuo
2. Del debito redimibile
3. Del debito temporaneo
4. Del debito infruttifero

Debito pagabile a varie scadenze

Unico del Debito sudetto di diversa provenienza

CAMERE E TRIBUNALI
DI
COMMERCIO



(N. 1.) *Istituzione di una Camera di Commercio in Roma.*

8 luglio 1831.

EDITTO

tommaso della S. R. C. card. bernetti
Diacono di S. Cesareo, della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI *pro-Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore prendendo a cuore gl' interessi del commercio di Roma si è degnata ordinare, che sia istituita in questa Capitale una Camera di Commercio composta di probi ed intelligenti Negozianti, e che alla medesima spettino le attribuzioni, ed i privilegj espressi nei seguenti titoli.

TITOLO I.

Attribuzioni della Camera

Art. 1. Le attribuzioni della Camera di Commercio di Roma consistono:

1. Nell' invigilare al buon andamento ed alla prosperità del Commercio, palesando al Governo le

cagioni che ne ritardano i progressi, addittando quelle che potrebbono promuoverli:

2. Nel proporre dal suo seno alla Segretaria di Stato con altrettante duple i membri che hanno da sedere nel Tribunale di Commercio.

TITOLO II.

Membri componenti la Camera, e loro elezione.

Art. 1. I Membri componenti la Camera di Commercio sono quindici, tra i quali un Presidente, ed un vice-Presidente.

2. La prima elezione de' Membri componenti la Camera inclusivamente al Presidente, ed al vice-Presidente emanerà direttamente dal Sovrano.

3. Ogni tre anni tutti i Membri della Camera verranno ad essere rinnovati, rinnovandosene ogni anno la terza parte. Il primo triennio decorrerà senza rinnovazioni di tal fatta. Nei triennj seguenti al terminare del primo e del secondo anno la sorte deciderà delle due terze parti de' Membri che debbano uscire. Gli ultimi cinque che resteranno, usciranno al termine del terzo anno, e così progressivamente.

All'uscire di ciascuna terza parte de' Membri la Camera proporrà altrettante terne, quanti sono i

Membri da sostituirsi. La scelta n'è riservata al Sovrano.

4. Potranno proporsi per essere rieletti i membri già usciti dalla Camera, anche durante i tre anni.

5. Non potranno essere proposti che Negozianti distinti per probità e per relazioni Commerciali, e ch'esercitino il commercio almeno da cinque anni.

TITOLO III.

Del Presidente, e del vice-Presidente

Art. 1. La durata del Presidente sarà di tre anni.

2. Cessato dopo i primi tre anni l'officio del Presidente eletto dal Sovrano, la Camera proporrà al Governo tre de'suoi Membri per la scelta del nuovo Presidente.

3. Sarà officio del Presidente il convocare la Camera, il proporre gli oggetti a discutere, lo invigilare al buon'ordine della medesima, ed il communicare colle Autorità Superiori.

4. Tutto ciò che si è detto nell'art. 3 del Presidente tanto riguardo all'elezione, quanto riguardo alle attribuzioni s'intenda del vice-Presidente, il quale in caso che manchi il Presidente, lo rappresenta.

TITOLO IV.

Delle Adunanze

Art. 1. Ordinariamente la Camera si adunerà ogni quindici giorni.

2. Potrà essere convocata dal Presidente straordinariamente in caso di bisogno.

3. Le risoluzioni saranno prese a maggioranza di voti.

TITOLO V.

Degl' Impiegati presso la Camera

Art. 1. Gl' Impiegati presso la Camera sono un Segretario, uno Scrittore, un Portiere. Il Segretario sarà di nomina Sovrana.

2. L'onorario degl' impiegati e tutte le altre spese necessarie sono a carico de' Commercianti. La Camera proporrà per l'approvazione al Governo i mezzi, onde soddisfarle.

TITOLO VI.

De' Membri da destinarsi al Tribunale di Commercio

Art. 1. La Camera proporrà per la scelta alla Segretaria di Stato due duple de' suoi Membri da

destinarsi al tribunale di Commercio per la prima elezione. Due membri della Camera così scelti, uniti ad un Giurisprudente, nominato altresì dalla Segreteria di Stato, comporranno il tribunale. Non vi sarà cambiamento per ora nel metodo delle appellazioni.

Ogni anno proporrà similmente due duple per supplire a quelli de'giudici commercianti, che fossero impediti dall'esercizio del loro officio.

2. Ognuno de' Giudici tanto legale che commerciante eserciterà a vicenda le funzioni di Presidente per un anno.

3. Al terminare dell'anno dalla prima elezione, la Camera trarrà a sorte uno dei due giudici commercianti, che dovrà cessare dalle sue funzioni.

Al terminare del secondo anno uscirà l'altro giudice commerciante, che vi avrà seduto due anni. E così di anno in anno progressivamente, non potendo un giudice commerciante durare in funzione più di due anni.

4. La Camera proporrà la scelta alla Segreterìa di Stato le duple dei membri che dovranno sostituirsi a que'giudici commercianti, che saranno usciti di officio secondo gli articoli antecedenti.

5. L'officio de'giudici commercianti, come quello di tutti i membri componenti la Camera, è meramente gratuito.

6. Questo tribunale seguiterà a giudicare secondo le vigenti leggi di commercio.

Dalla Segreteria di Stato li 8 luglio 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 2.) *Organizzazione dei Tribunali di Commercio (estratto dei §§. 23 al 32 Titolo III. e IV. del Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile)*

5 ottobre 1831.

EDITTO

TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI
Diacono di s. Cesareo, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Dopo avere ordinata coll'editto del 5 luglio scorso l'amministrazione delle Comunità e delle Provincie, la Santità di N. S. ha rivolte le sue paterne sollecitudini all'amministrazione della giustizia. E seguendo le traccie dell'ordinamento giudiziario promulgato dalla sa: me: di Pio VII. col suo motu-proprio del 6 luglio 1816 ha voluto, che quelle istituzioni fossero perfezionate, quanto è possibile nelle umane cose, per mezzo di nuove providen-

ze che assicurassero ai litiganti col minore incommodo giudizj retti e maturi.

Ci ha quindi comandato di pubblicare, siccome Noi pubblichiamo nel Sovrano suo nome tre separati regolamenti, de'quali il primo risguarda in genere il sistema organico dei Giudici, e Tribunali di Roma e dello Stato; il secondo ed il terzo contengono speciali prescrizioni relative alle cause del Fisco, alle Curie Ecclesiastiche ed ai Giudici e Tribunali, che dovranno conoscerle e giudicarle.

Omissis etc.

TITOLO III.

Dei Tribunali di Commercio

§. 23.

Nelle città marittime e mercantili vi sono dei Tribunali di Commercio composti di un Presidente giureconsulto, e di due Giudici Commercianti.

Il Tribunale di Commercio di Roma sarà composto ed organizzato a forma dell'editto degli 8 luglio 1831.

§. 24.

I Tribunali di Commercio conoscono e decidono in prima istanza, come tribunali di eccezione,

tutte le cause mercantili di qualunque somma, anche minore di duecento scudi, a norma del provvisorio regolamento di Commercio pubblicato il primo giugno 1821 (*a*).

§. 25.

Nelle Provincie, o Delegazioni, ove non sono stabiliti i Tribunali di Commercio, ne faranno le veci i Tribunali Civili, osservando le leggi del codice, e gli ordinamenti in materia commerciale.

§. 26.

Le controversie, che nascono sulle contrattazioni nelle Fiere, o Mercati, saranno decise nel luogo stesso del mercato o fiera, da uno dei giudici commercianti, che verrà delegato dal Presidente del Tribunale di Commercio.

§. 27.

Il disposto nel §. 22 (*b*) relativamente alle sentenze dei Tribunali Civili è comune ai Tribunali di Commercio.

(*a*) Regolamento provvisorio di commercio App. N. 36.

(*b*) §. 22. - *Le Sentenze dei Tribunali civili saranno motivate: esse dovranno pronunciarsi dal Presidente o vi-*

TITOLO IV.

Dei Tribunali di Appello

§. 28.

Vi sono due Tribunali superiori chiamati Tribunali di appello: uno in Bologna, l'altro in Macerata: ciascuno di essi è composto di un Presidente e di sei Giudici.

§. 29.

La giurisdizione del Tribunale di appello di Bologna comprende le quattro Provincie, o Legazioni di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì.

La giurisdizione del Tribunale d'appello di Macerata comprende la Provincia ossia Legazione di Urbino e Pesaro, e le Delegazioni di Macerata, di Ancona, di Fermo, di Ascoli, e di Camerino.

§. 30.

I Tribunali di appello conoscono e decidono in secondo grado tutte le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali civili.

---

ce-Presidente in udienza pubblica, e sottoscriversi dallo stesso Presidente, o vice-Presidente, dai Giudici, e dal Cancelliere.

Quello di Bologna conosce pure e decide, egualmente in secondo grado, tutte le cause di qualunque somma giudicate in prima istanza dai Tribunali di Commercio delle quattro Provincie o Legazioni.

Le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali di Commercio residenti nelle provincie soggette al Tribunale di appello di Macerata, saranno conosciute, e decise in secondo grado dal Tribunale di Ancona istituito col Chirografo della san. mem. di Pio VIII. in data del 26 febbrajo 1830. (*a*)

§. 31.

Conoscono inoltre e decidono in terza, ed ultima istanza le cause giudicate con sentenze difformi, in primo grado dai governatori, conciliatori, od assessori, ed in secondo grado dai Tribunali civili.

(*a*) Chirografo 26 febbrajo 1830. Appendice N. 37.

§. 32.

Le sentenze dei Tribunali di appello saranno emanate nella forma prescritta al §. 22.

Omissis etc.

Dato in Roma dalla Segreterìa di Stato il 5 ottobre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 3.) *Norme di procedura nei giudizj civili dei Tribunali di Commercio (estratto dei §§. 92 al 96 del Regolamento di procedura nei Giudizj civili)*

31 ottobre 1831.

Omissis etc.

TITOLO V.

Dei Tribunali di Commercio

§. 92.

Nei Tribunali di Commercio si procederà coi metodi spiegati nell'editto di Segreteria di Stato del 1 giugno 1821. (*a*)

(*a*) Editto 1 giugno 1821. Appendice N. 36.

§. 93.

I Giudici commercianti delegati dal Presidente del Tribunale a forma del §. 26. *del Regolamento organico*, per decidere sulla faccia dei luoghi le controversie che nascono intorno alle contrattazioni nelle fiere o mercati, saranno accompagnati da un Commesso o Sostituto Cancelliere.

I decreti saranno scritti in un registro particolare, firmato in ciascun giorno dal Giudice e dal Commesso.

Il Giudice procederà sopra semplici intimi od avvisi presentati alle parti, senz'altra formalità.

§. 94.

Potrà sentire i testimonj, o condotti dalle parti o chiamati per semplici avvisi, astringendoli ancora, quando occorra, con la forza a presentarsi per essere sommariamente esaminati.

Il processo verbale degli esami sarà disteso nel registro particolare, e dovrà sottoscriversi dai testimonj, se sapranno scrivere, dal Giudice, e dal Commesso Cancelliere.

§. 95.

Se l'affare esige maggiore indagine, il Giudice decreterà una provvidenza che assicuri i diritti delle parti, e rimetterà la causa al Tribunale.

§. 96.

Queste regole sono comuni ai Governatori o altri Giusdicenti che fanno le veci di giudici commercianti nelle fiere o mercati, in mancanza di Tribunali di Commercio.

Omissis etc.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 31 ottobre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 4.) *Norme colle quali resta mantenuto il Tribunale temporaneo di Commercio stabilito in Senigallia durante la Fiera.*

30 giugno 1832.

NOTIFICAZIONE

tommaso della S. R. C. card. bernetti
Diacono di s. Cesareo della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato*

Non avendo disposto le nuove leggi giudiziarie che sull'esistenza ed organizzazione dei Tribunali

permanenti; la Santita' di nostro Signore, avuto riguardo al concorso dei negozianti, specialmente esteri, nella Fiera di Senigallia, si è degnata dichiarare ed ordinare quanto segue:

§. I. Il Consolato, ossia Tribunale temporaneo di Commercio stabilito in Senigallia durante la Fiera col dispaccio di Segreteria di Stato del 28 settembre 1822 N. 6277 è mantenuto.

II. Questo Tribunale è composto

del Governatore di Senigallia, che farà le funzioni di Presidente,

di due Giudici,

e di due Supplenti.

III. I Giudici ed i Supplenti saranno scelti dall'Emo Legato di Urbino e Pesaro nella classe dei commercianti.

IV. Il Tribunale temporaneo di Commercio dovrà conoscere e giudicare tutte le cause che potranno insorgere sulle obbligazioni commerciali relative alla Fiera, e sui contratti, ed obbligazioni che si faranno in Fiera e durante il tempo della Fiera, compresi gli otto giorni dopo il termine della medesima, a forma del paragrafo seguente.

V. Comincierà ad esercitare la sua giurisdizione otto giorni prima della Fiera, e proseguirà le sue sessioni ed i suoi giudizj per lo spazio di otto giorni dopo che la Fiera sarà cessata.

VI. Affinchè la giustizia sia prontamente amministrata siederà il Tribunale due volte al gior-

no : nelle ore della mattina , ed in quelle della sera.

VII. Il termine ordinario delle citazioni avanti il tribunale temporaneo sarà di soli tre giorni : Nei casi più urgenti potrà essere abbreviato con ordine scritto del Presidente.

VIII. I decreti o sentenze dello stesso tribunale saranno tutte eseguibili provvisoriamente non ostante appello.

IX. Nel resto si osserveranno le disposizioni del regolamento di commercio , dell'editto 1 giugno 1821 e del §. 94 del regolamento di procedura nei giudizj civili.

X. Le cause che non saranno decise al cessare della giurisdizione del tribunale temporaneo , si devolveranno nello stato e nei termini al tribunale di commercio di Pesaro.

XI. Le funzioni di Cancelliere e di Cursore sasanno esercitate dal Cancelliere e dai Cursori del governo di Senigallia.

XII. Per le cause del tribunale temporaneo di commercio dovrà il Cancelliere del Governo ritenere protocollo e registri particolari.

Dalla Segreteria di Stato il 30 giugno 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 5.) *Regolamento per la Camera di Commercio di Roma.*

22 gennajo 1832.

TITOLO I.

Della Camera in genere e dei Membri che la compongono.

Art. 1. I quindici membri, che compongono la Camera di Commercio sono presi dai seguenti rami del commercio di Roma, e con la seguente proporzione, cioè:

Banchieri	3
Agricoltura	3
Arti e manifatture	3
Coloniali e Ripali	4
Generi diversi	2
	15

2. Non può esser'eletto uno minore di venticinque anni.

Nè possono esser membri contemporaneamente due individui congiunti di sangue fino al secondo grado inclusivo.

3. Se alcuno dei membri della Camera viene dichiarato dal Tribunale di Commercio in istato di fallimento è radiato dall'albo *ipso facto.*

4. Un albo affisso nella sala delle adunanze indica il nome di ciascun membro, il giorno in che ciascuno fu ammesso, e il rango in cui siede.

Il primo albo terrà l'ordine, in cui siedono i membri attualmente, incrociando da destra a sinistra. I nuovi eletti siederanno appresso gli antichi per ordine di nomina, cioè secondo il numero ordinativo segnato su i dispacci delle nomine medesime.

Quest'albo porta pure il nome degl'impiegati sì onorarj, che stipendiarj.

5. È vietato a chi fa parte della Camera, il rilasciare privatamente pareri, o altro simile risguardante il Commercio, e la Camera medesima; meno che non ne sia richiesto legalmente da' tribunali.

6. Ognuno dei membri ha diritto di proporre alla Camera gli oggetti relativi alle attribuzioni della Camera stessa, comunicandoli avanti l'adunanza al Segretario, il quale ne fa un elenco da presentarsi alla Camera per ordine di tempo, come gli sono stati comunicati.

7. Ciascuno degli appartenenti alla Camera abbia al suo entrare una copia del presente regolamento e dell'editto 8 luglio 1831.

TITOLO II.

Delle Adunanze

8. Le adunanze ordinarie (stabilite dall' editto ogni quindici giorni) si tengono in un locale a ciò destinato il mercoldì da un'ora circa avanti il mezzo giorno, a due ore dopo. Cadendo in mercoldì qualche festa o altro impedimento, l'adunanza è differita il lunedì prossimo.

Sia in mercoldì, sia in lunedì, il Segretario ne dà avviso preventivo il giorno avanti (vedi articolo di corrispondenza 39.)

9. Le adunanze straordinarie sono convocate dal Presidente per mezzo del Segretario nel giorno ed ora che crede, esprimendo nell'avviso l'oggetto dell'adunanza.

10. Sono legali le adunanze, ove intervenga più della metà dei membri presenti in Roma.

11. Se il numero dei membri non è legale, la Camera si aduna, discute gli oggetti; ma ne differisce la risoluzione ad un'altra adunanza, in cui il numero sia legale.

12. Convenuti i membri, il Presidente, o vice-Presidente li convoca in Sessione. In assenza dell'uno, e dell'altro, ne supplisce le sue veci quegli che negli anni antecedenti abbia esercitato le funzioni di Presidente o di vice-Presidente. E man-

cando ancora questi, subentra uno dei due membri, che in principio dell'anno saranno stati destinati a tal'uopo dalla Camera.

All'apparire però del Presidente o del vice-Presidente attuale, chi ne ha fatto le veci cessa immediatamente dalle sue funzioni.

13. Apre l'adunanza il Presidente o vice-Presidente. Il Segretario legge il registro delle risoluzioni prese nell'adunanza passata, le presenta a firmare al Presidente (o a chi ne fa le veci) firmandole sotto egli stesso, ed apponendovi il sigillo della Camera in presenza di tutti. Appresso rende conto, se, e come le dette risoluzioni siano state eseguite.

14. Dopo questo lo stesso Segretario presenta l'elenco dei nuovi oggetti, che si propongono alla Camera, secondo che dal Presidente, o da alcuno dei membri gli sono stati comunicati (vedi art. 6). Di questi si scelgono quelli, che sono da discutere nell'adunanza attuale, quelli da differire ad un'altra, o da rigettare assolutamente. La mozione di questa scelta appartiene al Presidente (o a chi ne fa le veci), la risolutiva alla Camera.

15. Proposto l'oggetto a discutere in forma di quesito dal Segretario, chi presiede l'adunanza dimanda per ordine di albo ciascun membro del suo parere (vedi art. 4). Compiuto il giro, chi vuole arringare sull'oggetto, ne dimanda la parola al Presidente (o a chi ne fa le veci). Non sarà per-

messo interrompere l'oratore fino a tanto ch'egli non cessi per se medesimo.

16. Arringato per un tempo congruo l'oggetto, appartiene a chi presiede l'adunanza il fermarne la discussione. La Camera decide, se debba mettersi a voti o aggiornarsi.

17. Le votazioni si fanno per palle: le nuove elezioni però si fanno per schede (vedi art. 53).

18. Se i votanti sono in numero pari, chi presiede ha il doppio voto.

19. Nata a maggioranza di voti la risoluzione, non è più permesso ai dissensienti, o fuori o dentro la Camera, il farvi alcun'eccezione. Essi potranno volere soltanto che il loro dissenso motivato sia scritto sui registri della Camera.

20. Finisce l'adunanza colla lettura delle risoluzioni prese, che il Segretario avrà scritto mano mano in minuta. Questa minuta firmata immediatamente dal Presidente e dal Segretario acquista autenticità.

Letta nell'adunanza seguente la redazione fattane sul registro a ciò destinato, la minuta si lacera.

TITOLO III.

Delle Commissioni.

21. V'è una Commissione permanente di tre membri incaricati d'invigilare, e riferire alla Ca-

mera sopra tutto ciò, che riguarda li sensali, gli agenti, ed altr' individui addetti al Commercio, non che di tutti gli abusi che nel Commercio s'introducono; proponendone al tempo stesso i rimedj.

A questa Commissione appartiene pure il reclamare presso la Camera l'osservanza dell'editto 8 luglio e del presente regolamento.

22. Delle Commissioni temporanee composte similmente di tre membri sono create al bisogno, quando la Camera crede di non poter risolvere l'oggetto nell'adunanza.

Queste Commissioni esaminano, e riferiscono per iscritto il loro parere ragionato sull'oggetto in quistione.

23. Se al cader della prossima adunanza non fossero consensienti fra loro, o non si credessero sufficienti all'adempimento dell' incarico ricevuto, possono dimandare due aggiunti.

24. Se l'oggetto da delegare appartiene ad alcuna delle classi di commerciánti, che sono nella Camera, almeno uno di essi deve far parte della Commissione.

25. I soggetti da comporre la Commissione sono eletti per schede a maggioranza di voti (vedi art. 53).

26. Il luogo legale della Commissione è quello stesso, ove s'aduna la Camera. Potranno però tenersi anche nelle case particolari di quelli che la compongono.

TITOLO IV.

Del Presidente e vice-Presidente.

27. Il Presidente ha il potere di eseguire tutte le risoluzioni della Camera. Le eseguisce per mezzo del Segretario.

28. Convoca per mezzo del Segretario le adunanze straordinarie (vedi art. 9). Siede ivi in luogo distinto : presiede al buon ordine delle medesime.

29. Ha la mozione degli oggetti da mettere a discussione nell'adunanza (vedi art. 14).

30. Ha il doppio voto in caso di parità de' votanti (art. 18).

31. Nel comunicare colle Autorità Superiori per iscritto usa l'opera del Segretario: partecipa loro ciò, che dalla Camera viene risoluto, e partecipa alla Camera ciò, che da quelli le viene rimesso, facendo registrare la corrispondenza, e presentando nelle adunanze, che immediatamente succedono, li documenti rispettivi alla Camera, quali poi sono depositati in archivio.

32. Il vice-Presidente e gli altri destinati a supplirne le veci (secondo l'art. 12) hanno le stesse attribuzioni, e gli stessi onori del Presidente in sua assenza.

Il vice-Presidente, essendovi il Presidente, gli siede alla destra.

33. Saranno a Presidente o a vice-Presidente proposti al Camerlengato i più antorevoli tra i membri per età, per probità, per sapere.

TITOLO V.

Degl'Impiegati onorarj.

34. La Camera ha come impiegati onorarj un *Cassiere* e due *Sindaci*, eletti tra i membri a pluralità di voti.

35. Il *Cassiere* esigge, ed incassa tutt'i proventi della Camera, paga gli emolumenti mensili degl'impiegati, e gli ordini firmati dal Presidente e dai Sindaci: registra le partite di dare od avere nel libro di cassa: rende conto al Presidente ed ai Sindaci di sua gestione.

36. Finita la sua gestione, passa i libri correnti al successore, il quale, compiuti li deposita in archivio.

37. I *Sindaci* formano il preventivo annuo delle spese ordinarie, esibendolo per l'approvazione alla Camera: eseguiscono gli ordini della medesima per le spese straordinarie: riveggono in fine d'anno i conti al Cassiere; e presentano quindi il rendiconto generale alla Camera, che approvato si deposita in archivio.

38. L'ufficio del Cassiere e dei Sindaci è per un anno. Potranno essere confermati.

TITOLO VI.

Degl'Impiegati stipendiarj.

Sezione I.

Del Segretario.

39. Il Segretario è capo d'ufficio; sorveglia gl'impiegati subalterni; li corregge, e in caso di mancanza in ufficio o d'insubordinazione ne dà parte alla Camera.

Egli presta la sua opera di scritto nell'esecuzione di tutti gli atti risguardanti la Camera; intima le adunanze (art. 8); vi assiste: ne redigge le deliberazioni, e le firma dopo il Presidente (art. 13); dà discarico delle risoluzioni passate (art. 14); autentica della sua firma le fedi e gli estratti dei rescritti rilasciati dall'archivio: adempie tutte le altre incombenze, che relative al suo ufficio gli sono imposte dalla Camera per organo del Presidente.

40. Tiene aperto l'ufficio della Camera tutti i giorni da un'ora avanti il mezzo giorno alle due dopo, eccetto i giorni feriali e quelli, in cui si terrà la Camera.

41. In caso di morte, di rinuncia, o altro simile, la Camera propone al Camerlengato tre soggetti per la nuova elezione. In caso di malattia,

assenza o altro simile, ne supplisce gratuitamente le veci uno dei membri da destinarsi a ciò ogni anno.

Durante però quest'ufficio, egli conserva il suo voto, e ogni altro diritto nell'adunanza.

42. Ha di emolumento scudi 40 (quaranta) al mese.

Sezione II.

Dello Scrittore.

43. Scrive o trascrive tutto ciò, che relativo alla Camera gli viene ordinato dal Segretario, da cui direttamente dipende.

44. Risiede in ufficio nelle ore e giorni, in ch'è aperto (vedi art. 40).

45. In lui si richiede, oltre un bel carattere, ortografia, probità, segretezza, e non meno di venticinque anni.

46. Ha di emolumento scudi 18 (dieciotto) al mese.

Sezione III.

Del Portiere.

47. Custodisce i locali destinati alla Camera.

48. Porta lettere, dispacci, intimi, ed eseguisce

ogni altro ordine, che dal Presidente o dal Segretario gli viene dato.

49. Si trova presente in ufficio in tutto il tempo che sta aperto (art. 40).

50. Ha di emolumento scudi 12 (dodici) al mese.

51. È in facoltà della Camera crearsi al bisogno, oltre li tre espressi in questo titolo, altr'impiegati, e rimuoverli quando crede cessato il bisogno.

Similmente può diminuirne alla circostanza l'emolumento, eccetto quello del Segretario.

52. Quest'impiegati (eccetto il Segretario, perchè di nomina Sovrana) possono essere rimossi dalla Camera per giuste ragioni.

TITOLO VII.

Del modo dell'elezioni, e di quello ond'escono i membri dalla Camera.

53. Le nuove elezioni dei membri, quelle dei componenti le Commissioni, dei Giudici, del Presidente e vice-Presidente, dei supplenti di qualunque genere, degl'impiegati sì onorarj, che stipendiarj (eccetto il Segretario) si faranno per schede; la sorte di quelli, che debbono uscire si trarrà per palle nel modo seguente.

Scritti dal Segretario i nomi di tutti i quindici membri, e chiusi in tanti globetti eguali di me-

tallo o di legno, si porranno nel bussolo. I primi cinque che ne usciranno per mano di chi presiede l'adunanza, saranno gli emeriti.

Tanto i membri che rimangono, quanto quelli designati ad uscire, propongono ciascuno un candidato o notabile per le duple dei cinque da sostituire, formandone cinque liste. Nel proporre i notabili, e nel prescieglierli colle schede, si abbia in vista il prescritto dell'art. 1.

Quei dieci su cui avrà confluito un numero maggiore di schede, costituiscono le duple da mandare al Camerlengato per la sostituzione degli emeriti.

54. La sorte dei membri che debbono uscir dalla Camera, e la elezione dei nuovi, quella del Presidente e vice-Presidente, degl'impiegati onorarj, e dei supplenti si trarrà in un'adunanza straordinaria ogni anno il dì 8 luglio, giorno anniversario della istituzione della Camera.

La sorte per la rinnovazione de' Giudici al tribunal di Commercio, secondo gli art. 3 e 4 *titolo* 6 *dell'editto* 8 *luglio* si trarrà ogni anno nell'ultima adunanza prima delle ferie autunnali.

55. La elezione degl'impiegati stipendiarj (eccetto il Segretario) sarà preceduta da una commissione, che esamini le qualità dei concorrenti rispettivi e riferisca alla Camera i nomi di quelli, che crede abili, rigettando gli altri.

TITOLO VIII.

Osservanza del Regolamento e penali.

56. Se uno dei membri manca contro i regolamenti, o commette altra mancanza, che sia di disdoro alla Camera, il Presidente o vice-Presidente l'ammonisce; se ricade nello stesso fallo *tre volte* lo denuncia ogni volta alla Camera: dopo la terza volta col consenso della Camera ricorre al Camerlengato, onde sia espulso.

57. Se uno dei membri senza giusta cagione e senza preventivo avviso al Presidente o al Segretario non interverrà alle adunanze per tre volte consecutive, il Segretario a nome del Presidente e della Camera lo avverte con biglietto della sua triplice mancanza. Se ad onta di questo avviso, manca altre tre volte consecutive, si considera come abbia chiesto la sua dimissione, e si propone una dupla al Camerlengato per sostituire altri in sua vece.

CAMERLENGATO DI S. R. CHIESA

Essendosi degnata la Santità di Nostro Signore PAPA GREGORIO XVI felicemente regnante per organo della Segreteria di Stato con biglietto dei 9 corrente di approvare lo Statuto della Camera

di Commercio di Roma, e di affidarne a noi l'esecuzione insieme con la diretta sopraintendenza ad essa Camera, in ugual maniera di quella che già esercitiamo sulle altre Camere stabilite in varie città dello Stato, (a) noi in vigore di tali Sovrane facoltà, e per autorità del nostro ufficio di Camerlengato ordiniamo che il presente Statuto abbia da ora in poi forza di legge, e sia dalla suddetta Camera esattamente osservato.

Dato in Roma dalla Camera Apostolica li 22 gennajo 1832.

P. F. Card. GALLEFFI Camerl. di S.R.C.
G. Groppelli Udit. del Camerlengato.

Il Seg. gen. coadjut. del Camerlengato
Filippo Tomassini.

(a) Altre Camere di Commercio si trovano stabilite da lungo tempo nelle città di Bologna e di Ancona, e non ha molto che altra ne fu istituita in Civitavecchia con norme analoghe a quelle che si leggono redatte per quella di Roma. Appendice N. 38.

APPENDICE

AL

VOLUME PRIMO



(N. 1.) *LIQUIDAZIONE*, *ed Inscrizione del Debito Pubblico dello Stato Pontificio*, *e Stabilimento di una Cassa di Ammortizzazione* (*estratto degli articoli* 225 *al* 237 *e* 246 *del motu-proprio*).

6 luglio 1816.

Art. 225. Le vendite dei beni così detti Demaniali contro rescrizioni in estinzione del debito pubblico fatte dal cessato Governo a termini delle leggi nella porzione di Stato precedentemente ricuperato, sono conservate per i medesimi riflessi di tranquillità, e di utilità pubblica, ed altre considerazioni già espresse nel precitato editto della Segreteria di Stato dei 5 luglio 1815 emanato per le provincie di più recente ricupera.

226. Alle Corporazioni religiose, ed altri Luoghi Pii ripristinati, i quali restano privati dei beni espressi di sopra, ed ai quali si sono finora provvisoriamente accordati compensi, sarà definitivamente provveduto in quella maniera, che verrà indicata più sotto.

227. Sono eccettuate nelle suddette provincie di prima ricupera dalla disposizione contenuta nell'art. 225 le vendite dei locali destinati per residenza dei Vescovi, di Religiosi, e Religiose di diversi Ordini, e per altre cause, per cui i detti locali, qualora non avessero cangiato natura, ed aspetto, furono richiamati alla prima loro destinazione con la notificazione della Congregazione de' Vescovi, e Regolari de' 15 agosto 1814.

228. Analogamente alle Sovrane intenzioni manifestate in quella notificazione sarà provveduto alla opportuna indennizzazione degli acquirenti di tali locali per i mezzi, e con le misure prescritte nell'articolo seguente.

Una congregazione particolare *ad referendum* composta del Tesoriere Generale, del Segretario della Congregazione de' Ve-

scovi, e Regolari, di due Uditori di Rota, e di un Chierico di Camera sarà incaricata di quanto siegue:

1. Pubblicherà una notificazione, nella quale fisserà un breve termine, entro cui si debbano ricevere le rimostranze siano generali, siano individuali degli acquirenti di sopra menzionati, spirato il quale non sarà più ricevibile alcun ricorso.

2. Affinchè gli acquirenti dei locali tornati in virtù della notificazione de' 15 agosto 1814 in possesso degli antichi proprietarj possano sollecitamente avere il compenso loro promesso, la congregazione deputata procederà con la maggior speditezza alla specifica dichiarazione dell'indennizzazione dovuta a ciascheduno, avendo in vista la restituzione del valore impiegato negli acquisti, i miglioramenti o necessarj, o utili fatti dai medesimi acquirenti, contraponendo però le deteriorazioni cagionate al materiale dei medesimi locali. Nella fissazione del valore impiegato nell'acquisto stabilirà una media, il minimo della quale sia il prezzo medio delle così dette rescrizioni corrente in tempo dell'acquisto, ed il massimo il prezzo nominale dell'acquisto stesso. Nella liquidazione dei miglioramenti procederà con la regola legale, valutandoli alla giusta stima de' periti se sarà eguale, o maggiore della spesa, ed al quantitativo della spesa, quando sia minore della stima.

3. Sarà incaricata inoltre di fare le rispettive indagini, e di dare il suo parere rapporto alle rescrizioni spedite in seguito della liquidazione de' LL. di MM. e di altri antichi debiti dello Stato, ma che nei termini prescritti dai regolamenti non furono impiegati nell'acquisto de' beni così detti nazionali, sia che esistano ancora presso i loro possessori, sia che fossero bruciate a tenore de' regolamenti stessi; come ancora se, ed in qual quantità si debba l'indennizzo a quegli acquirenti, che hanno pagato una porzione, o un acconto de' beni comprati, de' quali non sono stati messi in possesso per non avere depositato in tempo il prezzo residuale.

4. Dovrà dare il suo parere intorno a quei crediti pro-

venienti da LL. di MM. o da qualsivoglia altra causa, de' quali i possessori presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di liquidazione, dopo ch'erano già decorsi i termini prescritti all'esibizione, e vennero perciò rigettate le loro istanze.

5. Le relazioni delle deliberazioni prese dalla congregazione saranno presentate al Card. Segretario di Stato per sottoporle all'approvazione Sovrana.

229. I suddetti crediti così liquidati formeranno anch'essi una parte del capitale del debito pubblico dello Stato, di cui si prosiegue a parlare negli articoli seguenti.

230. Rimarranno accollati, e posti a carico del pubblico erario, e sono perciò considerati come debito pubblico i Censi, ed i Canoni imposti su i fondi venduti liberi dal cessato Governo in dimissione de' LL. de' MM., Vacabili, ed altri debiti dell'erario, per la continenza però de' medesimi fondi, e secondo la verificazione, e liquidazione che ne farà Monsignor Tesoriere, a tenore di ciò che si prescrive nel fine dell'articolo seguente.

231. Dallo stesso Monsig. Tesoriere si procederà alla liquidazione de' residuali LL. di MM. non estinti, ed appartenenti tanto ai particolari, i quali non presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di liquidazione sotto il cessato Governo, o vennero esclusi perchè stranieri, quanto alle *Mense Vescovili*, *Badie*, *Capitoli*, *Prelature*, *Cappellanie Laicali*, *o di Patronato*, *Beneficj Ecclesiastici non vacanti*, *Luoghi Pii sotto qualunque denominazione*, *Conventi*, *e Monisteri di religiosi dell'uno*, *e l'altro sesso*, *Ordini Militari*, *e Moltiplici per le cause di beatificazioni e canonizzazioni*.

232. Per mantenere la uniforme proporzione fra tutti i capitali di debito pubblico, ed il loro interesse, ogni luogo di monte sarà nella liquidazione valutato in capitale per la somma di scudi venticinque, rendendosi una tal diminuzione nominale indifferente per la quasi totalità de' possessori, che sono Luoghi Pii, a'quali è vietata l'alienazione, e risulterà anzi dalla fissazione del frutto corrispondente, la quale viene in-

dicata in appresso, che non ostante questa apparente riduzione di capitale, i creditori de' luoghi di monte verranno in questa guisa a percepire nell'annuo frutto qualche cosa più dei due quinti, che si percepivano prima dell'ultima invasione, e molto più di quello, che avrebbero conseguito, se li avessero convertiti in rescrizioni.

233. Per l'enunciate ragioni Monsig. Tesoriere nella liquidazione da farsi de' censi, e canoni, de'quali si è parlato all'art. 230, non valuterà il capitale di questi secondo il quantitativo nominale, che presentano le loro rispettive creazioni, ma in ragione del frutto che i creditori de' medesimi percepiranno per l'avvenire a tenore di ciò, che si dispone sotto l'art. 235.

234. Saranno similmente liquidati, ed entreranno a far parte del capitale del debito pubblico.

1. I frutti de' LL. de' MM. decorsi, e non pagati dopo il ripristinamento del Governo, e che decorreranno a tutto dicembre 1816 in ragione del fruttato di due quinti.

2. I frutti de'censi, e canoni non pagati, de'quali all'articolo 230, e decorsi similmente dopo la ripristinazione del Governo e da decorrere a tutto dicembre 1816.

3. I frutti compensativi del capitale d'indennizzazione liquidato come all'art. 228 a favore degli acquirenti de' locali, de' quali sono stati privati, dal giorno in cui hanno dovuto restituirli.

235. Formeranno finalmente parte del capitale del debito pubblico i capitali degli annui compensi sussidiarj, che sono stati accordati, e che si andranno accordando da Monsig. Tesoriere colla Sovrana approvazione alle Corporazioni, Luoghi Pii, ed altri Stabilimenti Religiosi, ed Ecclesiastici ripristinati, per la privazione sofferta de' fondi alienati in dimissione de' LL. de' MM. Vacabili e Crediti di gioje, ed argenti. Tali capitali saranno ragguagliati al cinque per cento su i predetti compensi sussidiarj.

236. Consolidato per tal modo l'ammontare di tutti i ca-

pitali del debito dello Stato, e liquidati i singoli creditori, saranno i loro rispettivi crediti descritti in un registro generale colla espressione de' vincoli, che possono rispettivamente gravarli, e si rilascerà a ciascuno di essi una corrispondente cartella, o sia certificato sottoscritto da Monsig. Tesoriere Generale, e registrato dal Direttore del debito pubblico. In conseguenza le antiche patenti de' LL. di MM. ed altri documenti di credito non potranno più in seguito servire di titoli, ed a quest'effetto si considereranno come di niun valore. Le cartelle avranno la iscrizione - Certificato di capitalo fruttifero a carico della cassa del debito pubblico - e porteranno espresse in corpo le indicate designazioni.

Siccome poi per servire alla speditezza della operazione (contenendo ciascheduna di esse in origine complessivamente la massa dei diversi crediti di ciascun creditore) non saranno probabilmente per essere nella generalità di un tenue ammontare, potranno quindi in appresso suddividersi in più cartelle di minor somma a beneplacito de' creditori medesimi, giovando ciò mirabilmente alla commerciabilità di simili effetti, ed alla facilità delle contrattazioni.

Le medesime cartelle saranno ricevute dalla Camera, e dall'erario per assicurazione, e garanzia de' contratti ad imitazione di ciò che si pratticava colle antiche patenti de' LL. di MM.

237. Il frutto di tutti i suddetti capitali commutato colle cartelle è fissato uniformemente al *cinque per cento ed anno*, cominciando a decorrere dal 1 gennaro 1817, quale verrà esattamente pagato ogni trimestre posticipatamente.

246. Sarà formata una cassa di ammortizzazione, alla quale saranno applicati i fondi speciali destinati ad estinguere gradatamente i capitali del debito pubblico. La designazione dei detti fondi, le regole colle quali si dovrà procedere alla gradata estinzione, e le leggi alle quali dovrà essere sottoposta l'amministrazione particolare, e distinta di detta cassa, saranno promulgate a suo tempo.

(N. 2.) *NORME pel trattamento di ritiro degli Uffiziali, e Sott' Uffiziali del corpo dei Carabinieri Pontificj* (*estratto degli art.* 219, 220, 221, 222 *del regolamento di detto corpo*).

22 ottobre 1816.

REGOLAMENTO

TITOLO II.

Ritiri, e Pensioni.

Art. 219. Nessuno Uffiziale, Sott'uffiziale, e Carabiniere avrà diritto all'assegno di ritiro, se non dopo dieci anni di servigio; dai dieci anni ai quindici avrà diritto ad un quarto della paga rispettiva, dai quindici ai venti lo avrà ad un terzo; dai venti ai venticinque a due terzi, dai venticinque ai trenta all' intero.

Art. 220. Il servigio militare prestato in qualunque arma di S. S. si accumula a quello prestato nel corpo de' Carabinieri.

Art. 221. Rispetto agli Uffiziali, Sott'uffiziali, e Carabinieri, la cui pensione di ritiro sarà cagionata da ferite, o infermità certificate di conseguenza di servigio, potranno essere ammessi ad una considerazione particolare del Governo sull'epoca, e qualità della loro pensione in ragione del loro grado.

Art. 222. Il Colonnello sarà obbligato a fare nei rapporti delle sue riviste sempre menzione degli Uffiziali, Sott'uffiziali, e Carabinieri suscettibili ad ottenere la pensione di ritiro a motivo della loro età, ferite, o infermità; questi saranno portati ancora su i ruoli di queste riviste, la cui forma sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

(N. 3.) *COMPENSO accordato agli acquirenti di locali religiosi alienati, e richiamati alla loro destinazione, e norme per altri articoli del debito pubblico.*

29 marzo 1817.

EDITTO

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII. *Segretario di Stato.*

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE avendo di già provveduto in conformità dell'articolo 231 del suo motu proprio del 6 luglio prossimo passato a quei proprietarj di luoghi di monte, che avendo fiducia nel Governo Pontificio non presentarono in alcun modo i loro titoli alla liquidazione, e volendo oggi altresì provvedere alla opportuna indennizzazione degli acquirenti dei locali richiamati alla prima loro destinazione colla notificazione dei Vescovi, e Regolari dei 15 agosto 1814, incaricò una Congregazione particolare *ad referendum* di procedere alla dichiarazione della indennizzazione dovuta ai medesimi, e di stabilire una media del valore impiegato nell'acquisto, il minimo della quale fosse il prezzo medio delle così dette rescrizioni, corrente in tempo dell'acquisto, ed il massimo il prezzo nominale dell'acquisto stesso. Incaricò pure la medesima di dare il suo parere rapporto alle rescrizioni, spedite in seguito della liquidazione dei luoghi di monte, e di altri antichi debiti dello Stato, ma che nei termini prescritti dai regolamenti non furono impiegate nell'acquisto dei beni così detti nazionali, sia ch'esistessero ancora presso i loro possessori, sia che fossero bruciate a tenore dei regolamenti stessi, come ancora, se, ed in quale quantità si dovesse l' indennizzo a quegli acquirenti, che avessero pagato una porzione, o un

acconto dei beni comprati, dei quali non fossero stati immessi in possesso, per non aver depositato in tempo il prezzo residuale, e finalmente commise alla medesima di dare il suo parere intorno a quei crediti provenienti dai luoghi di monte, o da qualsivoglia altra causa, dei quali i possessori presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di Liquidazione, dopo ch'erano già decorsi i termini prescritti alla esibizione, e vennero perciò rigettate le loro istanze.

In seguito poi con suo specialo Rescritto le commise altresì di daro il suo parere intorno ai Legati Pii, ed altri simili pesi imposti su i fondi venduti.

Avendo la Congregazione suddetta adempito in questa parte il suo incarico, e quindi presentato a Noi a tenore di quanto venne prescritto nell'enunciato Motu proprio, le relazioni delle sue deliberazioni, per sottoporle alla Sovrana approvazione, SUA BEATITUDINE si è degnata di prenderle in maturo esame, ed avendoci quindi ordinato di rendere pubbliche le Sue Sovrane disposizioni sopra ciascuno degl' indicati oggetti, in adempimento de' Suoi Sovrani Comandi significatici coll'oracolo della viva voce, ordiniamo, e prescriviamo quanto siegue:

Art. 1. La media proporzionale della indennizzazione dovuta agli acquirenti dei locali richiamati alla prima loro destinazione è determinata in ragione di due terzi del valore nominale delle rescrizioni impiegate nell'acquisto dei suddetti locali, salve le ragioni pei rispettivi miglioramenti, e deterioramenti a termini del motu proprio suddetto nel paragrafo 2 dell'art. 228.

2. Rispetto ai possessori dello così dette rescrizioni, che non le impiegarono nei termini prescritti da quei regolamenti, l' indennizzazione è determinata in ragione di due quinte parti del valor nominale delle rescrizioni suddette.

3. La stessa misura è determinata per gli acquirenti, che hanno pagato una porzione, o un acconto dei beni compra-

ti, de'quali non sono stati messi in possesso, per non aver depositato in tempo il prezzo residuale.

4. Intorno ai crediti provenienti dai luoghi di monte o da qualsivoglia altra causa, de' quali i possessori presentarono i loro titoli al così detto Consiglio di Liquidazione, dopo ch' erano già decorsi i termini prescritti alla esibizione, e vennero perciò rigettate le loro istanze, si determina nella nuova liquidazione di tali crediti la stessa misura delle duo quinte parti rapporto all'attuale capitale dei medesimi, liquidabile a termini degli articoli 232, 233, e 235. del sullodato motu proprio.

5. Finalmente rispetto ai Legati Pii, ad altri pesi simili già inerenti ai beni alienati, si dichiara che gli aggiudicatarj, dei quali si è fatta di sopra menzione, e che fecero acquisto dei medesimi colla espressa condizione della loro esenzione da ogni debito ed ipoteca, non possano in niuna guisa essere obbligati all'adempimento di verun peso già inerente agli stessi fondi, essendo conservate le vendite dei medesimi colle stesse condizioni, colle quali ebbero effetto.

SUA SANTITA' si riserva ad emanare in appresso le Sovrane Sue disposizioni, affinchè i pesi, dei quali erano gravati tali beni sieno adempiti, e non rimangano defraudati i suffragj, e le altre pie intenzioni dei fondatori.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 29 marzo 1817.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 4.) *ESTINZIONE del debito infruttifero dello Stato Pontificio per le provincie di prima ricupera anteriore al giugno* 1809.

25 giugno 1817.

NOTIFICAZIONE

CESARE GUERRIERI Prelato Domestico, della Santità di N. S., e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE dopo avere nel Suo motu proprio de' 6 luglio 1816 stabilita la sorte dei creditori di capitali fruttiferi verso il Governo non liquidati dal cessato consiglio di liquidazione, e dopo esser state nelle trattative di Milano fissate le massime, che già incominciano ad eseguirsi, a favore de' creditori appartenenti alle provincie della S. Sede, che fecero parte del Regno d' Italia, ha preso in considerazione i crediti infruttiferi verso la Reverenda Camera, e le Presidenze Camerali, ai quali non si era fin quì provveduto, risultanti cioè da conti di artisti, da rimborsi di spese, da onorarj, e da pensioni anteriori all' epoca de' 10 giugno 1809, e riguardanti la città di Roma, e le provincie del Patrimonio, dell' Umbria, di Marittima, e Campagna, del Lazio, e della Sabina, che formavano i così detti Dipartimenti di Roma, e del Trasimeno. E volendo usare a prò di tali creditori que' riguardi, che possono conciliarsi colle attuali circostanze dello Stato, ha deciso, che i detti crediti ancora vengano liquidati, e quindi estinti colla cessione di canoni, e censi camerali.

Mentre Noi dunque ci facciamo un dovere di annunciare al pubblico queste Sovrane disposizioni, volendo mandarle ad esecuzione senza ritardo, facciamo noto quanto segue:

Art. 1. Tutti i creditori di somme infruttifere dovute direttamente dalla Reverenda Camera, e dalle Presidenze Camerali delle Strade, Acque, Annona, e da qualunque altra Presidenza del tribunale della Camera Apostolica pe' titoli di sopra enunciati, ed anteriori ai 10 giugno 1809, appartenenti alle menzionate provincie dello Stato Pontificio, dovranno esibire le loro istanze, accompagnate dalle occorrenti giustificazioni, e da un certificato de' respettivi computisti di ciascun dicastero, da cui la somma è dovuta, nel quale sarà dichiarato, che il credito sussiste in tutto, o in parte, e qualora sieno stati fatti de' pagamenti in conto, qual somma sia stata pagata.

2. Le istanze, colle loro giustificazioni, dovranno esser presentate nel Nostro Ufficio della Direzione Generale del debito pubblico posto nella Piazza di Monte Citorio N. 121 nel termine perentorio da decorrere dalla data della presente a tutto il giorno 31 agosto del corrente anno, trascorso il quale non saranno più ricevute.

3. Tosto che avrà avuto luogo la liquidazione di tali crediti, saranno rilasciati ai rispettivi creditori i certificati comprovanti il loro credito.

4. Questi certificati saranno dai loro possessori impiegati nell'acquisto di canoni, e censi camerali, che verranno posti in vendita al pubblico incanto, con que' metodi, che saranno in avvenire prescritti.

Dalla Nostra solita Residenza questo dì 25 giugno 1817.

CESARE GUERRIERI Tesoriere Generale.

Pier Maria Gasparri Commiss. Gen. della R.C.A.

Mattia Toschi Segret. e Canc. della R.C.A.

(N. 5.) *LIQUIDAZIONE delle pensioni, e gratificazioni in favore degl'impiegati Italici Dipartimentali riformati nelle provincie di seconda ricupera.*

19 settembre 1817.

NOTIFICAZIONE

CESARE GUERRIERI Prelato Domestico, della Santità di NOSTRO SIGNORE, e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.

Desiderosa SUA SANTITA', che gl' impiegati nelle Sue provincie di seconda ricupera, quali secondo le leggi, e regolamenti del cessato Regno d'Italia potevano ottare alle pensioni, o gratificazioni da essa assunte colla convenzione stipulata in Milano sul Monte Napoleone, non rimangano per loro indolenza privi di tal beneficio, per essere ormai al suo termine il trimestre prefisso nella nostra notificazione de' 25 giugno prossimo passato ad esibire le loro istanze, e documenti giustificativi, coll'oracolo della sua viva voce ci ha dichiarato di accordare benignamente una proroga *a tutto il mese di Ottobre prossimo futuro*. Interessando però al SANTO PADRE, che si conosca al più presto la quantità del debito, che per detto titolo lo grava in una maniera finale, ci ha commesso render noto a tutti i creditori di quella classe, che scorso l'enunciato ULTIMO, E PERENTORIO TERMINE di graziosa proroga non saranno più in alcun conto ricevute le loro istanze, e documenti, ed essi saranno affatto decaduti da quella pensione, o gratificazione, che loro fosse appartenuta, non potendo allora incolpare, che la loro indolenza della perdita dopo la presente proroga.

Ad effetto quindi, che ognuno possa di questa Sovrana condiscendenza profittare nel tempo stesso, che annunciamo colla presente il ridetto termine di proroga, affinchè ognuno possa

prevalersene per l'oggetto dell'esibita delle istanze, e documenti necessarj troviamo indispensabile ripetere le disposizioni medesime già prescritte per loro norma nell'antecedente notificazione de' 25 giugno, quali sono come appresso:

Art. 1. Gl'impiegati, che all'epoca della cessazione del Regno d'Italia nei ruoli dei ministerj si trovavano indicati come esistenti in attività di servigio civile con soldo a carico dello Stato nei Dipartimenti, Distretti, e Cantoni tornati ora al dominio Pontificio, e le vedove, e figli degl'impiegati, che a norma del decreto dei 12 febbraro 1806, e dei successivi regolamenti potevano ottare al conseguimento di pensione, o di gratificazione, volendo godere di queste sovvenzioni, dovranno *entro l'enunciato termine di proroga* esibire le loro istanze o in Roma alla *Direzione generale* del debito pubblico, ovvero ai respettivi *Legati* o *Delegati* delle provincie, i quali si daranno il carico di trasmettercele per passarle al nostro Uffizio della suddetta Direzione.

2. Una tale istanza non potrà presentarsi dagl'impiegati attualmente addetti al servizio Pontificio, se non che nel caso, in cui la pensione, alla quale potessero aspirare eccedesse il loro soldo attuale, e per la quantità della eccedenza, ovvero nel caso in cui contassero un servigio maggiore di 50 anni compiti, come prescrive il regolamento del già Regno d'Italia.

3. All'appoggio di questa loro istanza, ed analogamente ai decreti, e regolamenti, che li abilitano a promoverla, dovranno esibire i seguenti documenti:

1. La prova dell'impiego conferito, ed assunto.

2. Quella del servigio prestato successivamente, e non interrottamente.

3. Nel caso, in cui dopo la nomina, o l'esercizio del primo impiego, avesse il ricorrente cessato di servire il Governo per qualche tempo, e quindi fosse stato nuovamente impiegato, dovrà unire i documenti relativi all'epoca della cessazione del primo, ed al principio dell'esercizio del secon-

do, lo che s'intende pure prescritto nel caso, che la interruzione avesse avuto luogo più volte.

4. Se la reintegrazione, o collazione di nuovo impiego, dopo l'intervallo di sospensione, fosse stata accompagnata dalla clausola - *per giustizia* - dovrà per godersene gli effetti essere addotta la prova di tal'espressione.

5. Dovrà esibirsi il documento del soldo annesso all'esercizio dell' impiego del ricorrente.

6. Gl' impiegati, che in forza di un decreto speciale godevano a titolo di soldo una provisione, o un tanto per cento sul prodotto di un'amministrazione, dovranno addurre la prova del decreto importante a loro riguardo una tale disposizione.

7. I sudditi Pontificj aspiranti ad una pensione, quando si trovino domiciliati fuori dello Stato, dovranno esprimere il loro domicilio, e dichiarare, se siano disposti a trasferirlo nuovamente nello Stato Pontificio.

4. Le vedove, i figli dell' impiegato morto nell'attuale servigio del Governo volendo aspirare o alla pensione, o al sussidio dovranno oltre le prove del servizio prestato dai loro defonti autori individuate nel precedente articolo, addurre le seguenti:

1. La vedova dell' impiegato dovrà produrre la fede del matrimonio, dell'età, in cui trovavasi il marito all'epoca del matrimonio, ed in cui trovavasi essa medesima, della perseveranza nello stato vedovile, della esistenza, o non esistenza dei figli, della loro età, e del convitto, o della separazione da essi.

2. I figli dell' impiegato defonto dovranno produrre la fede della loro nascita, e quella di non essere impiegati al servigio del Governo, o mantenuti a carico del medesimo in qualche luogo pio, o pubblico stabilimento.

3. Tanto le vedove, che i figli dell' impiegato morto al servigio del Governo, dovranno aggiungere la prova, che all'epoca della morte di lui, non rimaneva loro altro mezzo

di sussistenza, nè per parte del defonto, nè altronde. Nel caso che fosse loro rimasta una rendita che stimassero insufficiente, dovranno giustificarne il quantitativo depurato dai pesi.

4. Alle prove enunciate nel numero precedente relative all'epoca della morte dell' impiegato, dovrà aggiungersi quella dello stato attuale del patrimonio.

5. Gl' individui addetti alle squadre di finanza aventi soldo giornaliero, che per fisica impotenza avessero cessato dal servigio, o le loro vedove, e figli, che avessero potuto aspirare ad un sussidio, produrranno parimenti i loro titoli nelle forme espresse di sopra negli articoli 3, e 4 rispettivamente.

Avverta ciascheduno di adempire a quanto sopra *entro l'indicato perentorio termine*, dichiarando, che la presente affissa, e pubblicata nelle città, e luoghi principali delle ridette provincie Pontificie di seconda ricupera astringerà cadauno, come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data dalla Nostra solita Residenza di Monte Citorio questo dì 19 settembre 1817.

CESARE GUERRIERI Tesoriere Generale.

Pier Maria Gasparri Commiss. Gen. della R.C.A.

(N. 6.) *PAGAMENTO delle pensioni verso gl' impiegati Italici Dipartimentali riformati nelle provincie di seconda ricupera.*

28 gennajo 1818.

NOTIFICAZIONE

CESARE GUERRIERI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.

Essendosi attivata la liquidazione de'diversi rami del debito pubblico, e fra questi anche di quello delle pensioni agli

impiegati italici riformati nelle provincie Pontificie, già formanti parte del Regno d'Italia, si è ordinata la spedizione, e consegna nelle forme opportune delle così dette cartelle, o siano certificati a favore di quegl' individui, ne' quali secondo i regolamenti del cessato Regno d'Italia, ed il disposto dalla convenzione di Milano del 1 giugno 1816, si è riconosciuto verificarsi il titolo al conseguimento della pensione suddetta, giustificato pienamente con la deduzione opportuna de' documenti legali.

Restano perciò prevenuti quelli fra i dett' impiegati, che trovansi in questo caso a presentarsi, o per mezzo di legittimo procuratore a questa Direzione Generale del debito pubblico, per ritirare le loro respettive cartelle, e susseguentemente a presentarsi alla depositeria generale della Reverenda Camera per ottener il pagamento mensile delle dette pensioni, che verranno messe in corso a datare dal 1 gennajo corrente riservando ad una distinta liquidazione quell'arretrato, che può loro competere, giusta il disposto della convenzione sunnominata.

A norma poi di tutti coloro, i quali venissero a riconoscere di non essere per anco compresi nella lista delle pensioni liquidate, e messe a pagamento, li preveniamo, che tutte quelle istanze di simil natura, le quali non hanno potuto avere il loro effetto, o per la non esibita de' necessarj documenti, o per la illegalità de' medesimi sono state trasmesse unitamente alla posizione ai rispettivi Eminentissimi Legati, e Monsignori Delegati, nelle di cui provincie ebbe luogo la riforma, per essere ridotte al loro compimento, al qual'effetto potranno i signori interessati indirizzarsi ai rispettivi uffiej delle Legazioni e Delegazioni predette.

Preveniamo inoltre quegl' impiegati della enunciata classe, i quali non hanno diritto alla pensione, ma alla sola gratificazione, che questa Direzione Generale del debito pubblico si occupa incessantemente de' lavori relativi alle loro istanze e documenti per proporcene i risultati, quali saranno da Noi

presi in considerazione, ed esame per proceder quindi alla liquidazione, che si riconoscerà conveniente, ed attivare in seguito il pagamento in que' modi, che verranno stabiliti, e che renderemo all'opportunità pubblicamente noti per norma degl' interessati.

Finalmente dichiariamo, che tanto rispetto al ritiro delle cartelle, che si rilasciano in questa Direzione Generale del debito pubblico, quanto rispetto al pagamento, che verrà effettuato come sopra dalla depositeria generale presentandosi i pensionati in persona, dovranno esibire la fede del battesimo, indicante il luogo della loro nascita, ed il certificato di individualità rilasciato in forma legale dal magistrato del luogo dell'attuale loro domicilio, e qualora si presentino per mezzo di procuratore dovranno esibire la fede del battesimo come sopra, e la procura secondo le regole prescritte dalla nostra notificazione de' 5 febbrajo 1817 generalmente per tutti quei, che esiggono i frutti del debito pubblico col mezzo dei loro procuratori, coll'unirvi altresì il certificato di vita, (che dovrà ripetersi in ciascun pagamento) approvato dal magistrato del domicilio, se ha luogo nello Stato Pontificio, e dai Nunzj, Consoli, o altri Agenti Pontificj, se si verifica in paese estero, avvertendo pure, che niun pagamento potrà aver luogo senza l'esibita della cartella originale.

Tuttociò annunciamo a norma, e vantaggio degli aventi diritto a pensioni o gratificazioni, dichiarando, che la presente affissa, e pubblicata ne' soliti siti di questa capitale, e nelle città e luoghi principali dello Stato astringerà ciascuno, come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 28 gennajo 1818.

CESARE GUERRIERI Tesoriere Generale.
Pier Maria Gasparri Commiss. Gen. della R.C.A.

(N. 7.) *PAGAMENTO delle rendite perpetue già sul Monte Napoleone intestate a Stabilimenti, e Sudditi Pontificj.*

28 gennajo 1818.

NOTIFICAZIONE

CESARE GUERRIERI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.

Quantunque non essendo ancora ultimate le operazioni da eseguirsi in Milano dall'ufficio misto in esecuzione dell'articolo 19 della convenzione del 1 giugno 1816, non siasi fatto luogo a conoscere la somma totale del consolidato a carico del Governo Pontificio, ed i singoli creditori della medesima, e non sia quindi lo stesso Governo in istato di poter con regolarità incominciare il pagamento del detto debito di consolidato; ciò non ostante la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE disposta sempre a fare tutti i sforzi possibili a vantaggio dei suoi amatissimi sudditi, dichiarando di preservare illesi i diritti competenti in forza della citata convenzione non meno al suo erario, che ai creditori del cessato, Monte ha stabilito di anticipare ai suoi sudditi domiciliati nello Stato Pontificio il pagamento degl' interessi delle azioni inscritte sulla cassa di garanzia del detto Monte, delle quali essi sieno possessori per acquisti fattine anteriormonte all'epoca del 20 aprile 1814 stabilita all'articolo 18 della convenzione stessa, come termine del Regno d' Italia. A tal'effetto si è degnata ordinarci coll' oracolo della sua viva voce di prendere le opportune disposizioni, affinchè vengano i detti interessi posti in corso di pagamento, a datare dal primo del corrente anno.

Quindi è, che in esecuzione di tale sovrana determinazione, prescriviamo quanto siegue:

Art. I. I sudditi pontificj domiciliati nello Stato Ecclesiastico, i quali si trovano possessori di cartelle della divisata natura o inscritte originariamente a loro favore, e non trasferite, o ad essi trasferite indistintamente tanto da altri sudditi, quanto da esteri avanti il giorno 20 aprile 1814, e dal detto giorno fino al presente rimaste in proprietà dei sudditi creditori originarj, o passate in proprietà di altri sudditi pontificj domiciliati nello Stato, come si è detto, dovranno esibirle, e depositarle in questa Direzione Generale del debito pubblico a tutto il mese di Febbrajo prossimo.

II. Non potendosi ad essi rilasciare per ora le cartelle del nuovo consolidato Pontificio, essendo in pendenza, come sopra, le operazioni del predetto ufficio misto, sarà in vece rilasciata loro gratuitamente una copia delle cartelle da loro esibite, autenticata colla firma del Direttore del debito pubblico, e munita del sigillo della direzione.

III. Dovranno i suddetti creditori accompagnare la esibita di tali cartelle colla fede del battesimo, per indicare il luogo della loro nascita, e col certificato del loro attuale domicilio nello Stato Pontificio, non che della loro sudditanza. Tale certificato dovrà rilasciarsi gratis in carta libera dal magistrato communitativo del luogo dello stesso domicilio, colla ricognizione della firma del medesimo magistrato, da farsi dall'autorità governativa del distretto.

IV. Il pagamento degl' interessi del consolidato suddetto si eseguirà in questa depositeria generale collo stesso metodo delle liste e alle stesse scadenze, con cui si pagano gli altri interessi del debito pubblico dello Stato, salve le misure da prendersi in seguito sugli arretrati dopo la liquidazione, che si sarà fatta dall'ufficio misto in Milano.

V. Sarà effettuato il pagamento suddetto o al creditore medesimo, presentandosi personalmente, o al suo legittimo procuratore, osservando in amendue i casi le norme prescritte per la esigenza de' frutti degli altri debiti dello Stato.

VI. Sono similmente autorizzati ad esibire, e depositare,

come sopra, le loro cartelle, tanto i stabilimenti pubblici, quanto le communità dello Stato creditrici pel titolo enunciato.

Dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 28 gennajo 1818.

CESARE GUERRIERI Tesoriere generale.
Pier Maria Gasparri Commiss. Gen. della R.C.A.

(N. 8.) *PAGAMENTO di altra parte del debito infruttifero per le provincie di prima ricupera, e per l'epoca anteriore al giorno* 14 *maggio* 1814.

13 giugno 1818.

NOTIFICAZIONE

CESARE GUERRIERI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere Generale.

Essendo molto avanzata la operazione relativa ai crediti contemplati nella nostra notificazione del 25 giugno 1817, e conoscendosi opportuno il richiamo di tutti gli altri creditori delle provincie di prima ricupera anteriori alla ripristinazione del Pontificio Governo ad oggetto di depurare l'azienda camerale da ogni pendenza relativa a detta epoca.

Facciamo noto quanto siegue:

Art. 1. Tutti i creditori risguardanti la città di Roma, e le provincie del Patrimonio, dell'Umbria, di Marittima, e Campagna, del Lazio e della Sabina, che formavano i così detti dipartimenti di Roma, e Trasimeno per somme infruttifere derivanti da qualsivoglia causa dovute a tutto il giorno 14 maggio 1814, che pretendano avere giusto titolo di essere soddi–

sfatti dalla Camera Apostolica, e dalle Presidenze, ed altri Stabilimenti Camerali, e che non sono stati contemplati nella precedente notificazione del 25 giugno 1817, dovranno esibire le loro istanze accompagnate dalle occorrenti giustificazioni per aversi in considerazione premesso il conveniente esame.

2. Tali istanze con le loro giustificazioni dovranno essere presentate nell'ufficio della Direzione Generale del debito pubblico posto nella piazza di Monte Citorio num. 127, entro il giorno 20 del prossimo futuro mese di luglio.

Dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 13 giugno 1818.

CESARE GUERRIERI Tesoriere Generale.
Pier Maria Gasparri Commissario Gen. della R.C.A.

(N. 9.) *LIQUIDAZIONE, e pagamento delle passività della Cassa di Ammortizzazione del Monte Napoleone assunte dal Governo Pontificio, e delle gratificazioni verso gl'Impiegati Italici dipartimentali riformati.*

27 agosto 1818.

NOTIFICAZIONE

CESARE GUERRIERI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere Generale.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE premurosa di adempire gl'impegni contratti colla convenzione del primo giugno 1816 relativamente al debito derivante dallo stabilimento del Monte di Milano, fino dal mese di giugno dello scorso anno, ci ordinò di chiamare alla esibizione de' loro titoli gl'im-

piegati del già Regno d' Italia riformati nelle provincie Pontificie, che secondo il disposto dalla convenzione suddetta potessero aver diritto a gratificazione, o pensione, giusta le norme prescritte dai regolamenti italici, e specialmente dal decreto 12 febbrajo 1806.

In seguito ci ordinò altresì la prelodata SANTITA' SUA di mettere in corso di pagamento a datare dal 1 gennajo del corrente anno le pensioni liquidate, e che si andrebbero successivamente liquidando a favore di tal' impiegati, salvo il diritto degli arretrati da liquidarsi distintamente in appresso, e si compiacque pure di graziosamente commetterci, che anche in pendenza delle operazioni dell'ufficio misto di liquidazione da stabilirsi a Milano, fosse posta in corso di provvisorio pagamento a datare dal 1 gennajo suddetto, la rendita delle partite inscritte sulla cassa di garanzia del detto monte cantanti, ed intestate a favore de' suoi sudditi nel giorno 20 aprile 1814; epoca stabilita dalla convenzione stessa, come quella del termine del Regno d' Italia.

Queste benefiche disposizioni avendo avuto il loro effetto, trovansi in corso di pagamento fin dal principio del corrente anno, tanto le pensioni summenzionate, quanto le rendite del consolidato, come sopra, oltre il pagamento regolare delle pensioni ecclesiastiche, ed assegni di culto derivanti dal detto monte, e già in corso fin dal ripristinamento del Governo Pontificio.

Volendo ora la stessa SANTITA' SUA devenire al pagamento delle gratificazioni a favore de' summenzionati impiegati del cessato Regno d'Italia, ne' modi conciliabili colle forze del suo erario, e provvedere altresì alla liquidazione, e soddisfazione degli altri rami del debito derivante dalle partite inscritte sulla cassa di ammortizzazione del monte suddetto, tanto a favore degli stabilimenti posti ne' dominj Pontificj, quanto degl' individui suoi sudditi, e nominatamente per titoli di doti di monache investite sul monte, impieghi d'ordine di pubblica autorità, ed affrancazioni, non meno che

alla liquidazione, e pagamento de' depositi giudiziarj, e di quelli de' notari, cancellieri, patrocinatori, uscieri, e depositi del ricavo di spoglio dei militari morti negli spedali, il tutto in conformità della citata convenzione, coll'oracolo della sua viva voce ci ha ordinato di prescrivere quanto appresso.

Art. I. Gli stabilimenti posti nello Stato Ecclesiastico, ed i particolari sudditi pontificj, che si trovano creditori per cartelle di inscrizione sulla cassa di ammortizzazione per partite derivanti da doti di monache investite sul monte, impieghi d'ordine di pubblica autorità, o d'affrancazioni, dovranno esibire le loro cartelle a questa Direzione Generale del debito pubblico entro il prossimo mese di settembre, onde possa senza ritardo procedersi alla liquidazione di tali partite e pagamento della loro rendita.

II. I sudditi pontificj creditori della detta cassa per titoli di depositi giudiziarj, o delle cauzioni di sopra dettagliate, come pure di depositi del ricavo di spoglio de' militari morti negli spedali, dovranno pure nel detto termine esibire come sopra le loro cartelle, e giustificazioni opportune.

III. Gli stabilimenti menzionati nell'articolo I., dovranno unire alle cartelle di loro proprietà la prova legale della loro esistenza ne' dominj di SUA SANTITA', ed i sudditi pontificj menzionati nell' articolo II., quella della loro sudditanza.

IV. Le rispettive liquidazioni delle partite suddette verranno eseguite ne' due susseguenti mesi di ottobre, e novembre, e le nuove cartelle, costituenti il titolo riconosciuto de' crediti suddetti, verranno rilasciate dalla direzione suddetta di mano in mano, che si andranno successivamente operando le rispettive liquidazioni, ed avrà principio la consegna delle cartelle nel mese di novembre, e terminerà non più tardi del mese di dicembre.

V. Quanto agl' impiegati riformati, ch'essendosi messi in piena regola coll'esibita de' titoli opportuni, sono stati di già liquidati per le gratificazioni, o siano decimi loro competen-

ti, verranno rilasciate le cartelle relative dalla direzione suddetta fino dal giorno 10 del prossimo mese di settembre. A quelli poi fra i detti impiegati, le di cui liquidazioni pendono tuttora per essersi dovute rimettere le rispettive posizioni agli Eminentissimi Legati, e Monsignori Delegati per farle completare, verranno rilasciate le cartelle di mano in mano, che col ritorno di tali posizioni rettificate si procederà alle competenti liquidazioni.

VI. Le cartelle derivanti dai titoli delle gratificazioni, e depositi di sopra enunciati, verranno estinte in tre anni, mediante il pagamento in contanti, che ne verrà effettuato da questa depositeria generale in rate trimestrali, fino alla totale soddisfazione delle somme in esse riportate, incominciando dal prossimo trimestre di ottobre, novembre, e dicembre del corrente anno.

Tal pagamento si effettuerà nella prima rata appena spirato il trimestre suddetto, e si proseguirà successivamente in ciascun trimestre senza veruna interruzione alle stesse epoche, e per via di liste, come si pagano gl' interessi del debito pubblico.

Tutti quelli, i quali in forza delle leggi, e regolamenti del cessato Regno d' Italia possono avere un'azione qualunque sulle cartelle de' depositi summenzionati dovranno esibire i loro atti di opposizione nell'ufficio di questa Direzione Generale del debito pubblico entro il corso de' due prossimi mesi di settembre, ed ottobre; passato il qual termine le loro azioni si renderanno inefficaci, quanto al diritto sulli depositi suddetti.

Dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 27 agosto 1818.

CESARE GUERRIERI Tesoriere Generale.

Pier Maria Gasparri Commiss. Gen. della R.C.A.

(N. 10.) *LIQUIDAZIONE delli Boni, e Rescrizioni della Cassa di Ammortizzazione del cessato Monte Napoleone.*

21 settembre 1819.

NOTIFICAZIONE

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII. Segretario di Stato.

I Commissarj Plenipotenziarj rappresentanti le Alte Potenze interessate nella esecuzione dell'articolo 97 dell'atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815, riuniti in Milano, hanno combinate le disposizioni espresse nel seguente proclama del giorno 21 settembre prossimo passato, approvate anche dalle rispettive Corti committenti, le quali si deducono a pubblica notizia per comune norma, ed intelligenza, e per la corrispondente esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato 23 ottobre 1819.

E. CARD. CONSALVI

COMMISSIONE riunita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 *dell'atto finale del congresso di Vienna del* 9 *giugno* 1815.

I Commissarj Plenipotenziarj delle Sovranità interessate nella esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815, hanno colla stipolazione di apposite convenzioni rattificate dalle Alte Parti committenti concertate le massime direttrici dell'assunzione, e del riparto delle classi di debito pubblico del cessato Regno d'Italia, che riferibili al Monte già Napoleone di

Milano, debbono a termini dei trattati ritenersi per vive, e sussistenti a peso delle Sovranità condividenti i territorj di esso cessato Regno.

In esse convenzioni trovasi stabilito quanto è diretto a determinare, sia il soddisfacimento, e la futura sorte del debito liquido, certo, ed iscritto nei registri del monte, siano i riguardi da accordarsi a quelle partite di debito illiquido, ed incerto, che si sono trovate degne di speciale considerazione.

Incaricati i medesimi Commissarj della esecuzione delle accennate convenzioni, si sono tosto occupati della verificazione delle classi di debito liquido, certo, e già iscritto a peso del monte, quali sono - per la cassa di garanzia, il consolidato, e gli assegni sotto la rubrica *Benemeriti militari italiani* - per la cassa pensioni, le pensioni Civili, Militari, Venete, e Tirolesi, le Ecclesiastiche, le rendite vitalizie, gli assegni di culto temporarj - per la cassa di ammortizzazione, le passività derivanti dai differenti rami di depositi, e di cause di culto. Essendo di già verificato quanto riguarda le memorate classi di debito liquido, e certo, si sta fino da ora procedendo al relativo riparto, e conseguenti assunzioni per l'effetto del soddisfacimento.

Essi Commissarj Plenipotenziarj stanno pure combinando i concerti tendenti a precisare quei crediti illiquidi, ed incerti, che a termini delle rattificate convenzioni potranno riconoscersi qualificati per una liquidazione addizionale. Essi concerti, combinati che siano, verranno dedotti a pubblica notizia a direzione degl' interessati.

Intanto i Commissarj medesimi desiderosi di mandare ad effetto le benefiche premure delle proprie Corti rispettive, accelerando al più possibile il corso delle operazioni, delle quali sono incaricati, hanno osservato:

Che i boni emessi dal monte, e le rescrizioni, eccettuati quelli tra essi pubblici effetti, che sono dichiarati estinti nel-

le convenzioni, costituiscono classi di debito già riconosciuto per sussistente ed assunto dalle Sovranità interessate;

Che la sorte degli effetti stessi è in modo positivo determinata nelle convenzioni: disponendo le stesse, che i residui boni della creazione del decreto 29 marzo 1809 si realizzino al cento per cento del loro valore nominale, ed i boni di qualunque altra creazione si consolidino al cento per cento valor nominale, accordando una rendita perpetua di cinque per ogni cento di cifra da consolidarsi; e per le rescrizioni, prescrivendo che in vista dello stato di totale disfavore nel quale si trovavano, siano consolidate, ridotto il loro valore nominale dal cento al dieci colla costituzione della rendita perpetua del cinque per cento sul capitale ridotto; che stante l' incertezza delle persone dei creditori, rendesi necessario per la verificazione di detti boni, e rescrizioni, o per le consecutive operaizoni, l'ordinare la insinuazione del credito, e la presentazione dei titoli.

Che in fine il procedere fin da ora al richiamo di detti titoli non porta ritardo al pronto perfezionamento del riparto del debito liquido, e certo, e che anzi ha per iscopo di rendere più pronta l'esecuzione completa delle convenzioni;

I Commissarj Plenipotenziarj hanno quindi deliberato, che verranno richiamati ad insinuazione i predetti boni, e le rescrizioni, e dedotte a quest'oggetto a pubblica notizia le seguenti disposizioni:

I. Tutti i possessori, e detentori di boni del Monte già Napoleone di qualunque creazione, e scadenza saranno tenuti, dentro il perentorio termine, che resta fissato a tutto il mese di marzo dell'anno 1820, a presentare i boni originali muniti della propria firma, se trattasi di privati, e di quella dei legittimi rappresentanti, se trattasi di corpi morali, pubbliche casse od individui tutelati. Detti boni firmati saranno, mediante ricorso in carta semplice, e contro corrispondente ricevuta, insinuati alla commissione riunita, incaricata del riparto dell'asse del Monte sedente in Milano, o

direttamente, o col mezzo di quello autorità, che piacesse a ciascun Governo di delegare nei proprj Stati per ricevere le insinuazioni.

II. Tutti i possessori, o detentori di rescrizioni procedenti dalla liquidazione del debito pubblico del già Regno d'Italia, saranno pure tenuti entro il perentorio termine, che resta come sopra fissato a tutto il mese di marzo dell'anno 1820, a presentare le originali rescrizioni colle firme, e modalità sopra indicate per i boni.

III. Trascorso il detto termine, utile per le insinuazioni, non ne saranno più ricevute, ed i boni e le rescrizioni non insinuati, e non insinuate si avranno per estinti, e per estinte.

IV. Per que' boni, e per quelle rescrizioni di ragione dei privati, o dei corpi morali, che si trovassero giacenti presso la prefettura del Monte, o presso casse, od ufficj pubblici di altro degli Stati interessati, i proprietarj saranno tenuti ad insinuarne l'esistenza, producendo altresì la ricevuta della cassa, od ufficio detentore senz'obbligo di produrre il titolo, che sarà rimesso dalla cassa od ufficio, presso cui giace.

V. I boni nelle convenzioni dichiarati estinti, ai quali non sono applicabili le premesse disposizioni, e che non verranno ammessi ad insinuazione, sono: quelli emessi a favore del tesoro del cessato Impero Francese, in forza della legge di finanza 11 marzo 1810, e tutti indistintamente quelli versati in tempo abile dai compratori di beni nazionali nelle pubbliche casse in causa di prezzo ch'era pagabile in detti effetti. Così pure sono da aversi per estinte, e non ammissibili ad insinuazione le rescrizioni versate in tempo abile in conto di prezzo di beni nazionali come sopra, e tutte le giacenti di ragione pubblica in qualunque pubblica cassa od ufficio.

Milano li 21 settembre 1819.

Seguono le firme dei sigg. Commissarj delle rispettive Potenze.

(N. 11.) *LIQUIDAZIONE, ed estinzione dei frutti dei debiti ipotecarj decorsi durante gli anni* 1810 *al* 1813 *e già a carico di Luoghi Pii posti nelle provincie di prima ricupera.*

24 aprile 1820.

NOTIFICAZIONE

ERCOLE della S. R. C. CARDINAL CONSALVI
Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII.
Segretario di Stato.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE adesivamente alle disposizioni già annunciate con precedente nostra notificazione dei 10 ottobre 1818, volendo provvedere alle azioni de' secolari creditori di luoghi pii, ed altri stabilimenti compresi nelle provincie di prima ricupera, che formarono già parte dell'Impero Francese, per la soddisfazione de' frutti intermedj de' loro crediti decorsi dal primo gennajo 1810 fino alla ripristinazione del Governo Pontificio, quali non fossero stati soddisfatti per mezzo del consiglio di liquidazione a seconda delle misure stabilite nel decreto di Utrecht degli 8 ottobre 1811, ed altro successivo del febbrajo 1812 dopo di aver date alla Tesoreria Generale le opportune istruzioni rapporto alla classe de' creditori dell' indicata natura, su i quali nella sovraccitata notificazione si ripromise un provvedimento per la loro soddisfazione ne' modi convenienti, ordina quanto siegue:

Art. 1. Tutti i creditori secolari de' luoghi pii nelle provincie di prima ricupera all'epoca del Governo Francese riconosciute sotto il nome de' dipartimenti del Tevere, e Trasimeno, dovranno nel termine di mesi due dalla data della presente esibire alla Direzione Generale del debito pubblico i loro titoli in forma legale comprovanti il credito de' frutti decorsi, e

non pagati dal 1 gennajo 1810 fino alla ripristinazione del Governo Pontificio, dichiarando se a forma dei decreti di Utrecht si fossero a quel governo presentati, e quale ne sia stata la risoluzione, per eseguirne in seguito la verificazione su i registri del cessato consiglio di liquidazione.

2. Non s' intendono compresi, e sono eccettuati dalla presente disposizione quei creditori di capitoli, o prebende non soppresse, e durante il Governo Francese conservate, come ancora quelli creditori di corporazioni religiose, i debiti delle quali prima dell' invasione aveano dato luogo al concorso dei creditori in giudizio già contestato, non essendo i medesimi contemplati nelle presenti misure, rimanendo le loro azioni nello stato, e condizione medesima, in cui erano originariamente.

3. Fra i creditori summenzionati, tutti coloro i quali essendosi rassegnati ai ripetuti decreti di Utrecht presentarono le loro istanze al cessato consiglio di liquidazione, verranno liquidati, e conseguiranno il pagamento per la sola metà del loro credito derivante da' frutti decorsi come sopra, in certificati erogabili nell'acquisto di canoni, o fondi camerali.

4. Que' creditori poi, i quali non si rassegnarono ai decreti sopraenunciati, e conseguentemente non si presentarono al cessato consiglio di liquidazione, verranno parimenti liquidati, e conseguiranno il pagamento ne' suddetti certificati per l' intera somma, che risulterà loro dovuta.

5. La presente affissa, e pubblicata in Roma, e nelle città principali delle ridette provincie di prima ricupera, avrà luogo di speciale intimazione a ciascheduno dei suddetti creditori fatta.

Data in Roma dalle stanze del Quirinale li 21 aprile 1820.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 12.) *LIQUIDAZIONE, ed estinzione del debito delle Forniture Militari derivante dalla provvisoria Amministrazione Austriaca nelle provincie di seconda ricupera.*

15 luglio 1820.

NOTIFICAZIONE

ERCOLE della S. R. C. CARDINAL CONSALVI Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII. Segretario di Stato.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, premurosa di adempire i concerti presi colla convenzione di Milano de' 12 dicembre 1816, in cui dichiarò di accollarsi, e di riconoscere come debito del suo Stato, il debito della provvisoria amministrazione Austriaca nelle provincie di seconda ricupera, fino dall'anno 1817 ordinò ai signori Cardinali Legati, e Prelati Delegati delle dette provincie di formare la liquidazione del principale ramo di tal debito, quello cioè delle forniture, nella vista di chiamare in seguito a liquidazione tutti gli altri rami di minor entità, per prendere quindi per la estinzione del medesimo quelle misure, che fossero conciliabili colle circostanze del Principato, e coll' interesse delle comuni, e de' creditori.

Rispetto poi ai così detti boni Stefanini (altro rilevante ramo di tal debito) la stessa SANTITA' SUA ci ordinò di prescrivere, come fu realmente prescritto colla nostra notificazione degli 11 ottobre dell'anno scorso, che fatta la verificazione generale della legittimità de' detti boni, si dividessero essi in due classi, annoverando nella prima quelli, che il provvisorio Governo Austriaco aveva già ammessi pel pagamento della diretta, ed includendo nella seconda quelli già destinati

dallo stesso Governo all'acquisto de' così detti beni demaniali, e fu disposto altresì che rispetto a quelli della prima classe venissero inscritti nel registro generale del debito consolidato, coll'annuo frutto del 5 per cento, e rispetto a quelli della seconda fossero impiegati nella compra di tanti beni, che nel decorso del primo semestre del corrente anno sarebbero dal Governo posti in vendita secondo i regolamenti pratticati, accordandosi a questi anche l'aumento del 10 per cento promesso dal provvisorio Governo Austriaco.

La liquidazione delle forniture sopraccennate ha richiesto nell'atto prattico un tempo più lungo di quello, che si era supposto, motivo per cui non si è fatto luogo a pubblicare fin qui le opportune provvidenze, relative al modo dell'estinzione di tal debito, e per lo stesso motivo pure non si sono fin qui pubblicati gli elenchi de' beni destinati all'estinzione de' boni Stefanini della seconda classe sopraccennata, dovendo l'una e l'altra operazione procedere contemporaneamente.

Ora però, che la liquidazione di tali forniture si è consumata, e che si è trasmessa dalle rispettive Legazioni, e Delegazioni la maggior parte degli stati delle medesime; SUA BEATITUDINE pesate tutte le circostanze delle cose, si è degnata di adottare le opportune provvidenze, relative alla estinzione del debito suddetto, e ci ha perciò ingiunto coll' oracolo della sua viva voce di pubblicare quanto appresso:

Art. 1. Il debito delle forniture derivanti dalla provvisoria amministrazione Austriaca legalmente verificato e liquidato, sarà dimesso con cartelle di rescrizioni impiegabili nell'acquisto de' fondi dello Stato colle regole da prescriversi, e nel modo stabilito colla notificazione de' 25 giugno 1817, e colle altre successive, rispetto al debito infruttifero dello Stato, anteriore al ripristinamento del Governo Pontificio.

2. A quest'effetto Monsignor Tesoriere Generale previe le regole già in uso per la liquidazione legale de' debiti infruttiferi, la quale nel caso di cui si tratta, si appoggerà agli stati rimessi dalle rispettive Legazioni e Delegazioni, emetterà le

cartelle di rescrizioni a favore dei creditori per organo della Direzione Generale del debito pubblico nelle forme già pratticate nella dimissione del debito infruttifero sunnominato già liquidato, ed estinto.

3. Lo stesso Monsignor Tesoriere Generale pubblicherà dentro il corrente mese lo stato de' beni destinati all'ammortizzazione tanto delle cartelle relative alle dette forniture, quanto di quelle da rilasciarsi ai possessori de' boni Stefanini della seconda classe, fermo sempre a favore di questi l'aumento del 10 per cento contemplato dalla nostra notificazione degli 11 ottobre 1819, come pure emanerà il regolamento, e le discipline relative alle offerte, ed a tutt'altro, che riguarda le aggiudicazioni predette.

4. Tosto che dai creditori siasi ritirata una quantità sufficiente di cartelle, per cui si faccia luogo al primo incanto, Monsignor Tesoriere Generale pubblicherà il primo elenco dei beni da porsi in vendita nel medesimo, desunto dallo stato generale suddetto; e destinerà il giorno, in cui dovrà aver luogo l'aggiudicazione, lo che si eseguirà pure successivamente, e senza interruzione, di mano in mano, che i creditori verranno ritirando i certificati de' loro crediti, nel modo appunto, che si è pratticato nella estinzione del debito infruttifero delle provincie di prima ricupera.

5. Subito che gli uffici delle legazioni avranno definitivamente compita la trasmissione degli stati relativi alle forniture suddette, saranno date le opportune provvidenze per la pronta liquidazione di tutti gli altri rami del debito della provvisoria Amministrazione Austriaca.

La SANTITA' SUA nell' ingiungerci l'ordine di pubblicare tali provvidenze, ci ha anche ordinato di dichiarare, che il debito, di cui si tratta, sebbene di natura provinciale, andando con tali provvidenze a dimettersi direttamente dal pubblico erario, l' indennizzo, che ne debbono le comuni all'erario suddetto, non avrà luogo, che in proporzione dell'entità de' beni, che al termine dell'operazione si verificheranno real-

mente distratti per l'estinzione del debito, e non in proporzione del valor nominale del debito stesso, che và a dimettersi direttamente dall'erario, affinchè tutta la utilità, che sarà per ridondare dal calore dell'asta de' detti beni sull'ammontare nominale del debito, ceda intieramente a vantaggio delle Comuni stesse, e non dell'erario, il quale si contenterà della sua indennità, riservandosi poi la stessa SANTITA' SUA di emanare in seguito quelle ulteriori graziose disposizioni, che stimerà convenienti a prò delle Comuni circa il rimborso di cui si tratta, tanto rispetto al tempo, quanto rispetto alle rate, nelle quali sarà il medesimo per aver luogo; niente essendo più a cuore del SANTO PADRE, che allegerire il peso delle Communi in tutta quella estensione, che può rendersi conciliabile colle circostanze del pubblico erario, l'interesse del quale è poi in ultima analisi naturalmente collegato coll' interesse degli stessi sudditi.

Dalla Segreteria di Stato li 15 luglio 1820

E. CARD. CONSALVI.

(N. 13.) *PAGAMENTO delle rendite perpetue già sul Monte Napoleone intestate ad Esteri assunte dal Governo Pontificio.*

22 settembre 1820.

NOTIFICAZIONE

Analogamente a quanto fu annunciato nella precedente nostra notificazione delli 3 luglio prossimo passato, essendo giunti da Milano officialmente i ruoli, e stati nominativi de' creditori di rendite perpetue a carico della cassa garanzia del

già Monte Napoleone di Milano provvisoriamente assunti dal Governo Pontificio tanto ai suoi proprj sudditi, che di estera sudditanza, ci affrettiamo a pubblicare le promesse istruzioni, affinchè i possessori di tali cartelle d'iscrizioni conoscano i metodi, e le disposizioni necessarie per conseguire il pagamento di esse, e perciò deduciamo a pubblica notizia quanto siegue.

Art. 1. Qualunque possessore, o proprietario di rendite perpetue della sopraindicata natura, che sono pagabili provvisoriamente dal Governo Pontificio, a contare dal giorno 30 corrente settembre per mezzo di suo rappresentante, agente, o procuratore dovrà presentarsi alla Direzione Generale del debito pubblico in Roma posta sulla piazza di Monte Citorio num. 127, ed ivi insinuare la cartella originale d'iscrizione costituente il suo credito.

2. Dalla Direzione suddetta, a garanzia del titolo ivi depositato, verrà contemporaneamente rilasciata all'insinuante una copia sottoscritta dal Direttore del debito pubblico esprimente la seguita insinuazione, con il contenuto nella cartella originale.

3. Il pagamento di tali rendite decorse dal 1 gennajo 1820 (poichè le precedenti dovranno consolidarsi secondo le convenzioni) seguirà come fu già annunciato, nella Depositeria generale della R. C. A. in Roma collo stesso metodo delle liste trimestrali, e con le regole della tabella nomenclativa, come si paga generalmente il debito pubblico dello Stato, che in cadaun trimestre viene stampata per reciproco comodo, e norma de' singoli creditori, ed a quest'effetto incominciando dal corrente trimestre di luglio, agosto, e settembre pagabile con il metodo suddetto da ottobre a tutto dicembre avvenire, saranno poste in corso di pagamento tutte le partite di rendite assunte come sopra, e collo stesso metodo saranno pagati i due già scaduti trimestri dal primo gennajo a tutto giugno del corrente anno, raddoppiando cioè i primi due trimestri nel seguente anno alle rispettive scadenze, come si prattica ap-

punto con tutti i creditori iscritti nelle liste del debito pubblico per i trimestri non esatti.

4. Affinchè tal pagamento vada esente da qualunque abuso, frode, o pericolo in pregiudizio tanto de' legittimi creditori, che del pubblico erario, in esecuzione delle provvide disposizioni prescritte dalla sa. mem. di Clemente XIII, col motu-proprio dei 30 agosto 1764, e sull'esempio dei Nostri Antecessori rinnoviamo quanto fù già prescritto colla notificazione delli 5 febbrajo 1817 sopra la legittimità delle procure per la esigenza de' frutti del debito pubblico, cioè che i creditori di tali rendite dimoranti fuori di Roma dovranno per la prima volta nel costituire il procuratore, o agente presentarsi con due testimonj avanti il notaro locale, stipolante la rispettiva procura, la quale dovrà esser munita della legalità o del Nunzio Apostolico, o del Vescovo Diocesano, ed in loro mancanza del residente Console Pontificio, dalla quale apparisca che il notaro sia pubblico e tale, quale si enuncia e che alle di lui scritture si presta pubblica fede. Tali procure dovranno riconoscersi da un pubblico notaro di Roma mediante due testimonj al medesimo cogniti, che contestino la nozione delle dette legalità. Di queste procure così legalizzate, e riconosciute, gli agenti, e procuratori dovranno esibire alla Depositeria le fedi succinte del notaro di Roma munite del *Visa* del procuratore della Depositeria Camerale, quale sarà rilasciato GRATIS.

5. In caso di morte de' rispettivi creditori intestati nelle originali cartelle d'iscrizioni, l'erede o eredi possessori di simili rendite, unitamente alla loro procura colle suddette legalità, dovranno munire il rispettivo loro agente di un atto legale provante la qualità ereditaria. Quest'atto in forma di decreto interlocutorio dovrà rilasciarsi d'appresso l'esibizione delle prove di qualità testata o intestata, o dal Presidente del Tribunale di prima istanza, o dal Giudice locale competente, ed in esso sarà espressamente dichiarata la successione della individua rendita a favore di uno o più eredi. Tali atti in for-

ma autentica saranno muniti della certificazione delle firme di quell'autorità, che l'avrà rilasciati, come si è prescritto per le procure.

6. Accadendo, che li possessori attuali delle rendite suddette fossero non titolari intestati, ma bensì cessionarj, in questo caso dovranno esibire atto legale della seguita cessione, qual' atto sarà munito delle ricognizioni come sopra. Quante volte una simil cessiono esistesse in forma di girata, a tergo delle rispettive cartelle originali d'iscrizioni, le firme de' cedenti saranno nella stessa cartella riconosciute da pubblico notaro del luogo, la di cui firma verrà legalizzata o dai Monsignori Nunzio o Vescovo o Console Pontificio come sopra.

7. Li corpi morali, o pubblici stabilimenti intestati nelle cartelle suddette dovranno provaro con autentica testimoniale del Vescovo Diocesano i primi, o con atto legale della rispettiva Magistratura i secondi, la loro esistenza, non che l'individuità ivi espressa de' rispettivi amministratori, ed agenti, affinchè le procure ad esiggere di questi siano riconosciute valide.

8. Tutti gli atti, de' quali si è fatta menzione ne' precedenti articoli 5, 6 e 7 dovranno depositarsi nella Direzione del debito pubblico, ed alle procure relative ai casi in detti articoli contemplati sarà apposto il *visto* del signor Direttore in prova degli esibiti documenti in regola, affinchè il procuratore della Depositeria possa liberamente firmare le rispettive fedi succinte dei notari.

Data dalla nostra solita residenza di Monte Citorio li 22 settembre 1820.

B. CRISTALDI Tesoriere Generale.
Pier Maria Gasparri Commiss. Gen. della R.C.A.

(N. 14.) *LIQUIDAZIONE*, *ed estinzione del debito delle Comuni comprese nelle provincie di prima ricupera*, *di quello delle Forniture Napolitane*, *e di altri assunti con le convenzioni per le provincie di seconda ricupera.*

7 dicembre 1820.

PIUS PAPA VII.

MOTU-PROPRIO

Allorchè la Divina Provvidenza dopo le luttuose vicende accadute in Italia al cadere del secolo prossimo decorso Ci chiamò a governare i dominj della Chiesa, una delle Nostre principali cure si fu quella di ricomporre il sistema della pubblica economia intieramente sconvolto dagli antecedenti generali avvenimenti.

Nell'applicarci però a quest'opera difficile, non c' isfuggì la veduta, che gl' interessi delle Comunità di tutte le provincie dello Stato meritavano le Nostre sovrane sollecitudini quanto quegli stessi della pubblica amministrazione, poichè Noi riflettemmo, che gli uni, e gli altri, sebbene distinti, sono però pe'vicendevoli rapporti in certo modo fra loro strettamente innestati, in guisa che ogni sistema amministrativo sarebbe stato imperfetto, e forse ancora inefficace a ricomporre la cosa pubblica, se nel tempo stesso non si fossero adottate le opportune provvidenze sugl' intricati interessi delle Comunità, le quali colpite dallo stesso flagello, da cui era stata percossa la pubblica amministrazione, erano generalmente oppresse da gravissimi debiti di ogni natura.

Persuasi di questo principio, ed eccitati anche dai replicati clamori di più, e più Comunità, le quali nelle angustie delle loro circostanze non cessavano di dimandare un provvedimento, allorchè colla Nostra cedola di motu-proprio dei

19 marzo 1801, Noi stabilimmo il nuovo regolamento del sistema daziale per equilibrare i pesi colle rendite dello Stato, ed impedire la riproduzione di nuovi sbilanci, Ci occupammo anche in esso principalmente dei debiti, che opprimevano le Comunità dello Stato, e de'modi per estinguerli, onde provvedere così non solo all' interesse de'creditori delle medesime, ma ben anche alla tranquillità, ed al ben essere delle stesse Comunità, le quali, esonerate una volta da tante passività, potessero più facilmente riordinarsi, e sostenere con regolarità i pesi generali richiesti dall'ordine pubblico.

Non perdendo però giammai di vista quest'oggetto così caro al Nostro cuore, coll'altra Nostra cedola di motu-proprio de' 14 luglio 1803, e quindi col Nostro chirografo del 1 luglio 1807 prendemmo tutte quelle ulteriori disposizioni, che credemmo più conducenti al vantaggio riunito de'creditori, e delle Comunità debitrici.

Sebbene però con tante Nostre cure Noi ci lusingassimo di potere quanto prima stabilire un sistema per l'ammortizzazione di tali debiti, che riunendo la soddisfazione de'creditori al minor incomodo possibile delle Comunità soddisfacesse pienamente i Nostri desiderj, rimasero tuttavia deluse le Nostre speranze per le calamitose vicende, che tornarono ad aggravare gli Stati della Chiesa, e che non solo impedirono l'effetto delle salutari disposizioni da Noi date su di un oggetto così interessante, ma resero altresì sempre più infelice la situazione delle Comunità per la sopravvenuta lunga invasione di tutto lo Stato, e per la stessa varietà delle disposizioni in esse rispettivamente adottate.

Quindi dacchè piacque alla Provvidenza, dopo molte vicende, di farci riassumere il regime de' Nostri Stati, si eccitò tantosto in Noi il desiderio di prestare tutto il possibile sollievo alle Nostre Comunità, come pure ai creditori delle medesime, le istanze de'quali Ci giunsero incessantemente non solo da tutte quelle provincie, che formando parte de' Pontificj dominj dalla Nostra assunzione al Pontificato era-

no state il soggetto di tutte le nostre premure, ma ben anco da quelle, le quali tolteci da più lungo tempo, erano felicemente ritornate sotto il dominio della Chiesa. Quali istanze si resero tanto più forti, in quanto che ai passati mali, ai quali stavamo come sopra preparando l'opportuno rimedio, all'epoca della invasione di tutto il Nostro Stato si erano aggiunti nuovi danni, effetto delle stesse sopraccennate infelici vicende.

E sebbene fino dai primi momenti del Nostro ritorno Noi non abbiamo cessato di adottare per quanto ci è stato possibile tutti i mezzi per rendere meno dura la sorte tanto dei creditori, che delle Comunità, tuttavia le parziali misure adottate rispetto ad alcuni rami di debito nell'une, o nell'altre provincie, non hanno potuto portare un rimedio efficace a soddisfare alla generalità de' reclami de' creditori; che anzi abbiamo dovuto riconoscere, che le sopravvenute calamità, siccome avevano paralizzato l'effetto delle Nostre precedenti provvidenze, così rendevano necessarie delle nuove disposizioni, che adattandosi alle stesse sopraggiunte circostanze, potessero essere effettivamente efficaci a stabilire un nuovo sistema generale, che determinando i mezzi per l'ammortizzazione de'debiti, estinguesse affatto il germe sempre rinascente delle querele de'creditori, ed assicurasse alle Comunità una tranquillità permanente.

Occupatici quindi lungamente di questo importante oggetto, Noi abbiamo veduto in primo luogo, che nel sistema attuale delle cose le rendite de' beni comunitativi esistenti sotto l'amministrazione del Buon Governo si erogano nel pagamento de' frutti, e quindi nella dimissione delle sorti capitali de' crediti, incominciando dalla estinzione de' debiti fruttiferi, esclusi soltanto i censi irrepetibili, creati originariamente ad un saggio non maggiore del 3 per cento.

Siccome peraltro Ci è noto che la rendita de' beni attualmente amministrati non oltrepassa gli annui scudi 55 mila, ed i frutti de' capitali passivi delle Comunità, il pagamento

regolare de' quali è stato il primo oggetto delle Nostre costanti sollecitudini, giunge all'annua somma di scudi 47 mila, così abbiamo riconosciuto che viene a rimaner disponibile soltanto l'annua somma di scudi 8 mila non meno per la estinzione de' così detti debiti secchi, che per quella de' capitali fruttiferi, e pe' censi convenuti ad un interesse annuo maggiore del 3 per cento, i quali sono stati parificati ai capitali repetibili.

Considerando pertanto che la tenuità di tal somma esiggerebbe un lunghissimo spazio di tempo per la dimissione dei soli debiti secchi, senza che si potesse in questo intervallo far luogo alla restituzione dei capitali fruttiferi repetibili, e dei censi della indicata specie, e che questa lentezza sarebbe onerosissima ai creditori tanto di somme infruttifere, quanto di capitali fruttiferi, non Ci è sembrato giusto di ritardare così lungamente la soddisfazione di tali debiti ai sovventori suddetti nella circostanza, che i beni comunitativi sono nella loro riunione sufficienti a soddisfarli; molto più poi non abbiamo riconosciuto conveniente l'abbandonarli ad una pressochè indefinibile epoca per la realizzazione de' loro crediti sul riflesso, che avendo Noi già da lungo tempo liberato i consiglieri, e le altre persone solidalmente obbligate per li debiti delle stesse Comunità, C' impegnammo con tal misura a provvedere in altro modo alla più sollecita soddisfazione de' creditori, che fosse conciliabile colle circostanze delle Comunità.

Abbiamo pure rilevato, che per quanto sia vero il principio, che negli affari di tal natura debbono i sistemi vestire principalmente il carattere della uniformità, ed applicarsi con eguaglianza di mezzi, pur tuttavia non potrebbe abbracciarsi nel caso, almeno in tutta la sua estensione, tal principio, senza urtare i più delicati rapporti, e senza arrecare un notabile sconvolgimento agl' interessi delle stesse Comunità per la diversa posizione di circostanze, in cui esse rispettivamente ritrovansi in conseguenza della varietà delle vicende, che hanno avuto luogo ne' passati politici avvenimenti.

Abbiamo in fatti rilevato che nelle provincie di prima ricupera, ad eccezione de'ducati di Urbino, e di Camerino già riuniti alle Marche, le disposizioni date col Nostro motu proprio de'19 marzo 1801, e le sostanziali variazioni apportate al medesimo tanto col posteriore motu proprio de' 14 luglio 1803, quanto col Nostro chirografo del primo luglio 1807, non si sono per le seguite vicende sostanzialmente alterate, in guisa che riassumendo le predette disposizioni può in esse aver luogo ancora quel piano modificato, che Noi avevamo commesso col citato Nostro chirografo del primo luglio 1807 alla Nostra congregazione del Buon Governo di presentarci, e che non potè aver effetto per le vicende poco appresso sopravvenute.

Non così però abbiamo riconosciuto verificarsi nelle Nostre provincie delle Marche, compresi li ducati di Urbino, e Camerino ad esse come sopra riuniti, giacchè essendo le medesime passate in allora a far parte del così detto Regno d'Italia, sebbene anche in esse avessero avuto luogo le precedenti Nostre disposizioni, pur tuttavia avvenne, che da quel Governo furono i beni superestanti delle Comunità avocati al così detto Monte di Milano, ed in seguito ancora in parte venduti in estinzione del debito del medesimo, accollandosi nel tempo stesso al Monte suddetto i debiti delle stesse Comunità, per cui quei creditori furono chiamati ad insinuare i loro titoli, e nella massima parte vennero altresì liquidati; per le quali disposizioni è venuto a variarsi sostanzialmente nelle dette provincie lo stato delle cose rispetto a quello preesistente all'epoca della loro invasione, nè potrebbero perciò adattarsi alle Comunità delle dette provincie quelle stesse misure, che possono aver luogo nelle provincie di prima ricupera, nelle quali non hanno avuto luogo tali variazioni.

Nelle Legazioni poi, che furono avulse dallo Stato Pontificio precedentemente alle provvidenze da Noi adottate rispetto alle Comunità prima dell'ultima invasione, non avendo giammai avuto luogo in esse l' incamerazione de' loro beni,

e l'avocazione allo Stato de' loro debiti, non potrebbero pure applicarsi alle medesime le stesse misure convenienti alle suddette provincie di prima ricupera.

In vista degl' importanti sovraesposti riflessi abbiamo conosciuto di non poter emanare provvidenze uniformi per tutto lo Stato, ma di doverle proporzionare alle differenti circostanze tanto delle provincie di prima ricupera, escluso il Ducato di Urbino, quanto delle Marche, questo compreso, non che quello di Camerino, come in fine alle tanto diverse circostanze delle Legazioni.

La provvidenza pertanto, che presso tante meditazioni abbiamo ravvisato nelle circostanze presenti la più atta a calmare le giuste inquietezze de'creditori, e la meno sensibile alle Comunità debitrici, è quella della vendita de' beni comunitativi colla tradizione ai creditori di rescrizioni corrispondenti ai rispettivi loro crediti da impiegarsi nell'acquisto dei fondi.

Nel proclamare però questa generale disposizione dovendo Noi farci carico di quelle speciali circostanze, che meritano tutto il Nostro riguardo pel vantaggio tanto de'rispettivi creditori, quanto delle stesse Comunità debitrici, quindi è che Ci siamo determinati dichiarare

In primo luogo, che nelle vendite de' suddetti beni da effettuarsi con que' metodi, e regole, che contemporaneamente saranno pubblicate, rimarranno sempre esclusi, e preservati in favore degli abitanti, e possidenti delle Comunità i diritti di pascere, di legnare, di ghiandare, ed altri simili.

In secondo luogo che debba farsi una distinzione fra i creditori di somme infruttifere, ed i creditori di capitali fruttiferi.

Rapporto ai primi, sul riflesso che nello stato attuale delle cose di sopra rilevato essi non potrebbero lusingarsi di essere soddisfatti che con molta lentezza, la quale naturalmente deteriora la condizione de' loro crediti, e che perciò non solo non andranno a soffrire verun discapito dall'essere attual-

mente, e senza ulteriore dimora liquidati colla tradizione di rescrizioni, da impiegarsi come sopra nell'acquisto de' fondi comunitativi; ma anzi andranno a risentirne un vantaggio per l'uso che, potranno prontamente fare di tali rescrizioni, così Noi stabiliamo che premessa la loro legale liquidazione d'aver luogo come si disporrà in seguito, debbano tali crediti essere soddisfatti, ed estinti colle suddette rescrizioni, quante volte i medesimi sieno legittimamente costituiti, legalmente provati, ed immuni da eccezioni.

Rispetto però ai creditori per capitali fruttiferi (compresi in questi indistintamente anche i censi, sebbene di loro natura irrepetibili) non volendo Noi usare di verun mezzo di coazione per astringerli alla ricupera delle loro sorti capitali nel modo divisato, sebbene conosciamo che andranno essi a risentirne un vantaggio per la pronta realizzazione delle medesime, accordiamo tuttavia ai medesimi l'ozione a dichiarare nel termine di un mese, se piaccia loro di essere liquidati, ed estinti nel modo suddivisato, o se piuttosto preferiscano di rinunciare alla restituzione delle sorti capitali de' loro crediti, e di continuare a godere del pagamento de' frutti annui de' medesimi, al saggio però, al quale si trovano di già ridotti. Nel primo caso, Noi disponiamo ch'essi verranno liquidati, e soddisfatti nel modo accennato; nel secondo poi vogliamo, che l'annua rendita ad essi come sopra dovuta, passi a carico perpetuo del Nostro erario, e venga inscritta sul registro generale del debito pubblico per essere regolarmente pagata come quella del debito consolidato.

La Nostra Camera poi in correspettività del peso che andrà ad assumere per questo titolo aggiudicherà a se altrettanti fondi desunti dalla massa generale de' beni comunitativi, la rendita de' quali netta, e depurata da' pesi, corrisponda a quella, di cui essa sarà per caricarsi a vantaggio di tali creditori.

Non dovendo poi in questa occasione lasciare senza provvidenza veruna partita di debito gravante le suddette Comuni-

tà, e non potendo abbandonare l' interesse del Nostro erario già soverchiamente aggravato, abbiamo dovuto necessariamente rivolgere il nostro sguardo sul debito di quei Luoghi di Monte creati in origine a carico delle Comunità, de' quali si sostiene ora il peso dal Nostro erario.

Abbiamo quindi riconosciuto su tal proposito, che quando col Nostro motu proprio de' 19 marzo 1801 Noi ordinammo l' incamerazione di tutti i beni comunitativi, ed accollammo al Nostro erario in correspettività i debiti delle stesse Comunità, dichiarammo che tra i debiti, che dalle Comunità si trasferivano alla Nostra Camera, rimanevano compresi anche i luoghi di monte alle medesime addebitati per esimerle così dalle frequenti molestie degli esattori, e dell' esazioni, contro le quali avevano esse fino allora cotanto reclamato.

Siccome però col posteriore motu proprio de' 14 luglio 1803 venne positivamente cassata, ed abrogata tanto la incamerazione de' beni delle Comunità, quanto la traslazione de' debiti delle medesime sopra il Nostro erario, e fu in conseguenza stabilito, che questo non potesse in avvenire esercitare diritto alcuno di proprietà sopra i fondi comunitativi, e rispettivamente non potess' essere più soggetto a molestia veruna, o azione di qualsivoglia creditore comunitativo, così ogni ragion vuole, che si consideri in forza della enunciata cassazione, ed abrogazione risorto il diritto del Nostro erario pel proporzionato compenso ad esso dovuto dalle Comunità stesse pe' luoghi di monte già gravanti le medesime, e che debba esso per questo titolo considerarsi, e riconoscersi come uno de' creditori delle dette Comunità, essendo affatto cessata quella correspettività, per cui l'erario erasi accollato tal debito esonerandone le Comunità.

Non perdendo però di mira il costante scopo delle Nostre intenzioni, quello cioè di procurare il sollievo possibile delle Comunità suddette, mentre dichiariamo, che il Nostro erario debba considerarsi nel rango de' creditori delle Comunità pel titolo de' suddetti luoghi di monte assunto, e sostenuto dalla

Nostra Camera, vogliamo nel tempo stesso che questa partita sia dibattuta col credito de' luoghi di monte, ch'esistevano a favore delle Comunità stesse contro l'erario, di modo che il loro debito verso il medesimo per detto titolo sia quella sola eccedenza, che si verificherà passare fra i luoghi di monte attivi e passivi rispettivamente per le dette Comunità.

A questo principio di giustizia vogliamo anzi aggiungere una misura di equità per favorire insieme i creditori, e le Comunità suddette. Ordiniamo quindi, che il Nostro erario pel credito a di lui favore risultante da tal causa debba considerarsi per l'ultimo creditore, di modo che non si faccia luogo all'aggiudicazione de' fondi ad esso competenti pel titolo suddivisato, che dopo essere stati soddisfatti tutti gli altri creditori.

Stabilite queste basi principali, Noi abbiamo riflettuto, che la liquidazione de' debiti delle Comunità, la classificazione de' titoli de' creditori, la esecuzione delle predette disposizioni, la formazione de' regolamenti opportuni, ed in generale tutto lo sviluppo della cosa, ed il complicato dettaglio della medesima esiggono necessariamente una particolare sorveglianza e direzione. Abbiamo quindi stabilito di creare a tal uopo una special Commissione presieduta dal Nostro Reverendissimo Cardinal Prefetto della Congregazione del Buon Governo, e composta tanto de' principali Ministri della medesima, quanto di Monsignor Nostro Tesoriere Generale, e di altri Ministri della Nostra Camera Apostolica per l'interesse, che và ad avere in tale operazione il Nostro erario. Quindi mentre andiamo contemporaneamente a nominare per organo della Nostra Segretaria di Stato i singoli individui, che debbono comporre la detta Commissione, dichiariamo d'incaricarla della esecuzione di tutte le predette Nostre disposizioni. A questo fine dovrà essa pubblicare contemporaneamente tanto l'opportuno regolamento, col quale sia determinato il metodo delle operazioni di dettaglio necessarie alla esecuzione dell'enunciate Nostre provvidenze, quanto lo stato

generale de' beni di già formato, disposti alla vendita per l'estinzione dei debiti comunitativi. Autorizziamo pure la suddetta Commissione ad emanare le opportune notificazioni per chiamare i creditori avanti la medesima tanto per produrre i loro titoli di credito, quanto per dichiarare, essendo creditori di capitali fruttiferi, se desiderano la liquidazione delle loro sorti capitali, o piuttosto la consolidazione della rendita attualmente in corso: L'autorizziamo pure ad operare la liquidazione de' crediti suddivisati, ed in generale ad eseguire quanto abbiamo nel presente motu proprio disposto.

E siccome in un affare così vasto insieme, e così grave molte cose possono emergere nell'atto prattico, che non siansi da Noi prevvedute, e definite, così autorizziamo non solo, ma ordiniamo espressamente alla Commissione suddetta di esporci in ogni occasione tutto ciò, che crederà conveniente per la regolare, e spedita esecuzione della cosa, avendo in vista di conciliare mai sempre, quanto è possibile, l' interesse de' creditori, ed il vantaggio delle Comunità, che sono i due oggetti delle Nostre sollecitudini, e delle provvidenze da Noi addottate su tal proposito.

Pendenti tali operazioni della Commissione speciale, è poi Nostra intenzione, che nulla s' innovi nell'attuale amministrazione de' beni comunitativi, la quale dovrà rimanere perciò sotto la provvisoria amministrazione del Buon Governo, stralciandosene bensì i beni di mano in mano, che saranno per essere aggiudicati a favore de' possessori delle rescrizioni, e che, previo il deposito del prezzo, ne sarà trasferita a loro favore la proprietà. Rapporto poi al pagamento de' frutti a favore de' creditori per capitali fruttiferi, andando essi a dividersi giusta le superiori Nostre disposizioni in due classi, cioè in quelli che dichiareranno di voler conseguire la liquidazione delle sorti capitali de' loro crediti nel modo suddivisato, ed in quelli, che preferiranno di passare ad essere inscritti sulla cassa del debito pubblico per l'annua rendita perpetua attualmente in corso, ordiniamo, che rispetto ai primi dovrà

loro continuarsi il pagamento de' frutti fino alla tradizione, e consegna delle rescrizioni estintive del debito, e rispetto ai secondi fino al giorno, in cui la rendita, che attualmente si paga dalla cassa del Buon Governo, passerà a trascriversi sulla cassa del debito pubblico, dalla quale sarà in appresso soddisfatta.

Dovendo poi tal commissione avere un ufficio speciale, che si occupi del dettaglio della operazione, e dovendo per lo stesso motivo già rimarcato nell'annunciare la commissione mista da deputarsi, esser' esso pure composto tanto d' impiegati addetti al Buon Governo, quanto d' impiegati addetti alla Nostra Camera, il quale altresì sia tutto unicamente dedicato al disimpegno di tal' incarico, così avendo Noi già commesso tanto al Reverendissimo Cardinal Prefetto della Nostra Congregazione del Buon Governo, quanto a Monsignor Nostro Tesoriere Generale di scegliere di concerto dai rispettivi dicasteri da essi dipendenti quei ministri, ed impiegati, della diligenza, probità, ed intelligenza de' quali avessero piena cognizione, si è già il predetto ufficio composto, e dovrà immediatamente porsi in attività per esaurire le delicate attribuzioni, delle quali il medesimo và ad essere incaricato.

Tutte le disposizioni date col presente Nostro motu proprio sono dirette non solo alla giusta soddisfazione de' creditori delle Nostre Comunità, ma ben'anco al maggior vantaggio delle stesse Comunità debitrici, il quale siccome, conosciuto in prattica il vero stato delle cose, Ci mosse a cassare, ed abrogare col Nostro motu proprio de' 14 luglio 1803 la incamerazione de' beni comunitativi ordinata col precedente motu proprio de' 19 marzo 1801, così Ci ha al presente determinato a tener ferma la predetta abrogazione, ed a dichiarare, che tutto l' interesse, che sarà per risultare dalla esecuzione delle addottate provvidenze, sarà esclusivamente delle stesse Comunità.

In conseguenza di questo principio Noi dichiariamo, che tutti i beni, i quali, consumato il pagamento de' creditori

fossero ancora per rimanere, saranno restituiti alle Comunità, riservandoci di emanare su di ciò a quell'epoca le provvidenze opportune relative alla detta restituzione, con avere specialmente in vista quanto fu già da Noi dichiarato nell'articolo 8 del Nostro motu-proprio de' 14 luglio 1803 rispetto alla convenienza di stabilire in tale restituzione una giusta perequazione tra quelle Comunità, le quali oltre la misura de' proprj debiti abbiano coi loro fondi contribuito alla causa dell'estinzione universale, e quelle altre Comunità, le quali abbiano conferito a quest'oggetto una tangente minore del giusto.

Mentro però procuriamo con tante cure di allegerire sempre più la sorte delle Comunità coll'esonerarle, e redimerle per sempre da ogni passività nel modo che riesca loro il più vantaggioso, non possiamo non occuparci per lo stesso fine de' mezzi atti ad eccitare la realizzazione de' loro crediti.

Ordiniamo quindi in questa occasione alla Nostra Congregazione del Buon Governo di dedicarsi con tutta l'attività a questa operazione così propria del di lei ufficio di tutrice delle Comunità, e le ingiungiamo di effettuare nello spazio di tre mesi la liquidazione di tutti i debitori delle varie Nostre Comunità, di formarne gli opportuni elenchi, e di sottoporli quindi al Nostro esame per prendere su di ciò le opportune provvidenze atte ad affrettare a prò delle stesse Comunità la realizzazione delle molte partite di credito, che debbono esistere a loro favore, dichiarando però espressamente, che non s'intende con tale disposizione di sospendere in conto alcuno i giudizj, e le cause già incamminate per tal titolo, e nemmeno d'impedire l'introduzione di quelle, che fossero in grado di venire introdotte, su di che anzi diamo alla predetta Nostra Congregazione i più forti eccitamenti, giacchè il fine della predetta Nostra disposiziono si è quello di promuovere il pagamento de' debiti de' privati verso le Comunità, e non quello di rallentarli.

Non possiamo dubitare, che gli effetti delle adottate Nostre provvidenze sieno per riuscire i più salutari, e che tanto i

creditori, quanto le nostre Comunità riconosceranno in esse una nuova prova delle Nostre incessanti premure a loro riguardo.

In fatti per ciò, che riguarda i creditori, quelli che lo sono per somme infruttifere, vanno pure in qualche modo in forza delle adottate misure a realizzare delle partite di credito, sulle quali non potevano nello stato precedente delle cose calcolare che dopo il corso di molti, e molti anni; quelli poi che lo sono per capitali fruttiferi ricevono nell'ozione loro proposta il mezzo o di realizzare nel modo stabilito le loro sorti capitali senza ritardo, compresi anche fra questi i creditori de' censi di loro natura irrepetibili, o di mantenersi nello stato attuale del godimento della rendita, se così loro piaccia. Per quello poi riguarda le Comunità, oltre che tutto il risultato della operazione andrà come sopra a loro vantaggio, ricupereranno esse altresì al termine della operazione tutto quel residuo di beni, che fosse per rimanere dopo la total' estinzione del debito sciolto da ogni vincolo, e depurato da ogni passività. Soprattutto poi potranno esse fin dal presente, liberate da ogni molestia, occuparsi con maggior regolarità, e tranquillità de' mezzi conducenti al miglioramento de' loro interessi, tanto più, che abbiamo ancora preordinato come sopra i mezzi per agevolare ad esse la più sollecita realizzazione delle partite di credito a loro favore esistenti.

Siccome abbiamo già di sopra annunciato, tutte le predette disposizioni si riferiscono, e sono applicabili alle Comunità delle Provincie dette di prima ricupera, escluso il Ducato di Urbino, già riunito nelle passate vicende insieme col Ducato di Camerino alle Marche, e precisamente si riferiscono come sopra alle Comunità del Nostro Stato, che nella passata invasione formarono parte de' così detti dipartimenti di Roma, e del Trasimeno.

Sebbene però per la disparità pur di sopra rilevata di circostanze, e degli avvenimenti seguiti, tali provvidenze non possono applicarsi alle Comunità delle Marche, e Ducati sud-

detti, ed a quelle delle Legazioni, non crediamo tuttavia di dover lasciare senza provvedimento tanto i creditori, che hanno tuttora vigenti i titoli de' loro crediti contro le medesime, quanto le Comunità stesse, ed abbiamo perciò riconosciuto di dovere addottare anche a riguardo di quelli, e di queste quelle speciali provvidenze, che la giustizia, e le circostanze loro relative Ci facessero conoscere convenienti.

Considerando adunque in primo luogo la situazione economica delle Comunità delle Marche, e de' Ducati di Urbino, e Camerino già ad esse riuniti, abbiamo rimarcato, che i debiti delle medesime o rimontano all'epoca anteriore alla loro riunione al così detto Regno d' Italia, o sono posteriori alla medesima. Pe' debiti della prima classe, essendo essi stati chiamati generalmente a liquidazione dalla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno suddetto ed accollati al Monte di Milano, vanno ad essere compresi nelle convenzioni da Noi stipulate sull'adempimento degl' impegni del detto Monte, e perciò non ha luogo attualmente su tali debiti verun'altra speciale provvidenza. Pe' debiti poi della seconda classe gravanti tuttora le dette Comunità (qualora ve ne siano) siccom' è certo da un canto, che ne incombe loro il pagamento; così è chiaro dall'altro, che non immettendo tali Comuni veruna sostanza nella massa de' fondi comunitativi che sono attualmente sotto l'amministrazione del Buon Governo, e che vanno a destinarsi all'ammortizzazione generale del debito comunitativo, non possono formar parte del debito stesso da estinguersi con tali sostanze. Volendo tuttavia nel modo proporzionato alle circostanze provvedere alla sorte de' creditori delle medesime col minor aggravio possibile delle stesse Comunità, abbiamo conosciuto necessaria anche la liquidazione di tali debiti, e l'attivazione de' mezzi opportuni per soddisfarli, avuto specialmente in vista per l'una parte, ch'essendosi da Noi sospese da qualche tempo le azioni de' creditori contro le dette Comunità, sarebbe ad essi troppo onerosa una più lunga dilazione delle opportune provvidenze, e per l'altra parte, che il

lasciar nuovamente, ed assolutamente libero il freno all'esercizio delle azioni di questi contro le Comunità suddette, l'esporrebbe ad una rovina irreparabile nell'obbligarle a soddisfare simultaneamente una quantità di debiti ascendenti senza dubbio a somma vistosa.

Mossi da questi riflessi Noi abbiamo di già addossato al Nostro erario colla notificazione del Nostro Cardinal Segretario di Stato de' 15 luglio prossimo passato il peso di soddisfare direttamente una delle principali classi di tali debiti, quella cioè delle forniture della provvisoria amministrazione Austriaca colle proprietà o originariamente camerali, o divenute tali in conseguenza de' seguiti avvenimenti, come sono appunto molti fondi in origine comunitativi, e quindi avocati al menzionato Monte di Milano, allorchè fu caricato come sopra del pagamento de' debiti delle stesse Comunità; quali beni sono poi passati al Nostro erario colle altre sostanze provenienti dal detto Monte esistenti nel territorio Pontificio unitamente al peso tanto maggiore della quota del debito del detto Monte ad esso pure accollato. Con questa misura Noi abbiamo esonerato le Comunità da ogni diretta molestia per questo capo, per parte dei creditori, riserbandoci solo a tenore della citata notificazione ad avere la dovuta ragione del compenso da darsi alla Nostra Camera Apostolica dalle stesse Comunità, non in proporzione del valore nominale del debito di tal specie, che andrà a dimettersi, ma solo in proporzione della entità dei beni, che si verificheranno realmente distratti per la estinzione di tal debito. In questa stessa compensazione poi Noi useremo ancora a favore delle Comunità sunnominate tutti quei riguardi, che saranno compatibili colle circostanze del Nostro erario tanto rispetto al tempo, quanto rispetto al modo, con cui debba la suddetta compensazione aver luogo.

Lo stesso principio Noi abbiamo stimato opportuno di adottare rispetto al debito delle forniture Napoletane per quelle partite, le quali si riconoscono atte a costituire un giusto titolo di credito a favore de' sovventori. Ordiniamo quindi in

primo luogo, che li medesimi non possano in conto alcuno molestare le dette Comunità per le partite qualunque di forniture somministrate alle truppe Napoletane in ogni tempo, ma che in vece debbano rivolgersi direttamente al Nostro erario, esibendo le loro dimande, e titoli giustificativi de' crediti da loro reclamati agli ufficj centrali delle Nostre Legazioni, e Delegazioni delle provincie di seconda ricupera, dai quali saranno rimessi al Nostro Monsignor Tesoriere Generale, il quale per organo della Direzione del Debito Pubblico ne verrà all'opportuna verificazione e liquidazione.

Dichiariamo però, che siccome i sovventori delle truppe Napoletane sono di doppia classe; la prima cioè di quelli, che fornirono per conto delle Comunità; la seconda di quelli, che fornirono per conto dello stesso Governo Napoletano di quell'epoca, e sulla fiducia del medesimo, così Noi intendiamo di non ammettere a liquidazione, che quelli della prima classe, escludendo assolutamente i secondi, i quali avendo corso la fiducia del detto Governo non hanno verun diritto nè contro le Comunità, dalle quali non hanno ricevuto verun mandato, nè contro l'erario, il quale non ha veruna obbligazione pel pagamento del debito del Governo suddetto in quelle provincie, e che perciò saranno ammessi alla liquidazione que' soli creditori, che saranno per giustificare con prove sufficienti di aver fornito per conto delle Comunità.

Tali creditori poi, dopo esser seguita la liquidazione de' loro crediti, ne otterranno il pagamento in rescrizioni da erogarsi in acquisto de' fondi Camerali, siccome si è disposto pe' creditori di forniture Austriache, e la Nostra Camera si rivalerà del peso assunto anche per questo titolo sulle Comunità delle Marche, compresi i Ducati di Urbino, e di Camerino già ad esse riuniti, nello stesso modo già disposto pel debito delle forniture Austriache.

Per gli altri debiti poi gravanti le stesse Comunità delle Marche, sempre posteriori all'epoca, in cui le Marche furono riunite al Regno d' Italia, e perciò non accollati al Monte di

Milano, dovranno i creditori esibire i loro titoli agli uffiej centrali delle rispettive Delegazioni, dalle quali saranno quindi trasmessi alla suddetta Commissione mista, per essere liquidati, qualora le partite di credito sieno per riconoscersi dalla medesima appoggiate a titoli validi, non prescritte, ed in istato di soddisfazione, e verranno in seguito soddisfatte direttamente dalla Nostra Camera nel modo istesso stabilito per le forniture Austriache, e Napoletane della divisata natura, per aversene poi dalla Camera stessa la opportuna ragione di rimborso colle Comunità delle dette provincie nel modo stabilito similmente nelle partite relative alle forniture suddette.

Incarichiamo la Nostra Congregazione del Buon Governo di occuparsi anche per ciò, che riguarda le Comunità delle dette provincie dei mezzi atti a promuovere la esigenza dei crediti delle medesime, onde metterle in istato di sostenere più facilmente i loro impegni, e perciò dichiariamo applicabili anche alle dette provincie le provvidenze stabilite di sopra per la sollecita liquidazione, ed esigenza de' crediti esistenti a favore delle provincie di prima ricupera.

Rivolgendo in fine la Nostra attenzione sugl' interessi delle Comunità delle Legazioni abbiamo rilevato ciò che si è già rimarcato di sopra, cioè ch' essendosi distaccate queste provincie dai dominj della Chiesa avanti l'emanazione del Nostro motu-proprio de' 19 marzo 1801, non ha giammai in esse avuto luogo nè l' incamerazione de' loro beni, nè la trasfusione nell'erario de' loro debiti, e conseguentemente nè l'avocazione de' beni stessi al Monte di Milano, nè l'accollazione al medesimo delle loro antiche passività, di modo che la loro posizione non ha sofferto verun'alterazione dall'antico stato, fuori dell'aumento de' loro debiti per le calamitose vicende, che le hanno così lungamente aggravate.

Rimanendo quindi esse nel possesso delle loro proprietà, ogni ragion vuole, che sostengano le loro passività. Per lo stesso motivo però, per cui commossi dall' infelice loro stato, ordinammo anche a loro riguardo la sospensione delle azioni

de' loro creditori, non possiamo non occuparci altresì delle opportune provvidenze ad esse applicabili, e per l' interesse de' creditori stessi, e pe' sentimenti di paterna premura, che sentiamo nell'animo Nostro per tali Comunità, siccome per tutte le altre di questi pontificj dominj.

Riflettiamo quindi, che i debiti delle dette Comunità debbono dividersi in due classi, fruttiferi cioè, ed infruttiferi. Rispetto ai debiti fruttiferi, i quali per loro natura debbono anche avere una ipoteca speciale sui fondi, non può riconoscersi giusto, che si debbano pagarne gl' interessi dalle Comunità debitrici. Può però meritare un riguardo l'attuale loro situazione, onde abbiano un respiro alla restituzione delle sorti capitali, che siano di natura ripetibili. Quanto poi ai debiti infruttiferi di ogni natura tanto antichi, che recenti, debbono aver luogo in esse speciali provvidenze per le particolari loro circostanze.

In conseguenza di questi riflessi Noi ordiniamo, che le dette Comunità debbano mettere di nuovo in corso di regolare pagamento a favore de' loro creditori gl' interessi degl' investimenti fruttiferi di ogni natura dall'epoca della prima scadenza, che sarà per verificarsi dopo la pubblicazione del presente motu-proprio, dichiarando però, che riguardo ai frutti arretrati tanto anteriori alla sospensione da Noi ordinata delle azioni de' creditori, quanto posteriori alla medesima, debbano considerarsi compresi nelle disposizioni, che andiamo a dare su li debiti infruttiferi, che le gravano, non potendo assoggettarsi a pagare la vistosa massa di tali arretrati simultaneamente, senza arrecare alle medesime un dissesto, che riuscirebbe loro insopportabile. Riguardo alla ripetibilità delle sorti capitali poi, per ragioni di pubblica utilità, e tranquillità, alle quali deve cedere ogni privato interesse, e diritto, Noi ordiniamo che sia tuttavia mantenuta la sospensione di ogni azione alla ripetibilità delle suddette sorti capitali per lo spazio di un anno, affinchè in tal'intervallo possano le stesse Comunità preordinare i mezzi per l'adempimento di tali loro

obbligazioni. Finalmente rapporto ai debiti infruttiferi, per quelli derivanti dalle forniture Austriache, e dalle forniture Napoletane della classe ammissibile, i creditori dovranno rivolgersi direttamente, come già si è annunciato, alla Nostra Camera nei modi stabiliti, per aver poi luogo la sopraccennata equa compensazione fra le Comunità, e l'erario. Per gli altri poi di ogni natura, compresi i frutti arretrati de' debiti fruttiferi, di sopra già contemplati, Noi commettiamo ai Reverendissimi Nostri Cardinali Legati nelle dette provincie di formarne la verificazione, e liquidazione, sempre però che si riconoscano validi nella loro origine, non prescritti, ed in istato di soddisfazione, e quindi di conciliare co' creditori stessi, e co' rappresentanti delle Comunità debitrici que' modi di possibile sollecito pagamento, che troveranno compatibili colle circostanze delle stesse rispettive Comunità debitrici.

Inculchiamo finalmente agli stessi Reverendissimi Cardinali Legati di ordinare la liquidazione, e la formazione degli stati de' debitori delle Comunità suddette, e di attivarne la realizzazione la più spedita.

Volendo, e decretando, che alla presente Nostra cedola di motu-proprio benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi libri, non possa mai darsi, nè opporsi di surrezione, od orrezione, nè di alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti quantunque validi, validissimi, e giuridici anche di *jus quesito*, o pregiudizio del terzo possa essere impugnata, moderata, o revocata, ridotta *ad viam juris*, o concedersi contro di essa l'aperizione *oris*, o altro qualunque rimedio, e che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisia Giudice, o Tribunale benchè Collegiale, Congregazioni anche di Reverendissimi Cardinali, Legati a latere, Vice-Legati, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, ed interpetrare in contrario; non ostante la Bolla di Pio IV. *de*

registrandis, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quæsito non tollendo*, e non ostante ancora tutti, e qualsisiano chirografi, brevi, ordinazioni, e costituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri predecessori, bandi, ed editti, in virtù di essi, ed in qualunque modo emanati, affissi, e pubblicati, leggi, statuti, riforme, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, o difetto qualunque sostanziale, e formale che vi potesse intervenire per la piena, e total' esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra cedola di motu-proprio ampiamente deroghiamo ec.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 7 dicembre 1820.

PIUS PP. VII.

(N. 15.) *PUBBLICAZIONE dell'atto di riparto delle passività inscritte al* 20 *aprile* 1814 *sul cessato Monte Napoleone, e di altri debiti assunti colle convenzioni per le provincie di seconda ricupera.*

14 aprile 1821.

COMMISSIONE riunita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 *dell'atto finale del Congresso di Vienna del* 9 *giugno* 1815.

I. Con proclama del giorno 21 settembre dell' anno 1819 i Commissarj Plenipotenziarj delle Alte Sovranità interessate nell'eseguimento delle disposizioni contenute nell'articolo 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna hanno notificato al pubblico, ch'essendosi già da essi verificate le diverse ivi spe-

cificate classi del debito liquido, certo ed inscritto a peso del Monte già Napoleone di Milano, si stava sin d'allora procedendo al relativo riparto ed alle conseguenti assunzioni per l'effetto del soddisfacimento.

II. Tale riparto è ora eseguito, e ciascuna delle sullodate Alte Sovranità ha assunto nelle predette classi passive tante ditte e partite, quante sono atte a produrre l'importo d'assunzione a suo peso convenuta. Le ditte assunte lo sono per ora in via provvisoria; ma la provvisorietà è soltanto riferibile a quelle retrodazioni di partite che provenissero da scarico da accordarsi ad una Sovranità nel conguaglio finale che avrà luogo all'atto del riparto definitivo delle passività del Monte. La retrodazione poi importerà immediato caricamento della partita a carico d'altra Potenza.

Nelle assunzioni ciascuna Sovranità sino alla concorrenza dell'assunta quota ha accordato preferenza ai crediti de' proprj sudditi.

III. Effetto dell'operazione stessa essendo di rendere debito speciale e proprio della Potenza che ha assunto quanto è stato a suo parzial peso attribuito, riesce indispensabile che gli elenchi delle ditte e partite assegnate alle rispettive Sovranità siano resi pubblici, all'oggetto che ciascun interessato creditore conosca qual Governo siasi assunto il di lui credito ed il soddisfacimento delle dipendenti annualità ed interessi.

1. Hanno quindi i Commissarj Plenipotenziarj stabilito che gli elenchi indicativi delle ditte e partite che ciascuna Sovranità interessata assume ne' seguenti rami – *Consolidato* – *Assegni sotto il titolo benemeriti Militari italiani* – *Passività a carico della cassa d'ammortizzazione per causa di culto e di deposito* – saranno depositati presso la prefettura del Monte in Milano, ove saranno ostensibili. Ciascuno dei Governi interessati farà inoltre eseguire nei rispettivi Stati e Provincie quell' integrale o parziale pubblicazione degli elenchi stessi che crederà opportuna. Così ciascun creditore potrà conoscere a qual Governo debba esso indirizzarsi pei memorati effetti di soddisfacimento.

2. Relativamente poi alle sopra indicate classi di debito tanto pel rimborso del capitale per quelle che sono costituite in capital ripetibile, quanto per la decorrenza d'ora in avanti delle rendite ed interessi sulle partite che gli hanno attualmente in sospeso, e per l'assunzione della passività procedente dalle rendite ed interessi arretrati, hanno i Commissarj Plenipotenziarj concordate le seguenti massime:

3. Il rimborso in effettivo della passività capitale de' depositi, che nelle memorate classi è quella per la sorte principale in parte costituita in capital ripetibile, avrà luogo pei rami rimborsabili e per le ditte e partite cadenti a peso di ciascuna Sovranità in quelle rate ed epoche che dal Governo debitore sono state o verranno stabilite ed indicate.

4. Per tutte le partite cadenti in qualunque delle memorate classi, che hanno ancora in sospeso la decorrenza della rendita od interesse, tale decorrenza verrà ripristinata in effettivo dal 1 gennajo 1820 in avanti a carico di quella Potenza che ha assunta la partita generatrice.

5. Il soddisfacimento degli arretrati di rendita od interessi decorsi sopra le dette partite dal 1 gennajo 1814 al 1 gennajo 1820 si è assunto, e rimane a carico delle rispettive Potenze, che hanno assunto la rendita od il debito principale.

6. Quanto agli arretrati di rendita ed interesse che fossero dovuti sopra qualunque di esse partite, rimontanti ad epoca anteriore al 1 gennajo 1814, questi entrano nella classe di debito avente d'uopo di verificazione. Gl' interessati verranno in seguito prevenuti delle norme che diriggeranno essa verificazione, del trattamento che verrà concesso a tale loro credito, e della Sovranità che assumerà il carico del soddisfacimento del credito di ciascuna partita.

7. Le Alte Sovranità cointeressate nel riparto dell'asse del Monte hanno riconosciuto, che in forza dello scioglimento del Regno e de' Trattati che hanno avuto luogo tra la Francia e le Potenze Alleate rimasero estinte e perente per la

successiva sussistenza tutte le dotazioni, donazioni ed assegni che sotto le diverse denominazioni di *Ducati del Regno - Legion d'onore - Benemeriti Militari francesi - Demanio straordinario francese od altra qualunque erano inscritte a favore della Francia o di Corpi attenenti all'organizzazione dell'Impero.* Tal'estinzione fu riconosciuta estensibile a tutti i parziali donatarj, dotatarj, assegnatarj, stralciatarj ed acquisitori interessati per qualunque titolo in dette dotazioni. Hanno egualmente riconosciuto, che in forza dello scioglimento del Regno sono pure cessate le dotazioni della Corona Ferrea inscritte sul Monte e relativi assegni.

8. Le Potenze medesime però ammettono a favore de' privati dotatarj e donatarj intestati nelle partite suddette ed inscritti sul Monte il diritto a percepire gli arretrati sopra le partite di rispettiva intestazione maturati anteriormente al giorno 30 maggio 1814 per le dotazioni francesi, e fino al 20 aprile detto anno per le dotazioni della Corona Ferrea.

9. Esse hanno convenuto che tali arretrati vengano chiamati a verificazione e liquidazione, e che la quantità ch'emergerà dovuta a ciascun individuo, sarà trattata secondo le massime generali adottate pel trattamento degli arretrati di consolidato maturati anteriormente all'epoca dello scioglimento del Regno.

10. I privati quindi che hanno intestazione di partite provenienti dalle dette dotazioni e donazioni potranno far pervenire alla Commissione riunita in Milano i titoli giustificanti il loro diritto a percepire i detti arretrati, e la quantità di questi, all'oggetto che la liquidazione sopra contemplata possa essere tosto intrapresa, per la corrispondente assunzione e riparto che verrà concertata tra le Potenze interessate.

11. Per ciò che riguarda le pensioni di qualunque classe, ch'erano liquide ed inscritte a peso della cassa pensioni del Monte all'epoca 20 aprile 1814, queste ne' rapporti de' pensionati proseguiranno per ora ad essere pagate dal Governo, dal quale sono attualmente soddisfatte.

12. Per quelle pensioni che risultassero doversi in seguito corrispondere ai pensionati da Potenza differente da quella che le sostiene attualmente, gl'interessati saranno a suo tempo prevenuti dell'operato giro.

Per que' pochi pensionati, che come tali erano inscritti ne' registri del Monte all'epoca 20 aprile 1814, la cui pensione fosse attualmente in sospensione di pagamento, gl'interessati innoltreranno ricorso alla Commissione riunita per gli affari del Monte in Milano, la quale loro farà conoscere qual sia la Sovranità che ha assunto il pagamento della pensione loro dovuta.

13. Essendosi inoltre nelle convenzioni stipulate tra le Sovranità cointeressate avuto riguardo di speciale trattamento di pensione in via straordinaria ed oltre le norme e misure generali delle leggi e dei regolamenti del cessato Regno a favore de' già Ministri, Senatori, Segretario di Stato, Consiglieri di Stato legislativi ed Uditori, Presidenti, Regio Procurator generale e Consiglieri della Corte di Cassazione, Presidenti, Regio Procurator generale e Giudici della Corte de' Conti, e Direttori generali, non che a favore di alcuni individui appartenenti al cessato ministero dell'estero; ed essendosi tra le Potenze che si sono assunte il pagamento de' predetti trattamenti ripartito il debito procedente da esse pensioni in quanto sono dovute ad individui viventi al 1 gennajo 1820; così gli elenchi di riparto e rispettiva assunzione verranno esposti a norma degl' interessati alla pubblica ispezione in un cogli elenchi sopra indicati relativi alle altre classi di debito, in Milano presso la Prefettura del Monte, e fuori di essa città negli uffici che ciascuna Sovranità potesse trovar opportuno d' indicare.

Il suddetto riparto e dipendente assunzione per ciò che riguarda i sudditi Pontificj, Austriaci, Estensi e Parmigiani, ed esteri al già Regno, ha avuto luogo per la totalità delle partite tra la S. Sede e l' I. R. Corte, rappresentando quest'ultima non solo la propria quota, ma ben anche le quote del-

le Corti di Parma e di Modena dalla medesima assunte; e ciascuna di esse Sovranità ha assunto anche gli arretrati dovuti sulle partite ricadute a suo peso. Rimarrà salvo ad esse Sovranità di provvedere al pagamento di essi arretrati con quelle norme, che ciascuna delle medesime troverà opportune.

Sua Maestà il Re di Sardegna si è riservata di provvedere a' proprj sudditi compresi nelle soprindicate classi colle norme e misure che la sullodata R. M. S. crederà di adottare.

14. Per quanto concerne gli arretrati che fossero dovuti agli eredi d' individui che, avendo diritto di essere compresi nelle assunzioni a peso de' Governi Pontificio ed Austriaco, si fossero resi defunti nell' intervallo decorso dallo scioglimento del Regno al 1 gennajo 1820, gl' interessati verranno a suo tempo prevenuti del trattamento accordato agli arretrati stessi, e qual sia tra le due Alte Sovranità quella che ha assunto il relativo debito.

15. Procedendosi intanto colla maggiore sollecitudine alla liquidazione delle rescrizioni e dei boni stati insinuati a termini del proclama 21 settembre 1819, si sono concertate le seguenti massime dirette a fissare l' imputazione d'interesse sul capitale valore ridotto delle rescrizioni, ed il trattamento degl' interessi arretrati sull' importo de' boni.

Per le Rescrizioni.

16. S' imputerà l' interesse del cinque per cento dal giorno 4 ottobre 1819, epoca della pubblicazione del proclama 21 settembre di detto anno, in avanti sul capitale nominale delle rescrizioni insinuate, ridotto esso capitale dal cento al dieci. Da detta epoca sino al 1 maggio 1820 esso interesse si convertirà in consolidato in aumento del capital valore ridotto della Rescrizione generatrice. Dal 1 maggio 1820 in avanti la rendita corrispondente al cumulato valor totale riunito come sopra, e calcolato sul medesimo in ragione del cinque per cento decorrerà in effettivo danaro.

Pei Boni.

17. Il pagamento effettivo per capitale ed interesse pei boni della creazione del decreto 29 marzo 1809 stati insinuati, il cui importo è rimborsabile in danaro, avrà luogo subito operata la verificazione degli effetti stessi per mezzo della cassa del Monte in Milano.

18. Per ciò che riguarda il trattamento da concedersi agl'interessi arretrati decorsi e dovuti sui rimanenti boni di ragione di Particolari, Corpi, Comuni, Chiese e Stabilimenti d'indole privata, di qualunque creazione e scadenza essi boni sieno, i quali interessi sono destinati a consolidazione a senso del citato proclama 21 settembre 1819, e sempre in relazione alle classi ritenute vive e sussistenti, ed ai boni stati insinuati, si è convenuto:

19. Ch'essi interessi arretrati debbano essere consolidati al cento per cento in aumento del capitale nominale primitivo del bono generatore, e ciò sino al 1 maggio 1820. Sopra il consolidato prodotto dalla riunione de' predetti interessi al capitale generatore decorrerà la rendita del cinque per cento in effettivo danaro da esso giorno 1 maggio 1820 in avanti.

20. Per quei suddetti boni però che fossero scaduti pel rimborso del capitale durante l'esistenza del Regno, non s'intenderà dovuto interesse dal giorno della scadenza del capitale fino al 20 aprile 1814, rivivendo la decorrenza di esso interesse da detta epoca in avanti. Del resto l'imputazione d'interessi seguirà le norme di prattica presso il Monte; sempre ritenuto, che anche pei ridetti boni scaduti durante l'esistenza del Regno, il loro capital valore sarà consolidato quando non siano della creazione del decreto 29 marzo 1809, rimborsabili questi in danaro come sopra.

21. Ultimata che sarà la liquidazione ed eseguito il riparto del debito emergente dai boni e dalle rescrizioni, gl'interessati verranno prevenuti della Potenza a cui ciascuna par-

tita sarà assegnata, e ciò pel conseguimento della relativa progressiva rendita.

22. Nel mentre che i Commissarj Plenipotenziarj deducono a pubblica notizia i predetti assentamenti, si faranno carico con altra notificazione d'indicare i crediti a peso del Monte non inscritti sul medesimo suscettibili di riguardo a termini delle convenzioni combinate tra le Sovranità interessate, e le massime concordate pel trattamento da concedersi ai crediti medesimi.

Milano, il 14 aprile 1821.

ALBORGHETTI - PANVINI ROSATI,
Commissarj della S. Sede

BAZETTA - QUIRINI STAMPALIA - GIULINI - BORDI,
Commissarj di S. M. I. R. A.

TARSIS - BONAMICO,
Commissarj di S. M. il Re di Sardegna

BERTANI,
Commissario di S.M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma

POLI
Commissario di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena

ELENCO nominativo indicante l'effettiva attribuzione ed assunzione fattasi dalle Corti di Roma ed Imperiale Regia, rappresentante quest'ultima anche la quota passiva delle Corti di Parma e di Modena, delle pensioni centrali straordinarie ed individue viventi al 1 gennaio 1820, contemplate nell'articolo 13 del proclama 14 aprile 1821.

La corte di Roma ha assunto col carico di tutti gli arretrati le seguenti pensioni:

Sieguono i nomi dei pensionati, quali si omettono.

L' I. R. Corte ha assunto col carico di tutti gli arretrati le seguenti pensioni:

Sieguono i nomi come sopra.

NB. Non sono compresi in questo elenco i sudditi di S. M. il Re di Sardegna, ai quali la sullodata R. M. S. si è riservata di provvedere colle norme e misure, che crederà di adottare.

TABELLA o prospetto del riparto e della rispettiva assunzione fattasi da ciascuna delle Sovranità interessate del debito della cassa d'ammortizzazione in pura rendita perpetua inscritto ne'di lei registri all'epoca 20 *aprile* 1814 *per cause di culto o di deposito non ripetibile.*

CAUSE DI CULTO

(*a*) Assegni a Mense vescovili, Capitoli, Seminarj e fabbriche di cattedrali.
(*b*) Assegni a Parrochi, Coadjutori e per messe di padronato.
(*c*) Assegni diversi per oggetti di culto e di beneficenza.

La Corte di Roma ha assunto a proprio total carico le suindicate passività per quanto è dovuto ad individui proprj sudditi e Corpi, Chiese, Comuni e Stabilimenti posti ne'proprj Stati, compreso tutto il relativo arretrato.

Sua Maestà il Re di Sardegna ha assunto a proprio total carico le suindicate passività per quanto è dovuto ad individui proprj sudditi e Corpi, Chiese, Comuni e Stabilimenti posti ne'proprj Stati, compresi gli arretrati dal 1 gennajo 1814 al 31 dicembre 1819.

Sua Maestà l'Arciduchessa Duchessa di Parma non ha assunto a proprio carico veruna delle indicate passività.

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena ha assunto a proprio total carico le suindicate passività per l'annua perpetua rendita di lire 98,105 05 con tutto il relativo arretrato, avendo in causa di tale obbligo prescelte le partite della suindicata indole dovute ad individui proprj sudditi e Corpi, Chiese, Comuni e Stabilimenti posti ne' proprj Stati.

L' I. e R. Corte ha assunto a proprio total carico le suindicate passività per quanto è dovuto ad individui proprj sudditi e Corpi, Chiese, Comuni e Stabilimenti posti ne'proprj Stati, compresi gli arretrati dal 1 gennajo 1814 al 31 dicembre 1819, ossia quanto per le anzidette classi di debito della cassa d'ammortizzazione e succennati dal 1 gennajo 1814 in avanti trovasi come sopra assunto dalle anzidette Sovranità.

CAUSE DI DEPOSITO NON RIMBORSABILI

(*a*) Doti di monache investite sul Monte.
(*b*) Impieghi d'ordine di pubblica autorità.
(*c*) Affrancazioni.

La Corte di Roma ha assunto a proprio total carico le suindicate passività per quanto è dovuto ad individui proprj sudditi e Corpi, Chiese e Stabilimenti posti ne'proprj Stati, compreso tutto il relativo arretrato.

Sua Maestà il Re di Sardegna ha assunto a proprio total carico le suindicate passività per quanto è dovuto ad individui proprj sudditi e Corpi, Chiese, e Stabilimenti, compresi gli arretrati dal 1 gennajo 1814 al 31 dicembre 1819.

Sua Maestà l'Arciduchessa Duchessa di Parma non ha assunto a proprio carico veruna delle indicate passività.

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena ha assunto a proprio total carico le suindicate passività per la somma in capitale di lire 32,304 10, o sia per la corrispondente an-

nua rendita perpetua di lire 1615 16, con tutto il relativo arretrato, avendo in causa di tale obbligo prescelte le partite della succennata indole dovute ad individui proprj sudditi e Corpi, Chiese e Stabilimenti posti ne'proprj Stati.

L' I. R. Corte ha assunto a proprio special carico le suindicate passività per quanto è dovuto ad individui proprj sudditi e Corpi, Chiese, e Stabilimenti posti ne' proprj Stati, compresi gli arretrati dal 1 gennajo 1814 al 31 dicembre 1819 ossia quanto per le anzidette classi di debito della cassa d'ammortizzazione e succennati arretrati non trovasi come sopra assunto dalle anzidette Sovranità.

TABELLA o Prospetto del riparto, e della rispettiva assunzione fattasi da ciascuna delle Sovranità interessate del debito della cassa d'ammortizzazione in causa di deposito fruttifero e rimborsabile inscritto ne' di lei registri all'epoca 20 *aprile* 1814.

DEPOSITI
- DI NOTAJ
- DI CANCELLIERI
- DI PATROCINATORI
- DI USCIERI
- GIUDIZIARJ E DIVERSI

La Corte di Roma ha a ssunto a proprio total carico le suindicate passività tanto in linea di capitale, quanto in linea d'interesse per tutto ciò ch'è dovuto ad individui proprj sudditi, compreso tutto il relativo arretrato.

Sua Maestà il Re di Sardegna ha assunto a proprio special carico sulle indicate passività la somma capitale di lire 406,267 50 e relativi interessi dal 1 gennajo 1814 in avanti in tante partite e ditte intestate ad individui proprj sudditi.

Sua Maestà l'Arciduchessa Duchessa di Parma ha assunto a proprio special carico sulle indicate passività ciò ch' è dovuto per capitale ed interesse a Notai, Cancellieri, Patroci-

natori ed Uscieri ch'esercitavano nei territorj ora Stato Parmigiano per la somma capitale di lire 6,700 03, e con tutto il relativo arretrato.

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena ha assunto a proprio special carico sulle indicate passività la somma capitale di lire 216,715 47 e relativo interesse in partite della succennata indole dovute ad individui proprj sudditi, e col carico di qualunque arretrato d'interessi sulla detta somma e partite.

L'I. R. Corte ha assunto a proprio special carico le suindicate passività per quanto è dovuto ad individui proprj sudditi, compresi gli arretrati d'interesse dal 1 gennajo 1814 al 31 dicembre 1819, e quanto per le anzidette classi di debito della cassa d'ammortizzazione e succennati arretrati dal 1 gennajo 1814 in avanti non trovasi come sopra assunto dalle anzidette Sovranità.

NB. Nel debito della cassa d'ammortizzazione in causa di depositi rimborsabili trovasi inscritta anche la classe di *Depositi procedenti dall'alienazione dello spoglio de' Militari morti negli spedali del Regno.*

Attesa però l'incertezza delle persone dei creditori e la pochissima rilevanza del debito importante la tenuissima somma capitale di lire 5,178 69, si è tenuto in sospeso il riparto di questa partita, rimanendo questa compresa soltanto in concorso della Corte di Roma, che anche in questa classe ha assunto ciò che possa essere dovuto ai proprj sudditi.

TABELLA o Prospetto del riparto e della rispettiva assunzione fattasi da ciascuna delle Sovranità interessate del debito della CASSA PENSIONI *del Monte inscritto sotto diverse classi nei di lei registri all'epoca 20 aprile* 1814.

CLASSI
1. RENDITE VITALIZIE
2. ASSEGNI DI CULTO TEMPORARJ
3. PENSIONI CIVILI E MILITARJ
4. PENSIONI VENETE
5. PENSIONI TIROLESI
6. PENSIONI AGLI EX-GESUITI SPAGNUOLI
7. PENSIONI ECCLESIASTICHE (*)

La Corte di Roma ha assunto a proprio special carico sul totale della passività risultante dalle prime sei classi la som-

(*) 1. *Qualunque provento, sia di beneficio ecclesiastico, cappellania e simili, sia di onorario, e soldo pubblico, si dichiara imputabile in isconto della normale pensione assegnata ai membri delle cessate corporazioni.*

2. *L' imputazione viene sempre ragguagliata sul dato che la pensione arrivi alla normale di lir. mil.* 800, *ital.* 614 1. *Dove la pensione sia minore, il reddito contemplato all'art.* 1 *non è imputabile, se non se per la parte ch'eccede le lir. mil.* 800, *ital.* 614 1.

3. *Le congrue rimaste od assegnate ai membri delle soppresse corporazioni per titolo di parrocchialità in essi conservata, o loro aggiunta, non debbono considerarsi come pensioni, nè quindi andar soggette ad eventuale imputazione di altro reddito accessorio, se non dove questo reddito venga positivamente surrogato alla congrua. Lo stesso dicasi degli assegni aggiunti alla pensione, o in qualunque modo accordati per servizio coadjutorale, o sussidiario.*

o

ma in annua rendita vitalizia di lire 457,009 49 in tante partite e ditte sotto la detta epoca 20 aprile intestate ad individui appartenenti agli ora Stati Pontificj, ammontanti a lire 338,284 17, ed a compimento della suindicata sua quota di lire 457,009 49 ha assunto partite intestate ad individui di altra sudditanza, e tutte le anzidette partite coi relativi arretrati dal 1 aprile 1814 in avanti.

NB. Nella detta somma di lire 457,009 49 si sono per ora comprese le pensioni dovute ai filatojeri ed increspatori di veli, ed agl' inservienti del già Collegio di Spagna in Bologna,

---

4. *Que' semplici pensionati, i quali vengano in appresso provvisti di parrocchiale beneficio, cadono sotto l'imputazione per quella parte di reddito cumulato fra pensione e beneficio, ch'eccede la normale di lir.* 1200 *mil.*, *ital.* 921 2.

5. *Dove si tratti di semplice assegno per servigio d'assumersi in cura d'anime, dipende dalle facoltà del Ministro per il Culto ne' casi individuali il conservare ai pensionati in parte o in tutto la pensione, onde la loro condizione divenga migliore sopra la comune proporzionatamente all'utile opera che prestano.*

6. *Gli onorarj e soldi corrisposti ad un pensionato sopra un altro fondo qualunque, che non sia tesoro nazionale, non sono imputabili in pensioni.*

7. *Nemmeno si debbono imputare in pensioni gli onorarj di giubilazione assegnati precedentemente in rimerito di utili servigj prestati.*

8. *Dove il soldo od onorario assegnato ad un pensionista per assunta incombenza pubblica non porti un eccesso sopra la pensione proporzionato all'opera stessa, è riservato al Governo il determinare se, ed in quanta parte gli si debba od accrescere il soldo per la sottratta pensione, o conservare la pensione per la tenuità del soldo annesso all'incombenza.*

sebbene queste non incumbessero sotto il cessato Regno alla Cassa *Pensioni*, ma bensì alla Cassa d' *Ammortizzazione*.

Per le passività poi portate dalla suindicata classe settima la Corte di Roma ha assunto a suo special carico, compreso qualunque relativo arretrato, tutte le partite e ditte, che alla detta epoca 20 aprile 1814 trovavansi inscritte in testa

(*a*) D' individui ex-regolari d'ambi i sessi suoi sudditi appartenenti ad Istituti religiosi che non avevano affigliazione, o che appartenendo ad Istituti aventi affigliazione erano affigliati a case poste fuori del territorio del già Regno Italia-

---

9. *Dove un pensionato è fornito di beneficio imputabile, l' imputabilità si calcola pel solo eccesso alla limosina delle messe, alle quali obbliga il beneficio medesimo.*

10. *Dovendosi questo calcolo applicare con una vista di equità, si determina che dove il beneficio importa messa quotidiana, non l' imputa in pensione, se non se l'eccesso sopra i cento scudi milanesi di reddito; e dove il beneficio obbliga soltanto un numero determinato di messe, queste, compresa la manutenzione, si calcolano soldi trenta di Milano per ciascuna.*

11. *I pensionisti i quali, per imputazione non applicata formalmente, hanno in addietro percepita l' intiera pensione, non sono obbligati a rifondere il percetto.*

12. *Non sono compresi in questo favore coloro, i quali in addietro hanno percepite più pensioni sopra diverse casse, siano nazionali, siano estere, pel solo titolo di religioso soppresso, e pensionato come tale.*

13. *Tutte le antecedenti disposizioni e dichiarazioni in proposito non sono applicabili, se non in quanto combinano colle presenti, che d'ora in avanti debbono servire di normà stabile, ed uniforme.*

Le presenti dichiarazioni saranno stampate ed inserite nel foglio officiale.

no, ma che come sudditi italiani avevano ottenuta la pensione dal cessato Governo;

(*b*) D' individui di qualunque sudditanza anch' esteri al cessato Regno d' Italia, che appartenendo ad Istituti religiosi aventi affigliazione trovavansi affigliati ai conventi posti nei territorj ora Stato Pontificio;

(*c*) Dei Commendatori d'ordini religiosi militari dotati di Commenda, i cui beni erano posti in territorj ora Stato Pontificio;

Sua Maestà il Re di Sardegna ha assunto a proprio special carico sul totale della passività risultante da tutte sette le suindicate classi la somma in annua rendita vitalizia di lire 282,975 88 in tante partite e ditte sotto la detta epoca 20 aprile intestate ad individui appartenenti agli ora Stati Sardi, e col carico dei relativi arretrati dal 1 aprile 1814 in avanti.

Sua Maestà l'Arciduchessa Duchessa di Parma ha assunto a suo special carico sul totale della passività risultante da tutte sette le suindicate classi la somma in annua rendita vitalizia di lire 40,941 18 in tante partite e ditte sotto la detta epoca 20 aprile intestate ad individui appartenenti agli ora Stati Parmigiani, ed individualmente indicate nello Stato unito alla convenzione 18 agosto 1816, e col carico di qualunque relativo arretrato.

Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena ha assunto a suo special carico sul totale della passività risultante da tutte sette le suindicate classi il pagamento delle pensioni ecclesiastiche già in corso al 20 aprile 1814 a favore d' individui affigliati ad istituti esistenti nel territorio attuale di Modena, e le pensioni pure ecclesiastiche a favore di quei sudditi Modenesi, che appartenevano a case religiose ovunque situate non aventi affigliazione, e così pure che appartenevano ad istituti fuori del Regno d' Italia, ed erano già ammessi a pensione a carico del Monte.

Ha assunto pure il pagamento delle pensioni civili e mili-

tari, delle rendite vitalizie, degli assegni di culto temporarj ed altri assegni diversi, i quali essendo in corso all'epoca suddetta si corrispondevano dalle casse di Modena e di Reggio, e che appariscono dallo stato *C* annesso alla convenzione 28 marzo 1817, il quale stato è il seguente:

Rendite vitalizie	. . . .	lir.	1,400
Pensioni	ecclesiastiche.	,,	594,000
	civili e militari.	,,	108,310
Assegni temporarj di culto	. . . .	,,	710
Totale delle annualità temporarie a carico di Modena	. . . .	lir.	704,420

E col carico di qualunque arretrato in tutte le partite da esso assunte.

L' I. R. Corte ha assunto su tutte le indicate classi tutte le ditte e partite che non cadono nelle precedenti assunzioni a peso delle altre Sovranità in un coi relativi arretrati dal 1 aprile 1814 in avanti.

NB. Fermo stante in massima il suindicato riparto e rispettiva assunzione, continueranno in pendenza delle occorrenti ricognizioni, verificazioni e relativi concerti ad essere pagate ne' rapporti de' pensionati le relative pensioni dàl Governo, dal quale sono attualmente soddisfatte, e saranno a suo tempo prevenuti i detti pensionati del giro che si opererà per quelle pensioni, il cui effettivo pagamento dovrà eseguirsi da casse di altro Governo (art. 11 e 12 del Proclama).

(N. 16.) *ISTITUZIONE degli Agenti di Cambio per le contrattazioni degli effetti pubblici.*

1 settembre 1821.

NOTIFICAZIONE

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. Segretario di Stato.

Nell'art. 71 del Regolamento provvisorio di Commercio pubblicato per ordine Sovrano con editto di Segreterìa di Stato del 1 giugno 1821 si trova disposto, che gli agenti di cambio hanno il diritto esclusivo di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici, e di stabilirne il corso. Le varie operazioni però che accompagnano queste negoziazioni de' pubblici effetti influendo grandemente sopra l'alto o basso corso de' medesimi, e potendo in conseguenza influire indirettamente anche sopra il credito pubblico, richieggono indispensabilmente alcuni speciali provvedimenti, onde dirigere la loro azione unicamente in vantaggio de' pubblici effetti, e del credito pubblico. La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si era riserbata di prendere tali provvedimenti nell'emanare il ripromesso stabile regolamento di commercio; ma in vista delle conseguenze che nell' importante oggetto del debito pubblico potrebbe avere il ritardo ha creduto nell'alta sua sapienza di prenderli fin da ora, tanto più che non saranno essi di ostacolo a quelle ulteriori disposizioni, che si credessero opportune, allorchè si emanerà il detto stabile regolamento di commercio. Coll'oracolo quindi della Sua viva voce ci ha ordinato di far noto quanto siegue:

Art. 1. I soli cinque Agenti di cambio nominati da SUA SANTITA' con biglietti di Segreteria di Stato avendo il diritto

esclusivo di trattare le negoziazioni degli effetti pubblici, e di stabilirne il corso analogamente all'art. 71 del citato regolamento provvisorio di commercio, è proibito a qualsivoglia altra persona d'immischiarsi nelle dette negoziazioni sotto pena di nullità dell'operazione, e scudi cinquecento di multa.

2. Gli agenti di cambio debbono far conoscere in ciascun giorno alla Tesoreria Generale, ed alla Direzione del debito pubblico l'andamento de' prezzi. Al pubblico poi debbono renderlo noto una volta la settimana per mezzo de' listini de' cambj da inserirsi anche nei pubblici fogli.

3. Riceveranno l'emolumento dell'uno per cento nelle contrattazioni che si faranno col loro intervento, da calcolarsi però sopra il valore *reale*, e da pagarsi per una metà dal venditore, e per l'altra metà dal compratore.

4. Sono obbligati a dare una cauzione in garanzìa delle loro operazioni. Se questa cauzione si darà in danaro sonante, sarà di scudi mille, ed avrà il fruttato del cinque per cento: se poi si darà in beni fondi, sarà di scudi mille e cinquecento. La cauzione, qualunque sia delle due, dovrà essere data entro il corrente anno.

5. Sarà nominato da SUA SANTITA' con biglietto di Segreterìa di Stato un Censore, il cui uffizio sarà di rivedere tutte le contrattazioni degli effetti pubblici che si faranno sia coll' intervento degli agenti di cambio, sia senza intervento di questi ed unicamente dalle parti contraenti, per conoscere se esse sono soggette a qualch'eccezione, e specialmente se sono state fatte secondo il prezzo corrente, onde conciliare a tali contrattazioni tutta la possibile fiducia, ed eliminare dalle medesime ogni frode. Il Censore sarà immediatamente soggetto a Monsignor Tesoriere Generale.

6. Niuna voltura quindi potrà eseguirsi sopra il gran libro, se in avanti non sarà stato apposto al documento autentico, in forza di cui soltanto può aver luogo la voltura, il visto dal Censore. Perchè poi questi possa apporre il visto, dovrà presentarsi al medesimo un foglio in carta bollata dell'in-

fima dimensione in cui si esprimeranno precisamente 1. i nomi de' contraenti; 2. il nome dell' agente di cambio, se vi sarà intervenuto; 3. il valore nominale della cartella, e la corrispondenza di questo al valore reale. Il foglio si riterrà in filza dal censore per sua giustificazione.

7. Se il censore troverà tutto pienamente regolare apporrà il visto all'atto autentico e lo sanzionerà, ed in forza di tale sanzione la Direzione farà eseguire la voltura a favore dell'acquirente. In caso diverso, avvertirà le parti contraenti dell'irregolarità che si sarà da lui rilevata, e se vi rilevò anche della frode dovrà per officio darne parte alle autorità competenti, onde procedere a tenore delle leggi.

8. Si pagherà al censore il quinto dell'emolumento fissato nell'art. 3 per gli agenti di cambio. Se la contrattazione si fece per mezzo di agente, il quinto si pagherà dall'agente stesso, senza che le parti sieno tenute a pagare verun'altra somma: se poi la contrattazione si fece dagli stessi contraenti, in tale caso questi medesimi lo pagheranno ciascuno per metà. Del quinto pagato al censore, metà resterà a suo profitto, e l'altra metà sarà a profitto dell'erario in compenso delle spese, che và ad incontrare per questo titolo.

9. Il censore dovrà dare una cauzione nella stessa guisa che è stata prescritta nell'articolo 4 per gli agenti di cambio, e ciò per sicurezza delle sue operazioni: essa però dovrà darsi subitochè sarà stato nominato.

10. Il medesimo sarà obbligato a tenere un libro nelle forme ordinate nell'articolo 79 del regolamento di Commercio per gli agenti di cambio, ed a registrare nella guisa che in detto articolo si prescrive le cose indicate nell'articolo 6 della presente notificazione, e tutte le operazioni che si faranno nel suo officio. In ogni settimana ne farà un prospetto a Monsignor Tesoriere Generale, ed in ogni mese ne farà un rapporto alla Segreteria di Stato.

11. Si rendono comuni al censore le disposizioni prese per gli agenti di cambio nell'articolo 80 del precitato regolamen-

to di Commercio, e nel caso di contravvenzione alle disposizioni enunciate, come nel caso che sanzionasse negoziazioni irregolari, e molto più se fossero anche fraudolenti, incorrerà le pene comminate nell'articolo 82, potendosi anche secondo le diverse circostanze aggravanti aumentare la multa in detto articolo prescritta, la quale potrà esser maggiore di scudi cinquecento, da non superare però gli scudi mille.

12. Il censore dovrà inoltre attenersi ed osservare esattamente quel particolare regolamento disciplinare, che gli verrà comunicato per organo di Monsignor Tesoriere Generale.

Dalla Segreteria di Stato il 1 settembre 1821.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 17.) *NORME per la liquidazione degli assegni di giubilazione, e pensioni militari.*

30 gennajo 1822.

PIUS PAPA SEPTIMUS

MOTU-PROPRIO

Dopo avere stabilito un piano di riforma e di organizzazione delle Nostre Truppe, quanto conducente al più facile e sicuro conseguimento del migliore regime e servizio delle medesime, altrettanto vantaggioso alla economìa del pubblico erario per la sensibile diminuzione della spesa per il loro mantenimento, abbiamo rivolto le Nostre sollecitudini ad assicurare sempre più la sorte futura di quei militari, che dopo aver prestato un lungo, ed onorato servizio, si rendessero, o per età, o per cagionevolezza di salute, o per fisiche imperfezioni contratte per ragione del servizio medesimo, inabili a con-

tinuarlo; ed in pari tempo ci siamo occupati di provvedere anche alla sorte delle madri, delle vedove e de' figli de' militari, che rimanessero relitte ed orfani per la morte del loro rispettivo figlio, marito, e padre, seguita in attività di servizio; onde animare vieppiù i militari all'esatto e lodevole disimpegno dei loro doveri, senza timore di rimaner privi del loro trattamento di ritiro, e renderli anche tranquilli sulla futura sussistenza de' suddetti loro parenti.

Avendo pertanto preso le opportune informazioni sullo stato, in cui si trovano presentemente le due casse istituite, l'una per la giubilazione ai militari, ed impiegati militari, e l'altra per la pensione alle madri, alle vedove ed ai figlj dei medesimi, abbiamo rilevato, che la prima, per motivo delle molte giubilazioni, che si è dovuto accordare ai militari, i quali contavano lunghi servigj, in confronto degl'introiti varj, irregolari, ed insufficienti a formare un fondo atto a prevenire qualunque correlativo bisogno, si trova nella impossibilità di dare fin da ora altri simili assegnamenti, quantunque vi siano non pochi militari inabili a prestare più oltre il servizio, meritevoli altronde del dovuto riposo; e che la seconda per lo contrario presenta un introito esuberante gli assegnamenti occorrenti.

In tale differenza d'introiti e di esiti delle suddette due casse abbiamo veduto la necessità di adottare un sistema, che bilanci i maggiori pesi ed i minori introiti di una con i minimi pesi e maggiori introiti dell'altra, senz'alcun aumento, anzi con alleggerimento di aggravio sul soldo de' militari, e senza scapito alcuno degli assegnamentarj. Quindi considerando che una sola è la fonte, da cui provengono amendue le casse suddette (poichè il militare è quegli, che ne costituisce i fondi) e ch' entrambe servono allo stesso scopo, del vantaggio cioè de' militari, assicurando ad essi il trattamento di ritiro, ed alle loro famiglie la futura sussistenza; in vista di questi riflessi, e di quanto fu già da Noi ordinato col motu-proprio dei 20 febbrajo 1817 rispetto agl'impiegati nei rami giu-

diziario, governativo, ed amministrativo, abbiamo determinato, che amendue le suddette casse si uniscano insieme, e formino un solo fondo destinato alle giubilazioni de' militari, ed alle pensioni de' suddetti loro parenti.

Su questi principj pertanto abbiamo commessa la formazione di un nuovo piano corrispondente; ed essendoci stato questo proposto, dopo di averlo preso in matura considerazione, Ci siamo determinati a sanzionarlo. Quindi è che di Nostro motu-proprio, certa scienza e pienezza della Nostra suprema Autorità, ordiniamo quanto siegue:

CAPITOLO I.

Riunione delle due Casse di giubilazione e di pensione, deposito, e conservazione dei fondi.

1. Le due Casse di giubilazione per i militari, ed impiegati nello stato militare, e di pensione per le loro madri, vedove, e figli orfani saranno riunite, e se ne formerà una sola detta di *giubilazione e di pensione*.

2. La somma totale, che all'epoca del 1 gennajo corrente sarà rimasta in dette due casse di giubilazione e di pensione riunite, dopo avere dato credito alle medesime di tutti gl'introiti ordinarj e straordinarj fatti, e da farsi a tutto lo scaduto anno, e dopo avere dato debito egualmente delle spese incontrate fino a detto giorno, sarà versata nella cassa della Depositeria generale in conto a parte entro il mese di febbrajo entrante, rendendo conto definitivo di queste gestioni al Nostro Cardinale Segretario di Stato, Presidente della Congregazione Militare.

3. I fondi d'introito della cassa di giubilazione e di pensione saranno conservati d'ora innanzi alla cassa della suddetta Depositeria generale.

CAPITOLO II.

Assegnamento dei fondi ordinarj e straordinarj a favore della Cassa di giubilazione e di pensione.

FONDI ORDINARJ

4. La ritenuta da farsi agli uffiziali, ed impiegati per formare il fondo della giubilazione e della pensione, che finora si eseguiva separatamente l'una dall'altra, e varia a seconda dei gradi ed impieghi, e che generalmente si è riconosciuta gravosa, viene ridotta complessivamente alla ragione del solo sei per cento sull'ammontare del rispettivo soldo mensile.

Tutti gli uffiziali pertanto di qualunque grado in attività di servizio, tanto effettivi, che interinalmente al seguitò; tutti gli impiegati militari e civili, che ricevono il soldo dai fondi assegnati allo stato militare, nessuno eccettuato: tutti gli ajutanti sotto-uffiziali, e qualsivoglia impiegato isolato nello stato militare, il quale percepisca il soldo di mese in mese; rilascieranno a favore della Cassa di giubilazione e di pensione il sei per cento sul loro soldo, come di sopra si è stabilito.

5. Tutti i cadetti, che attualmente esistono nei corpi di truppa, rilascieranno a favore della Cassa di giubilazione e di pensione bajocchi cinque in ogni mese sul loro soldo.

6. Sulla massa di biancheria e calzatura di tutti i sotto-uffiziali, caporali, brigadieri, vice-caporali, tamburri, trombettieri e soldati di qualsivoglia corpo di truppa, compresi quelli che appartengono al piccolo Stato Maggiore, alla qual massa è stato apportato un aumento colle nuove tariffe, sarà fatta indistintamente la ritenuta mensile di bajocchi cinque per cadauno, da versarsi alla Cassa della giubilazione e della pensione, rimanendo ciò non ostante la loro massa in somma mag-

giore di quella, che formavano prima delle nuove organiche disposizioni.

7. Le ritenute da eseguirsi sulla massa dei sotto-uffiziali e soldati di ogni corpo, di cui tratta l'articolo precedente, sarà regolata per maggiore facilità e sicurezza come appresso;

In qualunque giorno del mese dal 1 a tutto li 15, in cui possa accadere aumento, diminuzione, o variazione nel personale della suddetta forza, sarà ritenuta la metà della suddetta somma di bajocchi cinque.

In qualunque altro giorno del mese, cioè dal 16 in avanti, succeda alcuno de' movimenti suddetti, sarà ritenuta l'intera somma di bajocchi cinque.

8. Gli uffiziali ed impiegati giubilati rilascieranno mensilmente sul loro soldo di ritiro il tre per cento a favore della Cassa di giubilazione e di pensione, onde far godere alle loro madri, vedove, e figli orfani il beneficio della pensione in caso di morte.

9. Gli uffiziali ed impiegati, che in seguito del piano organico militare saranno posti in riforma con parte di soldo, rilascieranno mensilmente a favore della suddetta Cassa il tre per cento sulla parte di soldo loro accordata, fino a che continueranno a percepirla.

10. Il soldo corrispondente ai gradi, impieghi, e posti tutti, che per qualsivoglia causa rimarranno vacanti al completo della forza totale delle truppe stabilita dal piano organico militare, tanto di uffiziale generale, superiore e subalterno, quanto d'impiegato civile e militare, sarà egualmente soggetto alla ritenzione del sei per cento a favore della Cassa di giubilazione e di pensione, quantunque un tal soldo non venga pagato dal pubblico erario allo stato militare.

11. Nella Cassa di giubilazione e di pensione sarà bonificata e versata parimente in ogni mese la somma di bajocchi cinque per tutti quei sotto-uffiziali e comuni di qualsivoglia corpo, che mancassero al completo della forza, ch'è stata determinata dal suddetto piano organico della truppa.

12. Le somme, che importeranno le due ritenzioni a favore della Cassa di giubilazione e di pensione stabilite dai precedenti articoli 10 e 11, saranno pagate da Monsignor Tesoriere Generale a carico del pubblico erario, e rimesse alla Congregazione militare mediante bonifico nelle rassegne quadrimestrali.

FONDI STRAORDINARJ

13. Ogni uffiziale di qualunque grado o corpo, ed ogni impiegato civile e militare, qualunque sia il suo rango, essendo promossi ad altro grado o impiego, o venendo destinati, o trasferiti, anche per effetto della nuova attuale organizzazione, ad altro impiego o servizio, che apporti un soldo maggiore di quello, ch'essi godevano, rilascieranno nel primo mese a favore della Cassa di giubilazione e di pensione l'aumento del soldo, che loro assegnerà in detto mese il nuovo grado, impiego o servizio, ancorchè il movimento fosse determinato nei primi giorni del mese stesso.

14. Tutti quelli, che di nuova ammissione verranno assoldati nello stato militare nella sola qualità e grado di uffiziali e d' impiegati in qualsivoglia grado, rango, o servizio, rilascieranno alla Cassa di giubilazione e di pensione il soldo di un mese intero, restando liberi dalla ritenuta del sei per cento nel decorso del primo anno. Questa ritenzione di un mese di soldo verrà però eseguita nel decorso di un semestre in sei rate eguali, una per ogni mese.

15. Tutte le gratificazioni, che potranno essere accordate dal Governo a qualsivoglia individuo appartenente allo stato militare, saranno assoggettate alla ritenuta del sei per cento a favore della Cassa di giubilazione e di pensione.

16. La metà del soldo degli uffiziali e degl' impiegati, i quali godranno della licenza per lo spazio di un mese, o minore di un mese, sarà versata alla Cassa di giubilazione e di pensione; e vi sarà versato l' intero soldo de' medesimi per tut-

to quel tempo in cui rimanessero in licenza, o fosse loro concessa oltre un mese all'anno.

Nel caso però, che il permesso di assenza fosse provocato da urgenti motivi di salute, o da qualche altra imperiosa circostanza di famiglia (da giustificarsi), gli uffiziali ed impiegati, ai quali sarà accordato questo esplicito permesso, non saranno soggetti ad alcuna ritenuta fino alla concorrenza del lasso di un bimestre; scaduto il quale, se saranno ristabiliti e continueranno a godere del permesso, rilascieranno per tutto il tempo della continuazione la metà del soldo alla Cassa di giubilazione e di pensione.

17. Gli artisti, che saranno pagati dalla Cassa militare, rilascieranno il duo per cento a favore della Cassa di giubilazione e di pensione sulle somme, che loro saranno giustamente dovute o pagate.

18. I fornitori di qualunque articolo, ed oggetto militare, per uso e per servizio delle truppe rilascieranno alla Cassa di giubilazione e di pensione l'uno per cento su tutti i pagamenti, che loro si faranno in virtù dei contratti, che saranno stipulati.

19. Sarà ritenuto similmente l'uno per cento a favore di detta Cassa sulla somma, che importerà qualsivoglia acquisto, che si potesse fare direttamente dalla Congregazione militare, o dal Governo, per uso e per servizio dello stato militare

20. Il soldo di qualsivoglia individuo, tanto uffiziale, sotto-uffiziale, e soldato, quanto impiegato civile e militare, il quale non prestasse il servizio di attività nel suo grado, nella sua qualità, rango, o impiego senza legittima causa; o che per qualunque circostanza (fuori del caso di malattia) ottenesse la esenzione del suddetto servizio, sarà versato alla Cassa di giubilazione e di pensione.

CAPITOLO III

Amministrazione de' fondi.

21. Gl'introiti a favore della Cassa di giubilazione e di pensione saranno fatti per cura e responsabilità della Congregazione militare. I fondi tutti derivanti da tal' introiti saranno depositati periodicamente in effettivo numerario dalla stessa Congregazione militare nella Cassa della Depositerìa Generale in cui debbono essere conservati, come fu prescritto all'articolo 3.

22. I fondi derivanti dagl'introiti ordinarj saranno versati e depositati alla fine di ogni quadrimestre dell'anno, e nel decorso de'due mesi successivi al quadrimestre stesso, dietro le risultanze delle rassegne di contabilità, nelle quali appariranno dettagliatamente.

23. I fondi, che si conseguiranno dagl'introiti straordinarj, saranno versati e depositati, bimestre per bimestre, nei venti giorni dopo la scadenza del medesimo.

24. I fondi necessarj per pagare gli assegnamenti della giubilazione e della pensione saranno rimessi da Monsignor Tesoriere Generale alla disposizione dello stato militare nello stesso modo, ch'è stato stabilito dalle massime principali amministrative per il soldo e competenze di tutte le truppe in attività.

25. Gli assegnamenti di giubilazione e di pensione, che verranno determinati nel decorso di ogni anno, saranno contemporaneamente communicati a Monsignor Tesoriere Generale, affinchè possa prestabilire nelle varie casse camerali l'analogo fondo di pagamento.

26. La Congregazione militare ed i Ministri della Depositeria Generale terranno rispettivamente apposito separato registro dell'introito e dell'esito dei fondi della giubilazione e della pensione; un estratto del quale verrà rimesso nel mese

di marzo di ogni anno al Nostro Cardinale Segretario di Stato Presidente della Congregazione militare col bilancio e col rendiconto a tutto l'anno precedente.

CAPITOLO V.

Assegnamento ; diritto ; e giustificazione.

27. L'assegno della giubilazione e della pensione d'ora innanzi non potrà essere determinato, accordato, e pagato agli ufficiali ed impiegati, ed alle loro madri, vedove, ed orfani rispettivamente, se non che in seguito dell'approvazione del Nostro Cardinale Segretario di Stato pro tempore, Presidente della Congregazione militare, in correspettività delle massime in appresso stabilite. La Congregazione militare ne farà la proposta ; riconoscerà, e testificherà i titoli ed i requisiti del diritto all'ammissione nella somma corrispondente.

In quanto ai sotto-ufficiali e comuni, ed alle loro madri, vedove, e figli orfani, la giubilazione e la pensione rispettiva potranno essere determinate, e accordate dalla Congregazione militare analogamente alle stesse massime.

Assegno di giubilazione.

28. Chiunque, tanto ufficiale ed impiegato, quanto sotto-ufficiale e comune, il quale abbia prestato nelle truppe Pontificie un servizio continuato per il lasso di quarant'anni compiti, avrà diritto di essere giubilato. Prima di detta epoca *l'estremo necessario* per chiedere la giubilazione si è la fisica impotenza a continuare il servizio attivo : L'epoca, che formerà diritto ad ottenerla, sarà di un servizio onorato e continuato per il lasso di anni venti compiti, salvi quei casi, che si preciseranno in appresso. L'ammontare della giubilazione d'assegnarsi sarà proporzionata col metodo seguente.

Per anni venti compiti di servizio, la giubilazione sarà la

metà del soldo netto, che percepiva l'individuo nello stato militare;

Dagli anni 21 incominciati, e continuati alli 30, sarà di due terzi;

Dalli 30 alli 40 sarà di tre quarti;

Dalli 40 in poi sarà dell'intero soldo netto.

29. Le indennità accessorie al grado, o all'impiego di attività, e le indennità personali, che potessero essere accordate dal Governo in virtù di particolari distinti servizj, o di altra qualunque siasi causa non si cumulano al soldo del grado o dell'impiego, nè danno diritto ad alcun assegno di giubilazione per conto delle medesime.

Resta egualmente escluso il conteggiare nel soldo netto, per modo di regola, il valore del pane, o di altro genere, che si passa alla truppa.

30. Nel numero degli anni sarà computato il tempo di servizio prestato in ogni tempo al Governo Pontificio in qualsivoglia corpo di truppa, o nello stato militare in genere, o in ogni altro pubblico ufficio civile; purchè non vi sia stata interruzione per causa di congedo assoluto, o di dimissione forzosa.

31. Non sarà calcolato nel suddetto computo il tempo nel quale l'impiegato, o il militare fosse sospeso dall'autorità suprema; seppure dalla clausola del rescritto o del decreto di sua reintegrazione, non costasse che la sospensione fu senza sua colpa.

32. I militari ed impiegati nello stato militare, che cessarono di servire al Governo Pontificio nell'anno 1798, e che riassunsero il servizio prima dell'anno 1808, cumuleranno ai loro anni di effettivo servizio gli anni d'intervallo dall'una all'altra epoca.

33. I militari ed impiegati nello stato militare, che cessarono di servire nel suddetto anno 1798, e che riassunsero il servizio Pontificio soltanto dopo l'anno 1808, non cumuleranno agli anni di servizio attuale per il diritto alla giubilazione,

se non che gli anni, ne' quali effettivamente servirono dal 1798 in addietro.

34. I militari ed impiegati nello stato militare, che servivano il Governo Pontificio nell'anno 1808 e che non fecero parte della unione succeduta in quell'epoca, cumuleranno agli anni di servizio effettivo gli anni d'intervallo decorsi da detta epoca 1808 fino al giorno, in cui furono poscia richiamati al servizio nelle Nostre truppe.

35. Quelli per lo contrario, che nell'anno 1808, essendo al servizio delle Nostre truppe, vennero uniti in detta epoca, non potranno cumulare gli anni d'intervallo, de' quali tratta il precedente articolo.

36. Le favorevoli disposizioni portate dagli articoli 32, 33, e 34, non saranno applicabili a qualunque militare, o impiegato nello stato militare, quando abbia ottenuto in qualunque tempo, e da qualsivoglia grado, carica, o impiego il congedo assoluto, o la dimissione forzosa dal servizio; quando in somma vi sia stata la interruzione motivata nell'articolo 30.

37. I militari ed impiegati nello stato militare, chiamati al servizio nelle Nostre truppe dall'anno 1814 in poi, senz'avervi appartenuto anteriormente, annovereranno il loro servizio per la giubilazione e per la pensione soltanto dall'epoca, in cui l'intrapresero nelle medesime.

38. Rispetto ai militari, ed impiegati militari, la di cui giubilazione sarà provocata da ferite o da infermità certificate di conseguenza di servizio nelle Nostre truppe, potranno essere ammessi ad una considerazione particolare sull'epoca e qualità dell'assegnamento, in ragione del loro grado e del loro rango.

39. È riservata al Nostro Cardinale Segretario di Stato protempore, Presidente della Congregazione militare la facoltà di determinare l'assegnamento della giubilazione ai militari ed impiegati nello stato militare giusta l'epoca della prescrizione del tempo, ancorchè manchi l'estremo della fisica impotenza, quando vi concorrino particolari circostanze meritevoli di considerazione.

p 2

40. In tutti i casi previsti di sopra non avrà luogo la giubilazione, nè sarà ulteriormente pagata, quando il dimissionario goda, o sia ammesso in seguito ad altro impiego pubblico o pensione equivalente dalla cassa del Governo.

41. Cesserà egualmente la giubilazione in qualunque de' casi sopra espressi, tutte le volte che il giubilato fosse richiamato in attività di servizio, o assumesse servizio presso qualche altra Corte, o Dominio.

42. La giubilazione non si potrà godere fuori dello Stato Pontificio.

43. Si perderà altresì la giubilazione, quando il dimissionario venisse condannato in giudizio criminale ad una pena afflittiva infamante.

Assegno di pensione.

44. Morendo un militare o un'impiegato nello stato militare in effettività di servizio, o in assegnamento di giubilazione, o di parte di soldo per riforma; e lasciando dopo di se la vedova superstite, e i figlj maschi in minorile età, ovvero incapaci per qualche fisico impedimento di procacciarsi il vitto, ed in istato di vera povertà; e le figlie femmine, sebbene maggiori, egualmente povere e nubili; avranno tutti questi il diritto alla pensione, quando il defonto abbia prestato il servizio, che sarà determinato in appresso.

45. La pensione non potrà giammai essere maggiore della metà del soldo netto, che godeva il defonto nell'ultimo mese di sua vita, qualunque fosse il di lui grado o impiego, qualunque il tempo del prestato servizio.

L'articolo 29, che dichiara non doversi comprendere nel soldo alcuna indennità, o altro accessorio assegnamento per determinare la giubilazione, è applicabile alla pensione, della quale si tratta.

46. Alla pensione nella metà del soldo netto, stabilita dall'articolo precedente, avranno diritto le vedove e gli orfani

figli, quando il defonto abbia servito oltre dieci anni consecutivi, s'era uffiziale, o impiegato; e oltre sei anni pure consecutivi, s'era sotto-uffiziale, o comune.

47. Sarà accordata la pensione nella terza parte del soldo netto alle vedove ed orfani figli, quando il defonto non avrà servito, che per sei anni intieri consecutivi, essendo uffiziale, o impiegato; e per quattro anni intieri consecutivi, essendo sotto-uffiziale, o comune.

48. Le vedove, e gli orfani figli non potranno godere di alcuna pensione, se il defonto avrà prestato un servizio minore di quello, ch'è stato prescritto dai precedenti articoli 46. e 47.

49. Le vedove, e gli orfani figli del militare, o dell' impiegato defonto, essendo in giubilazione o in riforma, saranno ammesse in qualunque tempo alla pensione nella metà dell'assegnamento di giubilazione, o di soldo di riforma, che percepiva il defonto.

50. La madre dei militari, o degl'impiegati, che morranno in attività di servizio, o in assegnamento di giubilazione, o in soldo di riforma, senza lasciare vedova o figlio alcuno, sarà ammessa alla pensione, che competerebbe alle vedove ed ai figli, in conformità di ciò ch'è stato prescritto agli articoli 46. 47. e 49., purchè sia in istato di vedovanza, e di vera povertà.

Niuna provvidenza però a favore delle madri avrà luogo; o quando vi sia la vedova, o alcun figlio del defonto, cui la pensione competa, o quando siano esse nel caso contemplato dall'articolo 48.

51. Il diritto alla pensione sarà comune fra la vedova, s'esisterà, ed i figli, ai quali potrà competere.

52. Se vi saranno figli di più letti, la pensione sarà comune similmente fra la vedova e tutti quei figli, che vi potranno avere diritto.

53. La moltiplicità de' figli non darà diritto giammai all'accrescimento della pensione competente.

54. Rappresentando una donna a un tempo due diritti, l'uno come vedova, e l'altro come madre di militari, o d'impiegati defonti, non potrà ottenere, se non che l'assegnamento di pensione a proporzione del soldo maggiore, o minore del marito, o del figlio.

55. La madre, che rimanesse priva a un tempo di due, o di più figli militari, o impiegati nello stato militare, non potrà ottenere parimenti, se non che la porzione in proporzione del soldo maggiore, che godeva uno dei morti figli.

56. La madre, che avrà più figli nello stato militare, venendo per la morte di uno dei medesimi ammessa alla pensione, non potrà pretendere al succedere della morte di qualsivoglia altro dei detti figli, se non che quell'aumento, che le potesse competere per il maggior soldo, che percepiva uno de' medesimi fino alla concorrenza di una sola pensione.

57. In ogni qualunque circostanza nei casi contemplati dagli articoli precedenti, non sarà accordata giammai, che una sola pensione.

58. Cesserà la pensione alla vedova, o la porzione alla medesima spettante, passando a nuove nozze.

59. I figli maschi, divenuti maggiori, cesseranno di godere la rata della pensione competente a ciascuno di essi: e le figlie femmine seguito il loro collocamento, oppure se fossero mantenute in qualche luogo di educazione a carico di qualche pia sovvenzione o istituzione, ovvero a spese del Governo.

Cesserà del pari la pensione corrispondente ai figli maschi durante ancora la loro minorile età, nel caso che venissero impiegati in qualunque Corte o Dominio, o fossero mantenuti dalla Cassa del Governo o coi prodotti di qualche pia istituzione in qualche collegio, o altro pubblico stabilimento di educazione.

60. Le rate della pensione, che si cesserà di pagare nei casi contemplati dall'articolo precedente, rimarranno a beneficio della Cassa di giubilazione e di pensione.

61. Le madri cesseranno dal godimento della pensione, rimaritandosi.

62. La madre, che all'epoca della morte del figlio, o dei figli, non fosse in istato vedovile, o che divenisse vedova dopo la detta morte, non avrà diritto in questo caso a chiedere, ed a pretendere la pensione.

63. Non avrà egualmente diritto la madre di chiedere, e di pretendere la pensione all'epoca della morte del figlio, o dei figli militari, o impiegati, quando alla detta epoca di loro morte ella fosse vedova di altro marito, il quale non fosse stato il genitore del figlio, o dei figli militari, o impiegati.

64. La pensione non potrà essere goduta da chi sia fuori dello Stato Pontificio.

65. Per conseguire nei rispettivi casi la pensione determinata dal presente motu-proprio, se ne dovrà avanzare istanza accompagnata dalle analoghe giustificazioni e prove, che garantischino la dimanda; come anche per esiggere con procura, dovrà esibirsi in forma probante, oltre il mandato, anche la fede di sopravvivenza.

66. In conseguenza del precedente articolo, le madri, le vedove, ed i figli orfani, che dimanderanno la pensione, dovranno inoltrare alla Congregazione militare, per mezzo degl'immediati superiori del loro defonto figlio, marito, o padre, la supplica accompagnata dai seguenti documenti.

Documenti da presentarsi dalla madre.

1. Certificato della legittima qualità di madre;
2. Certificato di sua vedovanza;
3. Certificato provante, che il defonto figlio non abbia lasciato vedova, o figli.

Documenti da presentarsi dalla vedova con figli.

1. Fede di matrimonio;

2. Giustificazione della esistenza dei figli, del loro stato, ed età.

Documenti da presentarsi dalla vedova senza figli.

1. Fede di matrimonio;

2. Certificato provante, che il defonto marito non abbia lasciato figli, o alcun figlio, che possa avere diritto alla pensione.

Documenti da presentarsi dai figli orfani di padre vedovo.

1. Fede di matrimonio del defonto padre.

2. Loro fede di battesimo.

3. Certificato della morte della madre.

67. Tanto le madri, quanto le vedove e figli dovranno inoltre esibire la copia autentica dell'ultima patente del grado, o dell'impiego del defunto loro rispettivo figlio, marito, o padre, s'era uffiziale o impiegato; o un certificato del capo del Corpo comprovante la qualità della esistenza al medesimo, se era sotto-uffiziale, o comune. Ed essendo il defonto in giubilazione, o in riforma con soldo all'epoca della morte, dovranno esibire la copia autentica della patente di giubilazione, o del decreto di riforma con soldo.

68. Dovranno in fine le madri, le vedove, ed i figli orfani, che imploreranno la pensione, provare il loro rispettivo stato di vera povertà. I figli maschi in età maggiorenne dovranno provare la loro incapacità di procacciarsi il vitto per qualche fisico impedimento, se vorranno essere considerati al beneficio della pensione.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali.

69. Le madri, le vedove, ed i figli di qualunque individuo militare, o impiegato nello stato militare, il quale si rendesse rèo di diserzione, non avranno alcun diritto a pretendere la pensione, nè alcun compenso o sovvenzione, quantunque sia stato quegli soggetto alle stabilite ritenzioni durante il servizio.

70. Le madri, le vedove, ed i figli di coloro, che avessero dimandata ed ottenuta la dimissione dal servizio militare, o fossero stati cassati, o espulsi (ancorchè fossero uffiziali ed impiegati) non avranno egualmente titolo nè diritto ad alcuna pensione, nè alla minima sovvenzione a carico della Cassa di giubilazione e di pensione, essendo questa istituita a sollievo, ed in sussidio unicamente delle famiglie di quei militari, ed impiegati, che sono morti durante il servizio, o dopo averne ottenuta la giubilazione, o dopo di essere stati posti in riforma con parte del soldo.

71. I legati, che si potessero fare da qualsivoglia individuo in virtù di disposizione testamentaria a favore della Cassa di giubilazione e di pensione, saranno accettati, ed aumenteranno i fondi d'introito.

72. Se i fondi per qualche imprevedibile disgrazia deperissero, o per qualche straordinaria vicenda non bastassero a sostenere le spese; gli assegnamenti di giubilazione e di pensione, che saranno stati accordati, dovranno subire un proporzionato ribasso senz'eccezione alcuna.

73. Siccome, oltre i casi più comuni contemplati nel presente motu-proprio, se ne possono dare degli altri di loro natura singolari ed imprevedibili, che presentino un giusto titolo a determinare ed accordare qualche assegnamento di giubilazione e di pensione; così apparterrà al Nostro Cardinale

Segretario di Stato pro-tempore Presidente della Congregazione militare di proporzionare ai medesimi le provvidenze opportune.

74. Le disposizioni portate dal presente Nostro motu-proprio avranno il loro effetto, e saranno poste in pieno vigore dal primo del venturo mese di febbrajo per tutta la truppa di linea e leggiere, che milita sotto le bandiere Pontificie, e per gl' individui del dipartimento militare della Marina.

75. Queste disposizioni saranno comuni anche al corpo de' Carabinieri con le modificazioni e amplificazioni, che potranno essere specialmente determinate nel piano organico del medesimo da pubblicarsi, continuando a rilasciare provvisoriamente, ed infrattanto, tutte le ritenute, che presso il corpo medesimo sono presentemente in vigore, tanto per il fondo della giubilazione, quanto per il monte delle vedove.

Clausole derogatorie.

Volendo, e decretando, che al presente Nostro motu-proprio non possa mai opporsi di orrezione, o sorrezione, nè di qualunque altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione; ma vaglia, ed abbia sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore con la semplice Nostra sottoscrizione, non ostante la bolla di Pio IV. *de registrandis*, e che quanto in esso si contiene debba sempre attendersi, ed eseguirsi; togliendo Noi a qualunque autorità, anche degna di special menzione, ogni facoltà di interpretare, e di eseguire diversamente: e dichiarando fin da ora nullo, ed invalido tutto ciò, che si potesse fare in contrario, ancorchè non siano state chiamate, nè sentite le autorità suddette, nè altra qualsivoglia persona, o corpo, che vi avesse, o pretendesse avervi interesse, e non ostante la regola della Nostra Cancellerìa *de jure quæsito non tollendo*, il Nostro motu-proprio dei 15 gennajo 1818 sulle pensioni alle madri, alle vedove, ed ai figli dei militari, e qualsisiano altre ordinazioni de' Nostri predecesso-

ri, e Nostre, decreti, usi, e consuetudini, e qualunque altra cosa potesse opporre in contrario: alle quali cose tutte, e singole avendone il pieno tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto per l'effetto delle cose premesse, ampiamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 30 gennajo 1822.

PIUS PP. VII.

(N. 18.) *LIQUIDAZIONE, ed estinzione del debito della provvisoria amministrazione Austriaca nelle provincie di seconda ricupera.*

6 febbrajo 1822.

NOTIFICAZIONE

ERCOLE della S. R. C. CARDINAL CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII. Segretario di Stato.

In adempimento delle disposizioni adottate nella convenzione di Milano dei 12 dicembre 1816 stipolata fra SUA SANTITA', e Sua Maestà I. R. A., in cui la prelodata SANTITA' SUA si accollò, e riconobbe come debito del suo Stato il debito della provvisoria amministrazione Austriaca nelle provincie di seconda ricupera, con altra nostra notificazione dei 15 luglio 1820 pubblicammo le provvidenze da SUA BEATITUDINE prese sul modo di estinguere il debito derivante dalli due rami di maggior entità, cioè i così detti Boni Stefanini, e le forniture militari, pei quali erano state da noi

già date le necessarie disposizioni perchè fossero liquidati. Si dichiarò contemporaneamente all'articolo 5 della citata notificazione, che allorquando gli ufficj delle Legazioni avessero definitivamente compita la trasmissione degli stati relativi alle forniture suddette sarebbero date le opportune provvidenze per la pronta liquidazione di tutti gli altri rami del debito della provvisoria amministrazione Austriaca.

Essendo ormai quasi del tutto compita la liquidazione delle accennate partite, ed essendosi già da qualche tempo aperte nella Direzione del debito pubblico le aste, nelle quali si vendono all' incanto i beni destinati per l'estinzione delle cartelle di rescrizioni emesse pe' titoli suddetti, previo l'oracolo del S. PADRE ci facciamo solleciti di chiamare a liquidazione tutti gli altri accennati rami di debito provenienti dalla provvisoria amministrazione Austriaca, onde resti del tutto estinto ogni debito di tale natura.

A questo effetto ordiniamo quanto appresso.

Art. I. Qualunque creditore per titoli derivanti dalla sopraenunciata amministrazione Austriaca esibirà nel termine di tre mesi dalla data della presente i documenti, e giustificazioni proprie a comprovare la legittimità della dimanda nei rispettivi ufficj delle Legazioni, o Delegazioni delle provincie di seconda ricupera, dai quali ritireranno la correlativa ricevuta d'insinuazione, e documenti annessivi.

II. Gli ufficj sopraindicati delle suddette provincie ne formeranno i rispettivi stati, e corredati degli opportuni documenti li trasmetteranno successivamente in Roma a Monsignor Tesoriere Generale, affinchè possa operarsene la conveniente liquidazione.

III. La Direzione del debito pubblico in Roma procederà al più presto possibile alla formazione degli stati di liquidazione di quelle partite, che in forza dei documenti esibiti riconoscerà ammissibili per sottoporli alla sanzione di Monsignor Tesoriere Generale.

IV. I creditori rispettivi dovranno diriggersi in Roma alla Direzione suddetta presentando la ricevuta d'insinuazione, e liquidato che sia il loro credito, sarà questo soddisfatto in cartelle di rescrizioni impiegabili nell'acquisto de' fondi dello Stato nel modo, e forma, con cui sono stati liquidati, ed estinti i crediti delle forniture Austriache.

Dalla Segreteria di Stato li 6 febbrajo 1822.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 19.) *LIQUIDAZIONE, e pagamento degli arretrati a tutto il 1817 delle pensioni riconosciute in favore degl' Impiegati italici dipartimentali riformati nelle provincie di seconda ricupera.*

10 aprile 1822.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere Generale.

Colla notificazione emanata dal Nostro predecessore li 28 gennajo 1818 furono avvertiti gl' Impiegati italici riformati nelle provincie Pontificie già comprese nel Regno d'Italia, che il Governo di SUA SANTITA' andava a mettere in corso di regolare pagamento a datare dal 1 gennajo suddetto, tutte le pensioni liquidate in favore de' medesimi, riservando ad una distinta liquidazione quell'arretrato, che poteva verificarsi a tutto il 1817 giusta il disposto dalla Convenzione di Milano del 1 giugno 1816.

Volendosi in oggi eseguire una tale liquidazione, ci facciamo un dovere di dedurre a notizia degl'interessati quanto siegue.

Art. 1. Tutti quelli fra i detti Impiegati, che andassero creditori di pensioni anteriori al 1 gennajo 1818 dovranno nel termine perentorio al 31 luglio del corrente anno aver presentato la loro istanza alla Direzione Generale del debito pubblico affinchè l'operazione proposta possa essere ultimata entro l'anno stesso.

2. La detta istanza dovrà esser corredata del certificato legale comprovante il giorno della seguita riforma, e cessazione di soldo.

3. Quei pensionati al di cui ultimo impiego era annesso l'obbligo di rendimento di conto, dovranno unire anche la prova di avere adempito un tal'obbligo.

4. Per le somme, che verranno rispettivamente liquidate, saranno rilasciate altrettante cartelle di rendita perpetua, colla decorrenza a contare dal trimestre immediato successivo alla liquidazione delle singole partite.

5. Non si procederà ad alcuna liquidazione delle partite sopraenunciate, se non verranno adempite le prescrizioni suddette.

La presente affissa, e pubblicata ne'soliti siti di questa Capitale, e nelle Città, e luoghi principali dello Stato, e trascritta ne'pubblici fogli, si riterrà come se fosse stata personalmente intimata.

Dal Palazzo di Monte Citorio nostra solita residenza questo dì 10 aprile 1822.

B. CRISTALDI Tesoriere Generale.

(N. 20.) *LIQUIDAZIONE del debito del cessato Monte Napoleone non iscritto, ed inscrivibile.*

26 giugno 1822.

EDITTO

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII Segretario di Stato.

La Commissione riunita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 in conformità alle massime approvato dalle rispettive Corti, ha sotto la data del 26 giugno scorso pubblicato il seguente proclama, che si deduce a pubblica notizia per comune norma ed intelligenza di chiunque possa avervi interesse, non che per la corrispondente esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 16 luglio 1822.

E. CARD. CONSALVI.

COMMISSIONE riunita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815.

Colla pubblicazione del proclama 14 aprile 1821 i Commissarj Plenipotenziarj delle Alte Sovranità interessate nell'eseguimento delle disposizioni contenute nell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna hanno notificato al pubblico il riparto eseguitosi tra le sullodate Alte Sovranità, e l'assunzione tra le medesime combinata di diverse classi del debito liquido, certo, ed iscritto a peso del Monte.

Coll'art. 22 del proclama stesso i medesimi si riservarono

a rendere noti al pubblico con altra notificazione i debiti a peso del Monte non iscritti sul medesimo, ma suscettibili di riguardo a termini delle convenzioni conchiuse tra le Sovranità interessate.

Lo stato delle trattative permettendo ora di procedere alle operazioni di verificazione dei debiti stessi, i Commissarj Plenipotenziarj suddetti si fanno carico di dar effetto alle disposizioni promesse col citato art. 22, chiamando ad insinuazione per la corrispondente verificazione le rimanenti classi di debito a peso del Monte, e prescrivendo le opportune modalità per le insinuazioni medesime.

Arretrati sulle classi di debito liquido, certo e ripartito maturati anteriormente allo scioglimento del Regno.

Art. 1. Qualunque privato, corpo, comune, chiesa, beneficio o stabilimento, che si trovi creditore per titolo di arretrati maturati avanti l'epoca 1 gennajo 1814 per rendite consolidate, le cui generatrici cartelle sono vive, sussistenti e comprese ne' ruoli di riparto ed assunzione a peso d'altra delle Sovranità interessate uniti al sopra memorato proclama 14 aprile 1821, dovrà a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio, e di rigore, avere insinuato il preteso credito alla Commissione riunita. Quando per la scadenza del prefisso termine non siasi eseguita l'insinuazione, il credito si riterrà per definitivamente estinto e perento tanto nei rapporti della Potenza, che ha assunto il debito progressivo della cartella generatrice, quanto in confronto del complesso delle Sovranità interessate.

Detta disposizione comprende chiunque possa vantar credito per detti arretrati, e così riguarda non solo i creditori immediati, ma benanche i successori, cessionarj ed aventi dato in qualsivoglia modo o per qualunque titolo della persona o causa a cui favore in origine si verificò il credito di rendita ora arretrata.

2. Tutti gl' individui, corpi, chiese, beneficj, o stabilimenti che credessero essere creditori in causa d'arretrati maturati avanti l'epoca 31 marzo 1814 sopra qualunque partita viva, sussistente, ed inseritta all'epoca 20 aprile pure 1814 nei registri della cassa pensioni del Monte appartenente ai seguenti rami passivi della cassa stessa:

« Rendite vitalizie.
« Assegni di culto temporarj.
« Pensioni civili e militari.
« Pensioni ex-venete.
« Pensioni tirolesi.
« Pensioni agli ex-Gesuiti spagnuoli »

dovranno a tutto il giorno 31 dicembre anno corrente, termine perentorio e di rigore, avere insinuato alla predetta Commissione riunita la propria pretesa; lo che non avvenendo, si riterrà il credito per definitivamente estinto e perento come sopra all'articolo 1.

Detta disposizione è comune tanto ai creditori immediati d'arretrati, quanto ai cessionarj, successori ed aventi causa in qualunque modo e per qualsivoglia titolo dai predetti immediati creditori.

3. Relativamente alla verificazione dei crediti per arretrati dipendenti dalle pensioni ecclesiastiche o dovute ai Commendatori d'ordini religiosi militari maturati anteriormente all'epoca 31 marzo 1814, questa è rimessa ai respettivi Governi, che prenderanno in seguito gli opportuni concerti per gli effetti voluti dalle rispettive convenzioni. Quindi ad essi arretrati non sono riferibili le disposizioni del presente Proclama.

4. I privati dotatarj e donatarj intestati ed inseritti nei registri del Monte nelle dotazioni, donazioni ed assegni, sotto le denominazioni di *Ducati del Regno - Legion d'onore - Benemeriti militari francesi - Demanio straordinario francese od altra qualunque già inscritte a favore della Francia, o Corpi attenenti all'organizzazione dell' Impero*, a cui favore venne ammesso il diritto alla percezione degli arretrati

sulle partite di rispettiva intestazione maturati anteriormente all'epoca 30 maggio 1814, e che vennero invitati ad insinuare o giustificare il relativo loro diritto dall'articolo 10 del citato Proclama 14 aprile 1821, dovranno a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, aver eseguita la predetta insinuazione; lo che non avvenendo, il credito si riterrà per estinto o perento definitivamente come sopra all'articolo 1.

5. Parimenti nell'egual termine e sotto le identiche comminatorie di perenzione del proprio diritto gl' individui intestati nella dotazione dell'ordine della corona ferrea inscritti nei registri del Monte all'epoca 20 aprile 1814 dovranno avere insinuato alla predetta Commissione riunita il credito che potessero vantare per arretrati sulle partite di rispettiva intestazione maturati avanti l'epoca stessa 20 aprile 1814.

Le disposizioni contenute negli antecedenti articoli 4 e 5 sono comuni tanto agl' immediati intestati, quanto agli eredi, successori, legatari, o cessionari de'medesimi o aventi da essi dato e causa, sempre però soltanto in relazione agli arretrati maturati avanti le rispettive epoche sopra indicate e pel dato d' individuo intestato all'epoche stesse.

6. Il trattamento assentato nelle convenzioni per detti arretrati contemplati negli articoli 1, 2, 4 e 5 si è ch'essi siano consolidati al 5 per 100, e che sull' importo così consolidato abbia luogo la decorrenza della rendita in effettivo dall'epoca 1 gennajo 1820 in avanti.

7. Rimarranno ferme in relazione agli arretrati di tutte le predette classi le estinzioni e prescrizioni portate dalle leggi e dai decreti del cessato Regno, e dai regolamenti del Monte.

CREDITI ILLIQUIDI

CHE SI CHIAMANO A VERIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE

Insinuazione del diritto ad ottenere pensione o gratificazione per titolo verificato anteriormente al 20 *aprile* 1814.

8. Tutti gl' individui già impiegati in carica con soldo a peso dello Stato presso il cessato Regno d'Italia, i quali per titolo verificato avanti l'epoca 20 aprile 1814, a senso delle leggi, e dei regolamenti del Regno stesso, avessero diritto ad ottenere pensione o gratificazione, loro vedove e figli dovranno a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, avere insinuato alla Commissione riunita in Milano le loro pretese. Non avvenendo insinuazione nel predetto termine, il diritto qualunque ad ottenere pensione o gratificazione come sopra si riterrà per sempre e senza reclamo per estinto e perento.

Detta disposizione è comune agli eredi o successori di chi aveva per detto titolo diritto a conseguir pensione o gratificazione, all'oggetto di conseguire la gratificazione o il *dietim* della pensione proporzionale all'esistenza del loro autore.

Pel caso che gl' interessati avessero durante l'esistenza del Regno addimandata la liquidazione del loro diritto e prodotto le relative prove, essi non avranno d'uopo che di ricorrere di nuovo, riferendosi alla già fatta insinuazione.

Pel caso che essi avessero a tal uopo ricorso posteriormente allo scioglimento del Regno ad altro dei governi consuccessi al Regno medesimo, ed esibite le relative giustificazioni, non avranno attualmente d'uopo che di esibir ricorso alla Commissione riunita, indicando il preteso diritto e rimettendosi per le prove ai ricapiti già esibiti presso il Governo, a cui sonosi indirizzati. Sarà cura dei Governi che hanno ricevute insinuazioni della predetta natura di far tenere alla Commissione le insinuazioni colle intraprese liquidazioni

e relativi ricapiti. Tale comunicazione terrà luogo d' insinuazione fatta dalla parte per gl' individui compresi nelle insinuazioni trasmesse.

Ciascuno dei Governi interessati che avesse già fatte eseguire le liquidazioni di pensioni o gratificazioni della predetta natura, siano queste o non siano state messe in corso di pagamento dal Governo medesimo, potrà comunicare alla Commissione riunita col mezzo della propria Commissione le fatte liquidazioni coi relativi ricapiti; e tale insinuazione terrà luogo di quella che dovrebbe farsi dalla parte, e ciò tanto per l' interesse della parte medesima, che per quello del Governo che l' ha posta in corso di pagamento.

Pensioni da concedersi secondo le norme e misure portate dalle leggi, dai decreti, e regolamenti del cessato Regno a favore d' individui che all' epoca dello scioglimento del Regno erano impiegati direttamente ne' ministeri ed altri dicasteri d' indole centrale.

9. Tutti gl' individui ora sudditi di Sua Santità, di S. M. I. R. A., di S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma, di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena od esteri al già Regno, che all'epoca 20 aprile 1814 si trovavano impiegati al servizio del Regno stesso con soldo a carico dello Stato direttamente presso altro dei seguenti dicasteri: *Segreteria di Stato*, *Consiglio del sigillo de' titoli*, *Ministero di giustizia*, *Commissione legale*, *Ministero delle relazioni estere*, *Agenti diplomatici e Commissarj delle relazioni commerciali all'estero*, *Ministero dell' interno e Direzioni generali ed uffici generali da esso dipendenti*, *Ministero della guerra e marina e Direzioni generali ed uffici generali da esso dipendenti*, *Ministero delle finanze e Direzioni generali ed uffici generali da esso dipendenti*, *Ministero pel culto*, *Ministero pel tesoro*, e così pure gl' impiegati del Senato, della *Corte dei Conti* e della *Corte Reale* dovranno a tutto il giorno 31 di-

cembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, aver insinuato alla Commissione riunita in Milano il diritto ad ottenere pensione o gratificazione che può loro competere in relazione alle leggi, ai decreti, e regolamenti normali già in vigore presso il detto Regno per la concessione di detti trattamenti da calcolarsi dal 20 aprile 1814 in avanti.

Questa disposizione è comune anche agli eredi e successori degl' impiegati sopra qualificati, come aventi diritto a pensione o gratificazione che si fossero resi defunti dopo l'epoca 20 aprile 1814, all'oggetto di far valere il diritto a percepire la gratificazione o il *dietim* della pensione dal giorno 20 aprile 1814 a quello nel quale è seguita la morte del loro autore.

10. I Governi i quali avessero di già chiamati ad insinuazione e liquidati i crediti della predetta natura, siano o no stati posti in corso i relativi pagamenti, potranno rimettere alla Commissione riunita per mezzo della rispettiva propria Commissione le liquidazioni eseguite ed i ricapiti, che basarono essa liquidazione. Tale insinuazione terrà luogo di quella prescritta farsi dalla parte tanto ne' rapporti d' interesse della parte stessa, quanto in relazione all' interesse della Sovranità che ha posto in corso il pagamento.

11. S. M. il Re di Sardegna si è riservata a provvedere agl' individui proprj sudditi cadenti nelle classi d' impiegati contemplate nell'articolo 6 con quelle norme e misure che la sullodata R. M. S. crederà di adottare.

12. Non si chiamano a verificazione i titoli ad ottenere pensione o gratificazione degl' impiegati all'epoca dello scioglimento del Regno nei dipartimenti, distretti e cantoni con soldo a carico dello Stato in ufficio o dicastero qualunque differente da quelli indicati nell'art. 9, quantunque da essi dipendenti, mentre per questi le convenzioni hanno dato carico pel trattamento normale a peso parziale di altra delle Sovranità interessate.

Concambio delle cartelle per le quali sussiste l'obbligo del concambio a senso del decreto 3 *marzo* 1807 *e dell'avviso* 21 *agosto* 1812.

13. Tutti i possessori o detentori di cartelle di consolidato a peso della Cassa di garanzia del Monte già Napoleone di Milano, le quali dovevano essere presentate pel concambio a termini del decreto 3 marzo 1807, e dell'avviso 21 agosto 1812, e che non lo furono, dovranno pel giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, averle presentate alla Commissione riunita, all'oggetto di riportare il certificato dell'effettuato concambio. Le cartelle che per detta epoca non fossero state presentate si riterranno per estinte e da annullarsi, nè il conseguente credito potrà essere più valutato nè in confronto del complesso delle Sovranità interessate, nè parzialmente verso altra di esse. Nelle dette cartelle da concambiarsi sono comprese quelle tra esse alle quali sarebbe stata applicabile la sospensione in forza del decreto 27 aprile 1811; ferma però sempre a loro riguardo la vigente sospensione e relativi effetti del decreto da definirsi dalla Sovranità che assumerà pel tratto progressivo il debito della rendita procedente dalla cartella stessa.

14. Siccome all'atto della presentazione delle cartelle al concambio si attiva per quelle danti un'annua rendita maggiore di lire 24 la decorrenza della rendita, così essa rendita avrà da detto giorno decorso a favore del creditore a peso provvisorio della Sovranità, alla quale esso appartiene per ragione di sudditanza, salvi a favore di essa Potenza gli opportuni conguagli e compensi verso le altre a termini dei prestabiliti concerti.

15. All'atto della presentazione della cartella al concambio s'insinuerà pure il credito per arretrati di rendita sulla cartella stessa nati anteriormente all'epoca 1 gennajo 1814, che potessero sussistere a termini delle leggi e dei regolamenti del cessato Regno.

Per gli arretrati poi che fossero dovuti; nati posteriormente a detta epoca 1 gennajo 1814, questi divenendo debito parziale della Sovranità, a cui peso dovrà stare il debito progressivo della rendita portata dalla cartella, non saranno per ora insinuati.

In relazione a queste si dovranno attendere gli speciali provvedimenti che ciascuna delle Potenze sarà per dare sulle partite dalla medesima esclusivamente assunte.

16. Chiunque si trovasse proprietario o detentore di bollette o certificati (*coupons*) attestanti versamenti in eccesso di valore in cartelle d' inscrizione in causa prezzo di annualità demaniali affrancabili mediante versamento d' inserizioni a senso del regolamento 19 settembre 1812 del ministero delle finanze e del decreto 4 agosto 1807, o di beni proprj della Cassa d'ammortizzazione, le quali bollette erano erogabili in altre consimili affrancazioni ed acquisti, dovrà a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, avere insinuato il proprio credito alla Commissione riunita e presentata l'originale bolletta o certificato; il che non avvenendo, si riterrà il conseguente credito perpetuamente ed irreparabilmente per estinto e perento.

17. Chiunque vantar potesse verso il Monte già Napoleone credito che all'epoca 20 aprile 1814 si potesse ritener per vivo, sussistente ed inscrivibile a peso di esso Monte, dovrà a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, avere insinuato il proprio diritto; lo che non avvenendo, si riterrà il diritto stesso ed il relativo credito perpetuamente ed irreparabilmente per estinto e perento.

I crediti contemplati dal presente articolo sono i seguenti:

(*a*) I crediti nati posteriormente all'epoca 8 febbrajo 1812 e qualificati dalle leggi e legittimi decreti emanati durante l'esistenza del Regno come inscrivibili a peso del Monte.

(*b*) I crediti nati anteriormente a dett'epoca 8 febbra-

jo 1812 e qualificati per l' inscrizione che per legge o legittimo decreto emanato vigente il cessato Regno, ma posteriormente a detta epoca, si fossero riconosciuti preservati dagli effetti soppressivi della liquidazione.

18. Chiunque vantasse credito verso il Monte già Napoleone o la Cassa d'ammortizzazione in conseguenza di deposito fatto in danaro in relazione ad opzione di beni di proprietà di essa cassa, alla quale non susseguì il perfezionamento del contratto ed il conseguente rilascio del fondo o diritto optato, o per altra qualunque causa, dovrà a tutto il giorno 31 dicembre anno corrente, termine perentorio e di rigore, avere insinuato il proprio diritto e presentata la bolletta provante il pagamento; lo che non avvenendo, si avrà il credito perpetuamente e per sempre per estinto e perento.

Non s' insinueranno i depositi fatti in boni o rescrizioni, rimanendo per questi provveduto colle disposizioni datesi in relazione all' insinuazione degli effetti della predetta indole col proclama 14 aprile 1821.

Per i depositi fatti parte in contanti, parte in boni e rescrizioni s' insinuerà la sola parte versata in danaro.

Opzioni di beni comunali eseguite dietro le disposizioni del decreto 22 *ottobre* 1813.

19. Ritenuto che debbonsi avere per consumati, perfetti ed intaccabili tutt' i contratti d'opzione di beni comunali effettuati in conseguenza del decreto 22 ottobre 1813, pe'quali durante l'esistenza del Regno d' Italia l'optante acquisitore ottenne l' immissione in possesso dell'oggetto optato, ed il Comune espropriato il rilascio della corrispondente cartella; la Commissione riunita, previo maturo esame del grado di perfezionamento dei contratti di eguale natura, che non erano pienamente consumati all'epoca dello scioglimento di esso Regno, ha già riconosciuto per legalmente fatti e perfezionati in tempo abile, e come tali da consumarsi, altri dician-

nove contratti indicati nell'elenco unito al proclama presente; avendo altresì prese in concorso delle rispettive Sovranità territoriali gli opportuni concerti perchè abbia luogo la definitiva consumazione dei contratti medesimi.

Siccome può esistere il caso che vi siano optanti, i cui contratti nè possano ritenersi per consumati durante l'esistenza del Regno, nè siano compresi nel citato elenco annesso al proclama presente, e che nulladimeno credano essere in diritto a veder dichiarati i contratti stessi come legalmente fatti e perfezionabili; così tutti quelli che credessero poter vantare un tale diritto dovranno pel giorno 31 dicembre anno corrente, termine perentorio e di rigore, avere insinuato il proprio diritto alla Commissione riunita, colla produzione delle relative prove; lo che non avvenendo, si riterrà il diritto stesso per definitivamente estinto e perento; salvo il conseguimento del fatto deposito o della parte di prezzo pagata, se ed in quanto il relativo credito sia stato insinuato ne'termini prescritti dagli antecedenti proclami della Commissione se trattisi di versamento di boni, o venga insinuato a termini dell'antecedente art. 18 se siasi versato danaro effettivo.

Pel caso che chi, non avendo diritto a richiedere il perfezionamento del contratto dipendente dalla fatta opzione di una proprietà comunale come sopra, richiedesse la restituzione od abbonamento del fatto deposito, avranno egualmente forza le disposizioni dell'antecedente art. 18, se trattisi di versamento in danaro, e quelle degli antecedenti proclami della Commissione, se trattisi di versamento di boni.

20. Per quanto concerne le pretese a compenso od indennizzazione che chiunque aver potesse per danni avuti in conseguenza di avocazione fatta dal demanio di proprietà di sua ragione o de'suoi datori, le quali proprietà non fossero dalle leggi del regno d' Italia qualificate per l'avocazione, anzi da esse leggi dall'avocazione preservate, e che fossero passate nel patrimonio della cassa d'ammortizzazione, i Commis-

sarj plenipotenziarj si riservano di far conoscere al pubblico i riguardi e le conseguenti provvidenze che le Alte Sovranità condividenti crederanno accordare a contemplazione delle relative pretese.

21. Col presente richiamo ad insinuazione, che si fa a nome sociale delle Alte Sovranità interessate, non s' intende per gli effetti di assunzione e di pagamento fatta la menoma alterazione alle disposizioni contenute nelle rispettive convenzioni, a conformità delle quali soltanto verrà successivamente eseguito e pubblicato il riparto.

DISCIPLINE

PER LE SOPRA ORDINATE INSINUAZIONI

Disposizioni generali

22. Tutte le insinuazioni prescritte dagli antecedenti articoli si presenteranno o in Milano direttamente al protocollo della Commissione riunita, o fuori di essa città agli ufficj che a ciascuna delle Sovranità interessate piacerà ne' proprj Stati d' indicare.

23. Qualunque delle insinuazioni stesse si eseguirà mediante ricorso steso in carta non bollata, il quale, se trattisi di privato, indicherà il nome e cognome del creditore, la di lui sudditanza e l'elezione di un domicilio nello Stato della potenza, della quale esso è suddito, se questa è altra delle interessate nel riparto dell'asse del Monte, o nello Stato di una di queste se il creditore è di estera sudditanza. Pei ricorsi direttamente esibiti al protocollo della Commissione riunita si costituirà domicilio in Milano.

Se trattisi di corpi, chiese, comuni, beneficj e stabilimenti, s' indicherà il loro nome o titolo ed il luogo ove sussiste o dov'è radicato l'ente creditore, e si costituirà domicilio come sopra.

Relativamente ai predetti corpi morali i rispettivi Gover-

ni faranno conoscere a quali autorità o rappresentanze spetti l'obbligo d' insinuare.

24. Si dovrà nel ricorso chiaramente indicare la causa del credito, l'epoca nella quale si è verificato, ed unire allo stesso le giustificazioni volute dai regolamenti del Monte. Tutti i ricapiti che si produrranno, dovranno essere firmati dall'insinuante, e si dovrà produrre un'elenco steso in carta non bollata dei ricapiti stessi firmato pure dall' insinuante o suo rappresentante.

25. Se chi si vanta creditore non è creditore immediato ne'rapporti del Monte, ma è erede, successore, legatario, cessionario o avente in qualunque modo dato dall' immediato creditore, dovrà, oltre le provo dell'esistenza, legittimità e quantità del credito, produrre quelle della sua rappresentanza e del trapasso a suo favore della qualità creditoria nei modi prescritti dai regolamenti del Monte e colle forme esposte negli antecedenti articoli 23 e 24.

26. Quando trattisi di credito sociale ed indiviso, l' insinuazione fatta da un socio o consorte gioverà a tutti i consocj e consorti.

27. Se il trapasso nell' insinuante della qualità creditoria è già stato provato in concorso del Monte, l' insinuante non avrà d'uopo di provarlo di nuovo, ma basterà che il ricorso si riferisca alle prove già esibite. Ciò avrà luogo tanto pel caso di titolo ereditario o successorio, quanto per causa di contratto.

Discipline parziali per l' insinuazione degli arretrati di consolidato e di pensioni maturati rispettivamente avanti le epoche 1 *gennajo e* 31 *marzo* 1814.

28. Per l' insinuazione degli arretrati di consolidato non occorrerà la presentazione della cartella. Quindi se chi insinua è attualmente intestato nella cartella come avente diritto alla perczione della rendita all'epoca, nella quale essa è

maturata, non avrà d'uopo di produrre giustificazione della qualità creditoria.

Se in vece chi insinua non ha a suo favore il dato dell' intestazione, dovrà ne'modi sopra indicati provare il trapasso della qualità creditoria.

29. In ogni caso si dovrà indicare la cartella generatrice dell'arretrato, accennandone il numero di registro del Monte. Si dovranno indicare il semestre, semestri, o frazione di semestre rimasti in arretrato e la cifra del credito. Se il creditore insinuante detiene i così detti mandatelli relativi al semestre o semestri caduti in arretrato, questi dovranno unirsi al ricorso.

Quando però il creditore ignorasse sopra quali semestri versi il suo credito, e quale sia la cifra del medesimo, potrà riportarsi ai risultamenti dei registri del Monte.

30. Parimenti pel caso d' insinuazione d'arretrati per titolo vitalizio, se chi insinua è intestato nei registri del Monte, non avrà d'uopo d'altra giustificazione in relazione alla qualità creditoria.

Se in vece chi insinua non ha a suo favore il dato dell' intestazione, ma vanta dato da un' intestato, esso dovrà ne' modi sopra indicati provare il trapasso della qualità creditoria.

In ogni caso si dovrà indicare il numero d' intestazione della rendita vitalizia, sopra cui è nato l'arretrato ne'registri della cassa del Monte, e del ramo parziale a cui la rendita appartiene, se però essa spetta ad un ramo pel quale esista in mano del creditore cartella o certificato. Inoltre si dovrà specificare il *semestre* o *semestri* rimasti in arretrato e la cifra del credito. Se il creditore insinuante detiene i così detti mandatelli relativi al semestre o semestri caduti in arretrato, questi si uniranno al ricorso.

Quando però il creditore ignori detti dati di quantità del credito, esso potrà prescindere dall'accennarli, riferendosi ai risultamenti dei registri del Monte.

31. Le disposizioni del presente proclama non riguardando

che gli arretrati maturati anteriormente all'epoca 1 gennajo 1814 per ciò che riguarda il consolidato, *e quella del* 31 *marzo* anno stesso per ciò che riguarda le passività vitalizie, si riggetteranno dall' insinuazione tutti i ricorsi, che si riferissero ad arretrati maturati posteriormente a dette epoche; quando anche l' insinuazione comprendesse simultaneamente arretrati anteriori e posteriori all'epoche sudette.

Arretrati delle dotazioni francesi e della Corona ferrea

32. Gl' intestati nelle dotazioni francesi contemplati nell' antecedente articolo 4 pel conseguimento degli arretrati dovuti sino all'epoca 30 maggio 1814 dovranno all' insinuazione unire il brevetto d' investitura o d' intestazione. Quando i ricorrenti non siano immediati intestati, ma eredi, successori, legatarj, o cessionarj, essi dovranno esibire il brevetto del loro datore, provando inoltre ne'modi antecedentemente stabiliti nelle discipline generali la qualità successoria, o il titolo qualunque che ha in essi trasferito il diritto a percepire i detti arretrati.

33. Per gl' intestati nella dotazione della Corona ferrea non sarà necessaria la presentazione del brevetto, ma basterà che si riferiscano all' intestazione esistente ne' registri del Monte. Qualora si verificasse che qualche individuo avesse ottenuto brevetto di collazione dell'ordine, senza che sia stata eseguita inscrizione sul Monte, esso presenterà il brevetto all'oggetto di percepire gli arretrati come sopra.

34. Quando la liquidazione dei predetti arretrati sarà ultimata, effettuata la consolidazione del credito e ripartita la conseguente massa, i creditori saranno prevenuti, mediante la pubblicazione di appositi elenchi, della potenza che ha assunto le parziali ditte e partite pei conseguenti effetti di decorso della rendita.

Discipline parziali per l' insinuazione dei diritti ad ottener pensione o gratificazione.

35. Qualora l' interessato nel dimandare la liquidazione di una pensione o gratificazione si trovasse nel caso di dovere attualmente produrre i ricapiti giustificativi del proprio diritto, ed atti a determinare gli elementi di quantità, esso dovrà strettamente attenersi a quanto è prescritto dai decreti 12 febbrajo 1806, e 27 marzo 1807 e relativi regolamenti in vigore in simile materia presso il cessato Regno; ferme del resto le forme prescritte agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del presente.

Discipline parziali per l' insinuazione delle cartelle da concambiarsi

36. Al ricorso col quale si addimanda il concambio della cartella si dovrà unire l'originale cartella, che presentasi per essere concambiata, munita della firma dell'esibente.

Nel ricorso si dovrà indicare il nome, cognome, e sudditanza dell' individuo, o il titolo ed il luogo ov'è radicato lo stabilimento o corpo morale a cui favore deve intestarsi il certificato di concambio. Se l' intestazione che addimandasi è differente da quella portata dalla cartella che presentasi al concambio, si dovrà giustificare il trapasso ne'modi portati dai regolamenti del Monte.

Pel caso di dimanda d'arretrati che fossero dovuti sulla cartella che presentasi al concambio; come antecedentemente agli articoli 13, 14 e 15, si seguiranno le norme prescritte dagli antecedenti articoli 28, 29 e 31 per l' insinuazione degli arretrati di consolidato nati anteriormente all'epoca 1 gennajo 1814.

Discipline relative all' insinuazione di pretese di perfezionamento di contratti dipendenti da opzioni di beni comunali, eseguite dietro le disposizioni del decreto 22 *ottobre* 1813.

37. Quelli che pretendessero perfezionabile un contratto della predetta natura riferentesi ad oggetto contemplato dal regolamento 19 settembre 1812, il quale contratto non aveva per conseguenza d'uopo per doversi ritenere conchiuso dell'approvazione della Prefettura del Monte, dovranno unire al ricorso munito delle generali formalità di cui negli antecedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27 le prove della fatta regolare opzione e dell'eseguito deposito, indicando altresì nel ricorso le cause per le quali il contratto non fu consumato.

Quelli in vece, che pretendessero perfezionabile un contratto sempre dipendente da opzione di beni comunali riferentesi ad oggetto non contemplato dal predetto regolamento, il quale contratto aveva per conseguenza d'uopo per potersi ritenere perfezionato dell'approvazione della Prefettura del Monte, dovranno produrre, oltre la prova della regolare opzione e quella del fatto deposito o dell'effettuato pagamento di una parte del prezzo, anche quella dell'approvazione compartita come sopra dalla Prefettura del Monte.

Per le suddette prove speciali potranno i ricorrenti riferirsi ai risultamenti dei registri del Monte in quanto le prove stesse si possano dai medesimi desumere.

In quanto per l'ultimazione dei predetti contratti si rendessero necessarj incumbenti relativi alla ricognizione dell'oggetto cadente in contratto, relative stime e perizie, la Commissione riunita prenderà col mezzo della parziale Commissione rappresentante la Sovranità nel territorio della quale esiste l'oggetto del contratto gli opportuni concerti, all'effetto che dal Governo della Sovranità medesima essi incumbenti vengano esauriti.

Pel caso che venisse richiesta la restituzione del fatto deposito o della parte di prezzo pagata, si dovrà unire alla petizione la bolletta o bollette degli eseguiti versamenti come all'antecedente art. 18.

Discipline parziali per l' insinuazione de' crediti verso del Monte contemplati dall'articolo 17 del presente proclama

38. I ricorsi riferibili a dette insinuazioni saranno muniti delle generali formalità prescritte dagli antecedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27, ed inoltre delle indicazioni che durante l'esistenza del Regno si esigevano dal Monte per l' insinuazione dei crediti riferibili alle classi medesime.

39. Per le classi indicate dai subalterni (*a*) e (*b*) dell'articolo 17, quei creditori che avessero completate le prove, in modo che niun incumbente loro rimanesse a fare per ottenere la liquidazione, non avranno d'uopo di nuova produzione di esse prove, bastando l' indicazione nel ricorso dell'officio, al quale le medesime furono presentate.

Milano il 26 giugno 1822.

ALBORGHETTI,
Commissario della S. Sede

BAZETTA - QUIRINI STAMPALIA - GIULINI - BORDI,
Commissarj di S. M. I. R. A.

TARSIS - BONAMICO,
Commissarj di S. M. il Re di Sardegna

BERTANI,
Commissario di S. M. l' Arciduchessa Duchessa di Parma

POLI,
Commissario di S. A. R. l' Arciduca Duca di Modena

(N. 21.) *REGOLAMENTO sul Debito Pubblico dello Stato Pontificio, ed atti relativi al medesimo.*

19 agosto 1822.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico, della Santità di NOSTRO SIGNORE, e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.

Col motu-proprio emanato dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE li 6 luglio 1816, dopo essersi dall'articolo 225 all'articolo 235 enumerati i diversi rami di passività inerenti alle provincie di prima ricupera dello Stato Pontificio, e prescritta la liquidazione de'medesimi, si ordinò nei successivi articoli 236 e 237 la inscrizione sul registro generale del debito pubblico; si stabilì la emissione delle nuove cartelle da rilasciarsi ai singoli creditori; ed in fine si precisò ancora il pagamento delle annue rendite perpetue inscritte, e l'epoca, dalla quale dovesse incominciare la decorrenza. In adempimento di tali Sovrane disposizioni furono adottate le analoghe modalità, e la Direzione generale del debito pubblico, a tal'uopo eretta, si occupò subito tanto della liquidazione delle sopraccennate passività, quanto della corrispondente inscrizione delle diverse partite, e della emissione delle relative cartelle.

Sarebbe stato fin d'allora opportuno emanare un regolamento per norma de'creditori sulle operazioni di dettaglio da eseguirsi nella suddetta Direzione; ma per l'altre passività d'indole, e di natura diversa riferibili alle provincie di seconda ricupera, che restavano ancora a purificarsi, e specialmente per quelle derivanti dal Monte di Milano, che l'erario Pontificio in forza delle stipulate convenzioni ha di

recente assunto per la sua quota, si riconobbe espediente differire l'emanazione del regolamento. Ora però, che riuniti nella maggior parte gli elementi, che costituiscono la massa totale del debito pubblico dello Stato Pontificio, rimane tolto ogni ostacolo, abbiamo creduto necessario di stabilire detto regolamento diretto non solamente a determinare le operazioni incombenti alla Direzione del debito pubblico, ma ancora a fornire gl' interessati di tutti i lumi occorrenti per loro norma in ciò che li riguarda, mirando principalmente allo scopo di procurare ai medesimi interessati le possibili facilitazioni sia per la più agevole circolazione delle rendite, delle quali trovansi in possesso, sia per la più spedita esazione delle medesime. Avendo riferito tal regolamento alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, la medesima, per averne riconosciuta l'utilità, si è degnata di pienamente approvarlo, e coll'oracolo della viva voce ci ha commesso di renderlo noto al pubblico, e di prescriverne l'adempimento. In esecuzione quindi di questa Sovrana determinazione notifichiamo, ed ordiniamo l'osservanza del seguente

REGOLAMENTO PEL DEBITO PUBBLICO

TITOLO I.

DEBITO PERPETUO

CAP. I.

Della Inscrizione

1. I creditori di rendite perpetue sono riportati sopra il registro generale d' inscrizione presso la Direzione del debito pubblico a tal'effetto stabilito coll'articolo 236 del motu-proprio di Nostro Signore del 6 luglio 1816.

2. La inscrizione esprime il nome del creditore, ed il titolo del credito originale, da cui deriva l' inscrizione stessa.

3. A ciascun creditore viene rilasciata la cartella, nella quale si esprime il nome, e cognome del medesimo, e l'annua rendita inscritta a di lui favore. Tal cartella è firmata da Noi, dal Direttore del debito pubblico, e dal segretario generale dell'officio.

4. Quando la rendita sia affetta a qualche vincolo, nella cartella suddetta si appone la marca di *vincolata* : quando non vada soggetta a vincolo si appone la marca di *libera*. La specifica de'vincoli risulta dagli atti della direzione, dalla quale in ogni occorrenza vengono i detti vincoli comunicati alle parti interessate.

5. Per essersi riconosciuto, che le piccole partite di annua rendita per la loro moltiplicità, e tenuità non solamente rendono intralciate le operazioni dell'officio, ed impediscono la semplificazione della scrittura, ma ancora riescono di grave incommodo ai rispettivi creditori, che per realizzarle debbono soggiacere alle stesse spese, ed impiego di tempo occorrente per le grandi, perciò da ora in appresso non sarà inscritta alcuna partita, e conseguentemente non verrà rilasciata cartella, che porti un annua rendita minore di scudi cinque. Da questa generale disposizione sono eccettuati i legati pii.

6. Per l'esecuzione della disposizione del precedente articolo, riguardo alle inscrizioni già fatte, rimarrà sospeso il pagamento della rendita decorribile dal venturo gennaro, finchè le partite stesse dai creditori saranno riunite ad altre adattate a costituire colla riunione la rendita della somma di scudi cinque. Nel trimestre posteriore alla riunione stessa, purchè questa sia seguita almeno dieci giorni innanzi al medesimo, si effettuerà il pagamento della rendita inferiore di scudi 5 per tutte le scadenze da prima tenute in sospeso.

Qualora i creditori ritardassero la riunione per sì lungo tempo, che dal complesso delle rendite scadute, e rimaste

in sospeso ne risultasse un capitale bastante (in ragione di scudi cento per ogni scudi cinque di rendita) a formare il rinvestimento per la somma mancante a completare l' inscrizione di rendita di scudi 5 annui , in tal caso col danaro delle scadenze rimaste sospese la Direzione stessa a vantaggio dei creditori completerà di officio la rendita fino all'annua somma di scudi 5 , e ne spedirà la nuova cartella , quale sarà consegnata al creditore della precedente cartella minore di detti scudi 5 , allorchè egli restituirà la cartella da prima consegnatagli.

7. Riguardo alle partite , che dovessero essere in seguito inscritto , e che importassero una rendita minore di scudi 5, saranno le medesime riportate sopra un registro distinto , e si terranno sospese nel pagamento : Saranno bensì rilasciati alli creditori li certificati delle rispettive partite a loro favore riconosciute.

Tali certificati potranno essere ridotti a cartelle di rendita perpetua nel modo seguente

1. Uno o più di detti certificati potranno unirsi ad una rendita già inscritta, e potranno insieme unirsi più certificati, quanti ne occorrono per formare la rendita di scudi cinque , o benanche una maggiore.

2. Quando i creditori di detti certificati non si facessero carico della suddetta riunione , allora la Direzione del debito pubblicò col mezzo del cumulo delle rendite maturate e da maturare risultanti dal certificato , o certificati anzidetti , e rimaste sospese nel pagamento come sopra , eseguirà d'officio la riunione stessa, allorchè colle dette rendite avrà cumulata la somma necessaria per compiere la rendita di scudi cinque.

8. Le inscrizioni saranno fatte in testa di un solo creditore. Quando sopra una stessa rendita avessero diritto più persone , allora dovrà precedere la divisione , quale sarà però ammessa per le sole quote , che non importino una rendita annua minore di scudi 5 , poichè per le inferiori dovrà se-

guire la suddetta riunione, ovvero dovrà precedere la designazione di una sola persona da farsi per assenso delle parti, o per decreto di giudice.

9. Per le partite già inscritte sotto più teste, per uniformità di massima, dovrà esser fatta la divisione, o designazione della partita sotto una sola testa, come nel precedente articolo, entro l'anno 1823. Intanto i creditori cumulativamente intestati in una inscrizione per ottenere il pagamento della rendita dovranno presentarsi unitamente alla Direzione del debito pubblico, o farsi rappresentare da un medesimo procuratore. Decorso l'anno 1823, se non sarà seguita la divisione, o designazione di una sola testa, come sopra, verrà sospeso il pagamento, finchè si sarà quella effettuata. Nel primo trimestre posteriore all'adempimento della presente prescrizione si pagheranno le anteriori scadenze sospese, come si è detto nell'art. 6.

10. Le inscrizioni a favore de'pupilli, minori, o altre persone amministrate saranno fatte colla menzione di tale qualità, e colla menzione inoltre del nome de'tutori, o amministratori legalmente costituiti, e notificati alla Direzione del debito pubblico.

11. Per quelli di tali inscrizioni, che trovansi già esistenti, sarà carico de'detti tutori, ed amministratori di far seguire entro l'anno 1823 gli annotamenti opportuni sui registri della Direzione, e per quelli da effettuarsi in appresso, sarà pure a loro carico l'adempimento di simile prescrizione prima che siegua la materiale inscrizione, altrimenti saranno responsabili di qualunque danno, che ne potesse derivare ai pupilli, o rispettivi amministrati.

12. La Direzione del debito pubblico non riconosce in proprietario delle rendite, che la persona inscritta sulli suoi registri, salvo il caso dell' identità della persona, come si dirà appresso al cap. IV. sulle opposizioni, o sequestri.

13. Le controversie, che potessero insorgere sul credito originale, pel quale si fece luogo all' inscrizione, e sulla pro-

prietà della cartella, non potranno produrre la sospensione del pagamento della rendita verso il titolare iscritto, ed ancora impedire la contrattazione della rendita stessa, finchè non siasi dai tribunali emanato il decreto opportuno, e notificato il medesimo nelle forme al Direttore del debito pubblico, eccettuati i casi di fatta opposizione, come si dirà in appresso.

CAP. II.

Delle cessioni, e traslazioni.

14. Le partite di rendita inscritte a carico della cassa del debito pubblico potranno trasferirsi, e riunirsi sotto lo stesso, o sott'altro nome a volontà de' creditori, e potranno anche suddividersi in due, o più partite, purchè niuna suddivisione sia mai inferiore all'annua rendita di scudi cinque, come all'art. 5.

15. Nel caso, che per morte di un creditore di rendita, sia libera, o vincolata, debba seguirne il passaggio in altra testa, non si farà alcun atto dalla Direzione del debito pubblico senza un mandato di Giudice competente, eccettuati i seguenti casi.

1. Quando per successione intestata, o testamentaria la traslazione si effettua nei figli del creditore defonto.

2. Quando in forza di testamento, o donazione generale, o particolare *mortis causa* ha luogo la traslazione del testatore, o donante in qualunque persona ancorchè estranea.

3. Quando in forza di detti atti la cartella o interamente, o parzialmente in quota non mai minore dell'annua rendita di scudi 5, se non si tratta di legato pio, viene trasferita per fondo di un legato o per destinazione dell'erede, o donatario, ovvero per essersi designato in cartella il fondo dallo stesso legante.

In tutti questi casi peraltro, nei quali il Direttore generale esercita le ispezioni di giudice, avrà egli diritto di esig-

gere dagl' interessati le legali giustificazioni, che dovrebbero esibirsi avanti il giudice, rimanendo sempre in loro libertà, ancora nei predetti casi, prendere il mandato del giudice, piuttostochè dipendere dalle disposizioni del detto Direttore per la traslazione.

16. Gli atti formali di traslazioni di proprietà sia in forza di mandato di giudice, sia nei predetti casi per ammissione del Direttore del debito pubblico, sia in fine per volontà, o cessione dei creditori, si eseguiranno dagl' interessati nell'officio della Direzione, e nell'ultimo caso interverranno i creditori trasferenti, od i loro speciali procuratori, dai quali si esibirà la cartella d' inscrizione visata dal censore stabilito dal Governo per le contrattazioni degli effetti pubblici.

17. Nell'ultimo caso di traslazione, cioè per volontaria cessione, ad oggetto di agevolare le contrattazioni potranno le cartelle di rendite perpetue essere negoziate, e cedute dal possessore, mediante una dichiarazione da esso firmata in favore dell'acquirente dietro la cartella stessa.

18. La dichiarazione suddetta dovrà essere autenticata dalle firme del surriferito censore, e di due degli agenti di cambio destinati dal Governo per le contrattazioni, come sopra.

Nelle città dello Stato, ove esistono agenti di cambio, l' autenticità della dichiarazione verrà contestata egualmente da due agenti, e dal Presidente della camera di commercio; ed ove non esistono agenti di cambio, dal Gonfaloniere, e Segretario della comune senz'alcun pagamento.

19. Colla dichiarazione di cessione in tal modo riconosciuta le cartelle potranno essere depositate nella Direzione per eseguirsene l'atto corrispondente di traslazione a favore del cessionario, non che la spedizione della nuova cartella, ed il trapasso nel pubblico registro, se ricercasi.

20. Le rendite inscritte a favore di persone, o corpi amministrati dovranno trasferirsi colle solennità, e licenze prescritte dalle leggi nelle alienazioni dei capitali spettanti a proprietarj di tal condizione. Nei casi di fallimento, o di con-

corsi di creditori li trapassi non avranno luogo, che in seguito di mandati de' giudici competenti.

21. Meno ciò che si è disposto nell'articolo 19 tutti quelli, ai quali interessa il trapasso delle partite, dovranno fare analoga istanza alla Direzione del debito pubblico, ed esibire la cartella originale, i documenti relativi, e tutt'altro, che provi il loro diritto per ottenere la traslazione. Questi atti dovranno essere autentici, ed in forma legale secondo la loro natura. La Direzione rilascierà a garanzia degl' istanti una ricevuta, in cui si marcherà la data della fatta dimanda, e si designerà il valore della cartella.

22. La Direzione stessa si occuperà dell'esame dei documenti, e riconosciutili in regola, e ricevuti gli altri, che credesse ricercare, procederà senz'alcun ritardo alla redazione dell'atto, ed alla spedizione della nuova cartella.

CAP. III.

Dell'apposizione, e remozione di vincoli.

23. Sulle rendite perpetue inscritte nel registro del debito pubblico possono apporsi de' vincoli, o possono dalle medesime cancellarsi quelli, a'quali fossero soggette.

24. Questi vincoli riguardano la sola proprietà di esse rendite, o il solo usufrutto, o l'una, e l'altro al tempo stesso.

25. Tanto l'apposizione, quanto la remozione predetta hanno effetto, o in forza di mandato di giudice, o per consenso delle parti interessate, o per disposizione testamentaria del proprietario di cartella libera.

26. In tutti i detti casi la Direzione del debito pubblico pone i relativi annotamenti su i suoi registri, e sulle cartelle corrispondenti, che dovranno esibirsi a cura degl' interessati nell'apposizione, o delezione dei vincoli.

27. Qualora i vincoli suddivisati non rendano affetta l'inscrizione nella sua totalità, potrà la medesima, e la respettiva

cartella scindersi a beneplacito degl' interessati, acciò una parte di essa rimanga vincolata, o l'altra libera. Se peraltro a causa di tal divisione venisse a risultare una cartella di rendita inferiore agli scudi 5, allora riguardo a questa cartella avranno ad adottarsi le prescrizioni del precedente articolo 6.

28. La esistenza dei vincoli sulle rendite inscritte non impedisce la di loro contrattazione, e passaggio, che potrà aver luogo, fermi restando i vincoli medesimi, i quali passeranno a carico dell'acquirente, o nuovo possessore delle rendite stesse. Per le traslazioni però delle cartelle a favore di corpi, o persone amministrate, quali sono sempre colla marca di vincolate, saranno ad osservarsi le norme additate nel precedente articolo 20.

CAP. IV.

Delle opposizioni, e sequestri.

29. Potranno sulle rendite perpetue farsi le opposizioni, e sequestri, sia per impedirne la contrattazione, sia per arrestarne il pagamento nei seguenti casi, e coi seguenti metodi.

1. Nel caso di disputa per identità della persona intestata nella inscrizione, o per la pertinenza dell' inscrizione stessa, quello, che pretende essere il vero, e legittimo titolare creditore della rendita inscritta, mediante atto legale spedito nelle forme, notifica alla Direzione la sua istanza già prodotta, e documentata avanti un tribunale competente. In seguito di tal intimazione viene dalla Direzione stessa arrestato ogni atto sia di passaggio, sia di alienazione, sia di pagamento della rendita, finchè venga notificata con atto legale al Direttore, o la sentenza dell' istesso tribunale, o la rinuncia dell'opponente all'opposizione medesima.

2. Nel caso di smarrimento di una cartella, il titolare consegna analoga dichiarazione al Direttore generale, e contestualmente la notifica al pubblico sui fogli periodici di due,

in due mesi. Trascorsi mesi sei dalla prima notificazione senza che siasi presentato alcuno a fare opposizioni, presso l'esibita dei detti reiterati fogli nelle mani del Segretario della Direzione, potrà il Direttore generale rilasciare la nuova cartella dichiarando estinta la precedente mediante annotamento sul registro, e sulla cartella madre. Secondo le circostanze peraltro il Direttore potrà raddoppiare il termine di mesi sei, e far ripetere le pubblicazioni.

3. In caso di morte del creditore, o dell'usofruttuario della rendita chiunque non potrà provare prontamente, e definitivamente la successione, ad effetto d'impedire, che dal procuratore già costituito dal defonto si proceda o all'esigenza ulteriore della rendita, o a qualunque disposizione di essa, dovrà notificare al Direttore l'atto, che crederà spedire nel modo legale, che si è additato nel precedente §. 1. Alla traslazione poi nel successore si procederà nei modi, ed in seguito degl'atti indicati nei precedenti articoli 15, e 16.

4. Finalmente quando un creditore, o più creditori vorranno sequestrare, ovvero far esecuzione sopra la cartella inscritta, dovranno nei modi legali notificare al Direttore la loro istanza, conforme si è indicato nel precedente §. 1. Analogamente a quanto si è in esso disposto la Direzione stessa arresterà ogni atto sia di passaggio, sia di alienazione qualunque della rendita ove il debitore ne sia l'intestatario, e sospenderà il pagamento, ove il debitore ne sia semplicemente usofruttuario, finchè venga notificata con atto legale al Direttore o la sentenza dello stesso tribunale, o la rinuncia dell'opponente all'opposizione medesima. Fino a tanto che però la sentenza non sia in istato eseguibile, la Direzione continuerà a pagare la rendita corrente, purchè il debitore non sia mero usofruttuario come sopra. Il debitore poi sia intestatario, sia semplicemente usofruttuario non potrà essere costretto alla spropriazione forzosa della rendita inscritta, o dell'usofrutto di essa per la concorrenza del suo debito, quando paghi con altri beni siano mobili, siano immobili.

CAP. V.

Del pagamento.

30. Il pagamento delle rendite perpetue a carico della cassa del debito pubblico ha luogo di trimestre in trimestre secondo l'ordine, e nei giorni stabiliti nella tabella alfabetica, che a tal'effetto viene trimestralmente da noi pubblicata.

31. Esso si effettua nella Depositerìa generale della R. C. A. sulle liste, che vengono compilate dalla Direzione del debito pubblico, e dietro il ritiro delle ricevute a stampa da esibirsi dai singoli creditori, o loro procuratori.

32. Tali ricevute a datare dal primo trimestre del prossimo anno 1823 verranno consegnate ai detti creditori, o procuratori nell'ufficio della Direzione del debito pubblico nel decorso del trimestre, non prima però del giorno antecedente a quello, che nella tabella sunnominata è designato pel pagamento delle rispettive partite. Non potrà più pretendersi la consegna della ricevuta dopo l'ultimo giorno prefisso al pagamento della detta tabella. I creditori, o procuratori firmeranno nell'ufficio stesso la ricevuta, che loro si consegnerà, ed altresì il registro delle consegne di tali ricevute per la rispettiva partita. Dovranno poi essi nel giorno, in cui si presentano in Depositerìa per riscuotere, consegnare, e rilasciare ai ministri della medesima la ricevuta suddetta, quale supplirà a quella, che per lo innanzi si faceva nei libri ritenuti in detta Depositerìa.

33. Le partite, per le quali durante il trimestre non siansi presentati i creditori, o procuratori a ritirare dalla Direzione la ricevuta suddetta, o per le quali, sebbene l'abbiano ritirata, non siansi dati carico di riscuotere nella Depositerìa generale col rilascio della stessa ricevuta, verranno riaccreditate sulla lista de' residui, che torna a pagamento. I creditori, o procuratori peraltro per riscuoterli dovranno avanzarne

a noi speciale istanza, in cui dovranno annettere le ricevute a stampa, quando le avessero ritirate.

34. Le annualità non reclamate entro dieci anni compiti dopo la scadenza saranno prescritte. Se rimarranno esse non reclamate durante lo spazio di trent'anni, la rendita stessa sarà prescritta, e la relativa inscrizione annullata.

TITOLO II.

DEBITO VITALIZIO

CAP. I.

Della inscrizione.

35. I creditori delle rendite vitalizie, pensioni, ed assegni qualunque a carico della cassa del debito pubblico sono inscritti sopra distinti, e separati registri secondo le loro diverse categorie, ne' quali registri viene espresso il nome di ciascun creditore, e la causa, da cui deriva l' inscrizione.

36. Coerentemente a tali inscrizioni si rilasciano dalla Direzione del debito pubblico le relative cartelle firmate da Noi, dal Direttore, e dal Segretario della Direzione suddetta.

CAP. II.

Delle opposizioni, e sequestri.

37. Anche sul debito vitalizio possono farsi le opposizioni, e sequestri. Le prime nel caso di disputa sulla identità della persona, i secondi nel caso, che un creditore del titolare rivolga la sua azione sulla partita inscritta a favore del medesimo.

38. Nell'uno però, e nell'altro caso la Direzione non procede ad alcun'annotamento, e ad alcuna sospensione di pa-

gamento, se non in forza di un atto legale spedito nelle forme avanti i tribunali competenti, e notificato al Direttore, come si è indicato nel precedente articolo 29.

CAP. III.

Del pagamento.

39. Le partite di debito vitalizio, pensioni, ed assegni qualunque inscritte a carico della cassa del debito pubblico vengono pagate dalla Depositerìa generale della R. C. A. per trimestre posticipato sulle liste, che a tal uopo, si emettono dalla Direzione. Le pensioni, ed altri assegni dei varj dicasteri camerali, che non si soddisfano per organo della Direzione del debito pubblico, non sono compresi in questa disposizione, onde rimangono solvibili mensualmente, e nei modi attualmente in prattica.

40. Pubblicata l'apertura del pagamento del trimestre colla solita nostra notificazione i titolari, od i loro legittimi procuratori si presentano alla Direzione per ritirare le ricevute a stampa delle rispettive loro partite, col mezzo delle quali ottengono il pagamento dalla Depositerìa generalo sopraccitata, come si è di sopra indicato negli articoli 31, e 32 comuni ancora al pagamento del debito vitalizio.

41. Tali ricevute non vengono rilasciate dalla Direzione, se non che presso l'esibita della fede di sopravvivenza di ciascun titolare di qualunque categorìa, ed inoltre delle altre prove necessarie a tenore delle rispettive categorìe.

42. Tutte le partite, le quali allo spirar del trimestre, in cui sono poste a pagamento, rimangono insolute per non essersi presentati i titolari, o loro procuratori a ritirare dalla Direzione le ricevute a stampa, o perchè anche avendole ritirate non si sono i medesimi dati carico di realizzarle nella Depositeria generale, verranno in appresso riaccreditate in se-

guito però di analoghe istanze da avanzarcisi, nelle quali dovranno annettersi le ricevute a stampa, se queste fossero state ritirate dai creditori, o loro procuratori.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI

43. Le fedi succinte delle procure per l'esigenza di qualsiasi rendita, e credito a carico della cassa del debito pubblico, che prima si esibivano nella Depositerìa generale nelle forme, e secondo le prescrizioni portate dalla notificazione del nostro antecessore dei 5 febbrajo 1817, non che dall'art. 4 della nostra dei 22 settembre 1820 verranno da ora in poi esibite alla Direzione del debito pubblico munite delle stesse legalità. Il visa del procuratore della Depositerìa verrà apposto nell' officio stesso della Direzione, onde i procuratori, o i notaj, che formano le fedi succinte, le recheranno nel detto officio prima ancora di esser visate. Sarà cura della Direzione ritirare dalla Depositerìa le procure finora in essa rilasciate.

44. Le dette fedi succinte esibite, e da esibirsi saranno efficaci per qualunque altro atto da eseguirsi nella Direzione predetta, qualora nelle procure stesse, oltre la facoltà di esiggere vengano cumulate ancora le altre facoltà opportune.

45. Quei creditori, che desiderassero di conseguire il pagamento delle loro rendite, e pensioni, inscritte a carico della cassa del debito pubblico, dalle casse degli amministratori camerali esercenti presso le Legazioni, e Delegazioni, potranno prima del 30 novembre prossimo, o del detto giorno di qualsiasi anno avanzarne a noi l' istanza, presso la quale commetteremo alla Direzione del debito pubblico di far l'opportuno annotamento sulli registri della Direzione stessa, e regolare il pagamento a seconda delle istanze.

(a) 46. Questa facoltà peraltro, che si accorda a comodo dei creditori, non altera le disposizioni portate sul ritiro delle ricevute dal precedente art. 32, e perciò i loro procuratori dovranno farsi carico di detto ritiro, e rimettere a tutto rischio dei creditori le ricevute da essi ritirate. Nel detto caso le ricevute non si firmeranno dai procuratori nell'officio della Direzione, acciò le inviino ai costituenti, per doversi dai creditori medesimi nel luogo firmare. I procuratori firmeranno bensì il registro di consegna delle ricevute. Tal consegna si effettuerà ancora 10 giorni innanzi alla scadenza della partita secondo la tabella trimestrale, affinchè i procuratori possano aver comodo d' inviarle ai creditori loro costituenti; ma non si potranno realizzare sulle casse degli amministratori camerali di quelle provincie, che dai creditori si saranno designate, innanzi il giorno della scadenza stabilita nella detta tabella.

47. Il pagamento una volta ricercato, ed accordato sulle casse delle provincie dovrà continuare, finchè non ci si farà istanza per la cessazione del pagamento medesimo sulla cassa designata: Tal' istanza dovrà essere presentata non più tardi del 30 novembre di qualsiasi anno, affinchè si possano da noi dare le disposizioni occorrenti per far seguire il pagamento dal 1 gennajo del successivo anno sopra quella cassa, che verrà nella nuova istanza prescelta.

48. Nel caso di smarrimento delle ricevute a stampa dopo fatta la consegna ai creditori, o loro procuratori dovrà restare a carico de' medesimi qualunque perdita; sarà però in diritto de' creditori, o procuratori, se ne avranno il tempo, di arrestare il pagamento presso i ministri della Depositeria, allorchè la persona, che avrà ritrovata la ricevuta fosse per esibirla, conforme si prattica in simili casi di smarrimenti degli ordini, che dalla Tesoreria generale si rilasciano sulla Depositerìa della Reverenda Camera.

(a) *In seguito unitamente alle liste si sono rimessi alle casse comunali anco i mandatelli.*

49. Siccome negli ultimi 10 giorni di ciascun trimestre la Direzione deve attendere, ed ordinare la formazione delle liste de' pagamenti pel successivo trimestre, così tutti quegli atti, che saranno redatti in detti 10 giorni, li quali portino variazione nella testa dei creditori, ovvero accreditamento di partite rimaste fuori di corso di pagamento, non saranno considerati nelle liste del trimestre immediatamente posteriore a quello della dimanda, ma nell'altro successivo allo stesso.

Avverta ciascuno di esattamente adempire, ed uniformarsi alle disposizioni del surriferito regolamento, dichiarando, che la presente affissa, e pubblicata in Roma, e nelle città, e luoghi principali dello Stato astringerà ciascheduno, come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 19 agosto 1822.

B. CRISTALDI Tesoriere Generale.
Pier Maria Gasparri Commiss. Gen. della R.C.A.

(N. 22.) *TERMINE perentorio alla insinuazione de' crediti posti a carico della Cassa del Debito Pubblico.*

16 gennajo 1823.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.

Ferma la caducità per tutti quei creditori, che furono già chiamati ad insinuare, e che in seguito di ulteriori chiamate con termini perentorj sono già caducati, si chiamano ora ad insinuare i loro crediti, e rispettivi titoli, i seguenti creditori cioè

I creditori per titoli fruttiferi verso il Governo Pontificio anteriori al giugno 1809, che ricorsero al passato Consiglio Francese, ma o non furono liquidati, o non conseguirono l effetto delle loro liquidazioni prima della cessazione di quel Governo.

Quelli, cho avendo titoli legittimi verso la così detta Municipalità di Roma, o verso l'Amministrazione governativa provvisoria, ch'ebbe luogo nelle provincie di prima ricupera dal 20 gennajo al 10 maggio 1814, non furono dalle medesime soddisfatti.

Gli acquirenti de' locali religiosi nelle dette provincie, che ne fecero la restituzione a termini della notificazione emanata dalla sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari li 15 agosto 1814.

Tutti gli altri creditori in fine non ancora espressamente chiamati comunque compresi in categorie ammesse a liquidazione in forza delle disposizioni governative, dovranno *a tutto li 15 aprile del corrente anno* avere insinuato le loro azioni, ed esibito i documenti giustificativi alla Direzione generale del debito pubblico per esser presi nella dovuta considerazione.

Gli eredi, o cessionarj dovranno inoltre esibire le prove delle loro successioni, o rispettive cessioni, ed i rettori, tutori, o altri amministratori qualunque di stabilimenti o persone tutelate, saranno considerati responsabili di qualunque pregiudizio potesse derivare ai loro amministrati per la non fatta insinuazione, come sopra.

La presente affissa, e pubblicata in Roma, e nelle città principali dello Stato astringerà tutti quelli, che vi son contemplati, come fosse stata loro personalmente intimata.

Data dalla Nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 16 gennaro 1823.

BELISARIO CRISTALDI Tesoriere Generale.

Pier Maria Gasparri Commissario Gen. della R.C.A.

(N. 23.) *CADUCITA' dei crediti non insinuati, e non documentati nel tempo prescritto.*

16 aprile 1823.

EDITTO

ERCOLE della S. R. C. CARDINAL CONSALVI
Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità
di Nostro Signore PAPA PIO VII.
Segretario di Stato.

Uno de'principali oggetti, a'quali furono rivolte le cure del S. Padre, dopo il ristabilimento del suo Governo ne'dominj della S. Sede, fu quello di riconoscere tutte le passività, dalle quali trovavasi gravato lo Stato Pontificio, sia per gli antichi, sia pe'nuovi impegni, dopo le passate politiche vicende, e di ordinarne la liquidazione.

Coerentemente a questa veduta, varie, e reiterate notificazioni furono pubblicate tanto direttamente da Noi, quanto per organo della Tesoreria generale, non che dei signori Cardinali Legati, e Prelati Delegati nelle provincie, onde notificare ai creditori le Sovrane disposizioni adottate a loro riguardo, ed invitarli a produrre i titoli rispettivi de' loro crediti, per alcune categorie, de'quali furono anche prefissi dei termini perentorj con pena di caducità.

In seguito di ciò la Direzione del debito pubblico a tal'uopo destinata, intraprese le corrispondenti liquidazioni, le quali, per le partite insinuate, e documentate, trovansi omai condotte al loro compimento.

Non tutti i creditori però si uniformarono alle prescrizioni ad essi ingiunte nelle relative notificazioni, per cui varie partite di debito rimangono tuttora incerte riguardo alla loro esistenza, ed altre indeterminate riguardo alla loro entità per

le non esibite giustificazioni, e perciò la Direzione predetta trovasi impossibilitata a progredire nelle sue operazioni, ed a corrispondere pienamente alle disposizioni Sovrane.

Siccome peraltro all'effetto di regolare l'amministrazione pubblica è interessante, ed anzi necessario di conoscere in tutta l'estensione il pubblico debito, acciò si possa dal Governo provvedere alla di lui esatta, e piena soddisfazione con quelle misure, e modi, che il Governo stesso riconosce per le circostanze adattati al pagamento secondo le varie classi dei creditori. E siccome non si può conseguire quest'utile scopo, se i creditori medesimi non deducono legalmente i loro crediti nei termini dalla pubblica autorità prescritti, perchè l'incertezza della possibile sopravvenienza di nuovi crediti a suo tempo non dedotti renderebbe sempre vaga la liquidazione del pubblico debito, ed altresì porterebbe un disquilibrio continuo agli assegni destinati dall'erario pel pagamento dello stesso debito, così a vantaggio principalmente dei creditori tutti, ed inoltre per la regolare direzione, e distribuzione delle rendite dell'erario nelle sue passività; oltre i pesi ordinarj, e straordinarj, ch'esso debbe sostenere, considerando SUA SANTITA', ch'è indispensabile all'erario stesso di conoscere definitivamente il debito nella piena integrità, e che questo una volta liquidato non debb'esser più suscettibile per gli anzidetti inconvenienti di aumenti a causa dell' indolenza dei creditori, coll'espresso Suo Oracolo ci ha ordinato, che, dichiarando primieramente ferma la caducità comminata previo lo stessò Sovrano Oracolo, e susseguentemente incorsa da alcuni creditori, rendiamo noto a tutti gli altri creditori, di qualunque classe essi siano, le seguenti sue disposizioni, acciò essi provvedano all'ammissione, e liquidazione de' loro titoli, ossia al loro privato vantaggio. In esecuzione pertanto della Sovrana volontà notifichiamo, ed ordiniamo

Art. 1. Tutti i creditori di qualunque categoria non caducati in forza delle precedenti notificazioni, dovranno avere in-

sinuato allo spirare del 30 giugno del presente anno 1823 alla Direzione generale del debito pubblico, ovvero, quando lo indicassero le rispettive notificazioni ed avvisi, agli ufficj delle Legazioni, e Delegazioni, i titoli dei crediti, ed esibire le loro giustificazioni.

2. Spirato il 30 giugno, quale SUA SANTITA' designa per ultimo, e perentorio termine ai creditori considerati nel precedente articolo per dedurre il loro credito, ed esibire le giustificazioni, chiunque non avrà adempito a tali operazioni, incorrerà irremisibilmente nella caducità, ed il suo credito si avrà per perento, estinto, ovvero come non esistente, senza che possa giammai pretendersene la liquidazione.

3. I crediti, e le azioni, che a termini delle precedenti, e del presente editto, si troveranno pienamente dedotti, e giustificati all' indicata epoca, saranno interamente liquidati entro gli altri sei mesi del corrente anno.

4. Avverta pertanto ciascuno de'sovraindicati creditori di rendersi solleciti ad eseguire la insinuazione de' titoli, ed esibizione delle giustificazioni come sopra prescritta, onde il Governo possa compire le sue operazioni relative al debito pubblico, ed essi per propria colpa, od indolenza non abbiano ad incorrere nella comminata caducità, e nella perdita de' loro crediti non dedotti, o non giustificati, dichiarando, che il presente affisso e pubblicato in Roma, e nelle città, e luoghi principali dello Stato astringerà cadauno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Dalla Segreterìa di Stato li 16 aprile 1823.

E. CARD. CONSALVI

(N. 24.) *DICHIARAZIONI sulle ipoteche prese sulli fondi demaniali.*

5 agosto 1823.

NOTIFICAZIONE

ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII. Segretario di Stato.

È a tutti noto che i beni esistenti nei paesi, che fecero parte del Regno Italico, e da questo Governo avocati di qualunque natura essi fossero o fiscale, o comunitativa, o ecclesiastica restarono sciolti, e liberi in forza delle leggi del Governo medesimo da ogni precedente peso, debito, vincolo, ed ipoteca, meno che dai livelli, e canoni gravanti quelli di detti beni, i quali non erano stati dal Governo suddetto alienati prima del giorno 14 febbrajo 1802, o che furono alienati avanti quell'epoca con obbligo al compratore di sottostare alla corresponsione de' canoni, e livelli, che li gravavano (*a*).

(*a*) *Li* 22 *luglio* 1817.

.Art. 1. *Qualunque pretendente aver ragione di diretto dominio sopra fondi nazionali alienati come liberi da ogni vincolo avanti li* 14 *febbrajo* 1802, *non potrà promuovere azione verso l'acquisitore, ma dovrà per l'effetto dell'indennizzazione al medesimo riservata dall'art.* 126 *della costituzione di Lione provvedersi a norma delle leggi del debito pubblico.*

2. *La disposizione del precedente articolo, non è applicabile ai direttarj, che sono stati riconosciuti in tale qualità dagli acquirenti.*

È egualmente noto che tutti i creditori, ed aventi azione per qualunque titolo su i beni, e sostanze come sopra avocate furono chiamati a liquidazione, e furono soddisfatti del loro avere secondo le norme, ed i modi stabiliti dalle leggi allora vigenti, e che quei tali, i quali non insinuarono o non documentarono in debito tempo i loro crediti, e titoli nelle forme prescritte decaddero in virtù di quelle stesse leggi da ogni diritto, ed azione.

Fermo riguardo a questi l'effetto delle rispettive convenzioni, la dimanda dell'indennità verso lo Stato è a carico del possessore del fondo, ed è regolata secondo le leggi sul debito pubblico.

3. *Per i livelli passivi inerenti ai fondi nazionali alienati dopo li* 14 *febbrajo* 1802, *e che non fossero stati per equivoco trasfusi nell'acquirente il direttario sarà indennizzato dal demanio non potendosi inferir molestia nell'acquisitore.*

4. *Finchè venga altrimenti provvisto con speciale decreto del Governo il demanio nel caso dell'art.* 3 *corrisponderà a titolo d'indennità al direttario la stessa somma in denaro sonante, cui percepirà annualmente dal livellario, salvo il direttario elegga d'affrancarsi mediante un capitale da pagarsegli dal demanio pure in denaro sonante regolato colle norme con cui il. demanio ammette i livellarj passivi all'affrancazione del diretto dominio della Nazione, dichiarando, che il demanio non s'intende obbligato ad affrancarsi, e che quindi non saranno al medesimo applicabili le norme di affrancazione convenzionale, che si trovassero stabilite nelle rispettive investiture pel caso, che il livellario volesse affrancarsi.*

5. *Il demanio nel caso di detto art.* 3 *pagherà pure una volta a titolo d'indennità come sopra il laudemio al direttario nella somma, che potrà riconoscersi dovuta.*

6. *Il Direttore generale del demanio osserverà, e farà osservare le presenti disposizioni, ed in caso di reclamo sarà provvisto a termini dei regolamenti.*

Per simili disposizioni non poteva rimaner dubbio alcuno sull'assoluta libertà de' fondi, e sostanze come sopra avocate, e quindi o vendute, o possedute dal Monte di Milano all'epoca della cessazione del Regno d'Italia, e da questo devolute al Governo Pontificio in forza dei trattati con le Potenze consuccedute al detto Regno Italiano, e tali furono considerati, e dichiarati dalle Potenze medesime negli atti, coi quali si venne alla divisione delle proprietà, e dei pesi del Monte di Milano, onde le prime servir dovessero alla soddisfazione dei secondi.

Il Santo Padre guidato sempre dalla giustizia, e dall'amore del pubblico bene con ripetuti successivi atti ha egualmente tenuta ferma, ed ha sempre convalidata la massima della libertà de' beni suddetti, assicurando quei, che ne avevano fatto acquisto a termini delle leggi, e regolamenti al tempo vigenti nel pacifico possesso de' beni acquistati, erogando alcuna parte de' beni ricaduti alla Camera Apostolica nella fondazione di molte officiature di messe a sostituzione di tutt' i pii legati, ai quali i beni avocati erano anticamente affetti, ed erogandone altresì la massima parte nella ristaurazione del Clero secolare e regolare di quelle provincie.

Non era pertanto a presumersi che avesse alcuno a lusingarsi di poter più esercitare verun'azione su i beni, e sostanze menzionate per crediti, e diritti derivanti da titoli anteriori alla loro avocazione. Ma pur ci è giunto a notizia esservi diverse persone particolari, e corporazioni religiose, le quali approfittando abusivamente dell' istituzione del regime ipotecario, si son permesse di prendere iscrizione sopra beni della sovraespressa natura o venduti, o dati per nuova dotazione ai pii stabilimenti, o residuati tuttora in possesso della Camera Apostolica; le quali inscrizioni quanto sostanzialmente ingiuste, ed inefficaci, altrettanto riescono di angustia, e di danno agl' individui, o corpi morali che sono attualmente in possesso de' beni medesimi, perchè ingerisce in loro ragionevole dubbio sul costante pacifico godimento di detti beni, im-

pedisce loro di disporne liberamente, e li sottopone a lunghi giudizj per ottenere la radiazione delle incompetenti inserizioni.

Riferito pertanto da noi al Santo Padre lo stato delle cose, la SANTITA' SUA guidata sempre dai medesimi principj di giustizia, e di amore del pubblico bene, volendo rimuovere un tal disordine, salvare da danni le persone, e stabilimenti pii, che legittimamente posseggono i beni, dei quali si tratta, e mantenere la pubblica tranquillità, coll'oracolo della sua viva voce ci ha ordinato di pubblicare le seguenti Sovrane sue disposizioni, che dovranno essere a tutti di legge, e di norma invariabile.

Art. 1. Tutte le inscrizioni ipotecarie prese, o che si prendessero in avvenire negli officj delle ipoteche in favore di particolari individui, ed a carico di chiunque siasi sopra beni una volta avocati dal Governo Italiano, ed esistenti nei territorj che facevano parte del Regno medesimo per diritti, azioni e titoli di qualunque natura anteriori alla loro avocazione sono dichiarate nulle, e di niun valore, ed effetto.

2. Tali sono dichiarate egualmente le inscrizioni della stessa natura prese, o che si prendessero in avvenire da corporazioni religiose o conservate, o una volta soppresse, o ripristinate da qualunque pia istituzione, o stabilimento pubblico.

3. Sono dichiarate parimenti nulle, e di niun effetto le inscrizioni prese, o che si prendessero in avvenire contro chiunque da corporazioni religiose, ed altri pii stabilimenti una volta soppressi, e quindi ripristinati per rivendicare censi, crediti ed altri capitali civili di qualunque specie ad essi appartenenti prima della soppressione, sebbene questi capitali sieno rimasti sempre occulti alle antiche direzioni demaniali, ed alle vigenti amministrazioni camerali, perchè essendo simili capitali compresi nell'avocazione di tutt' i beni delle corporazioni medesime appartengono di diritto alla Camera Apostolica succeduta nelle ragioni del Monte di Milano, nè le corporazioni ripristinate, e nuovamente dotate con beni presi dalla massa di quelli provenienti dallo stesso Monte di Milano

possono più avere alcuna azione su i detti loro antichi censi, e capitali sebbene come sopra occultati.

4. Queste disposizioni non ledono il diritto dei legittimi possessori de' canoni, e livelli conservati dalle Leggi del Governo Italiano su i beni avocati, e non venduti, a tutto il giorno 14 febbrajo 1802.

5. I Presidenti dei Tribunali di prima istanza nel circondario rispettivo, de' quali esiste l'officio d'ipoteche in cui trovansi fatte le inscrizioni della natura espressa nei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono autorizzati a pronunciarne, ed ordinarne la radiazione con mandato esecutoriale senza strepito, e formalità di giudizio.

6. La parte gravata dovrà promoverne l'istanza avanti il rispettivo Presidente del Tribunale di prima istanza con semplice memoria, ed intimazione per cursore alla parte inscrivente; il Presidente intese stragiudizialmente le due parti, e verificati i due estremi che il fondo percosso dall'inscrizione sia stato una volta avocato dal Governo Italiano, e che l'inscrizione è basata sopra diritti, azioni e titoli anteriori all'avocazione deverrà alla spedizione del mandato esecutoriale per la radiazione, il qual mandato non potrà essere sottoposto a revisione.

7. I Conservatori d'ipoteche sulla presentazione del detto mandato in forma autentica sono autorizzati, ed incaricati di dargli esecuzione, col radiare immantinente l'inscrizione non ostante qualunque appello, o inibizione che si fosse potuto tentare d'interporre o si fosse per avventura interposta all'esecuzione del medesimo.

8. Le spese tutte, che potessero esser fatte dalla parte gravata della incompetente ipoteca tanto per la inscrizione, e per la radiazione della medesima negli officj ipotecarj, quanto per ottenere il mandato esecutoriale di cassazione di qualunque natura esse sieno saranno a carico della parte inscrivente.

9. Il Presidente del Tribunale di prima istanza, che avrà rilasciato il mandato esecutoriale di cassazione, resta autorizzato

a rilasciare egualmente senza strepito, e forma di giudizio il mandato esecutivo reale a favore della parte gravata, e contro la parte inscrivente per l'importo delle spese come sopra fatte dalla prima, e che verranno dal Presidente stesso tassate di devenire alla spedizione del detto mandato esecutivo.

La presente pubblicata ed affissa ne' luoghi consueti obbligherà tutti alla stretta osservanza della medesima come se fosse stata a ciascuno personalmente intimata.

Data dalla Segreteria di Stato questo dì 5 agosto 1823.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 25.) *ISTITUZIONE, e Dotazione della Cassa di Ammortizzazione.*

21 gennajo 1825.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere Generale.

La istituzione della Cassa di ammortizzazione già annunziata in genere colla notificazione del 21 agosto prossimo passato, in conseguenza delle incessanti, e provvide cure del regnante Sommo Pontefice Leone XII. è già assicurata con i capitali più solidi dello Stato, e colle più efficaci risorse. Sua Santità coll'espresso oracolo della Sua viva voce ci ha ordinato di applicare ad essa i seguenti fondi, cioè: il latifondio della Me-

sola, colle pesche, e colle sue adjacenze: le miniere, ed i latifondj delle Allumiere: i laghi del Trasimeno sotto Perugia, e di Paola, o S. Felice sotto Terracina, colle adjacenze rispettive: i boschi di Nettuno, e le pinete di Ravenna, e finalmente la contea di Carpegna, e Scavolino.

A questi grandiosi capitali si riuniscono le ricadenze tutte delle pensioni assunte colle convenzioni politiche ascendenti tuttora ad annui scudi 240,000 circa. Si riuniscono pure tutte le rendite, che in capitale, o in frutto vanno ad essere prescritte secondo i regolamenti. Si riuniscono altresì i frutti delle somme giacenti, e de' depositi. Si riunisce finalmente il moltiplico di tutte le rendite risultanti dai fondi sopraenunciati, e dalle stesse rendite consolidate, che di bimestre in bimestre si andranno acquistando, e moltiplicando. Ed a quest'effetto sono già nate le disposizioni opportune per la traslazione de' fondi, per l'impianto dell'azienda, e per la compilazione del regolamento.

Che se ciò forma oggetto di compiacenza, perchè assicura, che un giorno verrà, e questo non molto lontano, in cui il Governo Pontificio sarà libero da ogni debito, tanto vitalizio, perchè cessa di sua natura, quanto consolidato, perchè colle ricadenze del vitalizio, e con tutte le altre risorse di sopra espresse và ad ammortizzarsi, e sarà quindi in grado di fare sgravj notabilissimi; maggiore sicuramente è la compiacenza nell'annunziare, che tutto ciò sarà eseguito nello Stato Pontificio sollecitamente, e senz'alcuna cooperazione, o dispendio de' sudditi, comunque altrove siensi riputati ben fortunati di cooperarvi col proprio dispendio, e con qualche aumento di fondiaria; e che anzi lungi dall'accrescere i dazj, e specialmente la fondiaria, ne sarà fatta notabile diminuzione. Che se le grandi spese, ch'erano pendenti, e quelle più grandi ancora che necessariamente l'erario pubblico debbe incontrare, non permette di determinarne contemporaneamente la precisa diminuzione, sarà senza dubbio preordinata mediante

un proporzionato fondo di risparmj, che colle varie riforme si vanno procurando.

Omissis etc.

Data dal palazzo di Monte Citorio nostra solita residenza questo dì 24 gennajo 1825.

B. CRISTALDI Tesoriere Generale.
Benedetto Perfetti Commiss. gener. della R. C. A.
Francesco Romani Segret., e Canc. della R. C. A.

(N. 26.) *EMISSIONE delli certificati di credito delle rendite perpetue già sul Monte Napoleone assunte dal Governo Pontificio.*

3 febbrajo 1825.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere Generale.

Colla nostra notificazione del giorno 22 settembre 1820 furono invitati tutt'i creditori delle rendite perpetue già inscritte sulla cassa di garanzia del cessato Monte di Milano, passate a peso dello Stato Pontificio in forza dell'atto di riparto del 15 agosto precedente, ed a termini della detta notificazione, ad esibire alla Direzione generale del debito pubblico le cartelle originali comprovanti il loro credito, ad oggetto di essere soddisfatti delle rendite rispettive, con rilasciare a loro favore una copia legalizzata delle cartelle medesime.

Ciò ebbe il suo pieno effetto, e le rendite sono in corso di pagamento regolare: si è però sin quì conservata la nomenclatura delle partite come si trovava all'epoca dell'assunzione, pagandosi bensì le rendite a favore de' nuovi possessori per quelle partite, nelle quali hanno avuto luogo atti di cessione per contratti di vendita, o di traslazione per successione, o per altre cause.

Quantunque questo metodo non alteri l'esattezza del pagamento, ed il giusto riconoscimento de' veri creditori, tuttavia a rendere più semplice, e più spedita la contrattazione di queste rendite, a parità delle altre consolidate, si è riconosciuto espediente di rilasciare alli possessori delle medesime le analoghe cartelle, o certificati di credito esprimenti la rendita annua, e la sua provenienza, e si è perciò stabilito presso la Direzione del debito pubblico un registro speciale, sul quale trovansi inscritti gli attuali possessori delle ripetute rendite.

Affinchè quindi i medesimi possano approfittarsi di tale disposizione sono prevenuti, che durante i mesi di febbrajo corrente, e marzo prossimo saranno rilasciate le sopraindicate cartelle sia ad essi direttamente, sia alli loro legittimi procuratori, ma per conseguirle dovranno esibire al protocollo della Direzione suddetta le copie delle cartelle già rilasciate come si è detto di sopra a norma della citata notificazione del 22 settembre 1820.

Parificata con tale disposizione la circolazione di questa categoria di rendite all'altra delle rendite consolidate, affinchè tutte siano suscettibili di un più facile movimento, analogamente a quanto venne altra volta ripromesso, le tasse ora in uso in favore del censore, e degli agenti di cambio a norma della notificazione del 1 settembre 1821, a contare dal 1 aprile prossimo sono ridotte dall'uno per cento ad un solo terzo, tutto compreso, da pagarsi per una metà dal compratore, e l'altra dal venditore delle rendite, e questi da ripartirsi tra gli agenti, e censore colla stabilita proporzione, senz'alcuna

partecipazione dell'erario; ben inteso che il detto terzo di scudo debba pagarsi sopra ogni cento di valor nominale, e che le contrattazioni debbano tutte eseguirsi colla mediazione de' detti agenti: a tal'oggetto la Direzione del debito pubblico procederà agli atti di cessione, e successiva traslazione sulli registri per quelle sole partite, nelle quali sia avvenuta la detta mediazione, che dovrà essere certificata da due agenti di cambio.

Data dal palazzo di Monte Citorio nostra residenza questo dì 3 febbrajo 1825.

B. CRISTALDI Tesoriere Generale.
Benedetto Perfetti Commiss. Gen. della R. C. A.
Francesco Romani Segret., e Canc. della R. C. A.

(N. 27.) *TERMINE di rigore entro il quale debbono essere regolarizzati li documenti relativi ai crediti già insinuati.*

21 settembre 1825.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere Generale.

Con varie precedenti notificazioni venne prescritta ai creditori tanto originarj dello Stato Pontificio, quanto assunti dal medesimo in forza delle convenzioni diplomatiche, l'insinuazione non solo de' loro crediti di ogni natura, ma sibbene la produzione de' documenti opportuni, ed in ultimo con la notificazione del 16 aprile dell'anno 1823 venne dichiarato perenta ogni azione di credito, che dopo essersi in-

sinuata nei termini prescritti da' precedenti avvisi non fosse documentata pienamente entro il mese di giugno di quello stesso anno.

Non ostante una disposizione tanto precisa la Direzione del debito pubblico non ha potuto prendere determinazione alcuna su molte istanze, o perchè i documenti esibiti si sono trovati insufficienti, o perchè sono insorte delle contestazioni, ch'esiggono ulteriori schiarimenti, e da ciò è avvenuto che restano tuttora sospese le operazioni del Governo a ciò relative tanto necessarie per l'estinzione del debito pubblico.

Sebbene a termini della precitata notificazione del 16 aprile 1823 tali creditori potrebbono ritenersi esclusi da ogni diritto di ottenere la liquidazione de' loro crediti, tuttavia la Santità di Nostro Signore avendo da una parte riguardo, che i medesimi possono essersi lusingati di aver adempito perfettamente alle prescrizioni della ripetuta notificazione coll'esibita dei documenti, che però si sono ritrovati inefficaci, e volendo dall'altra usare verso di essi un tratto di sua ulteriore benigna condiscendenza ci ha autorizzato per organo della Segreterìa di Stato a dichiarare quanto siegue.

Quei creditori, i quali adesivamente alle prescrizioni delle diverse notificazioni emanate in proposito abbiano insinuato le loro dimande, ed abbiano esibito i documenti nel termine stabilito dalla surriferita notificazione del 16 aprile 1823, per i quali fin quì non si è potuto procedere alla liquidazione, o per insufficienza di prove, o per le insorte contestazioni, dovranno presentarsi prima che termini il corrente anno all'officio della Direzione del debito pubblico in Roma (la quale anche nell' imminente ottobre non tralascierà le sue operazioni) all'effetto di conoscere l'eccezioni, cui rimangono tuttora soggette le loro rispettive insinuazioni, ed i documenti già esibiti, ed all'oggetto ancora di fornire quelle ulteriori dilucidazioni, e documenti, che si crederanno necessarj, nel termine come sopra prescritto, che si considererà come ultimo, e perentorio.

Scorso detto termine tutti quei creditori che non avranno adempito quanto sopra, si dichiarano, fin da ora irremisibilmente decaduti da ogni diritto di conseguire la liquidazione, e pagamento de' loro crediti.

Data dalla nostra residenza questo dì 21 settembre 1825.

B. CRISTALDI Tesoriere Generale.
Benedetto Perfetti Commiss. Gen. della R. C. A.
Francesco Romani Segret. e Canc. della R. C. A.

(N. 28.) *ASSUNZIONE, e pagamento delle passività del cessato Monte Napoleone non inscritte al* 20 *aprile* 1814 *condivise col primo atto di riparto.*

19 luglio 1826.

COMMISSIONE riunita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 *dell'atto finale del Congresso di Vienna dei* 9 *giugno* 1815.

Colle disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 del proclama 14 aprile 1821 la Commissione Diplomatica riunita, rese noto al pubblico come le Alte Sovranità cointeressate nel riparto dell'asse del Monte già Napoleone nel mentre che riconobbero e dichiararono che in forza dello scioglimento del Regno d' Italia e de'trattati che hanno avuto luogo tra le Potenze alleate e la Francia rimasero estinte e perente tutte le dotazioni, donazioni ed assegni che sotto diverse denominazioni erano inscritti a peso del suddetto Stabilimento a favore della Francia o di Corpi attenenti all'organizzazione del cessato Impero, estiuzione estensibile anche a tutti i parziali donatarj, dotatarj, assegnatarj, stralciatarj ed acquisitori interessati per qualunque titolo nelle dotazioni stes-

se, avevano però ammesso a favore di essi privati dotatarj e donatarj intestati nelle partite suddette ed inscritti sul Monte il diritto a percepire gli arretrati sulle partite di rispettiva intestazione maturati anteriormente al 30 maggio 1814.

Essi arretrati furono conseguentemento chiamati a verificazione e liquidazione, ed ai privati dotatarj e donatarj posti nella condizione voluta dalle citate disposizioni, venne coll'articolo 4 del successivo proclama 26 giugno 1822 fissato per l' insinuazione e giustificazione del relativo diritto il termine perentorio di rigore scaduto col 31 dicembre dello stesso anno 1822.

Eseguite tali insinuazioni, la Commissione si fece premura di far procedere alle verificazioni e liquidazioni del caso. Quest'operazione, resa lunga e laboriosa tanto pel cospicuo numero degl' interessati, che per la necessità e difficoltà di far riunire le occorrenti prove, fu per la massima parte de'crediti denunciati condotta a termine, in modo che rimangono in sospeso soltanto poche partite in pendenza dell' integrazione delle richieste e volute giustificazioni.

Per non lasciare più a lungo senza effetto i provvedimenti come sopra promessi in danno de'privati creditori di arretrati dell'accennata natura che hanno completate le prove, ed il cui diritto è riconosciuto e liquidato, le sullodate Alte Sovranità hanno nella loro giustizia e munificenza determinato, che anche in attenzione del totale perfezionamento delle liquidazioni si avesse a procedere al riparto ed alla dipendente assunzione per parte delle singole Potenze delle partite che a ciascuna di esse fossero passivamente nella divisione per attribuirsi.

Coerentemento a tali benefiche intenzioni i sottoscritti Commissarj plenipotenziarj rappresentanti le prefate Alte Sovranità hanno proceduto al riparto, in conseguenza del quale rimane in ragione della rispettiva rappresentanza a peso di ciascuna delle Potenze stesse parzialmente e divisamente attribuito il soddisfacimento da eseguirsi nel modo determinato dal-

l'art. 6 del detto proclama 26 giugno 1822 delle ditte e partite comprese negli elenchi A, B, C, D, E appositamente compilati ed indicanti il rispettivo carico di ciascuna Sovranità.

Gli elenchi predetti rimangono depositati ed ostensibili presso gli ufficj della Commissione Diplomatica riunita in Milano, e saranno pure ostensibili o pubblicati nei rispettivi Stati delle Potenze cointeressate, se, come ed ove ciascuna di esse crederà opportuno.

Dietro tal'eseguita ripartizione la Commissione Diplomatica riunita farà indilatamente pervenire a ciascuno de' Governi delle Potenze assuntrici col mezzo delle parziali Commissioni che le rappresentano, i certificati di liquidazione di tutti, e di ciascuno dei crediti privati attribuiti ed assegnati per l'assunzione al Governo medesimo.

In pendenza però delle intelligenze da prendersi tra le Corti di Vienna e di Modena rimane sospeso l'effettivo soddisfacimento della quota attribuita in ragione della propria rappresentanza al Ducal Governo Estense; ma a tenore dei concerti combinati col Real Governo Francese i creditori compresi nell'elenco D, come assegnati al prefato Ducal Governo, compartecciperanno egualmente con tutti gli altri dotatarj di V e VI classe sudditi di S. M. Cristianissima negli effetti del soddisfacimento, che per le quote assunte dalle altre Corti per tali dotatarj ha luogo di presente.

La Commissione Diplomatica riunita, nel mentre che per dovere di proprio istituto, ed in adempimento degli ordini ricevuti dai Ministeri delle Potenze, che ha l'onore di rappresentare previene il pubblico del sopr'esposto esito delle seguite operazioni di verificazione, liquidazione e riparto degli arretrati della memorata natura, si fa pur carico di avvertire gl' interessati che per gli ulteriori incumbenti relativi al soddisfacimento abbiansi a dirigere al Governo della parziale Sovranità, che ne'modi predetti ed a senso delle indicazioni portate dagli elenchi, ha assunta la corrispondente partita.

Riservasi poi la Commissione a far conoscere in seguito con separato atto il riparto degli arretrati insinuati dagli accennati dotatarj pe'quali pende, pel già spiegato motivo, la liquidazione e che saranno trovati meritevoli di riguardo, come pure quello del già liquidato arretrato della Corona ferrea.

Milano 19 luglio 1826.

ALBORGHETTI,
Commissario della S. Sede

BAZETTA - QUIRINI STAMPALIA - GIULINI - DORDI,
Commissarj di S. M. I. R. A.

TARSIS - BONAMICO,
Commissarj di S. M. il Re di Sardegna

GARBARINI,
Commissario di S.M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma

POLI,
Commissario di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena

(N. 29.) *TERMINE perentorio all'impiego delle rescrizioni emesse in estinzione del debito infruttifero*

23 agosto 1826

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.

Sebbene con la notificazione de'7 dicembre dell'anno scorso fosse col Sovrano Oracolo prescritto tutto il mese di giu-

gno del corrente anno, come tempo utile all' impiego delle così dette Rescrizioni Pontificie, con le quali si è ordinata dalle varie leggi, notificazioni, e disposizioni emanate fin qui, l'estinzione di varj rami di debito dello Stato, e sebbene colla posteriore notificazione de' 16 maggio prossimo passato fosse prorogato il tempo suddetto fino a tutto il corrente mese di agosto, pur tuttavia la Santità di Nostro Signore si è degnata benignamente accordare un'ulteriore dilazione per l'impiego delle ridette rescrizioni nell'acquisto delle proprietà Camerali fino al giorno nove del prossimo futuro mese di novembre.

Tal proroga è definitivamente perentoria, ed i creditori, o possessori delle rescrizioni, che in tale intervallo o non le avranno ritirate, o non le avranno impiegate nell'acquisto dei fondi Camerali, non potranno imputare che alla loro negligenza il danno della caducità, che andranno irremisibilmente a risentire.

Siccome poi Sua Santità ha espressamente ordinato, che in detta disposizione siano compresi anche i creditori delle rescrizioni suddette per depositi fatti in causa di contratti parimenti a rescrizioni incoati, e non consumati sotto il già Regno d' Italia, contemplati nelle Sessioni de' 12 luglio, e 12 ottobre 1821 dalla Commissione speciale destinata alla definizione di tali oggetti dalla san. mem. di Pio VII, i quali hanno conseguito dalla Sovrana munificenza il diritto alla restituzione de' loro depositi in rescrizioni Pontificie di un valor reale molto maggiore delle rescrizioni Italiche da essi versate, così la stessa Santità Sua per un tratto di sua ulteriore condiscendenza si è degnata accordare unicamente a tali creditori un termine, ma perentorio, ossia coartato a caducità, alla deduzione delle loro dimande, e produzione de' titoli a tutto il dì 30 del prossimo settembre, passato il quale verranno immediatamente spedite, a favore di chi avrà profittato del termine, e le rescrizioni corrispondenti, che dovranno impiegare come tutti gli altri possessori nel tempo indicato

da spirare al giorno nove novembre prossimo futuro, come sopra.

Data in Roma dalla nostra solita residenza di Monte Citorio questo dì 23 agosto 1826.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.
Benedetto Perfetti Commiss. generale della R. C. A.

(N. 30.) *REGOLAMENTO sulle procure da esibirsi per la esigenza dei crediti a carico della Cassa del debito pubblico.*

5 febbrajo 1827.

NOTIFICAZIONE

BELISARIO CRISTALDI Prelato Domestico, della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A. Tesoriere Generale.

Allorchè nell'anno 1817 si riattivò il pagamento degl'interessi del debito pubblico, furono con la notificazione del nostro predecessore del giorno 5 febbrajo dello stesso anno, determinate le norme per l'esigenza, da osservarsi tanto da coloro, che da per se stessi si presentano ad esiggere, quanto da quelli, che vengono rappresentati d'altri. Essendosi peraltro in quest'intervallo introdotta per il pagamento del debito pubblico qualche variazione, che l'esperienza ha dimostrato essere più esatta, e più regolare, e riconoscendosi indispensabile, che mentre il Governo con tanta puntualità, e precisione soddisfa gl' interessi del debito pubblico, le pensioni, e gli altri assegni a carico dello Stato, vengano i pagamenti legittimamente eseguiti, e siano insieme prevenuti, e tolti gli

abusi, le frodi, e i pericoli in pregiudizio sì dei veri creditori, che del pubblico erario, ed essendo d'altronde prossimo a scadere il decennio per la durata delle procure, la cui rinnovazione fu ordinata con la suddetta notificazione, adesivamente alle provvide disposizioni prescritte dalla S. M. Clemente XIII. col motu proprio dei 30 agosto 1764, ed al regolamento sul debito pubblico emanato con oracolo Sovrano li 19 agosto 1822 vogliamo, ed ordiniamo, che per l'esigenza degl' interessi del debito pubblico, delle pensioni, e degli altri assegni a carico dello Stato tutt' i creditori abbiano ad osservare le seguenti norme, e che i pagamenti debbano effettuarsi con le cautele, che sono qui appresso stabilite.

Art. 1. I creditori delle rendite perpetue, i pensionati, ed assegnatarj, o i loro procuratori, che si presenteranno o in Roma alla Direzione generale del debito pubblico, o nelle provincie alle rispettive casse degli amministratori camerali per ritirare le module di ricevute, quante volte non siano cogniti al distributore delle medesime, dovranno verificare la loro persona mediante la deposizione di due testimonj cogniti al suddetto distributore, ferma inoltre restando per i pensionati, ed assegnatarj l'esibita delle prove, e documenti, che a termini dell'art. 41 del suddetto regolamento 19 agosto 1822, e dell'art. 16 delle istruzioni 3 gennajo 1823 vengono descritte a piè delle rispettive module di ricevute.

2. Per l'esigenza degl' interessi sulle rendite perpetue, delle pensioni, e degli altri assegni a carico dello Stato, relativi al primo trimestre del corrente anno, che andranno a pagarsi nei prossimi mesi di aprile, maggio, e giugno, dovranno rinnovarsi tutte le procure, che furono fatte per l'esigenza degl' interessi del primo trimestre 1817, e così di mano in mano, che scadrà il decennio dovranno egualmente rinnovarsi tutte le altre procure, ch'ebbero luogo successivamente.

3. Per le procure fatte dai creditori dimoranti in Roma dovranno dai rispettivi procuratori esibirsi alla Direzione ge-

nerale del debito pubblico le fedi succinte del notaro, che ha rogato le procure stesse.

4. Per quelle fatte dai creditori, che dimorano fuori dello Stato Pontificio dovrà aggiungersi a ciascuna la legalità del Nunzio Apostolico, ed in mancanza del medesimo, del Console Pontificio, e nei luoghi, ove non esista nè l'uno, nè l'altro, del Vescovo diocesano, il quale attesti della qualifica del notaro, che ha rogato la procura. Per le altre fatte dai creditori dimoranti fuori di Roma, ma nello Stato Pontificio, dovrà accedere per la firma, e qualifica del notaro, la legalità o dell'Eminentissimo Legato, o del Prelato Delegato, ovvero della Prefettura degli archivj in Roma. Tali procure dovranno essere depositate negli atti di un pubblico notaro di Roma, tanto se il pagamento si effettua in Roma, quanto se si eseguisca dalle casse degli amministratori camerali nelle rispettive legazioni, e delegazioni, e dovranno esibirsene le fedi succinte alla Direzione del debito pubblico, la quale per le partite, che si pagano dalle casse camerali nelle provincie ne farà eseguire gli opportuni annotamenti, e nell'emettere le liste trimestrali, farà menzione dei procuratori, cui dovranno pagarsi le relative partite, ed in tal guisa il pagamento sarà effettuato senz'obbligo di altr'atto, o procura, a meno che non accada cambiamento di procuratore, nel qual caso dovranno osservarsi le suddette formalità.

5. Se alcuno poi dovesse costituire il procuratore ad esigere i frutti de' crediti ad esso competenti, e riservati per ragione di officio, e di dignità, come di abbate, parroco, rettore, priore, preposto, cappellano, o altro, a cui sia stata posta nel registro generale de' crediti la riserva de' frutti nominalmente, dovrà insieme alla procura esibire l'attestato del Vescovo diocesano, da cui risulti, ch'egli realmente ritenga l'officio, dignità, o altro qualunque titolo, per cui è divenuto riservatario dei frutti dei crediti, ed in tal caso il notaro, che rilascia la fede succinta dovrà nella medesima far

menzione di essere state ad esso esibite le riferite giustificazioni comprovanti l'officio, o dignità del costituente.

6. Lo stesso dovrà osservarsi nelle procure fatte per esigere i frutti de' crediti spettanti alli capitoli, ed alle università, nel qual caso vogliamo, che oltre la procura si esibisca ancora la prova di essere stato legittimamente tenuto il capitolo, in cui sia stato deputato validamente il procuratore ad esigere i frutti de' crediti, o altri assegni, e di ciò dovrà egualmente far menzione il notaro nel rilasciare la fede succinta.

7. Con le presenti disposizioni non s'intende fatta alcuna innovazione a quanto in ciò che non risguarda le procure, viene prescritto dal regolamento sul debito pubblico de' 19 agosto 1822, e dalle successive istruzioni de' 3 gennajo, e 29 marzo 1823, dovendo l'uno, e le altre restar nel loro pieno vigore.

Ognuno de' creditori pertanto, de' pensionati, e degli assegnatarj dovrà uniformarsi alle sovraespresse nostre ordinazioni, mentre in caso diverso non potrà conseguire il pagamento, dichiarando che la presente pubblicata, ed affissa in Roma, e nelle provincie ne' soliti luoghi astringerà ciascuno, come se gli fosse stata personalmente intimata.

Data in Roma nella nostra solita residenza questo dì 5 febbrajo 1827.

B. CRISTALDI Tesoriere generale.

Benedetto Perfetti Commiss. gen. della R. C. A.

Gioacchino M. Farinetti Segr., e Canc. della R.C.A.

(N. 31.) *NORME per la liquidazione degli assegni di giubilazione per gl'individui addetti al Corpo delle Guardie di Finanza (estratto. degli articoli* 146 *al* 172 *del regolamento di detto corpo).*

24 ottobre 1827.

Art. 146. Gli uomini, che vengono espulsi, congedati, o ammessi a giubilazione cessano di essere compresi negli stati di soldo dal giorno, in cui cessano dal servigio, ch'è quello in cui ricevono l'atto relativo.

147. Un servigio continuato per il lasso di anni trenta, e non interrotto per causa di congedo volontario, o di dimissione forzosa, secondo che si è praticato finora è sufficiente al godimento della pensione a intero soldo eguale all'ultimo soldo goduto, con condizione però, che sia documentato l'estremo necessario della fisica impotenza a continuare il servizio attivo, e sedentario qualunque.

148. Verificandosi l'anzidetto estremo necessario della fisica impotenza in chi non abbia compiuti gli anni trenta di non interrotto servigio, gli saranno non ostante computati gli anni effettivamente consunti senza interruzione in Finanza, col metodo seguente.

149. Dagli anni cinque di servizio compiti fino ai dieci non compiti la giubilazione sarà ragguagliata al terzo del soldo.

150. Dagli anni 10 compiti sino ai 15 sarà della metà.

151. Dai 16 ai 20 inclusive sarà di due terzi.

152. Dai 21 ai 25 inclusive sarà di tre quarti.

153. Dai 25 ai 30 compiti sarà dell'intero soldo netto.

154. Nell'assegno delle pensioni non verrà considerato l'indennizzo pel cavallo, ed altro.

155. Non verrà calcolato nel computo il tempo, nel quale gl' individui di Finanza o l' impiegato fosse stato sospeso dal-

l'autorità superiore, a meno che dalla condizione del rescritto non costasse che la sospensione fu senza sua colpa.

156. Quelli da' quali verrà provocata la giubilazione per infermità o ferite contratte in attualità di servigio, e per immediato certificate conseguenze del servigio stesso, verranno ammessi ad una particolare considerazione sulla quantità dell'assegnamento, e potranno in qualche caso speciale anche godere della pensione a intero soldo.

157. I suddetti individui, ed impiegati di Finanza, i quali cessarono di servire al Governo Pontificio nell'anno 1798, e riassunsero il servigio di Finanza immediatamente dopo la ripristinazione del Governo Pontificio medesimo, cumuleranno ai loro anni di effettivo servigio gli anni d'intervallo da una all'altra epoca.

158. Quelli similmente che dopo l'anno 1808 cessarono di servire al Governo Pontificio, e riassunsero il servigio in Finanza immediatamente dopo l'ultima invasione, cumuleranno in pari modo ai loro anni di effettivo servigio gli anni d'intervallo dall'una all'altra epoca.

159. Non verranno considerati e cumulati gli anni di servigio prestato in linea, se non nel solo caso che siasi servito al Governo Pontificio, e che siasi dal servigio di linea fatto passaggio immediatamente in Finanza nella prima erezione delle dogane Pontificie, avvenuta nell'anno 1786.

160. I militari poi, i quali dopo la ripristinazione del Governo Pontificio abbiano servito in linea, o in altri corpi militari e siano con regolare congedo, e senza demerito alcuno accettati immediatamente in Finanza, cumuleranno gli anni di servigio prestato sotto gli altri corpi militari.

161. È riservata a Monsignor Tesoriere generale la facoltà di determinare l'assegnamento della giubilazione agl'individui di Finanza, ancorchè manchi l'estremo necessario della fisica impotenza, quando vi concorrano particolari circostanze meritevoli di considerazione.

162. In ordine poi alle guardie doganali a cavallo, avutosi

riguardo al maggior soldo, che queste godono in confronto di quelle a piedi si è fatto ricorso al metodo, ed ai regolamenti vigenti per le altre armi Pontificie, e principalmente a quelli in uso presso l'armi de' carabinieri, le cui istituzioni sono più analoghe, e più conformi a quelle delle guardie doganali, e si è osservato che le suddette guardie de' carabinieri a cavallo appunto in vista del loro maggior soldo in istato di attività sono considerate nell'assegno delle giubilazioni per un quarto di più del soldo de' carabinieri a piedi; in conseguenza di ciò, fermo rimanendo in tutto il resto il disposto per le guardie di Finanza a piedi, le guardie a cavallo addette alla medesima godranno di più nell'assegno mensile per giubilazione dell'aumento di un quarto in correspettività della somma che loro competerebbe come se addetti alle guardie a piedi, in modo che se per l'intera giubilazione a queste ultime si accordano scudi 5 10, in simile caso per quelle a cavallo si accordano scudi 6 37 1/2.

163. La giubilazione non si potrà godere fuori dello Stato Pontificio.

164. Si perderà altresì la giubilazione quando il dimissionario venisse condannato in giudizio criminale ad una pena afflittiva.

165. Si perderà egualmente quando restasse evidentemente provato, che taluna delle guardie, ed impiegati nella forza di Finanza con rappresentanze orrettizie, o surrettizie, o con non sinceri documenti abbia carpito l'assegnamento di pensione in seguito di affacciate infermità, o di ferite che si riconoscessero quindi o non acquistate, o ricevute in attualità di servigio, o non occasionate dal servigio stesso, ovvero fossero verificate per tali da non aver cagionata la vera impotenza fisica a sostenere sedentario, e meno laborioso servigio.

166. L'assegno delle giubilazioni verrà determinato, accordato, e pagato alle guardie, ed altri impiegati nella forza doganale in seguito dell'approvazione del Tesoriere generale.

167. Quindi è, che a datare dal 1 gennajo 1828 in poi

gl' ispettori, o vice-ispettori verranno soggettati alla medesima ritenuta degli altri impiegati doganali a forma del motuproprio dei 26 febbrajo 1817 sulle norme del quale saranno eziandio tassate le rispettive loro giubilazioni, e pensioni.

168. Conseguentemente a ciò a norma della tariffa in vigore sulle pensioni dovranno gl' ispettori rilasciare scudi due mensili, quanti appunto corrispondono al loro soldo di scudi 40 mensili tolto l' indennizzo del cavallo, che si passa ai medesimi in scudi 10.

169. I vice-ispettori poi rilasceranno la somma mensile di scudo uno a tenore della tariffa suddetta sopra gli scudi venticinque di loro soldo mènsuale.

170. E per seguire nel pagamento delle competenze degl' ispettori, e vice-ispettori il medesimo metodo in uso pel rimanente delle guardie, il loro soldo sarà diminuito dall'ammontare della ritenuta rispettiva, e per tale dovrà portarsi in spesa.

171. Una tale diminuzione di soldo fatta solo a comodo dalla contabilità non influirà però nell'assegno di pensione, che verrà calcolata effettivamente sull' intero soldo di scudi quaranta verso gl' ispettori, e di scudi venticinque verso i vice-ispettori nel modo, che si prattica cogli altri impiegati, che godono degli assegni in ragione degli stipendj attribuiti.

172. Si stabilirà quindi il modo di ripienare i versamenti arretrati colle regole adottate per altri impiegati, che si trovano nella medesima categorìa.

(N. 32.) *NORME per la liquidazione degli assegni di giubilazioni e pensioni civili.*

1 maggio 1828.

LEO PAPA XII.

MOTU-PROPRIO

Allorchè il glorioso Nostro predecessore Pio VII di S. M. pubblicò con motu-proprio del 6 luglio 1816 un nuovo metodo di pubblica amministrazione, ond'ottenere quell'unità, ed uniformità di sistema, che assicura la solidità de'Governi, e la quiete de'popoli, giudicò eziandio non solo opportuno di fissare agl' impiegati nei rami giudiziario, governativo, ed amministrativo un'annuo certo emolumento, affine di togliere i medesimi da quella penosa incertezza, in cui l'uomo suol vivere, quando vede il suo sostentamento affidato alla sola eventualità, ma ben'anche di renderli insieme tranquilli sulle viste del futuro, che tanto stà a cuore di chichessia, coll'erigere uno stabilimento per le giubilazioni, mercè il quale assicurare in ogni evento la loro sussistenza, e quella delli proprj figli, e delle loro consorti, persuaso che con questa ulteriore beneficenza si sarebbero sempre più impegnati ad un'esatto, e lodevole disimpegno del loro officio.

Convinto nella sua penetrazione della utilità di questo sì lodevole divisamento, impiegò le sue cure nel determinare i mezzi per formare il medesimo, e nello stabilire le basi, ed i principj, con i quali dovess'essere regolata una così savia instituzione, e dopo maturo esame formò il suo piano sulle norme anche di quello adottato in altri ben regolati Governi, e lo mandò in esecuzione con motu-proprio del 26 febbrajo 1817.

Commendabile invero abbiamo ravvisata la disposizione. Nul-

ladimeno animati dal principio, che qualunque istituzione, per quanto sia provvida, non può nel suo primo impianto tutto prevedere, nè provvedere a tutto ciò che il tempo, e l'esperienza suggeriscono, avendo rivolte le Nostre cure anche a quest'oggetto di pubblica utilità, ci siamo dovuti persuadere, che il tempo appunto avendo fatto conoscere, che i prodotti della cassa non erano in proporzione con l'impegni assunti, e sempre crescenti, aveva spinto nella necessità lo stesso Nostro predecessore con particolari prescrizioni di aumentarne in qualche modo i mezzi, e che per ciò era opportuno, che si riunissero sotto una sola disposizione, siccome l'esperienza ci ha portati ad osservare, che abbisognavano egualmente alcune modificazioni, ed ampliazioni per il migliore andamento dell'azienda, e per il bene dei contemplati. Quindi è, che riepilogando le disposizioni del Nostro predecessore, e queste modificando, ed anche in qualche parte ampliando di Nostro motu-proprio, certa scienza, e pienezza del Nostro sovrano potere, prescriviamo, ordinando quanto siegue.

Art. 1. Si conferma l'istituzione della cassa con i fondi tanto diretti, che si enuncieranno in appresso, quanto sussidiarj accordati dal Nostro predecessore per le giubilazioni a favore degl'impiegati in servizio pubblico, sotto la quale generalità si comprendono tutti quelli, che sostengono impiego civile permanente, che sia a nomina del Governo, e con soldo a carico dell'erario, in qualunque grado, ed in qualunque dicastero, o azienda pubblica contemplata nelli tre sopra espressi rami giudiziario, governativo, ed amministrativo, e per gli assegni in mancanza di essi alli rispettivi loro genitori, e famiglie.

2. Ogn'impiegato ne' suddetti rami, niuno eccettuato in qualunque stato, classe, o condizione sia costituito, benchè per qualunque titolo non credesse di poter fruire dei vantaggi conferiti con la presente legge, rilascierà mensualmente a beneficio di questa cassa una quota del soldo, che percepisce

in proporzione della quantità del medesimo, a cagione che il rilascio di sopra ordinato s' intende infisso all' impiego piuttosto che alla persona, ed il modo è il seguente

Quelli che godono un'annuo stipendio di scudi 420, o più fino a qualunque somma, rilascieranno la vigesima parte, ossia il 5 per cento dell' intero onorario, da ripartirsi come si è detto di mese in mese.

Quelli che percepiscono uno stipendio dagli annui scudi 240 fino ai scudi 420 rilascieranno il 4 per cento.

Quelli che hanno l'assegnamento dagl'annui scudi 180 fino ai scudi 240 rilascieranno il 3 per cento.

Quelli che hanno l'assegnamento dagli scudi 120 annui inclusivamente fino ai scudi 180 rilascieranno il 2 per cento.

Al di sotto dei scudi 120 rilascieranno l'1 per cento.

3. Egualmente a profitto di questa cassa qualunque individuo nell'atto dell'ammissione al servizio del Governo nei tre rami di sopra contemplati, dovrà rilasciare il soldo di un mese, ripartitamente in 12 rate, oltre l'ordinario rilascio prescritto nell'articolo precedente, e nella categorìa di prima ammissione non solo s' intendono tutti quelli, che per la prima volta entrano nella carriera de'pubblici impiegati, ma ben'anche quelli, che sebbene antecedentemente avessero sostenuto impieghi pubblici, ciò non ostante posteriormente per l' intervallo di un'anno ne fossero rimasti privi, e senza pensione sussidiaria o per fatto proprio, o per soppressione del posto, che cuoprivano.

4. Così ancora qualunque impiegato, che conseguirà avanzamento di posto, o aumento fisso di provvisione, benchè ritenga lo stesso rango, o grado, dovrà rilasciare la metà di una mensualità della nuova provvisione, similmente ripartita in 12 rate mensili non interrotte, da cominciare a decorrere dal punto del conseguito avanzamento, o aumento.

5. Finalmente per uniformità di sistema, e di massima relativamente alle disposizioni in vigore, sì quanto ai militari, che quanto ai pensionati civili per misura di riforma a cari-

co del pubblico erario, saranno soggetti a ritenzione a favore della detta cassa col metodo, e colle proporzioni, che si stabiliscono nell'articolo 2. eziandio tutti gl' impiegati giubilati, a peso della cassa di sopra richiamata sull'ammontare dell'assegnamento, che sarà stato loro accordato in correspettività del diritto, che si conserva alli loro genitori, e famiglie di conseguire un'assegno, dopo che saranno mancati, per la rata che le compete; ed all'enunciato rilascio saranno sottoposti non solo i nuovi giubilati, ma quelli egualmente, che l'hanno fin quì conseguita, da cominciare a decorrere dalla pubblicazione del presente motu-proprio.

6. I capi d'officio, e gl'amministratori Camerali, e cassieri delle amministrazioni, che trarranno i mandati, o terranno i ruoli, e rispettivamente pagheranno gl' impiegati, dovranno sotto la loro responsabilità effettuare la detrazione sulle provvisioni della quota appartenente alla cassa di giubilazione.

7. Le ritenzioni di sopra contemplate dovranno dai detti capi d'officio, amministratori Camerali, e cassieri depositarsi di bimestre in bimestre nel Banco del sacro Monte di Pietà di Roma a disposizione del Nostro Cardinale Segretario di Stato pro tempore, e per quelle somme dell'enunciate ritenzioni, che i medesimi per ordine, ossia mandato del ridetto Nostro Cardinal Segretario di Stato pagheranno localmente, ne depositeranno le ricevute per contanti, cui contemporaneamente rimetteranno il foglietto d' introito, e le giustificazioni dei pagamenti eseguiti, insieme al duplicato della fede del deposito. I ministri poi del Sacro Monte terranno separato registro dell' introito, ed esito di questa cassa.

8. Gli assegnamenti dei posti vacanti, per qualsivoglia causa, da rimpiazzarsi, o per qualunque titolo precariamente sospesi tanto per comando superiore, quanto per disposizione dei rispettivi dicasterj, saranno egualmente soggetti alla ritenzione nella cassa di giubilazione, come ritenzione infissa ai medesimi posti, ed i capi d'officio saranno tenuti di far figurare ne'ruoli il posto vacante per la rata da versarsi nella cassa di giubilazione.

9. Coi prodotti di questa cassa si pagheranno le giubilazioni a tutti quelli fra gl' impiegati delle tre classi qui contemplate, che avranno diritto ad essere giubilati, come ancora si pagherà l'assegno a' loro genitori, alle loro vedove, ed ai loro figli, che resteranno superstiti nell epoca, che venissero a mancare, quando vi concorrano le circostanze, ed i titoli che si specificheranno qui appresso.

10. Gli estremi necessarj per dimandare, e conseguire la giubilazione sono o un'età più che settuagenaria, o gl' incomodi abituali di salute, che rendono l' impiegato inabile a poter continuaro un'utile servigio, non disgiunti da un servigio continuato, e non interrotto di anni venti compiti, salvi quei casi, che si preciseranno in appresso, riservato peraltro l'arbitrio al Nostro Cardinale Segretario di Stato di poterla accordare, anche senza l'assoluta verificazione di questi estremi, semprechè vi concorressero nell' impiegato delle giuste, e riflessibili circostanze, che lo rendessero meritevole dell'onorato riposo, che implora; e l'ammontaro della giubilazione vitalizia da assegnarsi, sarà proporzionato sul soldo, che percepisce l' impiegato nell'atto che l' implora nel modo seguente.

Dagli anni 20 di servigio compiti fino ai 25 la giubilazione sarà la metà del soldo, che ciascuno percepiva nell' impiego ch'esercitava.

Dai 26 ai 30 sarà di due terzi di detto soldo.

Dai 31 ai 35 sarà di tre quarti.

Dagli anni 36 ai 40 sarà di quattro quinti.

Dai 40 compiti in poi sarà dell' intero soldo.

Meritando poi una particolare considerazione quegl' impiegati, che contano un'onorato, o continuato servigio di oltre i 40 anni, si dichiara, che i medesimi avranno diritto di conseguire la giubilaziono coll' intero soldo, ancorchè non concorressero a lor favore totalmente gl'estremi di sopra contemplati.

11. Parimenti tutti gl' impiegati, che prima di aver consumato un servigio non interrotto di anni 20 venissero colpi-

ti da un'assoluta impotenza fisica, avranno diritto alla giubilazione, non minore del terzo del soldo, se il loro servigio non passerà i dieci anni; e non minore della metà se li supera. Il Nostro Cardinale Segretario di Stato potrà secondo l'urgenza delle circostanze ampliare la suddetta misura.

12. Richiedendosi per conseguire la giubilazione la stabilità dell' impiego, ed un'attivo, e non interrotto esercizio, non dovrà perciò valutarsi nel computare gli anni di servigio, il tempo del noviziato, o dell'ammissione nella qualità di sopranumero, ancorchè accordata con speciale rescritto, senza che possa giovare, che interpolatamente, e per qualche intervallo precariamente l'aspirante avesse prestato il servigio, meno che il medesimo provi di avere nel tempo del suo alunnato prestato un servigio attivo, e continuato, tanto più se lo ha prestato senza soldo, o con una tenue rimunerazione.

13. Nel numero degli anni per proporzionare la giubilazione sarà computato il tempo eziandio del servigio prestato in ogni altr'officio pubblico, benchè diverso da quello, che sosteneva il postulante nel momento della impetrata giubilazione, sempre che vi concorrano i due estremi, cioè della prima ammissione nell'epoca del Governo Pontificio, e della esistenza in impiego mentre dimandano l'onorato riposo, nel qual caso si riterrà pur abile anche il servigio intermedio, quando sia stato pubblico, ed a nomina, e con soldo del Governo, ancorchè prestato sotto i regimi, che nelle passate occupazioni hanno avuto luogo, tutte le volte peraltro che l'esercizio siasi verificato, entro la estensione delle provincie, che costituiscono lo Stato Pontificio, e tutte le volte che il detto servigio sia stato onorato, e continuato, e non interrotto dal suo principio fino all'atto della petizione.

14. Non verificandosi poi il primo estremo, vale a dire del suo inizio sotto il Governo Pontificio, in tal caso, tutte le volte che l' impiegato abbia continuato nel servigio anche dopo la ripristinazione del Governo Pontificio o nel medesimo impiego, che antecedentemente cuopriva, o in altro a cui possa

essere stato destinato, pel servigio prestato sotto il regime Itä-lico, sarà ad esso conservato il diritto al conseguimento dei decimi giusta le convenzioni da sperimentarsi quando si farà luogo alla giubilazione.

15. Quantunque la giubilazione si debba proporzionare sul soldo inerente al posto, che nell'atto della dimanda cuopre l'impiegato, pur tuttavia, perchè non sia elusa la legge, nei casi di avanzamento d'impiego, o di aumento fisso di soldo, la giubilazione, che dimandasse l'impiegato promosso, o graziato di aumento di soldo, non si potrà regolarizzare sul detto soldo accresciuto, se non saranno almeno passati due anni continuati di esercizio dopo il detto passaggio, o aumento, altrimenti la giubilazione si proporzionerà sull'entità del soldo, che lucrava anteriormente al detto tempo.

16. Verrà escluso dagli anni di servigio tutto quel tempo, nel quale un'impiegato sia stato sospeso dall'Autorità superiore, o dal capo del dicastero, se pure dalla clausola del rescritto, o decreto di sua reintegrazione non costasse, che la sospensione fu senza sua colpa.

17. Quell'impiegato, che fosse stato espulso legalmente dal suo impiego, ma che per clemenza Sovrana venisse poi riammesso in altr'officio, o dicastero, non potrà contare il suo servigio utile per la giubilazione, che dal giorno della nuova nomina.

18. Quegl'impiegati, i quali non avessero rilasciato la quota prescritta dal giorno della istituzione della Cassa, ovvero dalla loro rispettiva ammissione, se è posteriore, non potranno computare per l'effetto della giubilazione il loro servigio, che dal punto che avranno incominciato a rilasciare, cosicchè avranno perduto anche quegli anni, che potessero vantare antecedenti alla istituzione suddetta, a meno che dichiarino fin da ora di volerne ripianare la mancanza, assoggettandosi ad un proporzionato ulteriore rilascio mensile, capace di soddisfarvi nello spazio, che giudicherà determinare il Nostro Cardinale Segretario di Stato pro-tempore.

19. Cesserà la giubilazione tutte le volte, che il giubilato assumesse servigio presso qualche altra Corte, o Dominio.

20. La giubilazione non si potrà godere fuori dello Stato Pontificio.

21. Disgraziatamente inquisito un giubilato per delitto di sua natura infamante, durante la processura sarà ad esso sospeso il pagamento della vitalizia giubilazione tanto se si trovi ristretto nelle prigioni, quanto se sia fuggitivo, o siasi ritirato in luogo immune: la perderà poi irremisibilmente, se sarà stato legalmente condannato a pena afflittiva.

22. Non avrà luogo la giubilazione, quando i dimissionarj godano altro impiego pubblico, o pensione equivalente dalla Cassa del Governo.

23. Avendo destata la Nostra commiserazione anche quelli dei genitori degl'impiegati, i quali per trovarsi mancanti di mezzi di sussistenza, ed incapaci o per età, o per abituali incomodi di salute di procacciarsi il vitto coi loro sudori venivano alimentati dai proprj figli con il profitto del soldo, che percepivano dal Governo, abbiamo visto essere della Nostra equità di estendere a questi eziandio le beneficenze della presente disposizione accomunandoli alle vedove, e figli di detti impiegati, ordiniamo perciò, che morendo un'impiegato, o giubilato, e lasciando dopo di se superstiti, li genitori, la vedova, ed i figli maschi in minore età, ovvero incapaci per qualunque fisico impedimento di procacciarsi il vitto, e le figlie femmine, ancorchè maggiori nubili, o vedove, abbiano tutti questi il diritto ad un assegno relativo alla giubilazione, che godeva il defonto, ovvero che sarebbe ad esso competuta all'epoca della morte, con la seguente proporzione.

Se rimarranno superstiti uno, o due individui dei qui sopra considerati, sarà ai medesimi assegnata la rata corrispondente ad un terzo della giubilazione che godeva, come si è detto, l'impiegato, o che le fosse competuta nel giorno della morte.

Se rimarranno superstiti tre individui, avranno la metà.

Se un numero maggiore due terzi.

Però nella singolarità dei casi il Nostro Cardinale Segretario di Stato, secondo l'urgenza delle circostanze, potrà nel suo prudente arbitrio ampliare con una tenue proporzione le suddette misure.

Si dichiara inoltre, che relativamente ai genitori degl'impiegati defonti la presente disposizione dovrà aver luogo in tutti i casi, che si verificheranno da ora in poi, senza che possa in alcun modo retrotrarsi al passato: siccome si vuole, che la quota dell'assegno complessivamente fissato, spettante a detti genitori in proporzione del numero dei compartecipi venga loro pagata staccatamente dalle quote appartenenti alla vedova, e figli del mancato.

24. In caso di morte di qualunque degl'assegnamentarj nel precedente articolo contemplati, la rata di assegno, che al medesimo spettava, non si accrescerà ai superstiti compartecipanti, nè si pagherà più dalla Cassa di giubilazione.

25. Le disposizioni degli articoli precedenti 23 e 24 non alterano lo stato, e la condizione delle vedove, e figli già pensionati, avranno bensì vigore anche relativamente alli medesimi nei cambiamenti, che in essi accaderanno in appresso.

26. La vedova passando a seconde nozze perderà il diritto di più percepire l'assegno, o la quota di esso, che in concorso di altri le sarebbe appartenuta. Lo stesso quanto alle genitrici, ch'essendo ancor'esse vedove, dopo conseguita la quota di assegno, tornassero a maritarsi.

27. Ad escludere qualunque collusione colla legge, e collo spirito della medesima, se un giubilato nella sua decrepitezza, o pure per effetto dei malori abituali, che lo travagliano, ridotto in uno stato quasi di stupidità, venisse per scaltrezza persuaso ad accasarsi, all'opportunità della di lui morte la vedova superstite sarà esclusa dal diritto di assegno.

28. Sono pure escluse le figlie vedove nei seguenti casi.

1. Se non conviveranno col padre all'epoca della morte.

2. Se anche convivendovi, avranno risorse sul patrimonio del defonto marito.

3. Se percepiscono altro assegno o dall'Istituto di Carità, o dalla Cassa di giubilazione per essere state maritate ad altro impiegato.

29. I figli maschi divenuti maggiori cesseranno di godere l'assegno, o la rata del medesimo competente a ciascuno di loro in ragione del numero, o ancorchè durante la minorile età venissero impiegati in qualunque maniera in servigio dello Stato, come ancora se fossero mantenuti con la Cassa del Governo, o coi prodotti di qualche pia istituzione in qualche collegio, o in altro pubblico stabilimento di educazione.

Egualmente cesseranno le figlie femmine di godere la rata rispettiva dell'assegno, avvenuto il loro collocamento, oppure se fossero mantenute in qualche luogo di educazione a carico di qualche pia istituzione, ovvero a spese del Governo.

30. Non avrà parimenti luogo, o cesserà l'assegno, ovvero la rata a ciascun'assegnamentario competente tanto se siano i genitori degl' impiegati defonti, quanto se siano le vedove, o figli de' medesimi negli stessi identifici casi di cessazione contemplati per i giubilati negli articoli 19, 20, 21, e 22.

31. Prendendo una particolar cura tanto le leggi civili, che canoniche, delle vedove, e meritando le medesime per la loro luttuosa situazione una particolare considerazione, perciò prevedendosi il caso, che stante il numero dei compartecipi la quota dell'assegno ad esse spettante fosse di poco momento, ragion per cui, accadute le cessazioni contemplate negli articoli 24, 29, e 30, in ultima analisi restasse la quota di assegno loro appartenente al di sotto di un terzo della proporzionale giusta il disposto nell'articolo 23, in tal caso alle dette vedove degl' impiegati tassativamente si conserverà il terzo della enunciata proporzionale, come se fin dal suo principio fossero stati uno, o due gl' individui capaci di sussidio, e ciò in ogni circostanza eziandio, in cui sebbene le medesime non fossero totalmente rimaste sole nella percezione dell'assegno, pur tuttavia non ostante la riunione delle quote degli altri compartecipanti, non restasse integro il detto terzo.

32. Perchè li genitori, le vedove, ed i figli superstiti degl' impiegati, o giubilati possano conseguire l'assegno, si richiede, quanto ai genitori, che i medesimi non solo si trovino in stato di povertà, ma eziandio che per mancanza di altri mezzi di sussistenza, e per inabilità a procacciarsi il vitto con i loro sudori, o per l'età, o per abituali incomodi di salute, venivano alimentati, e mantenuti da' loro figli, mentre vivevano, con il profitto del soldo, che tiravano dal Governo, quanto poi alle vedove, e figli, che siano in stato di vera povertà; siccome però taluna delle dette vedove, o figli, non potendo provare quest'estremo, perchè proprietario di qualche piccolo patrimonio, verrebbe a perdere un'assegno forse superiore alla rendita del medesimo; per evitare il pregiudizio, che risulterebbe in simili casi, si stabilisce che, giusta il prudente arbitrio del Nostro Cardinal Segretario di Stato, imputato il frutto netto legale del patrimonio, la Cassa delle giubilazioni supplisca quel quantitativo, che unito al fruttato suddetto corrisponda al totale dell'assegno nella quantità, e proporzione stabilita nell'articolo 23, salve sempre l'eccezioni, e limitazioni espresse negli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, e 30.

33. Per conseguire nei rispettivi casi la pensione, che col presente motu-proprio si promette, se ne dovrà avanzare istanza al Nostro Cardinal Segretario di Stato accompagnata dalle analoghe giustificazioni, e prove, che garantiscano la dimanda, come anche per esigere con procura, dovrà esibirsi in *forma probante* il mandato, e la fede di sopravvivenza.

34. Siccome oltre li casi più comuni quì contemplati, se ne possono dare degli altri di lor natura singolari, e quasi imprevidibili, che presentino un giusto titolo alla giubilazione, così apparterrà al giudizio del Nostro Cardinale Segretario di Stato di proporzionare ai medesimi le provvidenze opportune.

Volendo, e decretando, che la presente Nostra schedula di motu-proprio abbia la sua piena esecuzione, ed effetto, in

virtù della semplice Nostra sottoscrizione, nè si possa mai opporle di surrezione, od orrezione, ancorchè non fossero state osservate tutte quelle solennità, e formalità, che avessero ad osservarsi, e non ostante la Bolla di Pio IV Nostro predecessore *de registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quæsito non tollendo*, e qualsisiano costituzioni, ed ordinazioni Apostoliche, statuti, riforme, leggi, consuetudini, e privilegj, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendo il loro tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto colla pienezza della Nostra podestà semplicemente, ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Vaticano questo dì 1 maggio 1828 del Nostro Pontificato anno V.

LEO PP. XII.

(N. 33.) *ASSUNZIONE, e pagamento delle passività del cessato Monte Napoleone non inscritte al 20 aprile 1814 condivise col secondo atto di riparto.*

23 agosto 1828.

NOTIFICAZIONE

MARIO MATTEI Prelato Domestico, della Santità di N. S., e Sua Reverenda Camera Apostolica Tesoriere Generale.

Col proclama del giorno 23 agosto dello scorso anno 1828 della Commissione Diplomatica riunita in Milano pubblicato colla notificazione del giorno 8 ottobre dello stesso anno si fece noto al pubblico il provvisorio secondo riparto delle passi-

vità addizionali procedenti dal Monte del cessato Regno d'Italia, quale in esecuzione del disposto dell'art. 97 dell'atto finale del Congresso di Vienna dei 9 giugno 1815 erasi combinato tra le Alte Sovranità interessate. In tale riparto alcune partite spettanti all' I. R. Erario Austriaco, ed altre molto più considerevoli proprie di privati sudditi Austriaci, di chiese, corpi, comuni, e stabilimenti posti negl' II. RR. Stati, com'eccedenti la quota spettante all'erario Austriaco furono accollate alla Santa Sede per la quota corrispondente alla sua interessenza.

Volendo l' I. R. Corte d'Austria, in conformità delle facoltà riservate nelle Convenzioni, e richiamate nel proclama sunnominato del 23 agosto 1828 assumere le partite sopraccennate a proprio carico, sgravandosi in correspettività di una parte del debito verso esteri creditori da essa I. R. Corte assunto provvisoriamente, sia nel citato riparto, sia negli antecedenti, hanno avuto luogo i relativi opportuni concerti tra i Commissarj rappresentanti le due sopralodate Alte Corti, basati sui possibili riguardi, tanto pel vantaggio degl' interessati, quanto per la convenienza delle rispettive finanze, dai quali risulta

I. Che i crediti degl' individui sudditi di S. M. I. R. A., di chiese, corpi, comuni, e stabilimenti posti nei dominj Austriaci, provenienti dai boni, rescrizioni, e cartelle concambiate a forma dell'articolo 13 del proclama del giorno 26 giugno 1822, che furono descritti negli elenchi annessi al proclama del giorno 23 agosto 1828 accollati alla S. Sede, e che vengono in compendio indicate nel prospetto unito alla presente notificazione num. I., sono trasferite a peso dell'erario Austriaco, e da questo si assumono, tanto nel capitale, e sua rendita progressiva, quanto per le annualità arretrate.

II. Che in sostituzione di dette partite, sono correspettivamente trasferite a carico dell'erario Pontificio le partite relative agli arretrati degli assegni della Corona ferrea, intestate a sudditi non Austriaci, che nel riparto del giorno 23 ago-

sto 1828 furono attribuite all'erario Austriaco, e che sono in compendio enunciate nel citato annesso prospetto num. I. Tali partite si assumono egualmente dall'erario Pontificio, tanto nel capitale, e rendita progressiva, quanto negli arretrati. Passano pure a carico dell'erario stesso a datare dal 1 dicembre prossimo passato le ditte, e partite Belgiche, Francesi, e Svizzere, che sono indicate nell'altro prospetto num. I., e che fino al 30 novembre precedente sono state soddisfatte dal Governo Austriaco per essere state di già inscritte in conseguenza di antecedenti riparti sul Monte Lombardo Veneto, al quale cessano quindi di appartenere dalla predetta epoca 30 novembre prossimo passato in appresso.

In conseguenza de' premessi articoli già combinati; in conformità di quanto fu stabilito nel proclama della Commissione Diplomatica riunita del 23 agosto 1828, annunciato nella notificazione del dì 28 del successivo ottobre, si deduce a pubblica notizia pel soddisfacimento del debito reale, ora determinato a carico della S. Sede quanto siegue

Art. I. Le partite summominate, e descritte nel citato prospetto num. I. saranno riconosciute, ed assunte dall'erario Pontificio nel modo, e forma enunciata nel proclama della Commissione Diplomatica de' 23 agosto 1828, e saranno poste a pagamento a datare dal 1 luglio dell'anno suddetto.

Le ditte, e partite Belgiche, Francesi, e Svizzere, che sono state già soddisfatte a tutto novembre prossimo passato dall'erario Austriaco saranno soddisfatte dall'erario Pontificio a datare dal 1 dicembre successivo.

II. Le rendite arretrate dal 1 gennajo 1820 al 30 giugno 1828, che procedono dalle dotazioni, ed arretrati della Corona ferrea: quelle parimenti arretrate dal 1 gennajo 1814 a tutto il 30 giugno suddetto, che procedono dalle cartelle concambiate; e quelle in fine egualmente arretrate dal 1 maggio 1820 a tutto lo stesso giorno 30 giugno 1828, che procedono dai boni, e rescrizioni, saranno pagate in tre anni successivi ripartitamente in 12 rate trimestrali decorribili dal

1 gennajo del corrente anno. Quelle partite però, che procedono da rendite non superiori ad annui bajocchi venti, verranno soddisfatte intieramente, ed in una sola rata nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno corrente.

III. Ad oggetto di agevolare agl' interessati le occorrenti notizie per realizzare i loro crediti liquidati come sopra dalla Commissione Diplomatica riunita in Milano, presso le Legazioni, e Delegazioni provinciali, ed in Roma presso la Direzione del debito pubblico saranno resi ostensibili gli elenchi annessi al proclama della sullodata Commissione del 23 agosto 1828.

IV. Gl' interessati suddetti all'effetto di conseguire l' inscrizione de' loro crediti dovranno presentare analoga istanza alla Direzione del debito pubblico in Roma, riunendo all'istanza stessa la bolletta d' insinuazione fatta a termini de' rispettivi proclami 21 settembre 1819, e 26 giugno 1822, e qualora tal' istanza non si presenti dai creditori intestati nella liquidazione, ma invece dai loro procuratori, o cessionarj, dovranno in tal caso unirsi all' istanza gl'atti legali rispettivi di procura, o cessione.

V. Le inscrizioni saranno sempre intestate alle persone enunciate negli stati di liquidazione della Commissione Diplomatica sullodata, e già indicate negli elenchi annessi al proclama della stessa Commissione 23 agosto 1828, e nel caso in cui si verifichi la legale cessione del credito, sarà indicato il cessionario in rappresentanza del creditore intestato.

VI. Chiunque non intestato negli anzidetti stati, ed elenchi credesse a se devoluto il credito in forza di legittimo trapasso, dovrà, per l'effetto di conseguire l' inscrizione del proprio credito, presentare analoga istanza alla Direzione suddetta colle opportune giustificazioni atte a canonizzarlo creditore della partita reclamata, e conseguire il regolare trasporto nel proprio nome.

VII. Verificandosi negli elenchi delle ditte summominate molte partite di un'annua rendita, non superiore ai bajocchi 20,

per dare ai possessori delle medesime le possibili facilitazioni per realizzare il loro credito, senza incomodo di spesa, gli atti qualunque relativi alle partite suddette saranno esenti, tanto dai diritti di bollo e registro, quanto da qualunque altra tassa. Tali atti poi potranno essere redatti in forma privata: per la legalità delle firme però dovranno essere certificati dalle autorità locali della curia Ecclesiastica.

Data dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 22 aprile 1829.

M. MATTEI Tesoriere generale.
F. Gasparri Commissario generale della R. C. A.

COMMISSIONE riunita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815.

Dietro le premurose sollecitudini colle quali la Commissione Diplomatica riunita affretta la ricognizione e liquidazione de'titoli stati insinuati a norma delle prescrizioni contenute nei diversi proclami dalla medesima emanati, trovansi quasi per intiero perfezionate esse operazioni per quanto concerne i boni della cassa d'ammortizzazione, le rescrizioni, il concambio delle cartelle a tal'uopo chiamate a denuncia dall'articolo 13 del proclama 26 giugno 1822, gli arretrati per rendita maturata avanti il 20 aprile 1814 sugli assegni a quell'epoca inscritti sul Monte del già Regno d' Italia a favore di privati individui quali decorati dell'ordine della Corona ferrea, non che le residue partite che non poterono essere comprese nel riparto eseguito e pubblicato col proclama 19 luglio 1826 riguardanti arretrati dovuti al 30 maggio 1814 a privati dotatarj e donatarj aventi inscrizione a peso di esso Monte nelle così dette dotazioni francesi. A confronto in fatti di tutti e di ciascuno de'predetti rami di passività rimane pendente la liquidazione soltanto di poche partite o per mancanza di giustificazione, o per difetto nelle prodotte prove.

Esecutrice la Commissione stessa delle giuste e munificenti intenzioni delle Alte Sovranità che ha l'onore di rappresentare, le quali importano che anche in pendenza del totale e completo perfezionamento delle liquidazioni si proceda senza ritardo al riparto di quanto trovasi per gl'accennati rami di liquidato, all'oggetto che a vantaggio de'creditori abbia fin d'ora luogo l'assunzione, salve le limitazioni inferiormente indicate, delle condivise partite ne'modi definiti dalle relative convenzioni e concordate massime, è coerentemente proceduta ad esso riparto, col quale, tenuto anche calcolo degli elementi di sgravio e rilievo nei parziali rapporti di altra tra le lodate Potenze convenuti, rimangono in ragione di quota corrispondente alla rispettiva rappresentanza attribuite divisamente a peso di ciascuna di esse le ditte e partite comprese negli elenchi A, B, C, D, E annessi al presente, appositamente compilati ed indicanti il rispettivo carico di ciascuna Sovranità.

Gli elenchi stessi rimangono depositati ed ostensibili presso gl'officj della Commissione Diplomatica riunita in Milano, e saranno pure ostensibili e pubblicati ne'rispettivi Stati delle Potenze interessate, se, come e dove ciascuna di esse crederà conveniente.

Per la specialità delle partite procedenti dalle dotazioni francesi e dagli assegni della Corona di ferro che trovansi descritte nell'elenco D, e così comprese nella quota passivamente in ragione di propria rappresentanza attribuita al Ducal Governo Estense in pendenza delle intelligenze da prendersi tra le Corti di Vienna e di Modena, come fu esposto nel proclama 19 luglio 1826, ne rimane in sospeso l'assunzione a carico del Governo stesso ed il correlativo soddisfacimento. Per quanto però si riferisce alle partite procedenti da dotazioni francesi, a tenore dei concerti combinati col R. Governo di Francia, i rispettivi creditori compartecciperanno egualmente come tutti gli altri donatarj o dotatarj di eguale classe sudditi di S. M. Cristianissima negli effetti del soddisfa-

cimento che in concorso delle altre Potenze ha luogo di presente.

Siccome poi per attribuire nell'attuale riparto a ciascuna delle Sovranità interessate la quantità concreta corrispondente alla propria quota si rese necessario per alcune di assegnare oltre ai crediti de'proprj sudditi, ditte e partite di estera sudditanza, e per altre di escludere dalla propria assunzione partite attive pel proprio erario o pe'sudditi proprj, di queste dando peso alle finanze di altra Potenza; e stante ch'è principio di giustizia adottato espressamente nelle convenzioni che hanno regolata la condivisione del patrimonio del Monte, e praticamente applicata già volta che se ne presentò la congiuntura, che ciascuna Sovranità assuma di preferenza le attività e del proprio erario e de'suoi sudditi retrodando corrispondenti crediti di esteri attualmente a suo carico in dipendenza anche di assunzioni operate in causa di antecedenti riparti considerati e dichiarati a tal'uopo per provvisorj; perciò, ferme le indicazioni contenute nelle tabelle annesse al proclama presente nei rapporti di aggiudicazione di quantità atta ad esaurire la quota passivamente incumbente a ciascuna Potenza, si faranno conoscere a norma e direzione degl' interessati con separati avvisi da parzialmente emanarsi dai Governi che si troveranno nel caso di eseguire retrodazioni e permutazioni di simile indole i relativi concambj e giri di partite, o colpiscano i crediti in ogni loro conseguenza, o distinguano l'assunzione per gli effetti progressivi dalla sorte degli arretrati.

L'assunzione quindi di fatto avrà luogo a senso delle disposizioni di essi avvisi, a norma delle quali gl' interessati dirigeranno gli ulteriori incumbenti per conseguire il soddisfacimento loro dovuto.

La Commissione Diplomatica riunita farà pervenire ai Governi cui spetterà l'assunzione di fatto lo stato delle liquidazioni che li riguardano per le parziali operazioni loro incumbenti e pel rilascio ai singoli creditori del rispettivo ricapito di credito.

Le assunzioni conseguenti al presente riparto si ritengono provvisorie ne'sensi, modi, e per gli effetti come all'art. 2 del proclama 14 aprile 1821.

Riservasi la Commissione suddetta a fare in seguito e dietro la pubblicazione di nuovi riparti, conoscere l'esito della liquidazione e condivisione tanto delle accennate poche partite riferibili alle classi, di cui sopra, che rimangono pendenti, quanto de'titoli appartenenti ad altri rami stati chiamati ad insinuazione.

Milano il 23 agosto 1828.

ALBORGHETTI,
Commissario della S. Sede

QUIRINI STAMPALIA – GIULINI – DORDI,
Commissarj di S. M. I. R. A.

BONAMICO – CACCIA,
Commissarj di S. M. il Re di Sardegna

GARBARINI,
Commissario di S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma

POLI,
Commissario di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena

(N. 34.) *DICHIARAZIONI sulle vendite forzose delle rendite consolidate.*

15 novembre 1828.

NOTIFICAZIONE

TOMMASO della S. R. C. CARD. BERNETTI, Diacono di S. Cesareo, della Santità di Nostro Signore LEONE PAPA XII. Segretario di Stato.

Nel motu-proprio dei 5 ottobre 1824 non essendo prescritta veruna norma precisa sulla procedura da tenersi per la subasta, e delibera delle rendite consolidate, che a termini del cap. IV. del regolamento sul debito pubblico dei 19 agosto 1822 vengono commesse dai creditori di coloro, cui le rendite stesse sono intestate, accade che queste sono parificate ai censi, e canoni, ed agli altri diritti reali, e perciò si eseguiscono gli atti ulteriori di subasta, e delibera presso la Depositerìa urbana secondo le prescrizioni dell'articolo 821 del sopraccitato motu-proprio. Siegue da ciò che in mancanza di oblatori le dette rendite siano vendute all'asta pubblica per un terzo, o un quarto di meno del loro valore, e del saggio che se ne potrebbe ritrarre in commercio, con danno dei proprietarj delle suddette rendite, e con discredito delle medesime. Per rimuovere questo inconveniente, si è riconosciuto necessario di stabilire una norma che provegga all' interesse dei creditori, ripari il danno degl' intestatarj delle rendite, e sostenga il credito pubblico. Quindi coll'oracolo di Nostro Signore si dispone quanto appresso.

Allorchè dai creditori venga fatta l'esecuzione sopra rendite consolidate intestate ai loro debitori, invece di esporre le rendite stesse alla pubblica subasta, e delibera nella Depositerìa urbana, dovranno i creditori, previa analoga istanza da

promuoversi a di loro cura avanti il giudice del mandato, rimanere aggiudicatarj al prezzo corrente nel giorno dell'istanza, e portato dal listino della borsa, in tutto, o per l'entrante quantità del loro credito, della rendita, o rendite consolidate, su cui siasi commessa l'esecuzione, e la Direzione del debito pubblico dovrà eseguirne la traslazione sulla semplice esibita del mandato munito del consueto *exequatur* di Monsignor Tesoriere senz'altra formalità, o spesa.

Data dalla Segreteria di Stato li 15 novembre 1828,

T. CARD. BERNETTI.

(N. 35.) ***ASSUNZIONE***, *e pagamento delle passività del Monte Napoleone non inscritte al* 20 *aprile* 1814 ***condivise col terzo atto di riparto.***

19 agosto 1831.

NOTIFICAZIONE

MARIO MATTEI Prelato Domestico,
della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, e Sua R. C. A.
Tesoriere Generale.

La Commissione Diplomatica riunita in Milano sotto il giorno 19 agosto prossimo passato ha proceduto ad un terzo atto di riparto delle passività addizionali a carico del Monte Napoleone designate nel proclama della Commissione stessa del giorno 26 giugno 1822, e dalla medesima liquidate.

Mentre si rende noto al pubblico l'atto sopraddetto si previene, che presso gli offiej delle Legazioni, e Delegazioni, non che presso la Direzione generale del debito pubblico sono osten-

sibili gli elenchi delle partite ricadute a peso della S. Sede, ed assunte dall'erario Pontificio.

Le rendite perpetue ricadute ed assunte come sopra dal Governo Pontificio saranno poste in corso di pagamento a contare dal 1 gennajo prossimo avvenire, e le competenze di dette rendite decorse dal 1 gennajo 1820, e che decorreranno a tutto il 31 dicembre prossimo futuro saranno pagate in tre anni successivi ripartitamente in 12 rate trimestrali.

Le pensioni o soldi di ritiro egualmente ricadute ed assunte come sopra, che non fossero state ancora poste in corso di pagamento, lo saranno a contare dal 1 gennajo prossimo avvenire, ed i termini delle dette pensioni decorsi, e non pagati dall'epoca rispettiva, in cui ebbe principio la pensione, e che decorreranno a tutto il 31 dicembre futuro saranno egualmente pagate in tre anni successivi in 12 rate trimestrali.

Le gratificazioni infine pure ricadute ed assunte come sopra, saranno soddisfatte in tre anni, ed in 12 rate trimestrali.

Gl' interessati ad effetto di conseguire sia il titolo del loro credito, sia il pagamento del medesimo dovranno esibire analoga istanza alla Direzione del debito pubblico in Roma, e qualora tal' istanza non si presenti dai creditori intestati nella liquidazione, ma invece dai loro procuratori, o cessionarj, dovranno unirsi all'istanza stessa gli atti legali rispettivi di procura, o cessione.

Le inscrizioni delle rendite perpetue saranno sempre intestate alla persona riportata negli elenchi di liquidazione pubblicati dalla sullodata Commissione Diplomatica, e nel caso, in cui si verifichi la cessione del credito sarà indicato il cessionario in rappresentanza del creditore intestato.

Chiunque non intestato negli anzidetti elenchi credesse a se devoluto il credito in forza di legittimo trapasso, dovrà, per l'effetto di conseguire l' inscrizione del proprio credito, presentare analoga istanza alla Direzione suddetta colle giu-

stificazioni atte a canonizzarlo creditore della partita reclamata, e conseguire il regolare trasporto nel proprio nome.

Data in Roma dalla nostra residenza di Monte Citorio questo dì 16 novembre 1831.

M. MATTEI Tesoriere Generale.
Benedetto Perfetti pro-Commissario Gen. della R. C. A.

COMMISSIONE riunita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 *dell'atto finale del Congresso di Vienna del* 9 *giugno* 1815.

Progredendo la Commissione Diplomatica unita in Milano nei lavori relativi alla ricognizione delle insinuazioni contemplate dal suo proclama 26 giugno 1822, ha nella seduta del giorno 26 gennajo 1830 compiuta la liquidazione, e stabilito il riparto di tutte le partite procedenti da denunzie riferibili agli articoli 1, 8 e 9, ed anche al più dei rami, di cui nell'articolo 2 del citato proclama, le quali poterono a tutto il predetto giorno essere ridotte alla necessaria verificazione, ed alla voluta pienezza di prova.

Ciò posto la Commissione stessa, in adempimento delle intenzioni delle Alte Corti, che ha l'onore di rappresentare, deduce a notizia pubblica, che i quadri descrittivi delle partite, che ciascuna delle Sovranità interessate ha assunto, derivanti dai titoli di pensione o gratificazione a senso dei citati articoli 8 e 9, ed in parte dell'articolo 2 del memorato proclama, colle necessarie indicazioni delle ditte creditrici, e dell'importo del credito, furono rimessi ai Governi, da cui rispettivamente debb'essere sostenuto il corrispondente pagamento, quale nella maggior parte trovasi di già in corso. I detti Governi, ne' modi che troveranno opportuni faranno prevenire il necessario avviso a quelle ditte di tal natura, che non fossero state sin quì poste a pagamento per gli ulteriori effetti di soddisfacimento. Una copia di questi quadri trovasi ostensibile negli officj della Commissione Diplomatica unita in Milano.

Quanto agli arretrati maturati avanti il 1 gennajo 1814 per rendite consolidate, le cui generatrici cartelle erano vive, e sussistenti all'atto dello scioglimento del Regno d'Italia memorati nell'articolo 1 del già ricordato proclama 26 giugno 1822, essi pure furono liquidati per tutte le partite condotte a perfetto stato di prova, e chiarezza, ed il relativo importo ridotto in consolidato, venne ripartito come appare dai relativi elenchi che sono annessi al presente proclama, ed altresì ostensibili presso gli officj della Commissione Diplomatica unita come sopra, e che ogni Governo interessato farà pubblicare, e come crederà opportuno nei proprj Stati.

I rispettivi creditori dovranno per conseguire gli effetti di soddisfacimento rivolgersi alla parziale Sovranità, che a senso delle indicazioni contenute nei predetti elenchi ha assunta la corrispondente partita.

La Commissione Diplomatica unita farà in seguito conoscere l'esito della liquidazione, e la condivisione delle diverse partite, le quali rimangono tuttora a liquidarsi nei varj rami chiamati a liquidazione.

Milano li 19 agosto 1831.

ALBORGHETTI
Commissario della S. Sede

GIULINI DELLA PORTA
- DORDI
Commissarj di S. M. I. R. A.

CACCIA
Commissario di S. M. il Re di Sardegna

GARBARINI
Commissario di S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma

POLI
Commissario di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena

(N. 36) ***ATTIVAZIONE***, *sotto alcune espresse modificazioni, ed estensione provvisoria a tutto il rimanente dello Stato del Regolamento di Commercio già vigente nelle provincie, così dette, di seconda ricupera.*

1 giugno 1821.

EDITTO

***ERCOLE** della **S. R. C. CARDINAL CONSALVI**, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore **PAPA PIO VII.** Segretario di Stato.*

Persuasa la Santità di Nostro Signore della necessità di una riforma sulla legislazione di commercio nel suo Stato, preordinò già gli opportuni mezzi alla compilazione di un codice non meno di legislazione, che di procedura, il quale tutelar dovesse una delle prime sorgenti della pubblica prosperità. Sebbene però un tal lavoro si trovi notabilmente avanzato, nondimeno la difficoltà, e la connessione del medesimo con altri oggetti non ancora pienamente esauriti, hanno impedito finora l'effettuazione de' desiderj di Sua Beatitudine. Ma se l'urgenza non doveva compromettere la necessaria maturità dell'opera, neppure ha creduto Sua Santità di protrarre più a lungo almeno alcune provvidenze, che possono senza dubbio, ed in gran parte ovviare agli abusi, contro i quali si è reclamato. Considerando la Santità Sua, che in una parte dello Stato, nelle provincie cioè così dette di seconda ricupera, si trovano in vigore regolamenti particolari di commercio provvisoriamente confermati coll'editto dei 5 luglio 1815 fino alla pubblicazione del nuovo codice di commercio, ha veduto, che il partito più facile, e più pronto per conseguire intanto possibilmente lo scopo di sopra indicato, è quello di esten-

dere pure provvisoriamente a tutto il rimanente dello Stato gli stessi regolamenti vigenti nelle anzidette provincie.

Animata Sua Santità da tali sentimenti, mentre ha preso le più energiche misure per sollecitare la ultimazione di una definitiva legislazione, e procedura sul commercio, ci ha ingiunto con l'oracolo della viva voce di fare attivare intanto nelle provincie di prima ricupera, e nella stessa città di Roma quei provvisorj regolamenti legislativi, che hanno forza tuttora nello provincie di seconda ricupera.

Nell'ordinare però la Santità Sua l'estensione di tali provvisorj regolamenti, ha creduto opportuno di farvi alcune modificazioni, le quali dovranno esser comuni a tutto lo Stato.

Quanto poi al modo e forma di procedere dei tribunali di commercio, ed alla destinazione degli stessi tribunali in quei luoghi, in cui mancano, neppure ha lasciato la Santità Sua di prescrivere le provvidenze opportune. Ci ha quindi ordinato pubblicare quanto siegue.

Art. 1. Le disposizioni legislative risguardanti il commercio, che in forza dell'editto dei 5 luglio 1815 sono attualmente in vigore nelle provincie di seconda ricupera, modificate come si trovano nella nuova stampa intitolata = *Regolamento provvisorio di commercio* = saranno provvisoriamente osservate in tutto lo Stato fino alla pubblicazione del nuovo codice di commercio.

2. Le leggi e consuetudini precedenti continuano ad aver vigore in tutto ciò, che non si oppone alle anzidette disposizioni, e modificazioni.

3. Fino alla pubblicazione del detto codice, e definitiva organizzazione de'tribunali di commercio, nelle materie di competenza commerciale, qualunque sia la somma, proseguiranno ad esercitarne le funzioni esclusivamente, e privativamente in qualunque altro tribunale gli attuali tribunali collegiali di commercio ov'esistono. Dove questi non esistano ne faranno le veci in simil modo i tribunali civili di prima istanza, ed in Roma, e sua Comarca il tribunale collegiale dell'A. C.

Ciò non toglie, che il tribunale così detto dell'Assessore delle Ripe, continui ad esercitare cumulativamente coll'A. C. la sua attuale giurisdizione negli affari di sua competenza.

4. La giurisdizione dei tribunali di commercio già esistenti continuerà ad avere l'estensione, che attualmente ritiene. Quella dei tribunali di prima istanza, e del tribunale collegiale dell'A. C. in materia di commercio si estende a tutti i luoghi soggetti alla loro giurisdizione nelle cause civili in prima istanza.

5. Nelle cause portate ai tribunali civili in figura di commercio, la citazione introduttiva del giudizio dovrà esprimere tal qualifica, in mancanza di che non verranno considerate per commerciali.

Opponendosi questa mancanza prima di difendersi in merito, il tribunale stesso giudicherà sulla competenza commerciale.

6. Nelle cause non commerciali i tribunali di commercio dovranno dichiararsi incompetenti anche *di officio*. I tribunali civili, che ne fanno le veci dovranno similmente dichiarare di ritenerle in vigore della loro ordinaria giurisdizione, se come tali loro appartengono.

7. Il tribunale di commercio competente è cumulativamente, e salva la prevenzione, quello sotto la cui giurisdizione è domiciliato il reo convenuto, o ne' luoghi soggetti al quale siasi fatta l'obbligazione, o vi si dovess'effettuare, o vi si sia effettuato il pagamento o la consegna degli effetti.

8. La procedura nelle cause di commercio tanto in prima, che in ulteriore istanza è quella stessa, che nel codice di procedura civile è ordinata per le cause sommarie, ed esecutive.

9. Nei giudizj per affissione il termine a comparire, e ad ogn'altro effetto, sarà regolato dal tribunale a norma delle circostanze, senza che abbiano luogo la rinnovazione, o altra formalità della procedura civile.

10. Si può citare la persona a bordo del bastimento, a cui appartiene.

11. Nascendo questione sulla qualità ereditaria, sulla verificazione di documenti non riconosciuti, e impugnati come falsi, l'incidente sarà rimesso ai tribunali ordinarj.

L'esecuzione dei giudicati di commercio, e la decisione delle questioni alla medesima relative appartiene similmente ai tribunali ordinarj.

12. Quando si oppone la declaratoria per incompetenza può il tribunale, se crede di doverla rigettare, riunirne il giudizio a quello sul merito per pronunziare sull'uno, e sull'altro contestualmente.

13. Qualunque nullità anche delle sostanziali, eccettuata l'incompetenza per ragione della materia, rimane sanata col non essere opposta prima di ogni altra difesa, salve le prescrizioni sul privilegio del foro ecclesiastico.

14. La nullità anche per uno dei tre titoli sostanziali degli atti di procedura diversi dalle sentenze o decreti, non sanata come sopra, si deduce avanti il tribunale stesso, che giudica del negozio principale, secondo le disposizioni degli articoli 240, e seguenti del codice di procedura civile.

15. Nelle cause commerciali, in grazia della necessaria speditezza, non si ricorre al tribunale della Segnatura, fuori di ciò che si dispone inferiormente sulla restituzione in intiero.

Tanto per la nullità, che per l'ingiustizia si ricorre contro i decreti e le sentenze ai tribunali di appello.

16. I rispettivi tribunali di appello per le cause commerciali sono quegli stessi assegnati al luogo, ov'esiste quello di commercio, che ha pronunciato.

In conseguenza il tribunale collegiale dell'A. C. giudica in grado d'appello le cause di somma non rotale di tutt'i luoghi soggetti al medesimo in seconda istanza per detta somma nelle cause civili. Per detta somma si appella all'A. C. collegiale anche dai giudicati commerciali del tribunale delle Ripe.

Nelle cause di somma rotale giudicate dai tribunali dei luoghi suddetti inclusivamente al tribunale delle Ripe, ed in

quelle di qualsivoglia somma giudicate in prima istanza dall'A. C., l'appello si porta alla S. Rota.

17. I giudicati di commercio sono inappellabili, nel caso, in cui siasi rinunziato a tal beneficio dalle parti, o se la somma non eccedendo gli scudi cento, siasi espressa nella sentenza l'unanimità de'voti.

Si può solo reclamare in questo caso per una delle tre nullità sostanziali avanti il tribunale d'appello, senza sospendere l'esecuzione.

18. In ogni altra circostanza l'appellazione compete, ma solo in devolutivo, eccettuati i casi, in cui non si trovi apposta nella sentenza la clausola *d' immediata esecuzione*, nei quali l'appellazione è sospensiva.

19. La suddetta clausola esecutoria sarà sempre apposta anche *di officio*, quando vi sia urgenza, o quando la causa non sia soggetta ad eccezioni involute sia in fatto, sia in diritto.

20. Se per motivo ragionevole temer si possa, che nel caso di revoca il soccombente in prima istanza non possa ottenere la reintegrazione per la sofferta esecuzione, il tribunale alla clausola esecutoria unirà l'obbligo di prestare una cauzione.

21. Per l'apposta, o non apposta clausola esecutoria, e per l'ordinata, o non ordinata cauzione, il ricorso sarà portato al tribunale d'appello mediante una citazione.

L'esecuzione a tal'effetto rimane sospesa per un giorno dalla notifica del giudicato.

22. Il menzionato ricorso però non sospende l'esecuzione, finchè non sia sul medesimo emanato decreto favorevole al ricorrente, se dalla prima sentenza risulti, che la clausola esecutoria senza, o con cauzione fu apposta ad unanimità de'voti.

In caso diverso il ricorso sospende l'esecuzione.

23. Il ricorso si propone verbalmente, o per semplici memorie scritte, e colle regole del codice di procedura civile sui giudizj ad urgenza.

La decisione del tribunale di appello sul medesimo è inappellabile.

24. Il gravame per motivo di una nullità anche delle tre sostanziali contro un decreto, o una sentenza è portato in appello, e ciò contemporaneamente al gravame sul merito, se si è pronunziato sul medesimo.

Prima, che sia emanato un decreto, o sentenza definitiva, o che abbiano forza di definitivi, non si potrà reclamare al tribunale superiore sotto pretesto alcuno.

25. Annullando il giudicato può il tribunale di appello pronunziare sul merito, ove lo trovi in istato di decisione, o può anche rimetterlo allo stesso, che pronunciò, o ad altro tribunale.

Lo stesso ha luogo nel caso, che revochi la dichiarazione di competenza, o d'incompetenza fatta dai primi giudici.

26. Non essendovi la clausola d'immediata esecuzione, se non si appella entro cinque giorni dopo l'intimazione regolare della sentenza, l'esecuzione non rimane inibita.

Subito che però verrà interposta l'appellazione anche dopo i detti cinque giorni, e finchè sia perento il diritto di appellare, gli atti esecutorj saranno inibiti.

27. Il termine per indurre la perenzione dell'appello, e quello altresì, che si debbe prefiggere a proseguire l'appellazione interposta, è ciascuno di tre mesi.

28. L'appellato può proseguire immediatamente il giudizio dell'interposta appellazione senz'attendere, che lo effettui l'appellante.

La stessa facoltà ha luogo riguardo al trasporto degli atti.

29. I giudici di appellazione non sono astretti a presentare i dubbj prima di pronunziare definitivamente.

30. Il tribunale della Rota dovendo procedere coerentemente ai suoi metodi tratterà tutte le cause di commercio in turno ordinario col voto del ponente, il quale sarà scelto dalla parte, che reclama, e disimpegnerà le funzioni di presidente nelle cause da esso proposte segnatamente nell'ordinare a termini di procedura le citazioni per urgenza.

31. Non vi avrà luogo la commissione, nè la concordazio-

ne del dubbio, nè la emanazione della decisione. Risolverà il detto tribunale sull' istanza delle parti in seguito delle memorie, e delle informazioni consuete a voce.

La sentenza conterrà i motivi.

32. Potrà bensì talvolta nelle cause di non assoluta urgenza, ove la dubbiezza ed importanza lo esiga, ordinare la estensione di una breve decisione ad effetto di provocare quella delle parti, contro di cui la medesima si emana, a confutarne i motivi, nel qual caso, senza chiedere nuova udienza, tornerà a proporsi la causa al più presto.

La parte, che ha la decisione a suo favore, non si ritiene per contumace, se non si difende ulteriormente nello stesso giudizio.

33. Nel caso di difformità dei primi due giudicati competerà in sospensivo la terza revisione in Rota, e se il secondo giudicato è di questo tribunale, si ricorrerà ad altro turno colle stesse regole del primo appello.

34. Se vi è dubbio sulla conformità dei precedenti giudicati, il tribunale di terza istanza ne decide in seguito del ricorso analogamente alle disposizioni dell'art. 23, senza poter assumere cognizione del merito, ove li trovi conformi.

35. Il ricorso in terza istanza col pretesto della difformità, non sospende l'esecuzione del secondo giudicato, se i giudici di seconda istanza dichiararono nella sentenza la conformità della medesima con quella di prima istanza.

In mancanza di ciò il ricorso suddetto sospende fino alla decisione sulla inappellabilità della seconda sentenza.

36. Sarà luogo, senza sospensione però dell'esecuzione, alla restituzione in intiero avanti il tribunale della Segnatura nei casi, e modi prescritti dal motu proprio del dì 6 luglio 1816, e da quello del dì 22 novembre 1817.

37. I giudizj di commercio in ogni tribunale compresa la S. Rota possono aver luogo anche nelle ferie, ad eccezione delle natalizie e pasquali, e de' giorni festivi.

Ne' tempi feriali però tre soli giudici saranno sufficienti in ogni tribunale anche di appello, e nella Rota.

38. Nei giudizj di fallimento tutti gli atti giudiziali saranno esenti dal registro. Vi soggiaceranno però secondo le regole i titoli dei creditori.

In tali giudizj riguardo all'A. C. cessa ogn'altra giurisdizione cumulativa col medesimo.

I tribunali civili, che fanno le veci di quei di commercio, possono nei medesimi assumere per giudice commissario un negoziante probo, ed accreditato del luogo.

39. Nei tribunali commerciali, a riserva delle cause in Rota, non è necessario il ministero de' procuratori.

Volendosi però deputare procuratore, o avvocato, si osserveranno le stesse regole in ordine alle persone, alla tassa, ed alla rifazione della spesa occorsa, che hanno luogo nelle cause comuni.

40. Le parti, che compariscono in persona, e non sono domiciliate nel luogo del tribunale, vi dovranno eleggere domicilio ne' registri di cancelleria, e non facendolo esse, qualunque atto ulteriore si potrà eseguire per affissione.

41. La esecuzione personale, che compete per i giudicati di commercio, si debb'esprimere nel mandato, e si può esercitare cumulativamente colla reale, cioè colla libertà di variare, ed esercitare o l'una o l'altra nello stesso modo, che si praticava, quando vi era obbligo camerale.

42. Le cause introdotte all'epoca dell'attivazione del presente editto ne' tribunali di commercio, o in quei, che ne debbono far le veci, saranno proseguite in istato, e termini colle forme, e coi modi stabiliti dalle nuove disposizioni, quando vi sia riguardo a questi ultimi, dimanda di una delle parti.

43. Le medesime però si riterranno dallo stesso tribunale, avanti cui pendono, ancorchè non abbia giurisdizione commerciale, ed ancorchè si tratti di giudici singolari, e saranno considerate a tutti gli effetti come giudicate dal nuovo tribu-

nale di commercio, a cui sarebbero competute in vigore del presente editto.

Quelle, che si trovano introdotte in Segnatura vi rimarranno fino alla decisione finale di quel tribunale secondo le sue attribuzioni.

44. Le disposizioni del presente editto comincieranno ad essere osservate dal 1 di luglio del presente anno 1821.

Dato dalle stanze del Quirinale questo dì 1 giugno 1821.

E. CARD. CONSALVI.

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI COMMERCIO

LIBRO PRIMO

DEL COMMERCIO GENERALE.

TITOLO I.

Dei Commercianti.

Art. 1. Sono commercianti quegli, i quali esercitano atti di commercio, e ne fanno la loro professione abituale.

2. Qualunque minore sì dell'uno, che dell'altro sesso, dell'età di diciotto anni compiti, che vorrà applicarsi al commercio, non potrà intraprendere veruna operazione commerciale, nè essere considerato maggiore, riguardo alle obbligazioni da lui contratte in fatto di commercio, 1. se oltre ad esser emancipato, non è stato preventivamente autorizzato da suo padre, o, in caso di morte, d'interdizione o di assenza di questo, dal decreto di volontaria giurisdizione col consenso dei prossimiori, come si prattica nelle obbligazioni dei minori, 2. se inoltre l'atto che lo autorizza, non è stato regi-

strato, ed affisso al tribunale di commercio del luogo, ove il minore intende di stabilire il suo domicilio.

3. La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ai minori anche non commercianti relativamente ad ogni sorta di fatti, che sono dichiarati fatti di commercio, in virtù delle disposizioni degli art. 606, 607 del presente codice.

4. Le donne, che hanno compiti gli anni ventuno, possono esercitare mercatura pubblica senza interposizione delle formalità consuete per obbligarsi.

5. La moglie però non può esercitare mercatura pubblica senza il consenso del marito, e se in tal modo l'esercita, può senza l'autorizzazione del marito obbligarsi per ciò che riguarda il suo negozio. Essa non è riputata esercitare mercatura pubblica, se non fa che vendere a minuto mercanzie del commercio di suo marito; essa non è riputata per tale che allorquando fa un commercio separato.

6. I minori mercanti autorizzati come si è detto di sopra, e le donne ch'esercitano mercatura pubblica possono senza solennità obbligarsi, ed anche obbligare, ed ipotecare i loro beni stabili per oggetto del loro traffico.

Possono anche alienarli, sempre che osservino le formalità volute dalle leggi vigenti in ordine alle loro obbligazioni civili.

Tuttavia i beni dotali delle donne non possono essere ipotecati, nè venduti fuorchè nei casi determinati, e colle forme stabilite dalle leggi comuni.

TITOLO II.

Dei libri di commercio.

7. Ogni commerciante è in obbligo di tenere un libro *giornale* in cui siano inscritti giorno per giorno i suoi debiti, e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni, o girate di cambiali, e generalmente tutto

quello che riceve, e paga a qualunque titolo. Questo libro indica mese per mese le somme impiegate per le spese della sua casa, il tutto indipendentemente dagli altri libri di uso del commercio, ma che non sono indispensabili.

Egli è pure in obbligo di conservare in forma di mazzo le lettere missive che riceve, e di registrare quelle che spedisce.

8. Egli è obbligato di fare ciascun anno in scrittura privata un inventario de'suoi effetti mobili ed immobili, e de'suoi debiti e crediti, e di copiarlo di anno in anno sopra un libro particolare a ciò designato.

9. Il libro *giornale*, e quello degl' inventarj saranno firmati.

Il libro *copialettere* non sarà soggetto a tale formalità.

Tutti però saranno tenuti per ordine di data, senza spazj in bianco, senza lacune o trasporto in margine.

10. I libri che si debbono tenere in forza degli art. 8 e 9 dovranno essere formati in carta bollata a tenore dell'art. 16 §. 14 del regolamento sul bollo della carta, e saranno numerizzati e firmati o da uno dei giudici del tribunale di commercio, o dal Gonfaloniere, o da un Anziano del comune, nelle forme ordinarie, e senza spesa. I commercianti saranno obbligati di conservare tali libri per lo spazio di dieci anni.

/ 11. I libri di commercio tenuti in regola possono venire ammessi dal giudice, per servire di prova tra i commercianti in fatto di commercio.

12. I libri, che i commercianti sono in obbligo di tenere, e pei quali non si saranno eseguite le formalità quì sopra ordinate, non potranno essere prodotti, nè far fede in giudizio a profitto di quegli che li avranno tenuti, senza pregiudizio di quanto verrà disposto a proposito dei fallimenti, e delle bancarotte.

13. La comunicazione dei libri od inventarj non può essere ordinata in giudizio, fuorchè negli affari di successione, comunione di beni, divisione di società, ed in caso di fallimento.

14. Il giudice può ordinare, anche di officio nel corso di una lite, la presentazione dei libri, ond'estrarre dai medemi ciò che riguarda la controversia.

15. Se i libri, la presentazione dei quali è offerta, richiesta ed ordinata, sono in siti distanti dal tribunale incaricato dell'affare, i giudici possono spedire una requisitoria al tribunale di commercio del luogo; ovvero delegare un giusdicente locale per prenderne cognizione, ed estendere un processo verbale del contenuto da inviarsi al tribunale committente.

16. Se la parte, ai di cui libri si offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il giudice può deferire il giuramento all'altra parte.

TITOLO III.

Della Società.

SEZIONE I.

Delle diverse società, e loro regole.

17. Il contratto di società viene regolato dal diritto civile, dalle leggi particolari al commercio, e dalle convenzioni delle parti.

18. La legge riconosce tre specie di società commerciali:

La società in nome collettivo;

La società in accomandita;

La società anonima.

19. La società in nome collettivo è quella, che viene formata da due o più persone, e che ha per oggetto di fare il commercio sotto una ragione sociale.

20. I nomi soli de'socj possono far parte della ragione sociale.

21. I socj in nome collettivo, indicati nell'atto di società, sono tenuti in solido per tutte le obbligazioni della società,

sebbene vi sia apposta la firma di un socio, purchè ciò sia sotto la ragione sociale.

22. La società in accomandita si forma tra uno o più socj responsabili e solidali, ed uno o più socj semplici capitalisti, che si chiamano accomandanti o socj di accomandita.

Essa è retta sotto un nome sociale, che debbe necessariamente esser quello di uno, o più socj responsabili, e solidali.

23. Allorquando vi saranno più socj solidali sotto una ragione sociale, sia che amministrino tutt' insieme, sia che l'amministrazione generale venga confidata ad uno o a più di essi, la società è nello stesso tempo società in nome collettivo a loro riguardo, e società in accomandita relativamente ai semplici capitalisti.

24. Il nome di un socio accomandante non può far parte della ragione sociale.

25. Il socio accomandante non è soggetto alla perdita che fino alla concorrenza dei fondi, che ha messo, o doveva mettere in società.

26. Il socio accomandante non può fare alcun atto di amministrazione, nè essere impiegato per affari della società nemmeno in forza di procura.

27. In caso di contravvenzione alla proibizione mentovata nell'articolo precedente, il socio accomandante è obbligato solidalmente coi socj in nome collettivo per tutt'i debiti, e le obbligazioni della società.

28. La società anonima non esiste sotto un nome sociale, e non è indicata sotto il nome di alcun de'socj.

29. Vien'essa qualificata colla indicazione dell'oggetto della sua impresa.

30. Essa è amministrata da mandatarj temporarj, revocabili, associati o non associati, stipendiati o gratuiti.

31. Gli amministratori non hanno altra responsabilità, che quella della esecuzione del mandato, che hanno ricevuto.

Non contraggono per motivo della loro amministrazione

alcun obbligo personale nè solidale, relativamente agl' impegni della società.

32. I socj non sono soggetti che alla perdita dell'ammontare della loro quota nella società.

33. Il capitale della società anonima si divide in azioni, ed anche in porzioni di azioni eguali di valore.

34. Ciascun'azione può essere stabilita sotto forma di un titolo al presentatore.

In questo caso si effettua la cessione colla tradizione del titolo.

35. La proprietà delle azioni può essere stabilita per mezzo di un' iscrizione sui registri della società.

In questo caso la cessione ha luogo per mezzo di una dichiarazione di trasporto inscritta sui registri, e firmata da chi fa, o da un suo procuratore.

36. La società anonima non può esistere che coll'autorizzazione del Governo, e sua approvazione dell'atto, che la costituisce. Tale approvazione debb'essere data nella forma stabilita dai regolamenti di pubblica amministrazione.

37. Il capitale della società in accomandita potrà anch'esso esser diviso in azioni, ferme stanti tutte le altre regole stabilite per tal genere di società.

38. La società in nome collettivo o in accomandita debbono essere comprovate per mezzo di atti pubblici o con iscritture private.

39. Le società anonime non possono essere formate che per mezzo di atti pubblici.

40. Nessuna prova testimoniale potrà essere ammessa contro, ed oltre il contenuto negli atti di società, nè su ciò che si allegasse come detto prima, nel momento o dopo dell'atto.

41. L'estratto degli atti di società in nome collettivo, ed in accomandita debb'essere rimesso entro quindici giorni dalla data dei medesimi alla cancelleria del tribunale di commercio del circondario, nel qual'è stabilita la casa sociale di commercio, per essere trascritto sul registro, ed affisso per tre mesi nella sala delle udienze.

Se la società ha più case di commercio situate in diversi circondarj, la trasmissione, la trascrizione, e l'affissione di tal'estratto si faranno al tribunale di commercio di ciascun circondario.

Tali formalità saranno osservate sotto pena di nullità riguardo agl' interessati; ma la mancanza di alcuna delle medesime non potrà essere apposta dai socj ai terzi.

42. L'estratto debbe contenere,

I nomi, cognomi, la qualità, e l'abitazione dei socj, ad eccezione degli azionarj o accomandanti;

La ragione di commercio della società;

L' indicazione dei socj autorizzati alla direzione, all'amministrazione ed alla firma in nome della società;

L'ammontare delle valute date o da darsi per azione o in accomandita;

L'epoca, in cui la società debbe incominciare, e quella in cui debbe finire.

43. L'estratto degli atti di società è firmato per gli atti pubblici dai notaj, e per gli atti in iscrittura privata da tutt' i socj, se la società esiste in nome collettivo, e dai socj solidali, o amministratori, se vi è società in accomandita, sia ch'ess'accomandita, si divida o nò in azioni.

44. L'atto del Governo che autorizza la società anonima, dovrà essere affisso, in un coll'atto di associazione pel tempo prescritto dall'art. 41.

45. Ogni ulteriore continuazione di società, spirato il termine della medesima, si farà constare da una dichiarazione dei socj.

Tale dichiarazione ed ogni atto qualunque che porti scioglimento di società prima del termine fissato alla sua durata dall'atto che la costituisce, ogni mutazione o recesso dei socj, ogni nuova stipulazione o clausola, ogni cangiamento nella ragione sociale, sono soggetti alle formalità ordinate dagli articoli 41, 42, 43.

In caso di omissione di queste formalità, vi sarà luogo all'applicazione delle disposizioni penali dell'art. 41.

46. Oltre alle tre specie di società quì sopra enunciate, la legge riconosce le associazioni commerciali in partecipazione.

47. Tali associazioni sono relative ad una o più operazioni di commercio; esse hanno luogo per gli oggetti, nelle forme colle proporzioni d'interesse e condizioni convenute tra i partecipanti.

48. Le associazioni in partecipazioni possono essere comprovate colla presentazione dei libri e della corrispondenza, o colla prova testimoniale, se il tribunale giudica ch'essa possa essere ammessa.

49. Le associazioni commerciali in partecipazione non sono soggette alle formalità ordinate per le altre società.

SEZIONE II.

Delle controversie fra i socj, e della maniera di deciderle.

50. Ogni controversia fra socj e per motivo di società potrà essere rimessa agli arbitri anche di officio.

51. Se non vi è rinunzia all'appello, l'appellazione, in quanto ai laudi, competerà, ed in quanto ad esse si procederà nel modo che compete, e nel modo con cui si procede in quanto alle sentenze commerciali di prima istanza.

52. La nomina degli arbitri si fa

Con atto di scrittura privata;

Con atto notarile;

Con atto stragiudiziale;

Con consenso dato in giudizio.

53. Il termine per la sentenza è fissato dalle parti, allorchè si nominano gli arbitri, e qualora esse non siano d'accordo sul termine, questo verrà stabilito dai giudici.

54. In caso di rifiuto di uno o più socj di nominare degli arbitri, gli arbitri sono nominati d'officio dal tribunale di commercio.

55. Le parti rimettono le loro carte e memorie agli arbitri senz'alcuna formalità di giudizio.

56. Al socio che ritarda a rimettere le carte e memorie è ingiunto di farlo entro dieci giorni.

57. Gli arbitri possono, esigendolo il caso, accordare una proroga per l'esibizione delle carte.

58. Se il termine non è rinnovato, o se è spirato quello della proroga, gli arbitri giudicano sulle sole carte e memorie rimesse.

59. In caso di discordia gli arbitri nominano un terzo arbitro, se non è nominato nel compromesso: se gli arbitri non si accordano sulla scelta, il terzo arbitro è nominato dal tribunale di commercio.

60. La sentenza degli arbitri è motivata.

Essa è deposta nella cancelleria del tribunale di commercio.

È resa esecutiva senz'alcuna modificazione, ed è trascritta su i registri in virtù di un ordine del Presidente del tribunale, il qual' è tenuto di darlo puro e semplice nel termine di tre giorni dal deposito della sentenza nella cancelleria.

61. Le disposizioni sovra indicate sono comuni agli eredi o aventi causa dai socj.

62. Se sono interessati de'minori in una controversia per motivo di una società commerciale, il tutore non potrà rinunziare alla facoltà di appellare dalla sentenza degli arbitri.

63. Tutte le azioni contro i socj non incaricati dello stralcio, e loro eredi o aventi causa, sono prescritte cinque anni dopo il termine o scioglimento della società, se l'atto di società che ne indica la durata, o l'atto di scioglimento è stato affisso e registrato in conformità degli art. 41, 42, 43 e 45, e se essendo stata osservata tale formalità, la prescrizione non è stata interrotta a loro riguardo da alcuna istanza giudiziaria.

TITOLO IV.

Dell'assicurazione dei diritti delle mogli.

64. L'azione di assicurazione dei diritti della moglie di un commerciante è di competenza de' tribunali ordinarj.

65. È giudicata secondo i principj delle leggi comuni.

TITOLO V.

Delle borse di commercio, degli agenti di cambio, e sensali.

SEZIONE I.

Delle borse di commercio.

66. La borsa di commercio è l'unione, che ha luogo sotto l'autorità del Governo, dei commercianti, capitani di bastimento, agenti di cambio, e sensali.

67. Il risultato delle negoziazioni e delle operazioni che si fanno nella borsa, determina il corso del cambio delle mercanzie, delle assicurazioni, dei noleggi di bastimenti, del prezzo dei trasporti per terra e per acqua, degli effetti pubblici ed altri, il di cui corso è suscettibile di essere indicato nelle tabelle mercantili di piazza.

68. Questi diversi corsi sono stabiliti dagli agenti di cambio o sensali, nella forma ordinata dai regolamenti generali o particolari di polizia.

SEZIONE II.

Degli agenti di cambio e sensali.

69. La legge riconosce per gli atti di commercio degli agenti intermediarj, cioè gli agenti di cambio ed i sensali.

70. Ve ne sono in tutte le città, in cui esiste una borsa di commercio.

Sono nominati dal Governo.

71. Gli agenti di cambio stabiliti nel modo ordinato dalla legge hanno il diritto esclusivo di trattaro le negoziazioni degli effetti pubblici ed altri suscettibili di essere indicati nelle tabelle mercantili, di fare per conto altrui le nogoziazioni delle lettere di cambio o biglietti e di tutte le carte negoziabili, e stabilirne il corso.

Gli agenti di cambio in concorrenza coi sensali di mercanzie potranno trattare le negoziazioni, e prestare la loro mediazione nelle compre e vendite di materie metalliche. I soli agenti di cambio hanno il diritto di stabilirne il corso.

72. Vi sono dei sensali di mercanzie;

Dei sensali di assicurazioni;

Dei sensali interpreti, e regolatori di bastimenti;

Dei sensali di trasporto per terra e per acqua.

73. I sensali di mercanzie stabiliti nel modo ordinato dalla legge hanno il diritto esclusivo di essere mediatori dei contratti delle mercanzie, e di stabilirne il corso; essi in concorrenza cogli agenti di cambio eserciteranno la mediazione delle materie metalliche.

74. I sensali d'assicurazioni estendono i contratti o sia polize d'assicurazioni, egualmente come i notaj; essi ne attestano la verità colla loro firma, e certificano il corso dei premj per qualsivoglia viaggio di mare, di fiume o di lago.

75. I sensali interpreti e regolatori di bastimenti fanno i mediatori pei noleggi. A questi è devoluto il diritto esclusivo di tradurre, in caso di controversie portate avanti ai tribunali, le dichiarazioni, i contratti di noleggio, le polize di carico, ed ogni altro contratto o atto di commercio, la di cui traduzione fosse necessaria, come pure di comprovare il corso dei noleggi.

Negli affari contenziosi di commercio e per servigio delle dogane, essi serviranno esclusivamente d' interpreti a tutti gli

stranieri, patroni di bastimento, mercanti, equipaggio di vascello e le altre genti di mare.

76. Lo stesso individuo può, se così verrà autorizzato dal Governo, esercitare cumulativamente le funzioni di agente di cambio, di sensale di mercanzie o di assicurazioni, e di sensale interprete o regolatore di bastimenti.

77. I sensali di trasporto per terra e per acqua, costituiti secondo la legge, hanno nei luoghi di loro destinazione il diritto esclusivo di essere mediatori pei trasporti per terra e per acqua: essi non possono mai in alcun caso sotto alcun pretesto cumulare le funzioni di mediatori per mercanzie, per assicurazioni, o di regolatori di bastimenti indicate negli articoli 73, 74, 75.

78. Coloro, i quali avessero fallito, non possono essere agenti di cambio, nè sensali, se non vengono riabilitati.

79. Gli agenti di cambio e sensali sono obbligati di tenere un libro nelle forme ordinate dall'art. 10.

Essi sono obbligati di registrare in questo libro giorno per giorno e per ordine di data, senza cancellature, senza interlinee, trasposizioni, abbreviazioni e cifre numeriche, tutte le condizioni delle vendite, compre, assicurazioni, negoziazioni, ed in generale tutte le operazioni fatte col mezzo del loro ministero.

80. Un agente di cambio, o sensale non può, in verun caso e sotto alcun pretesto, fare delle operazioni di commercio o di banca per conto proprio.

Egli non può interessarsi direttamente, nè indirettamente a suo nome, nè a nome di persona interposta in alcuna impresa commerciale.

Egli non può ricevere, nè fare pagamenti per conto dei suoi committenti.

81. Egli non può rendersi garante della esecuzione dei contratti, dei quali è mediatore.

82. Qualunque contravvenzione alle disposizioni enunciate nei due articoli precedenti porta seco la pena della desti-

tuzione, ed una condanna alla multa, che verrà pronunziata dal tribunale criminale, e che non può essere maggiore di scudi cinquecento, senza pregiudizio dell'azione delle parti per danni ed interessi.

83. Qualunque agente di cambio o sensale destituito in forza dell'articolo precedente, non può essere rimesso nelle sue funzioni.

84. In caso di fallimento si procede contro l'agente di cambio o sensale come reo di bancarotta dolosa.

85. Si procederà per mezzo di regolamenti di pubbliea amministrazione a tutto ciò, ch' è relativo alla negoziazione e trasporto di proprietà degli effetti pubblici.

TITOLO VI.

Dei commissionarj.

SEZIONE I.

Dei commissionarj in genere.

86. Il commissario è quegli, che agisce in nome suo proprio, o sotto un nome sociale per nome di un committente.

87. I doveri e i diritti del commissionario che tratta a nome di un committente, sono determinati dalle leggi civili.

88. Qualunque commissionario che abbia fatto delle anticipazioni sulle mercanzie, che gli sono state spedite da un'altra piazza per essere vendute per conto di un committente, ha privilegio pel rimborso delle antieipazioni, interessi e speso sul valore delle mercanzie, se le medesime si trovano a sua disposizioue nei suoi magazzini o in un deposito pubblico, o se, prima ch'esse siano giunte, può comprovare per mezzo di poliza di earieo o di lettera di porto la spedizione, che glie n'è stata fatta.

89. Se le mercanzie sono state vendute e consegnate per

conto del committente, il commissionario si rimborsa sul prodotto della vendita, dell'ammontare delle sue anticipazioni, interessi e spese, a preferenza dei creditori del committente.

90. Nessun imprestito, anticipazione o pagamento che potess'essere fatto sopra mercanzie depositate o consegnate da un individuo residente nel luogo del domicilio del commissionario, dà privilegio al commissionario, o depositario se non in quanto siasi uniformato alle disposizioni delle leggi civili per gl'imprestiti sopra pegni.

SEZIONE II.

Dei commissionarj pei trasporti per terra e per acqua.

91. Il commissionario, che s'incarica di un trasporto per terra, o per acqua, è obbligato di scrivere sul suo libro giornale la dichiarazione della natura e della quantità delle mercanzie, e, se n'è richiesto, anche del loro valore.

92. Egli è garante dell'arrivo delle mercanzie ed effetti nello spazio determinato dalla lettera di porto, ad eccezione dei casi di forza maggiore legalmente provata.

93. Egli è garante delle avarie, o perdite delle mercanzie ed effetti, se non vi è stipulazione contraria nella lettera di porto, o forza maggiore.

94. Egli è garante dei fatti del commissionario intermedio, al qual'egli indirizza le mercanzie.

95. La mercanzia uscita dal magazzino di colui che vende, o di colui che spedisce è trasportata, se non v'è un patto contrario, a rischio e pericolo di colui, a cui essa appartiene, salvo il suo ricorso contro il commissionario ed il condottiere incaricati del trasporto.

96. La lettera di porto forma un contratto tra lo spedizioniere ed il condottiere, o tra lo spedizionere, il commissionario ed il condottiere.

97. La lettera di porto debb'essere datata.

Essa debb'esprimere,

La natura ed il peso, o la qualità del collo contenente gli oggetti da trasportarsi;

Lo spazio di tempo, in cui il trasporto debb'essere effettuato.

Essa indica,

Il nome ed il domicilio del commissario, qualora ve ne sia uno, per di cui interposizione si fa il trasporto;

Il nome di colui a cui la mercanzia è indirizzata;

Il nome e domicilio del condottiere.

Essa enuncia,

Il prezzo della condotta;

L'indennizzazione dovuta per cagione di ritardo.

Essa è firmata dallo spedizioniere o dal commissionario.

Essa porta in margine,

Le marche ed i numeri degli oggetti da trasportare.

La lettera di porto è copiata dal commissionario sopra un registro numerizzato e firmato senza intervalli ed interruzioni.

SEZIONE III.

Del condottiere.

98. Il condottiere è garante della perdita degli oggetti di trasporto, ad eccezione dei casi di forza maggiore.

Egli è garante delle avarie, fuori però di quelle, che dipendono dal vizio inerente alla cosa, o da forza maggiore.

99. Se per l'effetto di forza maggiore il trasporto non è effettuato nello spazio di tempo convenuto, non vi è luogo alla indennizzazione contro il condottiere per causa di ritardo.

100. La ricevuta degli oggetti trasportati, ed il pagamento del prezzo della condotta estinguono ogni sorta d'azione contro il vetturale.

101. In caso di rifiuto o controversia per la ricevuta degli oggetti trasportati, il loro stato è verificato e comprovato da

periti nominati dal Presidente del tribunale di commercio, o, in sua mancanza, dal giusdicente locale con decreto o rescritto a piè della petizione.

Può esserne ordinato il deposito o sequestro, e quindi il trasporto in un magazzino pubblico.

La vendita può essere ordinata in favore del condottiere sino alla concorrenza del prezzo del porto.

102. Le disposizioni contenute nel presente titolo sono comuni ai padroni di barche, impresarj di procacci o diligenze e vetture pubbliche.

103. Ogni azione contro il commissionario ed il condottiere, per motivo di perdita, o avaria delle mercanzie, è prescritta dopo sei mesi, per le spedizioni fatte nell'interno dello Stato, e dopo un anno, per quelle che sono fatte all'estero da computarsi, pei casi di perdita, dal giorno in cui il trasporto delle mercanzie avrebbe dovuto effettuarsi, e pei casi di avarie, dal giorno in cui sarà stata fatta la consegna delle mercanzie, e ciò senza pregiudizio dei casi di frode, o d'infedeltà.

TITOLO VII.

Delle compre e vendite.

104. Le compre e vendite si comprovano con atti pubblici.

Con atti di scrittura privata;

Colla nota di un agente di cambio o di un sensale, debitamente sottoscritta dalle parti;

Con una fattura accettata;

Colla corrispondenza;

Coi libri delle parti;

Colla prova testimoniale, nel caso in cui il tribunale crederà di ammetterla.

TITOLO VIII.

Delle lettere di cambio, e dei biglietti o pagherò all'ordine, e della relativa prescrizione.

SEZIONE I.

Delle lettere di cambio.

§. I.

Della forma della lettera di cambio.

105. La lettera di cambio è tratta da un luogo sopra un altro.

Essa è datata.

Essa contiene,

La somma da pagarsi;

Il nome di colui, che debbe pagare;

L'epoca ed il luogo, ove il pagamento debb'effettuarsi;

Il valore somministrato in moneta, in mercanzie, in conto, o in qualunque altra maniera.

Essa è all'ordine di un terzo, o all'ordine del traente medesimo.

Essa esprime s'è per 1.a, 2.a, 3.a, 4.a ec.

106. Una lettera di cambio può esser tratta sopra un individuo, e pagabile al domicilio di un terzo.

Essa può esser tratta per ordine, e per conto di un terzo.

107. Sono riputate semplici promesse tutte le lettere di cambio contenenti supposizioni, sia di nome, sia di qualità, sia di domicilio, sia dei luoghi, d'ond'esse sono tratte, o nei quali esse sono pagabili.

108. Le lettere di cambio sottoscritte da minori non negozianti e donne non esercenti mercatura pubblica sono nulle

a loro riguardo, salvi i diritti rispettivi delle parti per ciò, che si è convertito in loro vantaggio a termini di ragione.

§. II.

Della provvista dei fondi.

109. La provvista dei fondi debb'essere fatta dal traente, o da quello per di cui conto la lettera di cambio sarà tratta, senza che il traente cessi di essere personalmente obbligato.

110. V'è provvista de' fondi, se alla scadenza della lettera di cambio quegli, su cui è tratta, è debitore al traente, o a colui, per cui conto essa è tratta, di una somma almeno eguale a quella portata dalla lettera di cambio.

111. L'accettazione suppone la provvista.

Essa ne stabilisce la prova a riguardo dei giranti.

Tanto essendovi, quanto non essendovi l'accettazione, il traente per essere ammesso a fare opposizione al rimborso di una cambiale pregiudicata, è in obbligo di provare, che quelli sopra i quali veniva tratta la lettera, erano provvisti di fondi alla scadenza, altrimenti è tenuto di garantirla, quantunque il protesto sia stato fatto dopo l'epoche stabilite.

§. III.

Dell'accettazione.

112. Il traente, ed i giranti di una lettera di cambio sono garanti solidali dell'accettazione, e del pagamento alla scadenza.

113. Il rifiuto di accettazione è comprovato per mezzo di un'atto, che si chiama *protesto per mancanza di accettazione.*

114. Sulla notificazione dell'atto di protesto per mancanza di accettazione i giranti, ed il traente sono rispettivamente

tenuti di dare cauzione per assicurare il pagamento della lettera di cambio alla sua scadenza, o di effettuarne il rimborso colle spese di protesto, e di ricambio.

La cauzione sia del traente, sia del girante, non è solidale, che verso di quello per cui è data.

115. Quegli che accetta una lettera di cambio, contrae l'obbligo di pagarne l'ammontare.

L'accettante non può essere restituito in intiero contro la sua accettazione, ancorchè il traente avesse fallito senza sua saputa prima dell'accettazione.

116. L'accettazione di una lettera di cambio debb'essere sottoscritta.

L'accettazione è espressa dalla parola *accettata*.

Essa è datata, se la lettera è ad uno o più giorni o mesi di vista.

Ed in quest'ultimo caso, la mancanza di data dell'accettazione rende la lettera esigibile nel termine ivi espresso, a contare dalla sua data.

117. L'accettazione di una lettera di cambio pagabile in un luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, indica il domicilio ove debb'esser fatto il pagamento e dove dovranno farsi le diligenze.

118. L'accettazione non può essere condizionata, ma essa può essere ristretta quanto alla somma.

In questo caso il presentatore è obbligato di far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

119. Una lettera di cambio debb'essere accettata tosto che viene presentata, o al più tardi nelle ventiquattr'ore dalla presentazione.

Dopo le ventiquattr'ore se essa non si restituisce, accettata o non accettata, colui che l'ha ritenuta è soggetto ai danni ed interessi verso il presentatore.

§. IV.

Dell'accettazione per onore di firma, ossia per intervento.

120. In caso di protesto per mancanza di accettazione, la lettera di cambio può essere accettata da un terzo che interviene pel traente, o per uno dei giranti.

L'intervento è firmato dallo stesso che interviene, ed è menzionato nell'atto di protesto.

121. Questi è in obbligo di comunicare senza dilazione il suo intervento a quello per cui è intervenuto.

122. Il presentatore della lettera di cambio conserva tutti i suoi diritti contro il traente ed i giranti, a motivo della mancanza di accettazione di quello su cui la lettera era tratta, non ostante ogni accettazione per intervento.

§. V.

Della scadenza.

123. Una lettera di cambio può essere a vista.

Ad uno o più giorni
Ad uno o più mesi } Vista;
Ad uno o più usi

Ad uno o più giorni
Ad uno o più mesi } Data;
Ad uno o più usi

A giorno fisso o determinato in fiera.

124. La lettera di cambio a vista è pagabile alla sua presentazione.

125. La scadenza di una lettera di cambio.

Ad uno o più giorni
Ad uno o più mesi } Vista;
Ad uno o più usi

è fissata dalla data dell'accettazione, o da quella del protesto in mancanza dell'accettazione.

126. L'uso è di 30 giorni, che corrono dal giorno successivo alla data della lettera di cambio.

I mesi sono secondo la fissazione del Calendario Gregoriano.

127. Una lettera di cambio pagabile in fiera si considera scaduta la vigilia del giorno fissato per la chiusura della fiera, o il giorno della fiera, se essa non dura che un sol giorno.

128. Se la scadenza di una lettera di cambio è in giorno di feria legale, essa è pagabile la vigilia.

129. Tutte le dilazioni di grazia, di favore, d'uso, e di consuetudini locali pel pagamento delle lettere di cambio sono abrogate.

§. VI.

Della girata.

130. La proprietà di una lettera di cambio si trasporta per mezzo di girata.

131. La girata è datata.

Essa esprime il valore somministrato.

Essa contiene il nome di colui, al cui ordine è passata.

132. Se la girata non è conforme alle disposizioni dell'articolo precedente, essa non trasporta la proprietà, e non è che una procura.

133. È proibito di antidatare le girate sotto pena di falsità.

§. VII

Della solidarietà.

134. Tutti coloro che avranno firmata, accettata, o girata una cambiale, sono obbligati alla garanzìa solidale verso il presentatore.

§. VIII.

Dell'avallo.

135. Il pagamento di una lettera di cambio, oltre l'accettazione, e la girata, può essere garantito con avallo.

136. Tale garanzìa viene data da un terzo sulla lettera stessa, o per atto separato.

Il datore d'avallo è obbligato in solido, e cogli stessi mezzi dei traenti e giranti, salve le diverse convenzioni delle parti.

§. IX.

Del pagamento.

137. Una lettera di cambio debb'essere pagata colla moneta in essa indicata.

138. Quegli, che paga una lettera di cambio prima della sua scadenza, è responsabile della validità del pagamento.

139. Quegli che paga una lettera di cambio alla sua scadenza, e senza opposizione, si presume validamente liberato.

140. Il presentatore di una lettera di cambio non può esser costretto a riceverne il pagamento prima della scadenza.

141. Il pagamento di una lettera di cambio fatto sopra una seconda, terza, quarta ec. è valido quando la seconda, terza, quarta ec. porta che tal pagamento annulla l'effetto delle altre.

142. Quegli che paga una lettera di cambio sopra una seconda, terza, quarta ec., senza ritirare quella, sulla quale si trova la sua accettazione, non resta liberato, a riguardo del terzo presentatore della sua accettazione.

143. Non è ammessa opposizione ossia sequestro sul pagamento, che in caso di perdita della lettera di cambio, o di fallimento del presentatore.

144. In caso di perdita di una lettera di cambio non accettata, quegli, al quale essa appartiene, può dimandarne il pagamento sopra una seconda, terza, quarta ec.

145. Se la lettera di cambio perduta è rivestita dell'accettazione, il pagamento non può essere esatto sopra una seconda, terza, quarta ec., che per decreto del giudice, e mediante sicurtà.

146. Se quegli, che ha perduto la lettera di cambio, sia o nò accettata, non può presentar la seconda, terza, quarta ec. potrà però chiedere il pagamento della lettera di cambio perduta, ed ottenerlo; mediante decreto del giudice, giustificandone la proprietà co'suoi libri, e prestando sicurtà.

147. In caso di rifiuto del pagamento sulla dimanda formata in forza dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di cambio perduta conserva tutti i suoi diritti per mezzo di un atto di protesto.

Quest'atto debb'esser fatto nel giorno successivo alla scadenza della lettera di cambio perduta.

Esso debb'essere notificato ai traenti, e giranti nelle forme e termini in seguito stabiliti per la notificazione del protesto.

148. Il proprietario della lettera di cambio smarrita deve, per procurarsene la seconda, indirizzarsi al suo girante immediato, il quale è in obbligo di prestargli il suo nome, e le sue cure per agire verso il proprio suo girante, e rimontando così di girante in girante sino al traente della lettera. Il proprietario della lettera di cambio smarrita ne sopporterà le spese.

149. L'obbligazione della sicurtà mentovata negli articoli 145, e 146 è estinta dopo tre anni, se durante tal tempo non vi sieno state dimande, nè istanze giudiziali.

150. I pagamenti fatti a conto sull'ammontare di una lettera di cambio sono a scarico dei traenti, e giranti.

Il presentatore è obbligato a far protestare la lettera di cambio pel soprappiù.

151. I giudici non possono accordare alcuna proroga pel pagamento di una lettera di cambio.

§. X.

Del pagamento per onore di firma ossia per intervento.

152. Una lettera di cambio protestata può essere pagata da chiunque intervenga pel traente, o per uno dei giranti.

L' intervento, ed il pagamento saranno comprovati nell'atto di protesto, o dopo il medesimo.

153. Quegli che paga una lettera di cambio per intervento è surrogato nei diritti del presentatore, ed è obbligato agli stessi doveri per le formalità da adempirsi.

Se il pagamento per intervento è fatto per conto del traente, tutti i giranti sono liberati.

S'è fatto per conto di un girante, sono liberati tutt' i giranti susseguenti.

Se vi è concorrenza pel pagamento di una lettera di cambio per intervento è preferito colui, che comprende maggior numero di liberazioni.

Se quegli, a di cui carico la cambiale era originariamente tratta, e contro il quale è stato fatto il protesto per mancanza di accettazione, si presenta per pagarla sarà preferito ad ogni altro.

§. XI.

Dei diritti, e dei doveri del presentatore.

154. Il presentatore di una lettera di cambio tratta dal continente, e dalle isole dell'Europa, e pagabile nello Stato, sia a vista, sia a uno, o più giorni, o mesi, o usi vista, deve esigerne il pagamento, o l'accettazione entro i primi sei mesi dalla sua data sotto pena di perdere il suo regresso contro i giranti, ed anche contro il traente, se questo ha provvisto i fondi.

Il termine è di otto mesi per la lettera di cambio tratta sullo Stato dagli scali del levante, e dalle coste settentrionali dell'Africa.

Il termine è di un anno per le lettere di cambio tratte dalle coste occidentali dell'Africa sino, e compreso il Capo di buona speranza.

Essa è pure di anno per le lettere di cambio tratte sullo stato dal continente, e dalle Isole delle Indie occidentali.

Il termine è di due anni per le lettere di cambio tratte sullo stato dal continente, e dalle isole delle Indie orientali.

Il termine quì sopra di otto mesi, di un anno, e di due anni è duplicato in tempo di guerra marittima.

155. Il presentatore di una lettera di cambio debb'esigerne il pagamento il giorno della scadenza della medesima.

156. Il rifiuto del pagamento debb'essere comprovato nel giorno seguente alla scadenza con un atto che si chiama *protesto per mancanza di pagamento.*

Se tal giorno è un giorno di feria legale, il protesto è fatto il giorno seguente.

157. Il presentatore non è dispensato dal fare il protesto per difetto di pagamento, nè pel protesto per mancanza di accettazione, nè per morte, o fallimento di colui, su cui è tratta la lettera di cambio.

Nel caso di fallimento dell'accettante avanti la scadenza, il possessore della lettera di cambio può far protestare, ed esercitare il suo regresso.

158. Il possessore di una lettera di cambio protestata per difetto di pagamento può esercitare la sua azione di garanzia.

O individualmente contro il traente, e ciascuno dei giranti.

O collettivamente contro i giranti, ed il traente.

La stessa facoltà pure ha ciascuno dei giranti a riguardo del traente, e dei giranti che lo precedono.

159. Se il possessore della lettera di cambio esercita il regresso individualmente contro il suo cedente, egli debbe prontamente notificare il protesto, ed in mancanza di rimborso farlo citare in giudizio nei quindici giorni, che vengono in seguito alla data del protesto, se il cedente risiede in distanza di cinque miriametri.

Tal termine, riguardo al cedente domiciliato a maggior distanza di cinque miriametri dal luogo, ove la lettera di cambio era pagabile, sarà aumentato di un giorno per ogni due miriametri, e mezzo eccedenti i cinque miriametri.

Il miriametro equivale a miglia sei romane, passi geometrici settecento tredici, e tre piedi.

160. Venendo protestate le lettere di cambio tratte da un luogo dello Stato, e pagabili fuori del suo territorio, si agirà contro i traenti e giranti residenti nello Stato nei termini quì espressi:

Di due mesi per quelle, ch'erano pagabili negli Stati del continente limitrofi al Pontificio;

Di quattro mesi per quelle, ch'erano pagabili negli altri Stati d' Europa;

Di sei mesi per quelle, ch'erano pagabili nei scali del levante, o sulle coste settentrionali dell'Africa;

Di un anno per quelle, ch'erano pagabili nelle coste occidentali dell'Africa sino e compreso il Capo di buona speranza, e nelle Indie occidentali.

Di due anni per quelle, ch'erano pagabili nelle Indie orientali.

I termini qui sopra indicati di sei mesi, e di uno o due anni saranno duplicati in tempo di guerra marittima.

161. Se il possessore della lettera di cambio esercita il suo regresso collettivamente contro i giranti ed il traente, gode, relativamente a ciascuno di essi, del termine stabilito dagli articoli precedenti.

Ciascun de' giranti ha il diritto d'esercitare lo stesso regresso, o individualmente, o collettivamente nello stesso termine.

A loro riguardo il termine corre dal giorno successivo alla data della citazione in giudizio.

162. Dopo la scadenza dei termini di cui sopra,

Per la presentazione della lettera di cambio a vista o a uno, o più giorni, o mesi, o usi vista.

Pel protesto in difetto di pagamento;

Per l'esercizio dell'azione di garanzia, il possessore della lettera di cambio è decaduto da ogni diritto contro i giranti.

163. I giranti sono egualmente decaduti da ogni azione di garanzia contro i loro cedenti, dopo i termini stabiliti qui sopra, ciascuno in ciò, che lo riguarda.

164. Decadono da ogni azione di garanzia il possessore ed i giranti, anche riguardo al traente, se quest'ultimo giustifica che alla scadenza della lettera di cambio v'era provvista di fondo.

Il possessore della lettera di cambio, in tal caso, non conserva l'azione che contro colui sul quale la lettera di cambio era tratta.

165. Gli effetti della perdita di azione pronunziata dai tre articoli precedenti cessano in favore del possessore contro il traente, o contro quello dei giranti, il quale dopo spirati i termini fissati pel protesto, per la notificazione del medesimo, e per la citazione in giudizio, ha ricevuto per conto, per compenso o altrimenti i fondi destinati al pagamento della lettera di cambio.

166. Indipendentemente dalle formalità ordinate per l'esercizio dell'azione di garanzia il possessore di una lettera di cambio protestata per mancanza di pagamento, può, ottenendo la permissione del giudice, sequestrare in via conservativa i beni mobili dei traenti, accettanti, e giranti.

§. XII.

Dei protesti.

167. I protesti per mancanza di accettazione, o di pagamento, sono fatti da un notaro, e due testimonj.

Il protesto debb'esser fatto

Al domicilio di colui, su cui la lettera di cambio era pagabile, o al suo ultimo domicilio conosciuto;

Al domicilio delle persone indicate dalla lettera di cambio per pagarla al bisogno:

Al domicilio del terzo, che accettò per intervento.

Il tutto con un solo e medesimo atto.

In caso d' indicazione falsa di domicilio, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione.

168. L'atto di protesto contiene

La trascrizione letterale della lettera di cambio, dell'accettazione delle girate, e delle raccomandazioni, che vi sono indicate;

L' intimazione di pagare l'ammontare della lettera di cambio.

Esso enuncia

La presenza o l'assenza di chi debbe pagare;

I motivi del rifiuto di pagare, e l' impotenza o il rifiuto di firmare.

169. Nessun atto per parte del presentato della lettera di cambio può supplire all'atto di protesto, eccettuato il caso previsto dalle disposizioni superiormente fatte in ordine alla perdita della lettera di cambio.

170. I notaj sono tenuti sotto pena di destituzione, spese, danni ed interessi verso le parti di lasciar copia esatta dei protesti e di registrarli interi giorno per giorno, e per ordine di data in un registro particolare numerato, vidimato, e tenuto nelle forme ordinate pei repertorj.

In tutte le città, nelle quali è un tribunale di commercio, i notaj, che vi risiedono, sono obbligati sotto le stesse pene, a fare inscrivere entro la giornata, e nelle forme prescritte di sopra, nella cancelleria del detto tribunale sul registro, che a quest'effetto vi sarà tenuto, tutt'i protesti, che faranno, e ciò indipendentemente dal registro particolare a cui essi sono soggetti.

§. XIII.

Del ricambio.

171. Il ricambio si effettua per mezzo di rivalsa.

172. La rivalsa è una nuova lettera di cambio, per mezzo della quale il possessore si rimborsa del capitale della lettera protestata, delle sue spese, e del nuovo cambio ch'egli paga.

173. Il ricambio si regola a riguardo del traente col corso del cambio del luogo, in cui la lettera di cambio era pagabile, sopra il luogo, da cui essa è stata tratta.

Si regola a riguardo dei giranti col corso del cambio del luogo, in cui la lettera è stata rimessa, e negoziata da essi, sopra il luogo, in cui si effettua il rimborso.

174. La rivalsa è accompagnata da un conto di ritorno.

175. Il conto di ritorno abbraccia la somma capitale della cambiale protestata;

Le spese di protesto, ed altre spese legittime, come commissioni di banda, sensaria, bollo, e porto di lettere.

Enuncia il nome di colui, su cui la rivalsa è fatta, ed il prezzo del cambio, secondo il quale essa è negoziata.

Esso è certificato da un agente di cambio.

Nei luoghi, ove non siano agenti di cambio, è certificato da due commercianti.

È accompagnato dalla lettera di cambio protestata, dal protesto, e da una copia dell'atto del protesto.

Nel caso, in cui la rivalsa sia fatta sopra uno dei giranti, essa è accompagnata inoltre da un certificato, che comprova il corso del cambio del luogo, in cui la cambiale era pagabile, sopra il luogo da cui essa è stata tratta.

176. Non possono esser fatti più conti di ritorno sopra una stessa lettera di cambio.

Tal conto di ritorno è rimborsato da girante in girante rispettivamente, e definitivamente dal traente.

177. I ricambj non possono essere cumulati. Ciascun girante ne sopporta uno solo, e così pure il traente.

178. L'interesse dovuto in tal caso a titolo di danni del capitale della lettera di cambio protestata in difetto di pagamento, non è dovuto, che computando dal giorno del protesto.

179. L'interesse dovuto come sopra delle spese di protesto, ricambio, ed altre spese legittime, non è dovuto che computando dal giorno della dimanda in giudizio.

180. Il ricambio non è dovuto, se il conto di ritorno non è accompagnato da certificati di agenti di cambio o di commercianti, ordinati dall'art. 175.

SEZIONE II.

Del biglietto a ordine o sia pagherò all'ordine.

181. Tutte le disposizioni relative alle lettere di cambio, e concernenti,

La scadenza;

La girata;

La solidarietà;

L'avallo;

Il pagamento ;
Il pagamento per onor di firma ;
Il protesto ;
I doveri e diritti del presentatore ;
Il ricambio o gl' interessi.

Sono applicabili ai biglietti o pagherò all'ordine, senza pregiudizio delle disposizioni relative ai casi previsti nell'ultimo libro del presente regolamento.

182. Il biglietto o pagherò all'ordine, è datato.

Contiene
La somma da pagarsi ;
Il nome di colui al di cui ordine è sottoscritto ;
L'epoca, in cui si debb'effettuare il pagamento ;
Il valore, ch'è stato dato in danaro, in mercanzie, in conto, o in qualunque altra maniera.

SEZIONE III.

Della prescrizione.

183. Ogni azione relativa alle lettere di cambio, ed a biglietti o pagherò all'ordine sottoscritti da negozianti, mercanti o banchieri, o per fatti di commercio, è prescritta dopo cinque anni, computando dal giorno del protesto, o dell'ultima istanza giudiziaria, se non vi è stata condanna, o se il debito non è stato riconosciuto per atto separato.

Nulladimeno i pretesi debitori saranno in obbligo, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento che non sono più debitori, e i loro crediti, o aventi causa saranno in obbligo di affermare, con giuramento anch'essi, che credono di buona fede, che nulla più sia dovuto.

LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO.

TITOLO I.

Delle navi e degli altri bastimenti di mare.

181. Le navi e gli altri bastimenti di mare sono considerati per mobili.

Nulladimeno sono affetti ai debiti del venditore, e specialmente a quelli, che la legge dichiara privilegiati.

185. Sono privilegiati i debiti indicati qui appresso secondo l'ordine, in cui sono collocati.

1. Le spese giudiziali ed altre fatte per prevenire alla vendita ed alla distribuzione del prezzo;

2. I diritti di pilotaggio, tonnellaggio, scalo, ormeggiamento, ancoraggio, darsena o mandraccio;

3. Le paghe del guardiano e le spese di guardia del bastimento, dal momento del suo ingresso nel porto sino alla vendita;

4. L'affitto dei magazzeni ove si trovano depositate le vele, i cordaggi e ogni sorta d'attrezzi;

5. Le spese di manutenzione del bastimento, e de' suoi attrezzi ed arredi dopo il suo ultimo viaggio, e ingresso nel porto;

6. I salarj ed emolumenti del capitano ed altre persone dell'equipaggio impiegate nel viaggio ultimo;

7. Le somme imprestate al capitano pei bisogni del bastimento durante l'ultimo viaggio, ed il rimborso del prezzo delle mercanzie da lui vendute per lo stess'oggetto.

8. Le somme dovute ai venditori, ai somministratori, ed operaj impiegati alla costruzione, se il bastimento non ha ancora fatto alcun viaggio, e le somme dovute ai creditori per

provviste, lavori, mano d'opera per rimpalmatura, vettovaglie, armamento, e corredo prima della partenza del bastimento, se ha già navigato;

9. Le somme imprestate a cambio marittimo sopra il corpo, la chiglia, attrezzi, arredi, o per riattamento, vettovaglie, armamento, o corredo, prima della partenza del bastimento;

10. L'ammontare dei premj d'assicurazione fatta sul corpo, chiglia, attrezzi, arredi, o sull'armamento e corredo del bastimento dovuti per l'ultimo viaggio;

11. I danni, ed interessi dovuti ai noleggiatori per mancanza di consegna delle mercanzie, che hanno caricate, o pel rimborso delle avarie sofferte dalle dette mercanzie per colpa del capitano, o dell'equipaggio.

I creditori compresi in ciascuno dei numeri del presente articolo, dovranno concorrere *pro rata* nel caso d' insufficienza del prezzo.

186. Il privilegio accordato ai debiti enunciati nel precedente articolo, non può esser'esercitato se non in quanto saranno essi giustificati nelle forme seguenti.

1. Le spese giudiziali saranno comprovate dagli stati di spese, regolati dai tribunali competenti;

2. I diritti di tonnellaggio ed altri, dalle quietanze legali degli esattori;

3. I debiti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 185, dagli stati regolati dal Presidente del tribunale di commercio;

4. I salarj, ed emolumenti dell'equipaggio, dai ruoli d'armamento e disarmamento firmati negli officj dell' inscrizione marittima;

5. Le somme imprestate, ed il valore delle mercanzie vendute pei bisogni del bastimento durante l'ultimo viaggio, coi stati firmati dal capitano, appoggiati a processi verbali segnati dal capitano e dai principali dell'equipaggio, e comprovanti la necessità degl' imprestiti;

6. La vendita del bastimento con un atto di data certa,

e le somministrazioni per l'armamento, corredo, e vettovaglie del bastimento con memorie, fatture, o stati segnati dal capitano, firmati dall'armatore, e deposti in doppio nella cancelleria del tribunale di commercio prima della partenza del bastimento, o al più tardi dentro dieci giorni dopo la sua partenza;

7. Le somme imprestate a cambio marittimo sul corpo, chiglia, attrezzi, arredi, armamento e corredo prima della partenza del bastimento, con convenzione seguita avanti notajo, o con iscrittura privata, di cui le copie o i duplicati saranno posti nella cancelleria del tribunale di commercio dentro dieci giorni dalla loro data;

8. I premj di assicurazioni colle polize o cogli estratti dei libri dei sensali delle assicurazioni;

9. I danni, ed interessi dovuti ai noleggiatori colle sentenze dei tribunali e colle decisioni degli arbitri se ne saranno seguite.

187. I privilegj dei creditori saranno estinti, oltre ai modi generali d'estinzione delle obbligazioni;

Colla vendita giudiziale fatta nelle forme stabilite dal titolo seguente;

O allorchè dopo una vendita volontaria il bastimento avrà fatto un viaggio in mare sotto il nome, ed a rischio dell'acquirente, e senza opposizione per parte dei creditori del venditore.

188. Un bastimento è riputato aver fatto un viaggio in mare,

Allorchè la sua partenza ed il suo arrivo saranno comprovati in due porti differenti, e trenta giorni dopo la partenza;

Allorchè senza essere arrivato in un altro porto saranno passati più di sessanta giorni fra la partenza, ed il ritorno nel medesimo porto, o allorchè il bastimento partito per un viaggio di lungo corso sarà stato più di sessanta giorni in viaggio senza reclamo per parte dei creditori del venditore.

189. La vendita volontaria di un bastimento debb'essere fat-

ta in iscritto, e può aver luogo per atto pubblico, o per iscrittura privata: essa può esser fatta per l' intero bastimento o per una porzione del bastimento, sia che il bastimento si trovi in porto, o che si trovi in viaggio.

190. La vendita volontaria di un bastimento in viaggio non pregiudica ai creditori del venditore.

In conseguenza, non ostante la vendita, il bastimento, o il suo prezzo continua ad essere affetto ai detti creditori, i quali possono anche, se lo giudicano convenevole, impugnare la vendita per causa di frode.

TITOLO II.

Del sequestro, ossia esecuzione, e della vendita dei bastimenti.

191. Qualunque bastimento può essere sequestrato, e venduto per autorità giudiziale, ed il privilegio dei creditori sarà estinto per mezzo delle formalità seguenti.

192. Non potrà procedersi al sequestro che ventiquattr'ore dopo l' intimazione di pagare.

193. L' intimazione dovrà esser fatta alla persona del proprietario, o al suo domicilio, se si tratta di un'azione generale da esperimentarsi contro di lui.

L' intimazione potrà esser fatta al capitano del bastimento, se il credito è del numero di quelli che sono suscettibili del privilegio sopra il bastimento a termini dell'art. 185.

194. Il cursore enuncia nel processo verbale il nome, la professione, e l'abitazione del creditore, pel quale agisce;

Il titolo in virtù del quale procede;

La somma, di cui si richiede il pagamento,

L'elezione del domicilio fatta dal creditore nel luogo, ove risiede il tribunale presso il quale debbe procedersi per la vendita, e nel luogo, ove il bastimento in sequestro è ancorato;

I nomi del proprietario, e del capitano;

Il nome, la specie, e la portata del bastimento;

L'indicazione, e la descrizione delle scialuppe, degli schifi, attrezzi, utensili, armi, munizioni, e provvista;

E stabilisce un guardiano.

195. Se il proprietario del bastimento sequestrato abita nella giurisdizione del tribunale, il sequestrante debbe fargli notificare, nello spazio di tre giorni, copia del processo verbale del sequestro, e farlo citare innanzi al tribunale per veder procedere alla vendita delle cose sequestrate.

Se il proprietario non è domiciliato entro la giurisdizione del tribunale, le notificazioni, e citazioni gli sono fatte nella persona del capitano del bastimento sequestrato, o in sua assenza, in quella di chi rappresenta il proprietario, o il capitano; e il termine di tre giorni è aumentato di un giorno in ragione di ogni due miriametri e mezzo della distanza del suo domicilio.

Se è straniero, e fuori dello Stato, le citazioni e notificazioni si fanno com'è prescritto dal codice di procedura civile riguardo agli stranieri, ed assenti.

196. Se il sequestro ha per oggetto un bastimento, la cui portata sia maggiore di dieci tonnellate, si faranno tre gride, e pubblicazioni degli oggetti esposti in vendita.

Le gride e pubblicazioni saranno fatte consecutivamente di otto in otto giorni alla borsa, e nella principal piazza pubblica del luogo, ove il bastimento è ancorato.

Ne sarà inserito l'avviso in una delle gazzette stampate nel luogo, ove risiede il tribunale, avanti il quale si procede per il sequestro, e se non ve ne ha, in una di quelle, che fossero stampate nel luogo più vicino.

197. Nei due giorni consecutivi a ciascuna grida, e pubblicazione, saranno apposti degli affissi.

All'albero maestro del bastimento sequestrato;

Alla porta principale del luogo, ove si fanno le subaste degli stabili;

Nella pubblica piazza, e sul molo del porto, ove il bastimento è ancorato, come pure alla borsa del commercio.

198. Le gride, pubblicazioni ed affissi devono indicare,

I nomi, la professione, ed abitazione dell'attore;

I titoli in virtù dei quali agisce;

L'ammontare della somma, che gli è dovuta,

L'elezione di domicilio da lui fatta nel luogo ove risiede il tribunale, e nel luogo ove il bastimento è ancorato;

I nomi, e il domicilio del proprietario del bastimento sequestrato;

Il nome del bastimento, e s'è armato, o in armamento, quello del capitano;

La portata del bastimento;

Il luogo ov'è giacente, o galleggiante;

Il nome del procuratore, che comparisce per l'attore, se fu deputato;

La prima offerta del prezzo;

I giorni, nei quali saranno ricevute le offerte.

199. Dopo la prima grida, le offerte saranno ricevute il giorno indicato dall'affisso.

L'ufficiale, ch'è competente a ricevere le offerte per gli stabili subastati, continua a ricevere le maggiori offerte dopo ciascuna grida di otto in otto giorni, in un giorno certo determinato con un suo annunzio scritto nel processo verbale.

200. Dopo la terza grida, l'aggiudicazione è fatta al maggiore ed ultim'offerente, ad estinzione di candela, senz'altra formalità.

L'ufficiale suddetto può accordare una, o due dilazioni, di otto giorni ciascuna.

Saranno esse pubblicate, ed affisse.

201. Se il sequestro cade sopra barche, scialuppe, ed altri bastimenti della portata di dieci tonnellate, o meno, la delibera sarà fatta al luogo consueto, dopo che avrà avuto luogo la pubblicazione sopra il molo per tre giorni consecu-

tivi, con un affisso all'albero, o in mancanza, in altro luogo apparente del bastimento, ed alla porta del luogo, ove si debbe deliberare.

Si lascierà trascorrere lo spazio di otto giorni intieri fra la notificazione del sequestro e la vendita.

202. La delibera del bastimento fa cessare le funzioni del capitano, salvo a lui il ricorso per indennità, contro chi di ragione.

203. I deliberatarj dei bastimenti di qualsisia portata, saranno tenuti di pagare il prezzo della delibera nello spazio di ventiquattr'ore, o di depositarlo, senza spese, alla cancelleria del tribunale di commercio, sotto pena di esservi obbligati coll'arresto personale.

In mancanza di pagamento o di deposito, il bastimento sarà rimesso in vendita, e deliberato tre giorni dopo eseguita una nuova pubblicazione, ed un unico affisso, a nuovo incanto a danno dei deliberatarj, i quali saranno egualmente sottomessi all'arresto personale pel pagamento di ciò che manca, dei danni, degl' interessi, e delle spese.

204. Le dimande per diritti reclamati sul bastimento di uno o più comproprietarj saranno formate, e notificate alla cancelleria del tribunale prima della delibera.

Se le dimande dei detti comproprietarj non sono formate che dopo la delibera, esse saranno considerate, e ritenute *ipso jure* come sequestri per inibire la consegna delle somme provenienti dalla vendita.

205. L'attore, ossia il sequestrante avrà tre giorni di tempo per presentare i suoi titoli.

Il convenuto avrà tre giorni per contradire.

La causa sarà portata all'udienza sopra una semplice citazione.

206. I sequestri per inibire la consegna del prezzo saranno ricevuti entro tre giorni consecutivi a quello della delibera: passato questo tempo, essi non saranno più ammessi.

207. I creditori sequestranti sono tenuti di produrre alla

cancelleria i loro titoli di credito nei tre giorni che sieguono l' intimazione fatta loro dal creditore istante, o dal terzo sequestrato, in mancanza di che si procederà alla distribuzione del prezzo della vendita, senza ch'essi vi sieno compresi.

208. La graduazione dei creditori, e la distribuzione del prezzo sono fatte fra i creditori privilegiati, nell'ordine prescritto dall'art. 185, e fra gli altri creditori a proporzione dei loro crediti.

Qualunque creditore graduato lo è tanto pel capitale quanto per gl' interessi, e le spese.

209. Il bastimento pronto a far vela non è soggetto a sequestro, eccetto che pei debiti contratti pel viaggio che sta per fare, ed anche in quest'ultimo caso, la sicurtà per questi debiti impedisce il sequestro.

Il bastimento è riputato pronto a far vela, allorchè il capitano è munito delle sue spedizioni pel viaggio.

TITOLO III.

Dei proprietarj del bastimento.

210. Qualunque proprietario di bastimento è civilmente responsabile pei fatti del capitano in ciò, che concerne il bastimento, e la spedizione.

La responsabilità cessa coll'abbandono del bastimento, e del nolo.

211. I proprietarj di bastimenti equipaggiati in guerra non saranno tuttavia responsabili dei delitti, e delle depredazioni commesse in mare dalla gente di guerra, che si trova su i loro bastimenti, o dall'equipaggio, se non che sino alla concorrenza della somma, per la quale avranno data cauzione, a meno che non ne siano partecipi, o complici.

212. Il proprietario può congedare il capitano.

Non vi è luogo all' indennità, se non vi è convenzione in iscritto.

213. Se il capitano congedato è comproprietario del bastimento, può rinunziare alla comproprietà, ed esigere il rimborso della quota che gli appartiene.

L'ammontare di questa è determinato da periti scelti d'accordo, o nominati d'officio.

214. Per tutto ciò, che riguarda l' interesse comune dei proprietarj di un bastimento, la deliberazione della maggiorità è adottata.

La maggiorità si determina da una porzione d' interesse del bastimento eccedente la metà del di lui valore.

La vendita all' incanto del bastimento non può essere accordata, che sulla dimanda dei proprietarj formanti insieme la metà dell' interesse totale nel bastimento, se non vi è una convenzione contraria in iscritto.

TITOLO IV.

Del Capitano.

215. Qualunque capitano, o padrone incaricato della direzione di una nave, o altro bastimento è responsabile di ogni colpa, anche leggiera, nell'esercizio delle sue funzioni.

216. È responsabile delle mercanzie delle quali s' incarica.

Egli ne dà una carta d'obbligo.

Questa carta d'obbligo si chiama *poliza di carico*.

217. Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave; di scegliere e stipendiare i marinaj, ed altra gente dell'equipaggio, lo che però dovrà fare di concerto coi proprietarj, allorchè sarà nel luogo della loro dimora.

218. Il capitano tiene un registro ossia giornale numerato, e firmato da uno dei giudici del tribunale di commercio o dal Gonfaloniere, o da chi ne fa le veci nei luoghi, ove non è tribunale di commercio.

Questo registro contiene:

Le risoluzioni prese durante il viaggio;

L' introito, e la spesa risguardante il bastimento, e generalmente tutto ciò che concerne il suo carico, e tutto ciò che può dar luogo a rendimento di conti, o introduzioni di dimanda.

219. Il capitano è obbligato, prima di caricare, di far visitare il suo bastimento, a norma, e nelle forme prescritte dai regolamenti.

Il processo verbale dalla visita è deposto nella cancelleria del tribunale di commercio, e se ne rilascia al capitano un estratto.

220. Il capitano è obbligato d'avere a bordo,

L'atto di proprietà del bastimento;

L'atto di nazionalità;

Il ruolo dell'equipaggio;

Le polize di carico, e i contratti di noleggio;

I processi verbali di visita;

Le quietanze di pagamento, o fedi di cauzioni delle dogane.

221. Il capitano è obbligato trovarsi in persona nel suo bastimento, all' ingresso, e all'uscita dei porti, seni, o fiumi.

222. In caso di contravvenzione agli obblighi imposti dai quattro articoli precedenti, il capitano è responsabile di tutti gli accidenti verso gl' interessati nel bastimento, e nel carico.

223. Il capitano è responsabile egualmente di ogni danno, che può arrivare alle mercanzie, che avesse caricato sopra la coperta della sua nave, senza il consenso scritto dal caricatore.

Questa disposizione non è applicabile al piccolo cabottaggio.

224. La responsabilità del capitano non cessa, che fatta la prova di ostacoli provenuti da forza maggiore.

225. Il capitano, e le persone dell'equipaggio, che sono a bordo, o che si rendono a bordo sopra delle scialuppe per far vela, non possono essere arrestate per debiti civili, eccetto che per quelli, che avranno contratti pel viaggio, ed anche in quest'ultimo caso non possono essere arrestati, se danno una sicurtà.

226. Il capitano nel luogo della dimora dei proprietarj, o dei loro procuratori non può, senza la loro autorizzazione speciale, far travagliare al riattamento del bastimento, comprare vele, cordaggi, ed altre cose pel medesimo, prendere, per questo motivo danaro sul corpo del bastimento suddetto, nè noleggiarlo.

227. Se il bastimento fosse noleggiato di consenso dei proprietarj, e qualcuno di essi rifiutasse di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il capitano potrà in questo caso, 24 ore dopo l' intimazione fatta a chi rifiuta di dare il suo contingente, prender con autorizzazione del giudice l'occorrente somma a cambio marittimo per conto dei refrattarj, e sulla loro porzione d' interesse nel bastimento.

228. Se, durante il corso del viaggio, vi è necessità di riattamento, o di compra di vettovaglie, il capitano, dopo averla comprovata con un processo verbale sottoscritto dai principali dell'equipaggio, potrà, facendosi autorizzare nello Stato dal tribunale di commercio, o in mancanza, dal Giusdicente locale, nell'estero dal Console nazionale, o, in mancanza, dal Magistrato dei luoghi, prendere ad imprestito sul corpo, e chiglia della nave, dare in pegno, o vendere delle mercanzie fino alla concorrenza della somma, ch'esiggono i bisogni comprovati.

I proprietarj, o il capitano che li rappresenta, terranno conto delle mercanzie vendute, secondo il valore delle mercanzie della medesima natura, e qualità, nel luogo del carico del bastimento all'epoca del suo arrivo.

229. Il capitano prima della partenza da un porto straniero, per ritornare nello Stato, sarà obbligato di mandare ai suoi proprietarj, o ai loro procuratori un conto sottoscritto da lui, contenente lo stato del suo carico, il prezzo delle mercanzie caricate, le somme da lui prese a mutuo, i nomi, e le abitazioni de' sovventori.

230. Il capitano, che avrà senza necessità preso del danaro sul corpo, sulle vettovaglie, e su gli attrezzi della nave: che

avrà impegnato, o venduto delle mercanzie, o delle vettovaglie; che avrà addotto ne' suoi conti avarie, e spese supposte, sarà responsabile verso l'armamento, e personalmente obbligato al rimborso del danaro, o del pagamento degli oggetti, senza pregiudizio della procedura criminale, se vi è luogo.

231. Tolto il caso della inabilità legalmente provata del bastimento a navigare, il capitano, sotto pena di nullità della vendita, non può venderlo, senza una procura speciale dei proprietarj.

232. Ogni capitano di bastimento, impegnato per un viaggio, è obbligato di compierlo, sotto pena di tutte le spese, danni, ed interessi verso i proprietarj, ed il noleggiatore.

233. Il capitano, che naviga a profitto comune sul carico, non può fare alcun traffico, nè commercio per un conto particolare, se non vi è convenzione contraria.

234. In caso di contravvenzione alle disposizioni mentovate nell'articolo precedente, le mercanzie caricate dal capitano per suo conto particolare, sono confiscate a profitto degli altr' interessati.

235. Il capitano non può abbandonare il suo bastimento, durante il viaggio, per qualunque siasi pericolo, senza la deliberazione degli ufficiali, e principali dell'equipaggio; ed in questo caso egli è obbligato di salvare con lui il danaro, e tutto ciò che potrà delle mercanzie le più preziose del suo carico, sotto pena di esserne responsabile in suo proprio nome.

Se gli oggetti, in tal modo salvati dal bastimento, sono perduti per qualche caso fortuito, il capitano ne rimarrà liberato.

236. Il capitano è obbligato, entro 24 ore dal suo arrivo, di far segnare il suo registro, e di fare il suo rapporto, o sia testimoniale.

Il rapporto debb'enunciare,

Il luogo, ed il tempo della sua partenza;

La via, che ha tenuta;

I rischi, che ha corso;

i disordini avvenuti nel bastimento, e tutte le circostanze rimarchevoli del suo viaggio.

237. Il rapporto è fatto alla cancelleria innanzi al Presidente del tribunale di commercio.

Nei luoghi, dove non è tribunale di commercio, il rapporto si fa avanti il Giusdicente locale.

Il Giusdicente predetto, che riceve questo rapporto, è obbligato a mandarlo senza dilazione al Presidente del tribunale di commercio il più vicino.

Nell'uno, e nell'altro caso n'è fatto deposito nella cancelleria del tribunale di commercio.

238. Se il capitano approda in un porto straniero, è obbligato di presentarsi al Console nazionale, di fargli un rapporto, e di prendere un certificato comprovante l'epoca del suo arrivo, e della sua partenza, lo stato, e la natura del suo carico.

239. Se durante il corso del viaggio il capitano è obbligato di dar fondo in un porto dello Stato, egli è obbligato di dichiarare al Presidente del tribunale di commercio del luogo le cause del suo approdamento.

Nei luoghi ove non è tribunale di commercio, la dichiarazione è fatta al Giusdicente locale.

Se l'approdare forzato ha luogo in un porto straniero, la dichiarazione è fatta al Console nazionale, o, in sua mancanza, al Magistrato del luogo.

240. Il capitano, che ha fatto naufragio, e che si è salvato solo, o con parte del suo equipaggio, è obbligato di presentarsi avanti il giudice del luogo, o, in mancanza del giudice, innanzi a qualsisia autorità civile, di farvi il suo rapporto, di farlo verificare da quelli del suo equipaggio, che si fossero salvati, e si trovassero con lui, e di levarne copia.

241. Per verificare il rapporto del capitano, il giudice interroga, e riceve le risposte delle persone d'equipaggio, e, s'è possibile, dai passeggieri, senza pregiudizio delle altre prove.

I rapporti non verificati non sono ammessi a scarico del capitano, e non fanno fede in giudizio, eccettuato il caso, in cui il capitano naufragato si fosse salvato solo nel luogo ov'egli ha fatto il suo rapporto.

È riservata alle parti la prova dei fatti contrarj.

242. Fuori del caso di pericolo imminente, il capitano non può scaricare alcuna mercanzia prima di aver fatto il suo rapporto, sotto pena di procedura criminale.

243. Se le vettovaglie del bastimento mancano, durante il viaggio, il capitano, previo il parere dei principali dell'equipaggio, potrà costringere quelli, che avranno de'viveri in particolare, di metterli in comune, coll'obbligo di pagarne loro il valore.

TITOLO V.

Dell'arrolamento, e dei salarj de' marinaj, e della gente d'equipaggio.

244. Le condizioni dell'arrolamento del capitano, e delle persone di equipaggio di un bastimento sono comprovate dal ruolo dell'equipaggio, e dalle convenzioni delle parti.

245. Il capitano, e le persone dell'equipaggio non possono, sotto alcun pretesto, caricare nel bastimento alcuna mercanzia per loro conto, senza la permissione dei proprietarj, e senza pagarne il nolo, se non vi sono autorizzati dalle condizioni, con cui si sono arrolati.

246. Se il viaggio è rotto per fatto dei proprietarj, del capitano, o de' noleggiatori prima della partenza del bastimento i marinaj arrolati a viaggio, o a mese sono pagati delle giornate da essi impiegate ad allestire il bastimento, e ritengono per indennità le anticipazioni ricevute.

Se le anticipazioni non sono ancora pagate, essi ricevono per indennità un mese di salario convenuto.

Se il viaggio vien rotto dopo la partenza del bastimento, i marinaj salariati a viaggio sono pagati per intero a termini della loro convenzione.

I marinaj salariati a mese ricevono i loro salarj stipulati pel tempo che hanno servito, ed inoltre per indennità, la metà de' loro salarj pel resto della durata presunta del viaggio, per cui si erano arrolati.

I marinaj salariati a viaggio, o a mese ricevono inoltre le loro spese di ritorno fino al luogo della partenza del bastimento, a meno che il capitano, i proprietarj, o noleggiatori, o l'ufficiale d'amministrazione non procurino il loro imbarco sopra un altro bastimento, che si trovi di ritorno al detto luogo della loro partenza.

247. Se è interdetto il commercio col luogo della destinazione del bastimento, o se il bastimento è arrestato per ordine del Governo prima del viaggio cominciato, non si debbe ai marinaj, che l'ammontare delle giornate impiegate ad allestire il bastimento.

248. Se l'interdizione di commercio, o l'arresto del bastimento accade durante il corso del viaggio.

Nel caso d'interdizione, i marinaj sono pagati a proporzione del tempo, che avranno servito.

Nel caso dell'arresto, il salario dei marinaj arrolati a mese corre per metà, durante il tempo dell'arresto.

Il salario dei marinaj arrolati a viaggio è pagato a termini del loro arrolamento.

249. Se il viaggio è prolungato, il prezzo de' salarj dei marinaj arrolati a viaggio è aumentato a proporzione del prolungamento.

250. Se lo scarico del bastimento si fa volontariamente in un luogo più vicino di quello, ch'è indicato dal noleggio, non ha luogo alcuna diminuzione di salarj.

251. Se i marinaj sono arrolati con partecipazione del profitto o del nolo, non si debbe loro alcun buonifico, nè alcuna indennizzazione per rompimento, ritardo, o prolungamento del viaggio a cagione di forza maggiore.

Se il viaggio è rotto, o ritardato, o prolungato per fatto dei caricatori, le persone dell'equipaggio hanno parte alle indennità, che sono aggiudicate al bastimento.

Queste indennità sono divise fra i proprietarj del bastimento, e le persone dell'equipaggio, nella medesima proporzione, che lo sarebbe stato il nolo.

Se l'impedimento accade per fatto del capitano o dei proprietarj, essi sono obbligati alle indennità dovute alle persone dell'equipaggio.

252. In caso di preda, di rottura e naufragio con perdita intera del bastimento, e delle mercanzie, i marinaj non possono pretendere alcun salario.

Essi però non sono obbligati a restituire ciò che loro è stato anticipato sui loro salarj.

253. Se qualche parte del bastimento è salvata, i marinaj arrolati a viaggio, o a mese sono pagati dei loro salarj scaduti sugli avanzi del bastimento che hanno salvato.

Se gli avanzi non bastano, o se non si sono salvate che delle mercanzie, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo.

254. I marinaj arrolati a nolo sono pagati dei loro salarj solamente sul nolo, a proporzione di quello, che riceve il capitano.

255. In qualunque modo i marinaj sieno arrolati, essi sono pagati delle giornate da loro impiegate a salvare gli avanzi del bastimento e gli effetti naufragati.

256. Il marinajo è pagato de' suoi salarj, ed è curato e medicato a spese del bastimento, se cade malato durante il viaggio, o s'è ferito per servizio del bastimento.

257. Il marinajo è curato e medicato a spese del bastimento, e del carico s'è ferito combattendo contro i nemici o i pirati.

258. Se il marinajo, uscito dal bastimento senz'autorizzazione, è ferito in terra, le spese de' suoi medicamenti e della cura sono a carico suo; esso potrà anch'essere congedato dal capitano.

I suoi salarj in questo caso non gli saranno pagati che in proporzione del tempo, che avrà servito.

259. In caso di morte di un marinajo durante il viaggio,

s'esso era arrolato a mese, i di lui salarj sono dovuti ai di lui eredi sino al giorno della morte.

S'esso era arrolato a viaggio, è dovuta la metà dei di lui salarj; quando muoja nell'andata o nel porto d'arrivo.

È dovuto il totale dei due salarj, s'esso muore nel ritorno.

Se il marinajo è arrolato a partecipazione del profitto o del nolo, è dovuta la di lui parte intera, ov'esso muoja cominciato il viaggio.

I salarj del marinajo morto in difesa del bastimento sono dovuti in intiero per tutto il viaggio, se il bastimento arriva a buon porto.

260. Il marinajo preso sul bastimento, e fatto schiavo, nulla può pretendere contro il capitano, i proprietarj, ed i noleggiatori pel pagamento del suo riscatto.

Esso è pagato dei suoi salarj sino al giorno, in cui è stato preso, e fatto schiavo.

261. Il marinajo preso, e fatto schiavo, s'esso è stato mandato in mare o a terra per servigio del bastimento, ha diritto all'intiero pagamento de' suoi salarj.

Egli ha diritto di ottenere il pagamento di un'indennità pel suo riscatto, se il bastimento arriva a buon porto.

262. L'indennità è dovuta dai proprietarj del bastimento, se il marinajo è stato mandato in mare o a terra per servigio del bastimento.

L'indennità è dovuta dai proprietarj del bastimento e del carico, se il marinajo è stato mandato in mare o a terra per servigio del bastimento e del carico.

263. L'ammontare dell'indennità è fissato a scudi cento.

La ricuperazione e l'impiego saranno fatti nelle forme determinate dal Governo in un regolamento relativo al riscatto degli schiavi.

264. Ogni marinajo, che giustifichi non esser valide le cause del suo congedo, ha diritto ad un'indennità contro il capitano.

L'indennità è fissata nel terzo dei salarj, se il congedo accade prima del viaggio cominciato.

L'indennità è fissata alla totalità dei salarj, ed alle spese di ritorno, se il congedo accade durante il corso del viaggio.

Il capitano non può in alcuno dei casi qui sopra accennati ripetere l'ammontare dell'indennità contro i proprietarj del bastimento.

Non vi è luogo ad indennità, se il marinajo è congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio.

In nessun caso il capitano può congedare un marinajo nei paesi stranieri.

265. Il bastimento, ed il nolo sono specialmente obbligati pei salarj dei marinaj.

266. Ogni disposizione concernente i salarj, la cura, ed il riscatto dei marinaj è comune agli ufficiali, ed a qualunque altra persona dell'equipaggio.

TITOLO VI.

Dei contratti di noleggio o locazione di bastimento, e dei noli.

267. Qualunque convenzione per la locazione di un bastimento, chiamato contratto di noleggio debb'essere espressa in iscritto.

Essa enuncia,

Il nome, e la portata del bastimento;

Il nome del capitano;

I nomi del noleggiatore e del noleggiante;

Il luogo ed il tempo convenuti pel carico e scarico;

Il prezzo della locazione o il nolo;

Se il noleggio è totale o parziale;

L'indennità convenuta pei casi di ritardo.

268. Se il tempo del carico e scarico del bastimento non è fissato da convenzioni delle parti, esso vien regolato secondo l'uso dei luoghi.

269. Se il bastimento è noleggiato a mese, e se non vi è convenzione in contrario, il nolo decorre dal giorno, in cui il bastimento ha fatto vela.

270. Se prima della partenza del bastimento vi è interdizione di commercio col paese, per cui è destinato, le convenzioni sono sciolte, senza rifusione di danni ed interessi da una parte e dall'altra.

Il caricatore è obbligato alle spese del carico e scarico delle sue mercanzie.

271. Se vi è una forza maggiore, la quale impedisce soltanto temporariamente l'uscita del bastimento, le convenzioni sussistono, e non vi è luogo a danni ed interessi per cagione di ritardo.

Esse sussistono egualmente, e non vi è luogo ad aumento di nolo, se la forza maggiore sopravviene durante il viaggio.

272. Il caricatore può, durante l'impedimento al corso del bastimento, fare scaricare le sue mercanzie a proprie spese, a condizione di ricaricarle o d'indennizzare il capitano.

273. Nel caso di blocco del porto, pel quale il bastimento è destinato, il capitano è obbligato, se non ha degli ordini in contrario, di rendersi in uno dei porti vicini della medesima potenza, ove gli sarà permesso di approdare.

274. Il bastimento, gli attrezzi ed arredi, il nolo, e le mercanzie caricate sono rispettivamente obbligati per l'esecuzione delle convenzioni delle parti.

TITOLO VII.

Delle polize di carico.

275. La poliza di carico debb'esprimere la natura e la quantità, come anche la specie e qualità degli oggetti da trasportarsi.

Essa contiene,

Il nome del caricatore;

Il nome e l'indirizzo di quello, a cui è fatta la spedizione;

Il nome e il domicilio del capitano;

Il nome e la portata del bastimento;

Il luogo della partenza, e quello della destinazione.

Enuncia,

Il prezzo del noleggio.

Presenta in margine le marche e i numeri degli oggetti da trasportare.

La poliza di carico può essere a ordine, al portatore, o a persona nominata.

276. Qualunque poliza di carico è fatta in quattro originali almeno:

Uno pel caricatore;

Uno per quello, a cui le mercanzie sono indirizzate;

Uno pel capitano;

Uno per l'armatore del bastimento.

I quattro originali sono firmati dal caricatore, e dal capitano entro ventiquattr'ore dopo fatto il carico.

Il caricatore è obbligato di somministrare al capitano nello stesso spazio di tempo le ricevute delle mercanzie caricate.

277. La poliza di carico espressa nella forma prescritta di sopra fa fede fra tutte le parti interessate nel carico, come pure fra esse, e gli assicuratori.

278. In caso di diversità fra le polize di un medesimo carico, quella che sarà presso del capitano, farà fede, s'è riempita di mano del caricatore, o di quella del suo commissionato; e quella ch'è presentata dal caricatore, o da quello, a cui è fatto l'indirizzo, farà fede s'è riempita di mano del capitano.

279. Qualsisia commissionato, o persona, a cui è fatto l'indirizzo, che avrà ricevuto le mercanzie mentovate nelle polize di carico, o nei contratti di noleggio, sarà in obbligo di darne ricevuta al capitano, che glie la dimanderà, e ciò sotto pena di tutte le spese, danni, ed interessi, compresi quelli del ritardo.

TITOLO VIII.

Del nolo.

280. Il prezzo della locazione di una nave, o altro bastimento di mare, è chiamato nolo. Vien regolato dalle convenzioni delle parti.

È comprovato dal contratto di noleggio, e dalla poliza di carico.

Ha luogo per la totalità, o per parte del bastimento, per un viaggio intero, o per un tempo limitato, a tonnellata, a quintale, in massa, in colletta, con indicazione della portata del bastimento medesimo.

281. Se il bastimento è noleggiato in totalità, e il noleggiatore non gli dà tutto il suo carico, il capitano non può prendere altre mercanzie, senza il consenso del noleggiatore.

Il noleggiatore profitta del nolo delle mercanzie, che completano il carico del bastimento da lui noleggiato per intiero.

282. Il noleggiatore, che non ha caricato la quantità delle mercanzie portata dal contratto di noleggio, è tenuto di pagare il nolo in intiero, e pel carico completo, a cui si è impegnato.

S'esso ne carica di più, paga il nolo dell'eccedente sul prezzo regolato dal contratto di noleggio.

S'esso però senz'aver caricato cos'alcuna, rompe il viaggio prima della partenza, pagherà per indennità al capitano la metà del prezzo convenuto nel contratto di noleggio per la totalità del carico, che doveva fare.

Se il bastimento, ricevuta una parte del suo carico, parte senz'averno ricevuta la totalità, sarà dovuto al capitano il nolo intiero.

283. Il capitano, che ha dichiarato il bastimento di una portata maggioro della vera, sarà obbligato ai danni, ed interessi verso il noleggiatore.

284. Non è riputato esservi errore nella dichiarazione della portata, se l'errore non eccede un quarantesimo, o se la dichiarazione è conforme al certificato dello stazatore.

285. Se il bastimento è caricato a colletta, od a quintale, a tonnellata, od a massa, il caricatore può ritirare le sue mercanzie prima della partenza del bastimento, pagando la metà del nolo.

Egli sopporterà le spese di carico egualmente che quelle di scarico, e di ricarico delle altre mercanzie, che bisognasse muovere di luogo, non che le spese del ritardo.

286. Il capitano può far mettere a terra nel luogo del carico le mercanzie trovate nel suo bastimento, s'esse non gli sono state notificate, od esigerne il nolo al prezzo massimo, che sarà pagato nel medesimo luogo per le mercanzie di egual natura.

287. Il caricatore, che ritira le sue mercanzie durante il viaggio, è obbligato a pagare il nolo per intiero, e tutte le spese di rimovimento cagionate dallo scarico. Se le mercanzie sono ritirate per causa di falli, o di mancanze del capitano, questi è responsabile di tutte le spese.

288. Se il bastimento per fatto del noleggiatore è trattenuto o alla partenza, o pendente il viaggio, o al luogo del suo scarico, le spese del ritardo sono dovute dal medesimo. Se, essendo stato noleggiato per l'andata, ed il ritorno, il bastimento fa il suo ritorno senza carico, o con un carico incompleto, è dovuto al capitano il nolo intiero, come pure l'interesse del ritardo.

289. Il capitano è obbligato ai danni, ed interessi verso il noleggiatore, se per fatto suo il bastimento è stato trattenuto, o ritardato alla partenza, pendente il viaggio, o nel luogo del suo scarico.

Questi danni, ed interessi sono determinati dai periti.

290. Se il capitano è costretto a far rimpalmare, ossia racconciare il bastimento nel corso del viaggio, il noleggiatore è obbligato di aspettare, o pagare il nolo per intiero.

Nel caso, in cui il bastimento non potess'essere rimpalmato, il capitano è obbligato a prenderne a nolo un altro. Se il capitano non ha potuto prendere a nolo un altro bastimento, il nolo non è dovuto che a proporzione del viaggio fatto.

291. Il capitano perde il suo nolo, e risponde dei danni ed interessi del noleggiatore, se questi prova, che quando il bastimento ha messo alla vela, era fuori di stato di navigare.

La prova è ammissibile non ostante, e contro il certificato di visita alla partenza.

292. Il nolo è dovuto per le mercanzie che il capitano è stato costretto a vendere per sovvenire al bisogno di vettovaglie, rimpalmature, ed altre necessità indispensabili del bastimento, tenendosi da lui conto del loro valore al prezzo che il rimanente, o altra simile mercanzia della stessa qualità sarà venduta al luogo dello scarico, se il bastimento è giunto a buon porto.

Se il bastimento si perde, il capitano terrà conto delle mercanzie secondo il prezzo, al quale egli le avrà vendute, ritenendo egualmente il nolo notato sulle polize di carico.

293. Se sopravviene interdizione di commercio col paese, per cui il bastimento è incamminato, o che sia obbligato a ritornare col suo carico, non è dovuto al capitano, che il nolo dell'andata, ancorchè il bastimento sia stato noleggiato per l'andata, e pel ritorno.

294. Se il bastimento è trattenuto nel corso del suo viaggio per ordine di una potenza, non è dovuto alcun nolo pel tempo della sua detenzione, ove il bastimento sia noleggiato a mese, nè accresciuto di nolo, ove sia noleggiato a viaggio.

Gli alimenti, ed i salarj dell'equipaggio, durante la detenzione del bastimento, sono riputati avarie.

295. Il capitano è pagato del nolo delle mercanzie gittate in mare per salvezza comune, in ragione di contributo.

296. Non è dovuto alcun nolo per le mercanzie perdute

per naufragio, o arrenamento, rubate da pirati, o prese da nemici.

Il capitano è obbligato a restituire il nolo, che gli sarà stato anticipato, se non vi è convenzione in contrario.

297. Se il bastimento, e le mercanzie sono riscattate, o se le mercanzie sono salvate dal naufragio, il capitano è pagato del nolo sino al luogo della preda, o del naufragio.

Egli è pagato del nolo intiero contribuendo al riscatto, qualora conduca le mercanzie al luogo della loro destinazione.

298. La contribuzione pel riscatto si fa sul prezzo corrente delle mercanzie al luogo del loro scarico, fatta la deduzione delle spese, e sulla metà del bastimento, e del nolo.

I salarj de' marinaj non entrano in contribuzione.

299. Se colui, a cui si fa l' indirizzo, ricusa di ricevere le mercanzie, il capitano può, coll'autorità del giudice, farne vendere l'occorrente pel pagamento del suo nolo, e far'ordinare il deposito del soprappiù.

Se le mercanzie non bastassero, egli conserva il suo regresso contro il caricatore.

300. Il capitano non può ritenere le mercanzie nel suo bastimento per mancanza del pagamento del suo nolo.

Egli può nel tempo dello scarico dimandare il deposito in terza mano fino al pagamento del suo nolo.

301. Il capitano pel suo nolo ha una preferenza sulle mercanzie del suo carico, duranti i quindici giorni dopo la loro consegna, s'esse non sono passate in terza mano.

302. In caso di fallimento dei caricatori, o reclamanti, prima che siano spirati i quindici giorni, il capitano è preferito a tutti i creditori pel pagamento del suo nolo, e delle avarie, che gli sono dovute.

303. In nessun caso il caricatore può dimandare diminuzione sul prezzo del nolo.

304. Il caricatore non può abbandonare pel nolo le mercanzie diminuite di prezzo, o deteriorate per loro vizio proprio, o per caso fortuito.

Se tuttavia le botti contenenti vino, olio, mele, ed altri liquidi hanno talmente colato, che siano vuote, o quasi vuote, le dette botti potranno essere abbandonate pel nolo.

TITOLO IX.

Dei contratti di cambio marittimo ossia alla grossa.

305. Il contratto di cambio marittimo è fatto avanti al notajo, o con iscrittura privata.

Esso contiene:

Il capitale prestato, e la somma convenuta per l' interesse marittimo;

Gli oggetti, sui quali il prestito è assicurato;

I nomi del bastimento, e del capitano.

Quelli di chi dà, e di chi riceve il danaro;

Se il prestito ha luogo per un viaggio;

Per qual viaggio, e per qual tempo;

L'epoca del rimborso.

306. Ognuno, che dà a cambio marittimo nello Stato, è obbligato a far iscrivere il suo contratto nei registri della cancelleria del tribunale di commercio, dentro i dieci giorni dalla data, sotto pena di perdere il suo privilegio, e se il contratto è fatto in paese estero, egli è sottomesso alle formalità prescritte dall'art. 228.

307. Ogni atto di prestito a cambio marittimo può esser negoziato per via di girata, s'egli è a ordine.

In questo caso la negoziazione di quest'atto ha gli stessi effetti, e produce le stesse azioni in garanzia, che quella degli altri effetti di commercio.

308. La garanzia di pagamento non si estende al profitto marittimo, a meno che non sia stato espressamente stipolato il contrario.

309. I prestiti a cambio marittimo possono essere affetti,

Al corpo, e chiglia del bastimento;

Agli arredi, ed attrezzi;

All'armamento, e sulle vettovaglie;

Al carico;

Alla totalità di questi oggetti congiuntamente, o sopra una parte determinata di ciascuno di essi.

310. Ogn' imprestito a cambio marittimo fatto per una somma eccedente il valore degli oggetti, ai quali è affetto, può esser dichiarato nullo sulla dimanda del sovventore, se sia provato, che vi è frode dalla parte del sovvenuto.

311. Se non vi è frode, il contratto è valido sino alla concorrenza del valore delle cose affette al prestito, secondo la stima che n'è fatta, o convenuta.

Il soprappiù della somma presa a prestito è rimborsato con interessi a titolo di danni al corso della piazza.

312. Ogni prestito a cambio marittimo sul nolo da farsi del bastimento, e sul profitto sperato dalle mercanzie, è proibito.

Il sovventore in questo caso non ha diritto, che al rimborso del capitale, senz'alcun interesse.

313. Nessun prestito a cambio marittimo può esser fatto a marinaj, o gente di mare su i loro stipendj, o viaggi.

314. Il bastimento, gli arredi, gli attrezzi, l'armamento, e le vettovaglie, ed anche il nolo acquistato, sono affetti per privilegio al capitale, ed interesse del danaro dato a cambio marittimo sul corpo, e sulla chiglia della nave.

Il carico è egualmente affetto al capitale, e agl' interessi del danaro dato a cambio marittimo sul carico.

Se il prestito è stato fatto sopra un oggetto particolare del bastimento, o del carico, il privilegio non ha luogo che sull'oggetto, e nella proporzione della quota affetta al prestito.

315. Un prestito a cambio marittimo, fatto dal capitano nel luogo dell'abitazione dei proprietarj del bastimento, senza loro autorizzazione autentica, o loro intervento nell'atto, non dà azione, e privilegio, che sulla porzione, cho il capitano può avere sul bastimento, e sul nolo.

316. Sono affette alle somme prese a cambio marittimo, anche nel luogo dell'abitazione degl' interessati, per rimpalmo, e vettovaglie, le parti, e porzioni dei proprietarj, che non avessero somministrato il loro contingente, per mettere il bastimento in buono stato dentro le ventiquattr'ore dall'intimazione, che loro ne sarà fatta.

317. Le sovvenzioni fatte per l'ultimo viaggio del bastimento sono rimborsate a preferenza delle somme date per un precedente viaggio, quando anche fosse dichiarato, ch'esse sono lasciate per una continuazione, o rinnovazione.

Le somme prestate durante il viaggio sono preferite alle prestate prima della partenza del bastimento, e se vi sono più prestiti fatti, durante lo stesso viaggio, l'ultimo prestito sarà sempre preferito a quello, che l'avrà preceduto.

318. Il sovventore a cambio marittimo sopra mercanzie caricate in un bastimento indicato nel contratto, non soccombe alla perdita delle mercanzie, nemmeno per fortuna di mare, s'esse sono state caricate sopra un altro bastimento, a meno che non sia legalmente comprovato, che questo caricamento ha avuto luogo per forza maggiore.

319. Se gli effetti, su i quali il prestito a cambio marittimo ha avuto luogo, sono interamente perduti, e la perdita è accaduta per caso fortuito, nel tempo, e nel luogo dei rischi, la somma sovvenuta non può essere reclamata.

320. I cali, le diminuzioni, e perdite, che accadono per vizio proprio della cosa, ed i danni cagionati dal fatto di chi ha preso a cambio marittimo, non sono a carico del sovventore.

321. In caso di naufragio, il pagamento delle somme prese a cambio marittimo, è ridotto al valore degli effetti salvati, e affetti al contratto, fatta però la deduzione delle spese di ricuperazione.

322. Se il tempo dei rischi non è determinato dal contratto, esso corre, riguardo al bastimento, agli attrezzi, utensili, armamento, e vettovaglie, dal giorno che il bastimento ha fatto vela, sino al giorno, in cui esso è ancorato, o ha dato fondo nel porto del luogo della sua destinazione.

Riguardo alle mercanzie, il tempo dei rischi corre dal giorno ch'esse sono state caricate sul bastimento, o nelle barche per recarvele, sino al giorno, in cui sono state consegnate a terra.

323. Colui, che prende danaro a cambio marittimo sopra mercanzie, non è liberato dalla perdita del bastimento, e del carico, se non giustifica, che vi erano per conto suo degli effetti sino alla concorrenza della somma presa a cambio.

324. I sovventori a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni in discarico dei sovvenuti.

Le avarie semplici sono pure a carico dei sovventori, se non vi è convenzione contraria.

325. Se v'è cambio marittimo, ed assicurazione sullo stesso bastimento, o sullo stesso carico, il prodotto degli effetti ricuperati dal naufragio è diviso fra il sovventore a cambio marittimo pel suo capitale solamente, e l'assicuratore per le somme assicurate, a proporzione del loro interesse rispettivo, senza pregiudizio dei privilegj stabiliti all'articolo 191.

TITOLO X.

Delle assicurazioni.

SEZIONE I.

Del contratto di assicurazione, della sua forma, e del suo oggetto.

326. Il contratto di assicurazione è redatto in iscritto.

È datato col giorno, in cui è sottoscritto;

Vi è enunciato, s'è prima, o dopo mezzogiorno;

Può esser fatto per iscrittura privata;

Non può contenere alcuno spazio in bianco;

Si esprime in esso;

Il nome, e il domicilio di quello, che fa assicurare, la sua qualità di proprietario, o di commissionato;

Il nome, e la designazione del bastimento;

Il nome del capitano;

Il luogo, dove le mercanzie sono state, o debbono essere caricate;

Il porto, da cui questo bastimento ha dovuto, o debbe partire;

I porti, o le rade ove debbe caricare, o scaricare;

I porti, o le rade ove debb'entrare;

La natura, e il valore, o la stima delle mercanzie, e cose, che si fanno assicurare;

I tempi, nei quali i rischi debbono cominciare, e finire;

La somma assicurata;

Il premio, o il costo dell'assicurazione;

La sottomissione delle parti ad arbitri, in caso di controversia, s'essa è stata convenuta;

E generalmente tutte le altre condizioni, nelle quali le parti hanno convenuto.

327. La stessa poliza può contenere più assicurazioni; tanto riguardo alle mercanzie, ed al quantitativo del premio, quanto riguardo ai differenti assicuratori.

328. L'assicurazione può avere per oggetto il corpo, e la chiglia del bastimento vuoto, o carico, armato, o non armato, solo, od accompagnato;

Gli arredi, ed attrezzi;

Gli armamenti;

Le vettovaglie;

Le somme date a cambio marittimo;

Le mercanzie di carico, ed ogni altra cosa, o valore, suscettibile di stima a danaro, soggetta a rischio della navigazione.

329. L'assicurazione può esser fatta sul totale, o sopra parte dei detti oggetti, unitamente, o separatamente.

Può essere fatta in tempo di pace, o in tempo di guerra; prima, o durante il viaggio della nave.

Può esser fatta per l'andata, e pel ritorno, o solamente per l'uno, o per l'altra; pel viaggio intiero, o per un tempo limitato.

Per tutti i viaggi e trasporti per mare, fiumi, e canali navigabili.

330. In caso di frode nella valutazione degli effetti assicurati, ed in caso di supposizione, o di falsificazioni, l'assicuratore può far procedere alla verificazione, e stima degli oggetti senza pregiudizio di ogni altra istanza, sia civile, sia criminale.

331. I carichi fatti negli scali del Levante, nelle coste dell'Africa, ed altre parti del mondo, per l'Europa, possono essere assicurati su qualsisia bastimento, senza indicazione di esso, nè del capitano.

Le mercanzie stesse possono in questo caso venire assicurate, senza indicare la loro natura, e specie.

Ma la poliza debbe indicare quegli, a cui la spedizione è fatta, o a cui debb'essere consegnata la mercanzia, se non vi è convenzione contraria nella poliza d'assicurazione.

332. Ogni effetto, il cui prezzo è stipulato nel contratto in moneta straniera, è valutato al prezzo, che la moneta stipulata vale in moneta dello Stato, secondo il corso all'epoca della firma della poliza.

333. Se il valore delle mercanzie non è fissato nel contratto, può essere giustificato dalle fatture, o dai libri: in mancanza di che, se ne fa la valutazione secondo il prezzo corrente al tempo, ed al luogo del carico, compresi tutti i diritti pagati, e le spese fatte sino a bordo.

334. Se l'assicurazione è fatta sul ritorno da un paese, ove il commercio non si fa che per concambio, e se la valutazione delle mercanzie non è fatta nella poliza, essa sarà regolata secondo il valore delle merci date in cambio, unendovi le spese di trasporto.

335. Se il contratto di assicurazione non regola il tempo dei rischj, essi cominciano e finiscono nel termine stabilito dall'art. 322 pei contratti di cambio marittimo.

336. L'assicuratore può far riassicurare da altri gli effetti che ha assicurati.

L'assicurato può far assicurare il costo dell'assicurazione.

Il premio della riassicurazione può essere minore, o più forte di quello dell'assicurazione.

337. L'aumento di premio, che sarà stato stipulato in tempo di pace pel tempo di guerra, che potesse sopravvenire, e la cui quantità non fosse stata fissata dai contratti d'assicurazione, è regolato dai tribunali, avuto riguardo ai rischj, alle circostanze, ed alle stipulazioni di ciascuna poliza d'assicurazione.

338. In caso di perdita delle mercanzie assicurate, e caricate per conto del capitano sul bastimento che comanda, egli è tenuto di giustificare agli assicuratori la compra delle mercanzie, e di somministrare una poliza di carico firmata da due dei principali dell'equipaggio.

339. Qualunque persona dell'equipaggio, ed ogni passeggiere che porti da stranieri paesi delle mercanzie assicurate nello Stato, è obbligato di lasciare una poliza di carico nei luoghi, ove si effettua il carico, in mano del Console Pontificio, e in mancanza, in mano di un distinto negoziante nazionale, o del magistrato locale.

340. Se l'assicuratore fallisce allorquando il rischio non è ancor terminato, l'assicurato può chiedere cauzione, o scioglimento del contratto.

L'assicuratore ha lo stesso diritto in caso di fallimento dell'assicurato.

341. Il contratto di assicurazione è nullo, se ha per oggetto;

Il nolo delle mercanzie esistenti a bordo del bastimento;

Il profitto sperabile dalle mercanzie;

Gli stipendj della gente di mare;

Le somme prese a cambio marittimo;

Gl'interessi marittimi delle somme date a cambio marittimo.

342. Qualunque reticenza, qualunque falsa dichiarazione

per parte dell'assicurato, qualunque differenza tra il contratto di assicurazione, e la poliza di carico, che diminuissero l'idea del rischio, o ne cangiassero il soggetto, rendono nulla l'assicurazione.

L'assicurazione è nulla anche nel caso, in cui la reticenza, la falsa dichiarazione o la differenza non avessero influito sul danno, o sulla perdita dell'oggotto assicurato.

SEZIONE II.

Degli obblighi dell'assicuratore, e dell'assicurato.

343. Se il viaggio è rotto prima della partenza del bastimento, anche per fatto dell'assicurato, l'assicurazione è annullata: l'assicuratore riceve a titolo d'indennizzazione il mezzo per cento della somma assicurata.

344. Sono a rischio degli assicuratori tutte le perdite e i danni, che arrivono agli oggetti assicurati per cagione di tempesta, naufragio, arrenamento, urto fortuito, cangiamenti forzati di cammino, di viaggio o di bastimento, per getto, fuoco, preda, saccheggio, arresto per ordine di potenza, dichiarazione di guerra, rappresaglie, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.

345. Ogni cangiamento di cammino, di viaggio o di bastimento, e di tutte le perdite e i danni provenienti dal fatto dell'assicurato, non sono a carico dell'assicuratore; anzi questi ha guadagnato il premio, se ha cominciato a correre i rischj.

346. I cali, le diminuzioni e perdite, che provengono dal difetto inerente alla cosa, e i danni cagionati dal fatto e dalla colpa dei proprietarj, noleggiatori o caricatori, non sono a peso degli assicuratori.

347. L'assicuratore non è responsabile delle prevaricazioni e colpe del capitano, e dell'equipaggio, conosciute sotto l'espressione di baratteria del padrone, se non vi è convenzione in contrario.

348. L'assicuratore non è tenuto alle spese di pilotaggio, rimorchio, nè di alcune specie di dazj imposti sul bastimento, e sulle mercanzie.

349. Saranno indicate nella poliza le mercanzie soggette per loro natura a deterioramento particolare o diminuzione, come sarebbero i grani, ossali, o le mercanzie suscettibili di scolo: in mancanza dell'indicazione, gli assicuratori non risponderanno dei danni o perdite, che potessero avvenire a queste stesse derrate, se però non si dà il caso, che l'assicurato abbia ignorato la natura del carico al tempo della sottoscrizione della poliza.

350. Se l'assicurazione ha per oggetto delle mercanzie per l'andata e il ritorno, e se, giunto il bastimento alla prima sua destinazione, non si fa alcun carico in ritorno, o se il carico in ritorno non è completo, l'assicuratore riceve soltanto i due terzi proporzionali del premio convenuto, ove non vi sia stipulazione in contrario.

351. Un contratto d'assicurazione o di riassicurazione, stabilito per una somma eccedente il valore degli effetti caricati, è nullo riguardo al solo assicurato, se si prova che vi è dolo o frode per parte sua.

352. Se non vi è dolo nè frode, il contratto è valido sino alla concorrenza del valore degli effetti caricati, secondo la valutazione fatta o convenuta.

In caso di perdita, gli assicuratori sono in obbligo di contribuire, ciascuno in proporzione delle somme da essi assicurate.

Essi non ricevono il premio della somma eccedente il valore, ma soltanto l'indennizzazione del mezzo per cento.

353. Se sullo stesso carico vi sono diversi contratti d'assicurazione fatti senza frode, e se il primo contratto assicura il valore intiero delle merci caricate, questo solo avrà il suo effetto.

Gli assicuratori, che hanno firmato i contratti susseguenti, sono liberati: essi non ricevono che il mezzo per cento della somma assicurata.

Se il valore intiero degli effetti caricati non è stato assicurato dal primo contratto, gli assicuratori che hanno firmato i contratti susseguenti, rispondono dell'eccedente, secondo l'ordine di data dei contratti.

354. Se vi sono degli effetti caricati per l'ammontare delle somme assicurate, in caso di perdita di una parte, essa sarà pagata da tutti gli assicuratori di questi effetti a proporzione del loro interesse.

355. Se l'assicurazione è divisa sopra merci, che debbono essere caricate sopra più bastimenti indicati con enunciazione della somma assicurata sopra ciascuno, e se il carico intiero è messo sopra di un solo bastimento, o sopra un numero di bastimenti minore dell' indicato nel contratto, l'assicuratore non è tenuto, che della somma, che ha assicurata sulla nave, o su i bastimenti, che hanno ricevuto il carico, non ostante la perdita di tutt' i bastimenti indicati; e riceverà nulladimeno il mezzo per cento delle somme, le di cui assicurazioni si trovano annullate.

356. Se il capitano ha la libertà di entrare in diversi porti per completare, o concambiare il suo carico, l'assicuratore non corre i rischj degli effetti assicurati, che quando sono a bordo, ove non vi sia convenzione in contrario.

357. Se l'assicurazione è fatta per un tempo determinato, l'assicuratore è liberato dopo spirato questo tempo, e l'assicurato può fare assicurare i nuovi rischj.

358. L'assicuratore è liberato dai rischj, ed ha guadagnato il premio, se l'assicurato manda la nave in un luogo più lontano di quello, ch'è indicato dal contratto, quantunque per la stessa strada.

L'assicurazione ha il suo pieno effetto, se il viaggio è abbreviato.

359. Ogni assicurazione fatta dopo la perdita o l'arrivo degli oggetti assicurati è nulla, qualora vi sia presunzione che, prima della firma del contratto, l'assicurato ha potuto essere informato della perdita, o l'assicuratore dell'arrivo degli oggetti assicurati.

360. La presunzione esiste, se, facendo il computo di tre quarti di miriametro per ora, senza pregiudizio delle altre prove, è riconosciuto che dal luogo dell'arrivo o della perdita della nave, oppure dal luogo, d'onde la prima notizia è giunta, questa ha potuto essere portata prima della firma del contratto nel luogo, in cui esso contratto d'assicurazione si è stipulato.

361. Tuttavia, se l'assicurazione è fatta su buone o cattive nuove, la presunzione mentovata negli articoli precedenti non è ammessa.

Il contratto non è annullato, che sulla prova che l'assicurato conosceva la perdita, o l'assicuratore l'arrivo del bastimento, prima della firma del contratto.

362. In caso di prova contro l'assicurato, questi paga all'assicuratore un doppio premio.

In caso di prova contro l'assicuratore, questi paga all'assicurato una somma doppia del premio stabilito.

Quegli di essi, contro di cui la prova è fatta, è convenuto in via criminale.

SEZIONE III.

Dell'abbandono.

363. L'abbandono degli oggetti assicurati può esser fatto,

In caso di preda;

Di naufragio;

D'arrenamento con rottura;

D'innavigabilità per sinistro di mare;

In caso d'arresto per parte di potenza straniera;

In caso di perdita o deterioramento degli effetti assicurati, se il deterioramento o la perdita ammonta almeno ai tre quarti del valore della cosa.

Può aver luogo in caso di arresto per parte del Governo, dopo il viaggio incominciato.

364. Non può essere fatto l'abbandono prima che il viaggio sia incominciato.

365. Tutti gli altri danni sono riputate avarie, e si regolano tra gli assicuratori e gli assicurati a norma delle loro convenzioni.

366. L'abbandono degli oggetti assicurati non può essere parzialo, nè condizionato.

Non si estende che agli effetti, che sono l'oggetto dell'assicurazione e del rischio.

367. L'abbandono debb'essere fatto agli assicuratori nel termine di sei mesi a cominciare dal giorno della ricevuta notizia della perdita accaduta nei porti, o nelle coste dell'Europa, o su quelle d'Asia e d'Africa nel Mediterraneo: oppure in caso di preda, dal giorno della ricevuta notizia della condotta del bastimento in uno de' porti o luoghi situati nelle coste quì sopra mentovate.

Nel termine di un anno, dopo la ricevuta della notizia o della perdita accaduta, o della preda condotta alle colonie delle Indie occidentali, alle isole Azore, alle Canarie, a Madera ed altre isole e coste d'Africa, ed orientali d'America.

Nel termine di due anni, dopo la notizia delle partite accadute, o delle prede condotte in tutte le altre parti del mondo.

Trascorsi tali termini, gli assicurati non potranno più essere ammessi a fare l'abbandono.

368. Nel caso, in cui l'abbandono può essere fatto, e in quello di ogni altro accidente a rischio degli assicuratori, l'assicurato è in obbligo di notificare all'assicuratore gli avvisi, che ha ricevuti.

La notificazione debb'essere fatta entro tre giorni dalla ricevuta degli avvisi.

369. Se spirato un anno computabile dal giorno della partenza del bastimento o dal giorno al quale si riferiscono le ultime notizie ricevute pei viaggi ordinarj,

E dopo due anni, pei viaggi di lungo corso,

L'assicurato dichiara non aver ricevuto alcuna notizia del suo bastimento; egli può fare l'abbandono all'assicuratore, e chiedere il pagamento dell'assicurazione, senza che vi sia bisogno dell'attestato della perdita.

Spirato l'anno o i due anni, l'assicurato ha per agire i termini stabiliti dall'art. 367.

370. Nel caso di un'assicurazione a tempo limitato, spirati i termini stabiliti, come sopra, pei viaggi ordinarj e per quelli di lungo corso, la perdita del bastimento si presume accaduta nel tempo dell'assicurazione.

371. Sono riputati viaggi di lungo corso quelli, che s'intraprendono alle Indie orientali ed occidentali, al mare Pacifico, al Canadà, a Terra Nuova, alla Groenlandia, ed alle altre coste ed isole dell'America meridionale e settentrionale, alle Azore, alle Canarie, a Madera ed in tutte le coste e paesi situati sull'Oceano al di là degli stretti di Gibilterra e del Sund.

372. L'assicurato può, colla notificazione mentovata all'articolo 368, o fare l'abbandono con intimazione all'assicuratore di pagare la somma assicurata nel termine fissato dal contratto, o riservarsi di far l'abbandono nei termini fissati dalla legge.

373. L'assicurato è in obbligo nel fare l'abbandono di dichiarare tutte le assicurazioni, che ha fatte o fatte fare, comprese quelle, che ha ordinate, ed il danaro, che ha preso a cambio marittimo, sia sul bastimento, sia sulle mercanzie; in mancanza di che, il termine del pagamento, che debbe incominciare a computarsi dal giorno dell'abbandono, sarà sospeso sino al giorno, in cui farà notificare la detta dichiarazione, senza che ne risulti alcuna proroga del termine stabilito per fare l'atto d'abbandono.

374. In caso di dichiarazione fraudolenta, l'assicurato è privato degli effetti dell'assicurazione, ed obbligato a pagare le somme prese a cambio, non ostante la perdita o la preda del bastimento.

375. In caso di naufragio o di arrenamento con rottura, l'assicurato debbe, senza pregiudizio dell'abbandono da farsi a tempo e luogo, procurare la ricupera degli effetti naufragati.

Sulla sua asserzione giurata, le spese di ricuperazione gli sono accordate sino alla concorrenza del valore degli effetti ricuperati.

376. Se l'epoca del pagamento non è fissata dal contratto, l'assicuratore è in obbligo di pagare l'assicurazione tre mesi dopo la notificazione dell'abbandono.

377. Gli atti giustificativi del carico, e della perdita sono notificati all'assicuratore prima che possa essere convenuto pel pagamento delle somme assicurate.

378. L'assicuratore è ammesso alla prova dei fatti contrarj a quelli, che sono contenuti negli attestati.

L'ammissione alla prova non sospende la condanna dell'assicuratore al pagamento provvisionale della somma assicurata coll'obbligo dell'assicurato di dare cauzione.

L'obbligo della cauzione è estinto, spirati quattro anni, se non v' interverranno istanze giudiziali.

379. Notificato ed accettato, o giudicato valido l'abbandono, gli effetti assicurati appartengono all'assicuratore a computare dall'epoca dell'abbandono.

L'assicuratore non può, sotto pretesto di ritorno del bastimento, dispensarsi dal pagare la somma assicurata.

380. Il nolo delle mercanzie salvate, quando anche fosse stato pagato anticipatamente, fa parte della rinunzia del bastimento, ed appartiene egualmente all'assicuratore, senza pregiudizio dei diritti dei sovventori a cambio marittimo, di quelli de'marinaj pel loro salario, e delle spese fatte durante il viaggio.

381. In caso d'arresto per parte di una potenza, l'assicurato è in obbligo di fare la notificazione dell'abbandono all'assicuratore entro tre giorni dalla notizia ricevuta.

L'abbandono degli oggetti arrestati non può esser fatto,

che dopo lo spazio di sei mesi dalla notificazione, se l'arresto ha avuto luogo nei mari d' Europa, nel Mediterraneo, o nel Baltico;

E dopo il termine di un anno, se l'arresto ha avuto luogo in paese più lontano.

Tali termini non corrono, che dal giorno della notificazione dell'arresto.

Nel caso in cui le mercanzie arrestate fossero soggette a deperimento, i termini quì sopra mentovati sono ridotti ad un mese e mezzo nel primo caso, e a tre mesi nel secondo.

382. Nel corso dei termini fissati all'articolo precedente, gli assicuratori sono obbligati di fare tutte le diligenze, che possono dipendere da essi, affine di ottenere la liberazione degli effetti arrestati.

Potranno dal canto loro gli assicuratori, o di concerto cogli assicurati, o separatamente, agire allo stesso fine.

383. L'abbandono a titolo d' innavigabilità non può essere fatto, se il bastimento arrenato può essere levato, riparato, o messo in istato di continuare il viaggio pel luogo della sua destinazione.

In questo caso l'assicurato conserva il suo regresso contro gli assicuratori per le spese, ed avarie cagionate dall'arrenamento.

384. Se il bastimento è stato dichiarato inabile a navigare, l'assicurato sul carico è tenuto di farne la notificazione nel termine di tre giorni dalla notizia ricevuta.

385. Il capitano è in obbligo, in questo caso, di far ogni diligenza per procurarsi un altro bastimento ad effetto di trasportare le mercanzie al luogo della loro destinazione.

386. L'assicuratore corre i rischj delle mercanzie caricate su di un altro bastimento, nel caso previsto dall'articolo precedente, sino al loro arrivo e scarico.

387. L'assicuratore è tenuto inoltre per le avarie, spese di scarico, magazzinaggio, rimbarco, dell'eccedente del nolo, e di tutte le altre spese che saranno state fatte per salvare le mercanzie, sino alla concorrenza della somma assicurata.

388. Se nei termini ordinati dall'articolo 381 il capitano non ha potuto trovare bastimento per caricare di nuovo le mercanzie, e condurle al luogo della loro destinazione, l'assicurato può farne l'abbandono.

389. In caso di preda, se l'assicurato non ha potuto darne avviso all'assicuratore, può riscattare gli effetti senz'aspettare il suo ordine.

L'assicurato è in obbligo di notificare all'assicuratore la transazione, che avrà fatto, tostochè ne abbia i mezzi.

390. L'assicuratore ha la scelta di prendere la transazione per conto proprio, o di rinunziarvi; egli è tenuto di notificare la sua scelta all'assicurato nelle ventiquattr'ore, che vengono appresso alla notificazione della transazione.

Se dichiara prendere la transazione a suo profitto, è tenuto di contribuire senza dilazione al pagamento del riscatto nei termini della convenzione, ed a proporzione del suo interesse, e continua a correre i rischj del viaggio in conformità del contratto di assicurazione.

Se dichiara rinunziare al profitto della transazione, è tenuto al pagamento della somma assicurata, senza poter nulla pretendere degli effetti riscattati.

Quando l'assicuratore non ha notificato la sua scelta nel termine suddetto, si reputa che abbia rinunziato al beneficio della transazione.

TITOLO XI.

Dell'avarie

391. Ogni spesa straordinaria fatta pel bastimento e per le mercanzie unitamente o separatamente;

Qualunque danno che accade ai bastimenti, ed alle mercanzie dopo il loro carico e partenza, sino al loro ritorno, o scarico,

Sono riputate avarie.

392. In mancanza di convenzioni speciali fra tutte le parti, le avarie sono regolate in conformità delle disposizioni seguenti.

393. Le avarie sono di due classi: avarie grosse o comuni, e avarie semplici o particolari.

394. Sono avarie comuni,

1. Gli effetti dati per transazione, ed a titolo di riscatto del bastimento, e delle mercanzie.

2. Quelli che sono gittati in mare;

2. Le gomene, o gli alberi rotti o tagliati;

4. Le ancore ed altri effetti abbandonati per la salvezza comune;

5. I danni cagionati dal getto alle mercanzie rimaste nel bastimento;

6. La cura ed il nutrimento dei marinaj feriti in difesa del bastimento, il salario ed il nutrimento de'marinaj durante la detenzione, quando il bastimento è stato arrestato in viaggio per ordine di una potenza, e durante il tempo delle riparazioni dei danni volontariamente sofferti per la salvezza comune, se il bastimento è noleggiato a mese;

7. Le spese di scarico per allegerire il bastimento, e per entrare in un seno, o in un fiume, quando o il bastimento è costretto a farlo per cagione di tempesta o d' inseguimento per parte del nemico;

8. Le spese fatte per rimettere a galla il bastimento arrenato, coll' intenzione di schivarne la perdita o la preda;

E in generale i danni sofferti volontariamente, e le spese fatte in seguito di deliberazioni motivate per bene e salvezza comune del bastimento, e delle mercanzie, dopo il loro carico e partenza, sino al loro ritorno e scarico.

395. Le avarie comuni sono a carico delle mercanzie, e della metà del bastimento, e del nolo; a proporzione del valore.

396. Il prezzo delle mercanzie è stabilito secondo il loro valore nel luogo dello scarico.

397. Sono avarie particolari:

1. Il danno accaduto alle mercanzie per loro vizio proprio, per tempesta, preda, naufragio o armamento;

2. Le spese fatte per salvarlo;

3. La perdita delle gomene, ancore, vele, alberi, corde, cagionata da tempesta, o da altro sinistro di mare;

Le spese risultanti da qualunque approdamento cagionato, sia dalla perdita fortuita di questi oggetti: sia dal bisogno di approvvisionamento, sia dal motivo di riparare il bastimento, che fa acqua;

4. Il nutrimento, ed il salario de'marinaj nel corso della detenzione, quando il bastimento è arrestato in viaggio per ordine di una potenza, e nel tempo delle riparazioni che si è in obbligo di fare, se il bastimento è noleggiato a viaggio;

Il nutrimento ed il salario dei marinaj nel corso della quarantena, se il bastimento è noleggiato a viaggio o a mese;

E in generale le spese fatte, ed il danno sofferto dal bastimento solo, o dalle mercanzie sole dopo il loro carico, e partenza sino al loro ritorno e scarico.

398. Le avarie particolari sono sopportate, e pagate dal proprietario della cosa, che ha sofferto il danno, o cagionata la spesa.

399. I danni accaduti alle mercanzie per aver mancato il capitano di chiudere i boccaporti, ancorare il bastimento, somministrare dei buoni cavi, e per tutti gli altri accidenti, che provengono dalla negligenza del capitano, o dell'equipaggio, sono egualmente avarie particolari sopportate dal proprietario delle mercanzie, ma per le quali egli ha il suo regresso contro il capitano, il bastimento ed il nolo.

400. Le spese del pilotaggio, e rimorchio per entrare nei seni, o nei fiumi, o per sortirne, i diritti di congedo, visite, rapporti, tonnellaggio, segnali, ancoraggio ed altri diritti di navigazione, non sono avarie, ma sono semplici spese a carico del bastimento.

401. In caso di urto di bastimenti, se l'arrenamento è stato puramente fortuito, il danno è sopportato da quello dei

bastimenti, che lo ha sofferto, senza che vi sia luogo ad alcuna ripetizione.

Se l'urto è accaduto per mancanza d'uno dei capitani, il danno è a carico di colui, che lo ha cagionato.

Se v'è dubbio su i motivi dell'urto, il danno è ripartito a spese comuni, e per porzione eguale dai bastimenti, che lo hanno cagionato, e sofferto.

In questi due ultimi casi la stima del danno è fatta dai periti.

402. Una dimanda per avaria non è ammissibile, se l'avaria comune non eccede l'uno per cento del valore cumulato del bastimento, e delle mercanzie, e se l'avaria particolare non eccede pure l'uno per cento del valore della cosa danneggiata.

403. La clausola franco d'avaria libera gli assicuratori, da ogni avaria, sia comune, sia particolare eccettuati i casi, che danno luogo all'abbandono, ed in questi casi gli assicurati hanno la scelta tra l'abbandono, e l'esercizio dell'azione di avaria.

TITOLO XII.

Del getto, e del contributo.

404. Se per motivo di tempesta o per inseguimento del nemico, il capitano si crede in obbligo, per la salvezza del bastimento, di gittare in mare una parte del suo carico, di tagliare i suoi alberi, o di abbandonare le sue ancore, prende il parere degl'interessati al carico, che si trovassero nella nave, e dei principali dell'equipaggio.

Se v'è diversità di parere quello del capitano, e dei principali dell'equipaggio è adottato.

405. Le cose meno necessarie, le più pesanti, o di minor prezzo sono gittate le prime, ed in seguito le mercanzie del primo ponte a scelta del capitano, e col parere del principale dell'equipaggio.

406. Il capitano è in obbligo di redigere in iscritto la deliberazione, tosto che può avere il mezzo di farlo.

La deliberazione esprime,

I motivi, che hanno determinato il getto,

Gli oggetti gittati o danneggiati.

Presenta la firma dei deliberanti, o i motivi del loro rifiuto di firmare.

Essa è trascritta sul registro.

407. Al primo porto, in cui il bastimento approderà, il capitano è in obbligo nelle ventiquattr'ore dal suo arrivo di conformare i fatti contenuti nella deliberazione trascritta sul registro.

408. Lo stato delle perdite, e dei danni è fatto nel luogo dello scarico del bastimento, a diligenza del capitano, e per mezzo dei periti.

I periti sono nominati dal tribunale di commercio, se lo scarico si fa in un porto dello Stato.

Nei luoghi ove non v'è tribunale di commercio, i periti sono nominati dal giusdicente locale.

Sono nominati dal Console Pontificio, ed in mancanza sua dal Magistrato del luogo, se lo scarico si fa in un porto straniero.

I periti prestano il loro giuramento prima di operare.

409. Le mercanzie gittate sono stimate secondo il prezzo corrente nel luogo dello scarico; la loro qualità è comprovata dalla presentazione delle polize di carico, e delle fatture, se ve ne sono.

410. I periti nominati in virtù dell'articolo antecedente, fanno la ripartizione delle perdite, e dei danni.

La ripartizione è resa esecutoria colla omologazione del tribunale.

Nei porti stranieri, la ripartizione è resa esecutoria dal Console Pontificio, o, in mancanza sua, da qualunque tribunale competente del luogo.

411. La ripartizione pel pagamento delle perdite, e danni

è fatta su gli effetti gittati, e salvati, e sulla metà del bastimento, e del nolo, a proporzione del loro valore nel luoge dello scarico.

412. Se la qualità delle mercanzie nella poliza di carico è stata simulata, e s'esse si trovano di un maggior valore, in caso di ricuperazione, contribuiscono secondo la loro stima.

Sono pagate in ragione della qualità indicata dalla poliza di carico, se sono perdute.

Se le mercanzie dichiarate sono di una qualità inferiore a quella, ch'è indicata dalla poliza di carico, esse contribuiscono in ragione della qualità indicata dalla stessa poliza, ove le medesime siano salvate.

Sono pagate secondo il loro valore, se sono gittate o danneggiate.

413. Le munizioni da guerra, e da bocca, ed i bagagli delle persone dell'equipaggio non contribuiscono al getto; il valore di tali oggetti, che saranno stati gittati, si paga per via di contribuzione su tutti gli altri effetti.

414. Gli effetti di cui non vi è poliza di carico, o dichiarazione del capitano, non sono pagati, se sono gittati; contribuiscono però se sono salvati.

415. Gli effetti caricati sulla coperta del bastimento, contribuiscono se sono salvati.

Se vengono gittati, o danneggiati pel getto, il proprietario non è ammesso a formare una dimanda in contributo: non può esercitare il suo regresso, che contro il capitano.

416. Non vi è luogo a contribuzione per ragione del danno accaduto al bastimento, che nel caso in cui il danno sia stato fatto per facilitare il getto.

417. Se il getto non salva il bastimento, non vi è luogo ad alcuna contribuzione.

Le mercanzie salvate non sono soggette al pagamento ed all'indennizzazione di quelle, che sono gittate, o danneggiate.

418. Se il getto salva il bastimento, e se il bastimento, continuando il suo viaggio, viene a perdersi, gli effetti sal-

vati contribuiscono al getto secondo il loro valore nello stato in cui si trovano, fatta deduzione delle spese di ricuperazione.

419. Gli effetti gittati non contribuiscono in alcun caso al pagamento dei danni accaduti, dopo il getto, alle mercanzie salvate.

Le mercanzie non contribuiscono al pagamento del bastimento perduto, o ridotto allo stato di non poter più navigare.

420. Se in virtù di una deliberazione il bastimento è stato aperto per estrarne le mercanzie, esse contribuiscono alla riparazione del danno cagionato al bastimento.

421. In caso di perdita delle mercanzie messe nelle barche per alleggerire il bastimento entrante in un porto, o in un fiume, la ripartizione n'è fatta sul bastimento, ed il suo carico per intiero.

Se il bastimento perisce col resto del suo carico, non viene fatta alcuna ripartizione sulle mercanzie messe sugli scafi, ancorchè esse arrivino a buon porto.

422. In tutti i casi quì sopra espressi il capitano, e l'equipaggio sono privilegiati sulle mercanzie, o prezzo che ne proviene per l'ammontare della contribuzione.

423. Se dopo la ripartizione gli effetti gittati sono ricuperati dai proprietarj, questi sono tenuti di restituire al capitano, ed agl' interessati quanto hanno ricevuto nella contribuzione, dedotti i danni cagionati dal getto, e dalle spese di ricuperazione.

TITOLO XIII.

Della prescrizione.

424. Il capitano non può acquistare la proprietà del bastimento col mezzo di prescrizione.

425. L'azione di abbandono è prescritta nei termini espressi dall'art. 367.

426. Ogni azione proveniente da un contratto di cambio

marittimo, o da una poliza di assicurazione, è prescritta dopo cinque anni, a computare dalla data del contratto.

427. Sono prescritte,

Tutte le azioni di pagamento per nolo di bastimento, salarj e stipendj degli ufficiali, marinaj ed altre persone dell'equipaggio, un anno dopo terminato il viaggio;

Per alimento somministrato ai marinaj per ordine del capitano, un anno dopo la consegna;

Per somministrazioni di legname, ed altre cose necessarie alle costruzioni, equipaggiamenti e vettovaglie del bastimento, un anno dopo che tali somministrazioni sono state fatte;

Per salarj di artisti, e per opere fatte, un anno dopo la ricevuta dei lavori;

Ogni dimanda di consegna di mercanzie, un anno dopo l'arrivo del bastimento.

428. La prescrizione non può aver luogo, se vi è cedola, obbligazione, approvazione di conto o interpellazione giudiziaria.

TITOLO XIV.

Motivi d'inammissibilità di azione.

429. Non sono ammissibili,

Le azioni, qualunque sieno, contro il capitano, e gli assicuratori, per danno accaduto alla mercanzia, s'essa è stata ricevuta senza protesta;

Le azioni qualunque sieno, contro il noleggiatore per avarie, se il capitano ha consegnate le mercanzie, e ricevuto il suo nolo senz'avere protestato;

Le azioni qualunque sieno, per indennità, e per danni cagionati dall'urto di bastimenti in un luogo, in cui il capitano ha potuto agire, s'egli non ha fatto reclamo.

430. Queste proteste e riclami sono nulli, se non sono fatti, e notificati entro le ventiquattr'ore, e se, dentro il mese

dalla loro data, essi non sono seguiti da una dimanda in giudizio.

LIBRO TERZO

DEI FALLIMENTI, E DELLE BANCAROTTE.

Disposizioni generali.

431. Ogni commerciante che cessa di fare i suoi pagamenti, è nello stato di fallimento.

432. Ogni commerciante fallito, che si trova in uno dei casi di colpa grave, o di frode, preveduti dalla presente legge, è nello stato di bancarotta.

433. Vi sono due specie di bancarotta.

La bancarotta semplice.

La bancarotta fraudolenta.

TITOLO I.

Del fallimento.

CAP. I.

Dell'apertura del fallimento.

434. Ogni fallito, ne' tre giorni della cessazione dei pagamenti, sarà in obbligo di farne la dichiarazione alla cancelleria del tribunale di commercio: il giorno in cui avrà cessato di fare i suoi pagamenti sarà compreso nei tre giorni.

In caso di fallimento di una società in nome collettivo, la dichiarazione del fallito conterrà il nome, e l'indicazione del domicilio di ciascuno dei socj solidali.

435. L'apertura del fallimento è dichiarata dal tribunale di commercio; la sua epoca è fissata, sia dall'occultarsi che fa

il debitore, sia dal chiudere i suoi magazzini, sia dalla data di qualunque atto che comprovi il rifiuto di saldare, o di pagare obbligazioni di commercio.

Tutti gli atti però quì sopra mentovati non comproveranno l'apertura del fallimento, se non allorquando vi sarà cessazione di pagamento, o dichiarazione del fallito.

436. Il fallito, a contare dal giorno del fallimento, è spogliato del diritto dell'amministrazione di tutt' i suoi beni.

437. Nessuno può acquistar privilegio, nè ipoteca sopra i beni del fallito nei dieci giorni, che precedono l'apertura del fallimento.

438. Qualsivoglia atto traslativo proprietà di beni stabili, fatto dal fallito a titolo gratuito nei dieci giorni, che precedono l'apertura del fallimento, è nullo, e senz'effetto relativamente alla massa dei creditori.

Qualsivoglia atto dello stesso genere a titolo oneroso, può essere annullato sulla dimanda dei creditori, quando sembri ai giudici, ch'esso presenti dei caratteri di frode.

439. Qualsivoglia atto od impegno per fatto di commercio contratto dal debitore nei dieci giorni, che precedono l'apertura del fallimento, si presume fraudolento dalla parte del fallito, ed è nullo allorquando è provato, che vi è frode dalla parte degli altri contraenti.

440. Qualsivoglia somma pagata nei dieci giorni, che precedono l'apertura del fallimento per debiti commerciali non iscaduti, è restituita.

441. Qualunque atto o pagamento fatto in frode dei creditori è nullo.

442. L'apertura del fallimento rend'esigibili i debiti passivi non iscaduti, riguardo agl'impegni di commercio, pei quali il fallito si troverà essere uno degli obbligati; gli altri obbligati poi non saranno tenuti, se non a dar cauzione pel pagamento alla scadenza, quando non vogliano pagare immediatamente.

CAP. II.

Dell'apposizione dei sigilli.

443. Tosto che il tribunale di commercio avrà cognizione del fallimento, sia per la dichiarazione del fallito, sia per la richiesta anche col mezzo di semplice memoria di qualche creditore, sia per la notorietà pubblica, ordinerà l'apposizione dei sigilli.

444. Il giusdicente locale potrà parimente far apporre i sigilli per motivo di notorietà.

445. I sigilli saranno apposti su i magazzeni, scrittoj, casse, portafogli, libri, registri, carte, mobili ed effetti del fallito.

446. Se sarà seguito fallimento di socj riuniti in società collettiva, i sigilli saranno apposti non solo nella casa principale della società, ma anche nella casa di abitazione separata di ciascuno dei socj solidali.

447. In tutt'i casi, il giusdicente suddetto se fec'esso apporre i sigilli, altrimenti l'officiale, che in esecuzione del decreto del tribunale di commercio adempì quell'atto, indirizzerà senza dilazione al tribunale di commercio il processo verbale dell'apposizione dei sigilli.

CAP. III.

Della nomina del giudice commissario e degli agenti del fallimento.

448. Nella sentenza, in cui il tribunale ordinerà l'apposizione dei sigilli, il tribunale di commercio dichiarerà l'epoca dell'apertura del fallimento. Esso nominerà uno de' suoi membri in commissario del fallimento, ed uno o più agenti, secondo l'importanza del fallimento, per esercitare, sotto la

sorveglianza del commissario, le funzioni che loro sono attribuite dalla presente legge.

Nel caso, in cui i sigilli fossero stati fatti apporre dal giusdicente locale per motivo di notorietà, il tribunale si conformerà al rimanente delle disposizioni quì sopra prescritte, tosto che avrà cognizione del fallimento.

449. Il tribunale di commercio ordinerà nel medesimo tempo o il deposito della persona del fallito nella casa d'arresto per debiti o la custodia della sua persona per mezzo di un ufficiale di polizia o di giustizia o per mezzo di un carabiniere.

Non potrà in questo stato ammettersi contro il fallito alcun decreto di carcerazione, nè di ritenzione in istato di arresto in vigore di sentenza del tribunale di commercio.

450. Gli agenti, che nominerà il tribunale, potranno essere scelti fra i creditori presunti, e fra le altre persone che sembrassero le più idonee a garantire la fedeltà dell'amministrazione. Nessuno potrà essere nominato agente due volte nel corso dello stesso anno, se non è creditore.

451. La sentenza sarà affissa, ed inserita per estratto nelle gazzette secondo il metodo stabilito altrove nel presente regolamento.

Sarà esecutoria provvisionalmente, ma suscettibile di reclamo; cioè, pel fallito negli otto giorni dopo quello dell'affissione; pei creditori presenti o rappresentanti, e per ogni altro interessato, sino e compreso il giorno del processo verbale comprovante la verificazione dei crediti, pei creditori in mora sino allo spirare dell'ultimo termine, che loro sarà stato accordato.

452. Il giudice commissario farà al tribunale di commercio il rapporto di tutte le controversie, che il fallimento potrà far nascere, e che saranno della competenza di questo tribunale.

Egli sarà incaricato specialmente di accelerare la formazione del bilancio, e la convocazione dei creditori, e di sorvegliare l'amministrazione della sostanza del fallito nel tempo

delle operazioni provvisionali degli agenti, e di quelle dei sindaci provvisionali o definitivi.

453. Gli agenti nominati dal tribunale di commercio amministreranno la sostanza del fallito sotto la sorveglianza del commissario sino alla nomina dei sindaci, la loro amministrazione provvisionale non potrà durare che quindici giorni al più, se il tribunale non trovi necessario di prolungare quest'agenzia per soli quindici altri giorni, termine perentorio.

454. Gli agenti saranno revocabili dal tribunale, che gli avrà nominati.

455. Gli agenti non potranno esercitare alcuna funzione prima di aver prestato giuramento avanti il commissario, di bene e fedelmente eseguire le funzioni loro attribuite.

CAP. IV.

Delle funzioni preliminari degli agenti, e delle prime disposizioni a riguardo del fallito.

456. Se dopo la nomina degli agenti, e la prestazione del giuramento non fossero stati apposti i sigilli, gli agenti faranno istanza al giusdicente locale, onde si proceda alla loro apposizione.

457. Si leveranno i sigilli dai libri del fallito, e si rimetteranno agli agenti dall'ufficiale, che appose i sigilli, il quale prima si firmerà, e che comproverà sommariamente per mezzo del suo processo verbale lo stato nel quale si troveranno.

Gli effetti del portafoglio, che saranno a corta scadenza o suscettibili di accettazione, saranno dissuggellati dall'ufficiale medesimo, descritti e consegnati agli agenti per farne la riscossione: ne sarà trasmessa la nota al commissario. Gli agenti riceveranno le altre somme dovute al fallito, facendone essi le opportune quictanze, che dovranno essere firmate dal commissario; le lettere indirizzate al fallito, saranno rimesse agli

agenti. Essi le apriranno, s'egli è assente; s'egli è presente, assisterà all'apertura delle medesime.

458. Gli agenti faranno ritirare e vendere le derrate e mercanzie soggette a prossimo deperimento, dopo di aver'esposto i loro motivi al commissario, ed avere ottenuta la sua autorizzazione.

Le mercanzie non soggette a deperimento non potranno essere vendute dagli agenti, che dopo la permissione del tribunale di commercio, e sul rapporto del commissario.

459. Tutte le somme ricevute dagli agenti saranno versate in una cassa a due chiavi, di cui sarà fatta menzione all'articolo 490.

460. Dopo l'apposizione dei sigilli il commissario renderà conto al tribunale dello stato apparente degli affari del fallito, e potrà proporre di accordargli o una libertà pura, e semplice, con salvocondotto provvisionale della sua persona, o una libertà con salvocondotto previa cauzione di presentarsi, sotto pena di pagamento di una somma che sarà determinata dal tribnnale, e che, verificandosi il caso, tornerà a profitto dei creditori.

461. Mancando il commissario di proporre un salvocondotto pel fallito, quest'ultimo potrà presentare la sua dimanda al tribunale di commercio, il quale delibererà dopo aver sentito il commissario.

462. Se il fallito ha ottenuto un salvocondotto, gli agenti lo chiameranno presso di loro per chiudere, e segnare i libri in sua presenza.

Se il fallito non si rende all'invito, sarà citato a comparire.

Se il fallito non comparisce quarantott'ore dopo la citazione, si riputerà che siasi assentato a bella posta.

Il fallito potrà ciò nondimeno comparire per mezzo di procuratore, se propone degl'impedimenti giudicati validi dal commissario.

463. Il fallito, che non avrà ottenuto il salvocondotto, comparirà per mezzo di un procuratore, in mancanza di che, si riputerà che siasi assentato a bella posta.

CAP. V.

Del bilancio.

464. Il fallito che avrà, prima della dichiarazione del suo fallimento, preparato il suo bilancio o sia stato attivo e passivo de' suoi affari, e che l'avrà custodito presso di se, lo rimetterà agli agenti dentro le ventiquattr'ore, in cui avranno assunte le loro funzioni.

465. Il bilancio dovrà contenere la numerizzazione, e la valutazione di tutti gli effetti mobili, ed immobili del debitore, lo stato dei debiti, e crediti, il quadro dei profitti e delle perdite, e quello delle spese: il bilancio dovrà essere certificato per vero, datato, e firmato dal debitore.

466. Se, all'epoca in cui avranno gli agenti assunte le loro funzioni, il fallito non avesse preparato il bilancio, egli stesso, o per mezzo del suo procuratore, secondo i casi preveduti dagli art. 462 e 463, sarà obbligato di procedere alla formazione del bilancio in presenza degli agenti, o della persona ch'essi avranno destinata: gli si darà a tal'effetto, senza nulla rimuovere dal luogo, la comunicazione dei libri, e delle carte.

467. In tutti i casi, in cui il bilancio non fosse stato fatto, sia dal fallito, sia da un procuratore, gli agenti procederanno essi medesimi alla formazione del bilancio per mezzo dei libri, e carte del fallito, e per mezzo delle informazioni, ed indicazioni, ch'essi potranno procurarsi presso la moglie, i figli, commessi, ed altr'impiegati del fallito.

468. Il giudice commissario potrà parimente, sia d'officio, sia sulla dimanda di uno o più creditori, o anche dell'agente, interrogare gl'individui indicati nell'articolo precedente,

dd

ad eccezione della moglie, e dei figli del fallito, tanto sopra ciò che concerne la formazione del bilancio, quanto sopra le cause, e circostanze del suo fallimento.

469. Se il fallito viene a morire dopo che siasi aperto il suo fallimento, i suoi figli potranno presentarsi per supplire al loro autore nella formazione del bilancio, e per tutte le altre obbligazioni imposte al fallito dalla presente legge: in loro mancanza, gli agenti procederanno.

CAP. VI.

Dei sindaci provvisionali.

SEZIONE I.

Delle nomine dei sindaci provvisionali.

470. Tosto che sarà stato trasmesso il bilancio dagli agenti al commissario, questi farà, entro tre giorni di dilazione perentoria, la lista dei creditori che sarà rimessa al tribunale di commercio, e li farà convocare per mezzo di lettera, di affissi, ed inserzione nelle gazzette.

471. Anche prima della formazione del bilancio, il commissario delegato potrà convocare i creditori secondo l'esigenza dei casi.

472. I creditori suddetti si riuniranno in presenza del commissario nel giorno e luogo indicati da lui.

473. Chiunque si presentasse come creditore a quest'assemblea, se il di lui titolo posteriormente si riconoscesse fittizio di concerto fra lui, ed il fallito, incorrerà nelle pene portate contro i complici di bancarotta fraudolenta.

474. I creditori riuniti presenteranno al giudice commissario una lista tripla del numero dei sindaci provvisionali ch'essi stimeranno dover'essere nominati; sopra questa lista il tribunale di commercio nominerà.

SEZIONE II.

Della cessazione delle funzioni degli agenti.

475. Nelle ventiquattr'ore dopo la nomina dei sindaci provvisionali, gli agenti cesseranno dalle loro funzioni, e renderanno conto ai sindaci, in presenza del commissario, di tutte le loro operazioni, e dello stato del fallimento.

476. Dopo aver reso questo conto i sindaci continueranno le operazioni cominciate dagli agenti, e saranno incaricati provvisionalmente di tutta l'amministrazione del fallimento sotto la sorveglianza del giudice commissario.

SEZIONE III.

Dell' indennità per gli agenti.

477. Gli agenti, dopo il rendimento del loro conto, avranno diritto ad una indennità, che loro sarà pagata dai sindaci provvisionali.

478. Questa indennità sarà regolata secondo i luoghi, e secondo la natura del fallimento.

479. Se gli agenti sono stati presi fra i creditori non riceveranno alcuna indennità.

CAP. VII.

Delle operazioni dei sindaci provvisionali.

SEZIONE I.

Della rimozione de' sigilli, e dell' inventario.

480. Appena fatta la loro nomina, i sindaci provvisionali richiederanno, che siano rimossi i sigilli, e procederanno all'inventario dei beni del fallito.

Essi avranno la facoltà di farsi coadjuvare per la stima, da chi giudicheranno convenevole, conformemente a ciò che si prattica per gli altr' inventarj. Quest' inventario si farà dai sindaci, a misura che i sigilli saranno levati, e l'officiale competente per gl' inventarj legali vi assisterà, e lo firmerà ad ogni sessione.

481. Il fallito sarà presente, o debitamente chiamato alla rimozione dei sigilli, ed alle operazioni dell' inventario.

482. In ogni fallimento, gli agenti, ed i sindaci provvisionali, e definitivi saranno tenuti di rimettere, negli otto giorni, da che saranno entrati in funzione, agli officiali incaricati delle processure criminali, una memoria, o conto sommario dello stato apparente del fallimento, delle sue principali cause, e circostanze, e dei caratteri che vi si presentano.

483. Il suddetto officiale processante potrà, se lo giudica convenevole, trasportarsi al domicilio del fallito, o dei falliti, assistere alla redazione del bilancio, dell' inventario, e degli altri atti del fallimento, farsi dare tutte le indicazioni che ne risulteranno, e fare in conseguenza gli atti e la procedura necessaria; il tutto d'officio, e senza spese.

484. S'egli presume, che vi sia bancarotta semplice, o fraudolenta, se vi è mandato di custodia, o di arresto spedito contro il fallito, egli ne darà cognizione senza ritardo al giudice commissario del tribunale di commercio: in tal caso questo commissario non potrà proporre, nè il tribunale accordare salvocondotto al fallito.

SEZIONE II.

Della vendita delle mercanzie, e mobili, e delle riscossioni.

485. Terminato l'inventario, le mercanzie, il danaro, i titoli attivi, i mobili, e gli effetti del debitore, saranno rimessi ai sindaci, che se ne daranno carico a piè del detto inventario.

486. I sindaci, potranno coll'autorizzazione del commissario, procedere all'esazioni delle attività del fallito.

Potranno parimente procedere alla vendita dei suoi effetti, e mercanzie, o per mezzo d'incanto pubblico, o per mezzo di sensali, ed alla borsa, od in via amichevole, a loro scelta.

487. Se il fallito ha ottenuto un salvocondotto, i sindaci potranno impiegarlo per facilitare, ed ajutare la loro amministrazione: essi fisseranno le condizioni del suo lavoro.

488. Dal momento in cui gli agenti, e i sindaci avranno assunte le loro funzioni, nessuna azione civile intentata prima del fallimento contro la persona, ed i beni mobili del fallito da un creditore privato, potrà essere proseguita, se non contro gli agenti, ed i sindaci, e nessuna azione, che fosse intentata dopo il fallimento potrà esserla pure se non contro gli agenti, ed i sindaci.

489. Se i creditori hanno qualche motivo di lagnarsi delle operazioni dei sindaci, essi lo parteciperanno al commissario, che provvederà, se vi è luogo, o farà il suo rapporto al tribunale di commercio.

490. I danari provenienti dalle vendite, ed esigenze saranno versati, fatta deduzione delle spese, in una cassa a doppia chiave. Una delle chiavi sarà conseguata al più vecchio degli agenti, o sindaci, o l'altra a quello fra i creditori, che il commissario avrà prescelto a quest'effetto.

491. Tutte le settimane la nota dello stato di cassa del fallito sarà rimessa al commissario, che potrà sulla dimanda dei sindaci, e secondo le circostanze, ordinare il versamento di tutti i fondi, o di parte di essi nelle casse pubbliche, ed anche presso accreditato banchiere.

492. Per ritirare i fondi versati nelle casse pubbliche, o in altre, come sopra, sarà necessario un ordine del commissario.

SEZIONE III.

Degli atti conservatorj.

493. Gli agenti, ed in seguito i sindaci, dal tempo in cui assumeranno le loro funzioni saranno obbligati di fare ogni atto per la conservazione dei diritti del fallito verso i suoi debitori.

Saranno parimente obbligati di richiedere l'inscrizione ipotecaria sopra i beni stabili dei debitori del fallito, s'essa non è stata richiesta da quest'ultimo, e s'egli ha dei titoli ipotecarj. L'inscrizione sarà ricevuta in nome degli agenti, o dei sindaci, che uniranno alle loro note un'estratto della sentenza in virtù della quale vengono nominati.

494. Essi saranno obbligati di prendere inscrizione in nome della massa dei creditori, sui beni stabili del fallito, dei quali conosceranno l'esistenza. L'inscrizione sarà ricevuta sopra una semplice nota enunciante, che vi è fallimento, e indicante la data della sentenza, in virtù della quale saranno stati nominati.

SEZIONE IV.

Della verificazione dei crediti.

496. La verificazione dei crediti sarà fatta senza dilazione: il commissario veglierà, affinchè si proceda diligentemente a misura, che i creditori si presenteranno.

469. Tutti i creditori del fallito saranno avvertiti a quest'effetto dai pubblici fogli, e da lettere dai sindaci di presentarsi o personalmente, o per mezzo di procuratore, nel termine di quaranta giorni, ai sindaci del fallimento, di dichiarar loro per qual titolo, o per qual somma essi sono creditori, e di rimettere ad essi i loro titoli di credito, o di deporli presso

la cancelleria del tribunale di commercio, ritirandone la ricevuta.

497. La verificazione dei crediti sarà fatta contraddittoriamente fra il creditore, e il suo procuratore, ed i sindaci, ed in presenza del giudice commissario, che ne formerà processo verbale. Questa operazione avrà luogo dentro i quindici giorni dopo il termine fissato nell'articolo precedente.

498. Ogni creditore, il di cui credito sarà stato verificato, e riconosciuto, potrà assistere alla verificazione degli altri crediti, e proporre qualunque eccezione alle verificazioni fatte, o da farsi.

499. Il processo verbale di verificazione enuncierà la presentazione dei titoli di credito, il domicilio dei creditori, e dei loro procuratori.

Conterrà la descrizione sommaria dei titoli, i quali saranno confrontati coi registri del fallito.

Farà menzione delle aggiunte, delle cancellature, e delle interlinee.

Esprimerà, che l'esibitore dei titoli è legittimo creditore della somma da lui reclamata.

Il commissario potrà, secondo l'occorrenza dei casi, dimandare ai creditori la presentazione dei loro registri, o l'estratto fatto dai giudici di commercio del luogo; in forza di una compulsoria: egli potrà parimenti d'officio rimandarli avanti il tribunale di commercio, che pronunzierà sul suo rapporto.

500. Se il credito non è contrastato, i sindaci segneranno sopra ciascuno dei titoli la dichiarazione seguente.

Ammesso nelle passività del fallimento di . . per la somma di . . . questo giorno . . .

Sarà messo a piè della dichiarazione *il visto* dal giudice commissario.

501. Ogni creditore nel termine di otto giorni dopo che il suo credito sarà stato verificato, sarà obbligato di confermare avanti il commissario, che il detto credito è vero, e genuino.

502. Se il credito è contrastato in tutto, o in parte, il

giudice commissario a richiesta dei sindaci, potrà ordinare la presentazione dei titoli del creditore, ed il deposito dei detti suoi titoli alla cancelleria del tribunale di commercio. Egli potrà anche senza che vi sia bisogno di citazione, rimettere le parti entro breve termine avanti il tribunale di commercio che giudicherà sul suo rapporto.

503. Il tribunale di commercio potrà ordinare che sia fatto avanti il commissario esame formale su i fatti, e che le persone le quali potranno somministrare schiarimenti siano a quest'effetto citate a comparirvi.

504. Allo spirare dei termini fissati per la verificazione dei crediti, i sindaci formeranno un processo verbale contenente i nomi di quei creditori che non saranno comparsi. Questo processo verbale chiuso dal commissario li costituirà in mora.

505. Il tribunale di commercio sul rapporto del commissario fisserà con sentenza un nuovo termine per la verificazione.

Questo termine sarà stabilito in proporzione della distanza domiciliare del creditore in mora, di maniera che vi sia un giorno per ogni distanza di tre miriametri. Riguardo ai creditori residenti fuori dello Stato, si osserveranno i termini prescritti dal codice di procedura civile.

506. La sentenza, che fisserà il nuovo termine, sarà notificata ai creditori colla formalità della inserzione nelle gazzette pubbliche. L'adempimento di queste formalità sarà equivalente ad una citazione riguardo ai creditori che non saranno comparsi, senza che per questo la nomina dei sindaci definitivi sia ritardata.

507. In difetto di comparsa, e di conferma come sopra nel termine fissato dalla sentenza, i non comparenti non saranno compresi nella ripartizione da farsi.

Ciò non ostante, sarà loro aperta la via del reclamo per la revoca della loro esclusione, inclusivamente sino all'ultima distribuzione dei danari; ma senza che i non comparenti, quand'anche fossero creditori, possano pretendere alcuna cosa sulle ripartizioni consumate, che a loro riguardo saranno

riputate irrevocabili, e rispetto alle quali essi saranno interamente decaduti dalla porzione che avrebbero potuto pretendere.

CAP. VIII.

De' sindaci definitivi, e delle loro funzioni.

SEZIONE I.

Della congregazione dei creditori, i di cui crediti sono verificati e confermati.

508. Nei tre giorni dopo spirati i termini prescritti per la giurata dichiarazione dei creditori noti, que' creditori, i di cui crediti sono stati ammessi, saranno convocati dai sindaci provvisionali.

509. Nel luogo, giorno ed ora, che si fisseranno dal commissario, l'assemblea si formerà sotto la sua presidenza; non vi saranno ammessi, che i creditori riconosciuti e i loro procuratori.

510. Il fallito sarà chiamato a quest'assemblea; egli dovrà presentarvisi in persona, se ha ottenuto un salvocondotto, e non potrà farvisi rappresentare, che per motivi validi, ed approvati dal commissario.

511. Il commissario verificherà i poteri di quelli, che vi si presenteranno muniti di procura; egli farà rendere conto in sua presenza dai sindaci provvisionali dello stato del fallimento, delle formalità che saranno state osservate, e delle operazioni che avranno avuto luogo: il fallito sarà sentito.

512. Il commissario terrà processo verbale di ciò, che sarà stato detto e deciso in quest'assemblea.

SEZIONE II.

Del concordato.

513. Non potrà acconsentirsi ad alcun trattato fra creditori deliberanti, ed il debitore fallito, se non dopo il compimento delle formalità quì sopra prescritte.

Questo trattato non si stabilirà, che col concorso di un numero di creditori formante la maggiorità, e rappresentante inoltre, pei loro titoli di crediti verificati, i tre quarti della totalità delle somme dovute, secondo lo stato dei crediti verificati e registrati, conformemente alla sezione IV. del capitolo VII.; il tutto sotto pena di nullità.

514. I creditori ipotecarj inscritti, e quelli guarentiti da un pegno non avranno voce nelle deliberazioni relative al concordato.

515. Se l'esame degli atti, libri e carte del fallito presenta qualche presunzione di bancarotta, non potrà esser fatto alcun trattato fra il fallito ed i creditori, sotto pena di nullità: il commissario invigilerà all'esecuzione della presente disposizione.

516. Se il concordato è adottato, sarà sotto pena di nullità firmato nella stessa seduta: se la maggiorità dei creditori presenti acconsente al trattato; ma non formi i tre quarti della somma, la deliberazione sarà rimessa ad otto giorni al più.

517. I creditori, che persistessero nelle opposizioni al concordato, saranno obbligati di far notificare le loro opposizioni ai sindaci, ed al fallito entro il termine perentorio di otto giorni.

518. Il trattato sarà omologato entro otto giorni dalla sentenza sulle opposizioni. L'omologazione lo renderà obbligatorio per tutt' i creditori, e conserverà l' ipoteca a ciascun di loro su i beni stabili del fallito; a quest'effetto i sindaci sa-

ranno obbligati di fare inscrivere all'officio delle ipoteche la sentenza d'omologazione, a meno che non vi sia stato derogato dal concordato.

519. Notificata l'omologazione ai sindaci provvisionali, questi renderanno il loro conto definitivo al fallito in presenza del commissario; questo conto sarà discusso ed approvato. In caso di controversia, il tribunale di commercio pronunzierà: i sindaci rimetteranno in seguito al fallito l'universalità de' suoi beni, i suoi libri, le carte ed effetti.

Il fallito ne farà la ricevuta; le funzioni del commissario e dei sindaci cesseranno, e sarà fatto processo verbale di tutto dal commissario.

520. Il tribunale di commercio potrà, per cagione di mala condotta o di frode, ricusare l'omologazione del concordato, ed in questo caso vi sarà contro il fallito presunzione di bancarotta, e il medesimo sarà rimesso al tribunale criminale datane notizia al competente Magistrato, perchè abbia luogo la procedura officiale.

Se viene accordata l'omologazione, il tribunale dichiarerà il fallito scusabile, e capace di essere riabilitato sotto le condizioni espresse quì avanti nel titolo della riabilitazione.

SEZIONE III.

Dell'unione dei creditori.

521. Se non interviene alcun trattato, i creditori radunati formeranno, a maggiorità individuale dei presenti, un contratto di unione, e nomineranno uno o più sindaci definitivi, ed un cassiere incaricato di ricevere le somme provenienti da ogni specie di esigenze.

I sindaci definitivi riceveranno il conto dei sindaci provvisionali, com'è stato prescritto pel conto degli agenti nell'articolo 475.

522. I sindaci rappresenteranno la massa dei creditori, e procederanno alla verificazione del bilancio, se vi è luogo.

Essi promuoveranno, in virtù del contratto di unione, e senz'altri titoli autentici, la vendita dei beni stabili del fallito, quella delle sue mercanzie ed effetti mobili, e la liquidazione delle sue attività e passività; il tutto sotto la sorveglianza del commissario, e senza che vi sia bisogno di chiamare il fallito.

523. In tutt'i casi si dovranno coll'approvazione del commissario rilasciare al fallito, ed alla sua famiglia le vesti, ed altri mobili necessarj all'uso della loro persona. Ciò si farà sulla proposizione dei sindaci, che ne formeranno lo stato.

524. Se non esiste presunzione di bancarotta, il fallito avrà diritto di chiedere a titolo di soccorso una somma sopra i suoi beni; i sindaci ne proporranno la quota, ed il tribunale sul rapporto del commissario la fisserà in proporzione dei bisogni e della famiglia del fallito, della sua buona fede, e del più o meno di perdita, ch'egli farà sopportare ai suoi creditori.

525. Ogni qual volta vi sarà unione di creditori, il commissario renderà conto delle circostanze al tribunale di commercio. Il tribunale pronuncierà sul di lui rapporto, come si è detto nella sezione II. del presente capitolo, se il fallito è o non è scusabile, e capace di essere riabilitato.

In caso negativo del tribunale di commercio, vi sarà contro del fallito presunzione di bancarotta, e sarà tradotto avanti il tribunale criminale, come si è detto di sopra.

CAP. IX.

Delle differenti specie di creditori, e dei loro diritti in caso di fallimento.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

526. Se non vi è atto alcuno, col quale siasi cominciata l'esecuzione giudiziale su i beni stabili, formato prima della nomina dei sindaci definitivi, questi soli saranno ammessi a promuoverne la vendita; essi saranno obbligati di procedervi entr'otto giorni, secondo la forma che sarà indicata quì appresso.

527. I sindaci presenteranno al commissario lo stato dei creditori, che si pretendono privilegiati sopra i mobili, ed il commissario autorizzerà il pagamento di questi creditori coi primi danari entrati in cassa. Se vi sono dei creditori, che contrastino il privilegio, il tribunale pronuncierà: le spese andranno a carico di quelli la dimanda dei quali sarà rigettata, e non saranno a conto della massa.

528. Il creditore, che presenterà obbligazioni solidali del fallito, e di altri coobbligati egualmente falliti, avrà parte nelle disposizioni di tutte le masse sino al suo perfetto ed intiero pagamento.

529. I creditori del fallito, che saranno validamente guarentiti da pegni esistenti in possesso loro o di un terzo depositario de' pegni medesimi a loro nome, non s' inscriveranno nella massa, che per memoria.

530. I sindaci saranno autorizzati di ritirare i pegni a vantaggio della massa de' creditori, rimborsando il debito.

531. Se il pegno non ritirato dai sindaci viene dai creditori venduto a prezzo, ch'ecceda il credito, l'eccedente sarà

esatto dai sindaci, se il prezzo è minore del credito, il creditore guarentito verrà in contributo pel restante.

532. I creditori guarentiti da una cauzione saranno compresi nella massa, dedotte le somme ch'essi avranno ricevute dalla sicurtà; la sicurtà sarà compresa nella stessa massa per tutto ciò, ch'essa avrà pagato in discarico del fallito.

SEZIONE II.

Dei diritti dei creditori ipotecarj.

533. Allorquando la distribuzione del prezzo dei beni immobili sarà fatta prima di quella del prezzo dei mobili, o simultaneamente, i soli creditori ipotecarj non soddisfatti pienamente sul prezzo degl' immobili, concorreranno nella proporzione, di ciò, che loro resterà dovuto, coi creditori chirografarj su i danari appartenenti alla massa chirografaria.

534. Se la vendita dei beni mobili precedesse quella degl' immobili, e desse luogo ad una o più ripartizioni di danaro prima della distribuzione del prezzo degl' immobili, i creditori ipotecarj concorreranno a queste ripartizioni nella proporzione dei loro crediti totali, eccettuate le distrazioni, di cui sarà parlato quì appresso.

535. Dopo la vendita degl' immobili e la sentenza graduatoria fra i creditori ipotecarj, quelli di essi, che verranno ad essere graduati utilmente sul prezzo degl' immobili per la totalità de' loro crediti, non avranno l'ammontare della loro graduazione ipotecaria, se non fatta la deduzione delle somme da essi percepite nella massa chirografaria.

Le somme così dedotte, non resteranno nella massa ipotecaria, ma ritorneranno alla massa chirografaria, a di cui profitto ne sarà fatta la distrazione.

536. Riguardo ai creditori ipotecarj, i quali non saranno graduati che parzialmente nella distribuzione del prezzo degl' immobili, sarà proceduto come siegue:

I loro diritti sulla massa chirografaria saranno definitivamente regolati in proporzione delle somme, di cui resteranno creditori dopo la loro graduazione sugl' immobili, ed i danari, che da essi si fossero avuti al di là di questa proporzione sulla distribuzione anteriore, si riterranno sull'ammontare della loro graduazione ipotecaria, e si rifonderanno nella massa chirografaria.

537. I creditori ipotecarj graduati bensì, ma non utilmente, saranno considerati come puramente, e semplicemente chirografarj.

SEZIONE III.

Dei diritti delle mogli.

538. In caso di fallimento la moglie ha diritto di far assicurare la propria dote a termini di ragione.

539. I beni stabili o mobili, che si giustificheranno proprj della medesima, non sono soggetti all'azione de' creditori del marito salve le obbligazioni regolarmente contratte dalla moglie stessa.

540. È però presunzione legale, che i beni acquistati dalla moglie del fallito appartengano a suo marito, sieno pagati coi suoi denari, e debbano essere riuniti alla massa del suo stato attivo, salvo alla moglie il diritto di addurre la prova concludente contraria.

541. In caso, che la moglie abbia pagato dei debiti per suo marito, la presunzione legale, che lo abbia fatto coi denari di suo marito, ed essa non potrà in conseguenza esercitare alcun'azione nel fallimento, salvo il diritto della prova concludente in contrario, come si è detto nell'articolo precedente.

542. La moglie, che avesse trafugato, distratto o nascosto degli effetti mobili sarà condannata alla restituzione in favore della massa, e sarà convenuta inoltre come complice di ban-

carotta dolosa, se gli effetti suddetti siano di qualche importanza.

543. Potrà pure, secondo la qualità dei casi, essere convenuta come complice di bancarotta dolosa, la moglie che avrà imprestato il suo nome, o il suo intervento ad atti fatti dal marito in frode de' suoi creditori.

CAP. X.

Della distribuzione fra i creditori, e della liquidazione dei beni mobili.

544. L'ammontare dell'attivo dei beni mobili del fallito, fatta deduzione degli stipendj e delle spese dell'amministrazione, del soccorso, ch'è stato accordato al fallito, e delle somme pagate ai privilegiati, sarà distribuito fra tutt'i creditori a proporzione dei loro crediti verificati e riconosciuti.

545. A quest'effetto, i sindaci rimetteranno tutt' i mesi al commissario uno stato della situazione del fallimento e dei danari esistenti in cassa. Il commissario ordinerà, se vi è luogo, una distribuzione fra i creditori, e ne fisserà la quota.

546. I creditori saranno avvertiti delle decisioni del commissario, e dell' incominciamento della distribuzione.

547. Nessun pagamento sarà fatto, se non sulla presentazione del titolo costitutivo del credito.

Il cassiere annoterà sul titolo il pagamento, ch'effettuerà: il creditore in margine dello stato della distribuzione ne farà la ricevuta.

548. Allorquando la liquidazione sarà terminata, l'unione dei creditori si convocherà ad istanza dei sindaci sotto la presidenza del commissario: i sindaci renderanno il loro conto, e si farà l'ultima distribuzione del reliquato.

549. In ogni stato di causa, la unione, chiamato debitamente il fallito, potrà farsi autorizzare dal tribunale di commercio a negoziare per appalto, ed anche alienare i diritti e

le azioni, quando non se ne fosse ricuperato l'importare, in questo caso i sindaci faranno tutti gli atti necessarj.

CAP. XI.

Del modo di vendita dei beni immobili del fallito.

550. I sindaci dell'unione, con autorizzazione del commissario, procederanno alla vendita degl'immobili al pubblico incanto.

551. Entr'otto giorni dopo la prima delibera, che si considererà per condizionale in ordine alle nuove offerte, ogni creditore avrà diritto di fare maggiore offerta. Questa non potrà essere minore di un decimo del prezzo principale di delibera.

TITOLO II.

Della cessione dei beni.

552. La cessione dei beni a nome del fallito è volontaria o giudiziaria.

553. Gli effetti della cessione volontaria sono determinati dalle convenzioni fra il fallito ed i creditori.

554. La cessione giudiziaria non estingue l'azione dei creditori su i beni, che il fallito può acquistare in seguito; essa non ha altr'effetto, che di sottrarre il debitore all'arresto personale.

555. Il fallito, che sarà nel caso di reclamare la cessione giudiziaria, sarà obbligato di fare la sua dimanda al tribunale civile e ordinario, che si farà rimettere i titoli necessarj. La dimanda sarà inserita nei fogli pubblici, come viene prescritto in altri casi più sopra.

556. La dimanda non sospenderà l'effetto di alcuna procedura; ma il tribunale, chiamate le parti, potrà ordinare una sospensione provvisionale.

557. Il fallito ammesso al beneficio di cessione sarà obbligato di fare o di reiterare la sua cessione in persona, e non per procuratore, chiamati i suoi creditori all'udienza del tribunale di commercio del suo domicilio, e se non vi è tribunale di commercio alla casa del comune, in giorno di consiglio. La dichiarazione del fallito sarà comprovata, in quest'ultimo caso, dal processo verbale fatto dal cursore, e firmato dal Gonfaloniere.

558. Se il debitore è detenuto, la sentenza che l'ammetterà al beneficio della cessione, ordinerà la sua estrazione, colle precauzioni in tal caso richieste, e solite, all'effetto di fare la sua dichiarazione, in conformità dell'articolo precedente.

559. Il nome, cognome, professione ed abitazione del debitore s'inscriveranno in tabelle a ciò destinate, collocate nella sala d'udienza del tribunale di commercio del suo domicilio, o del tribunale civile, che ne fa le funzioni, nel luogo, ove si tengono i consigli nella casa del comune, ed alla borsa.

560. In esecuzione della sentenza, che ammetterà il debitore al beneficio di cessione, i creditori potranno far vendere i beni mobili ed immobili, e si procederà a questa vendita nelle forme prescritte per le vendite fatte dall'unione dei creditori.

561. Non potranno essere ammessi al beneficio della cessione :

1. I rei di stellionato e rei di bancarotta dolosa, gl' individui condannati per titolo di furto o di scrocchio, nè le persone tenute a render conto del danaro pubblico o comunale.

2. I forastieri, i tutori, amministratori e depositarj.

TITOLO III.

Della rivendicazione.

562. Il venditore potrà, in caso di fallimento rivendicare nei casi e modi quì appresso fissati, le mercanzie da lui ven-

dute e consegnate, e delle quali il prezzo non gli è stato pagato.

563. La rivendicazione non potrà aver luogo se non quando le mercanzie spedite saranno ancora in via, sia per terra, sia per acqua, e prima che siano entrate nei magazzeni del fallito, o in quelli del commissionario incaricato di venderle per conto del fallito.

564. Non potranno essere rivendicate, se prima del loro arrivo sono state vendute senza frode sopra fatture, polize di carico o lettere di spedizione.

565. In caso di rivendicazione, il rivendicante sarà obbligato d'indennizzare lo stato attivo del fallito per ogni anticipazione da lui fatta di nolo o vettura, commissione, assicurazione o altre spese, e di pagare le somme dovute per gli stessi oggetti, se non fossero state soddisfatte.

566. La rivendicazione non potrà esser'esercitata, se non sulle mercanzie, le quali si riconosceranno identificamente le stesse, ed allorquando si riconoscerà, che i colli, barili, involti, nei quali esse si trovavano al momento della vendita, non sono stati aperti; che le corde o marche non sono state nè rotte, nè cangiate, e che le mercanzie non hanno sofferto in natura e quantità, nè cangiamento, nè alterazione.

567. Potranno essere rivendicate per tutto il tempo, in cui esisteranno in natura in tutto o in parte, le mercanzie consegnate al fallito a titolo di deposito, o per essere vendute per conto del mandante: in quest'ultimo caso potrà anche il prezzo delle dette mercanzie essere rivendicato, se non è stato pagato o passato in conto corrente tra il fallito ed il compratore.

568. In tutt'i casi di rivendicazione, eccettuati quelli di deposito, di consegna di mercanzie, i sindaci dei creditori avranno la facoltà di ritenere le mercanzie rivendicate, pagandone al reclamante il prezzo convenuto fra lui ed il fallito.

569. Le rimesse in effetti di commercio, ed in altri effetti non ancora scaduti o già scaduti, ma non ancora paga-

ti, e che si troveranno in natura nel portafoglio del fallito all'epoca del suo fallimento, potranno essere rivendicate, se queste rimesse sono state fatte dal proprietario col semplice mandato di farne l'esigenza e di tenerne il valore a sua disposizione, o se hanno avuto da parte sua la destinazione speciale di servire al pagamento di accettazione o di ordini tratti al domicilio del fallito.

570. La rivendicazione avrà finalmente luogo per le rimesse fatte senz'accettazione o disposizione, se sono entrate in un conto corrente, in cui il proprietario non fosse che creditore, ma cesserà di aver luogo, se all'epoca delle rimesse egli fosse debitore di una somma qualunque.

571. Nei casi, in cui la legge permette la rivendicazione, i sindaci esamineranno le dimande, e potranno ammetterle, salva l'approvazione del commissario. Se vi è controversia, il tribunale pronuncierà dopo aver sentito il commissario.

TITOLO IV.

Delle bancarotte.

CAP. I.

Della bancarotta semplice.

572. Sarà convenuto come reo di bancarotta semplice, e potrà essere dichiarato tale il commerciante fallito, che si troverà in uno o più dei casi seguenti, cioè:

1. Se le spese di sua casa, ch'è obbligato scrivere mese per mese sul suo libro giornale, sono giudicate eccessive;

2. Se si riconosce, che ha consumato grandi somme al giuoco ed in operazioni di puro azzardo;

3. Se risulta dal suo ultimo inventario che, secondo il suo attivo di 50 per 100 minore del suo passivo, ha preso im-

prestiti considerabili, e se ha rivenduto delle mercanzie a perdita o ad un prezzo inferiore a quello ch'era in corso;

4. Se ha dato firme di credito o di circolazione per una somma triplice del suo attivo, secondo il suo ultimo inventario.

573. Potrà essere convenuto come reo di bancarotta semplice, ed essere dichiarato tale:

Il fallito, che non avrà fatto alla cancelleria la dichiarazione prescritta dall'articolo 434;

Quello, ch'essendosi assentato, non si sarà presentato in persona agli agenti ed ai sindaci entro i termini fissati, e senza impedimento legittimo;

Quello, che presenterà i libri tenuti irregolarmente, senza però che le irregolarità indichino frode, o non li presenterà tutti;

Quello, che avendo una società, non si sarà conformato all'articolo 434.

574. I casi di bancarotta semplice saranno giudicati dai tribunali criminali sulla dimanda dei sindaci, o di ogni creditore del fallito, e sulla procedura d'officio, che sarà fatta dagli officiali pubblici.

575. Le spese di procedura per bancarotta semplice saranno a carico della massa, nel caso, in cui la dimanda sia stata introdotta dai sindaci del fallimento.

576. Nel caso, in cui la procedura sia stata intentata da un creditore, questi sopporterà le spese, se il prevenuto è assoluto. Le dette spese andranno a carico della massa, s'è condannato.

577. I procuratori fiscali saranno obbligati di appellare da ogni sentenza dei tribunali criminali, che abbia applicata la sola pena di bancarotta semplice, allorquando nel corso dell' istruzione essi avranno riconosciuto, che la prevenzione di bancarotta semplice è di carattere di essere convertita in prevenzione di bancarotta fraudolenta.

578. Il tribunale criminale, dichiarando che vi è banca-

rotta semplice, pronuncierà, secondo l'occorrenza dei casi, la prigionia per un mese almeno, e per due anni al più.

Le sentenze saranno affisse inoltre ed inserite in un giornale, in conformità di quanto si è altrove disposto su tale formalità.

CAP. II.

Della bancarotta fraudolenta.

579. Sarà dichiarato reo di bancarotta fraudolenta ogni commerciante fallito, che si troverà in uno o più dei casi seguenti, cioè:

1. Se ha supposto spese o perdite, o non giustifica l'impiego di tutt'i suoi introiti.

2. Se ha sottratto qualche somma di danaro, qualche credito, mercanzie, derrate, o effetti mobili;

3. Se ha fatto vendite, negoziazioni, o donazioni supposte;

4. Se ha supposto dei debiti, colludendo fra lui e fra creditori fittizj, facendo scritture simulate, o costituendosi debitore senza causa nè valore, per mezzo di atti pubblici, o di obbligazioni sotto firma privata;

5. Se, essendo stato incaricato di un mandato speciale, o costituito depositario di denaro, di effetti di commercio, di derrate o mercanzie, ha, in pregiudizio del mandato, o del deposito, applicato a suo profitto i fondi, ed il valore degli oggetti sopra i quali cadeva il mandato o il deposito;

6. Se ha comprati immobili o effetti mobili col favore di un nome imprestato;

7. Se ha nascosti i suoi libri.

580. Potrà essere convenuto come reo di bancarotta fraudolenta, ed essere dichiarato tale,

Il fallito, che non ha tenuto libri, o i di cui libri non presenteranno il suo vero stato attivo e passivo;

Quello che, avend'ottenuto un salvocondotto, non si sarà presentato al tribunale.

581. I casi di bancarotta fraudolenta saranno promossi d'officio innanzi ai tribunali criminali sulla notorietà pubblica, o sulla denuncia dei sindaci, o di un creditore.

582. Allorquando l'incolpato sarà stato giudicato e dichiarato colpevole dei delitti enunciati negli articoli precedenti, sarà punito colle pene portate dalle leggi penali per la bancarotta fraudolenta.

583. Saranno dichiarati complici di bancarotta fraudolenta, e saranno condannati alle medesime pene dell'accusato gl'individui, che verranno convinti di essersi intesi col reo di bancarotta dolosa, per nascondere o sottrarre tutti o parte de'suoi beni mobili o immobili, come pure di avere acquistato sopra di lui dei crediti falsi, e perseverato alla verificazione e comprova dei loro crediti, nel farli valere come veri e genuini.

584. La stessa sentenza che avrà pronunciato le pene contro i complici di bancarotta fraudolenta, li condannerà:

1. A reintegrare la massa dei creditori dei beni, diritti ed azioni dolosamente sottratte;

2. A pagare alla detta massa i danni ed interessi eguali alle somme, di cui hanno tentato di defraudarla.

585. Le decisioni dei tribunali criminali contro i rei di bancarotta dolosa, e loro complici, saranno affisse ai luoghi pubblici, e di più inserite in un giornale, in conformità di quanto si è altrove su di ciò disposto.

CAP. III.

Dell'amministrazione di beni in caso di bancarotta.

586. In tutti i casi di procedura, e di condanna per *bancarotta* semplice o fraudolenta, le azioni civili, eccettuate quelle di cui si è parlato nell'articolo 584 resteranno separate, e tutte le disposizioni relative ai beni, ordinate per la *bancarotta* semplice, saranno eseguite senza che possano essere avocate, attribuite, nè richiamate ai tribunali criminali.

587. I sindaci però della *bancarotta* semplice saranno obbligati di rimettere agli officiali competenti delle procedure criminali tutti i documenti, titoli, carte ed indicazioni che loro si dimandassero.

588. I documenti, titoli e carte, che si rimetteranno dai sindaci, dovranno, durante il corso della procedura, tenersi in istato di comunicazione per mezzo della cancelleria: questa comunicazione avrà luogo sulla requisizione dei sindaci che potranno prendervi degli estratti privati, o richiederne degli autentici, che loro saranno spediti dal cancelliere.

589. I detti documenti, titoli e carte dovranno, dopo la sentenza, trasmettersi ai sindaci che ne daranno discarico, salvi però i documenti, dei quali la sentenza ordinasse il deposito giudiziario.

TITOLO V.

Della riabilitazione.

590. Qualunque istanza di riabilitazione dalla parte del fallito sarà indirizzata al tribunale di appello, e se ve ne ha più d'uno, al tribunale di appello di maggior dignità, nella cui giurisdizione sarà domiciliato.

591. Il petente sarà obbligato di unire alla sua dimanda le quietanze, ed altri documenti giustificanti d'aver soddisfatto intieramente a tutte le somme da lui dovute in capitali, interessi, e spese.

592. Il Presidente, o il Seniore del tribunale d'appello, sulla comunicazione che gli sarà stata fatta dell'istanza, ne manderà due copie certificate da lui al Presidente del tribunale di prima istanza, ed al Presidente del tribunale di commercio del domicilio del petente; e se questi ha cangiato domicilio dopo il fallimento, al tribunale di commercio, nel di cui circondario è accaduto il fallimento, incaricandoli di raccogliere tutte le indicazioni, che saranno a loro portata sulla verità dei fatti esposti.

593. A quest'effetto il Presidente del tribunale di commercio avrà cura che la copia della detta istanza resti affissa pel corso di due mesi nelle sale d'-udienza di ciascun tribunale, alla borsa, ed alla casa del comune, e venga inserita per estratto nei fogli pubblici.

594. Ogni creditore, che non sia stato pagato intieramente del suo credito in capitale, interessi, e spese, e qualunque altra parte interessata, potrà, durante il tempo dell'affissione, fare opposizione alla riabilitazione con un semplice atto alla cancelleria, appoggiato a documenti giustificativi, se ve ne sono; il creditore opponente non potrà mai essere parte nella procedura di riabilitazione, senza pregiudizio però degli altri suoi diritti.

595. Spirati i due mesi il Presidente del tribunale di commercio, e quello del tribunale di prima istanza trasmetteranno, ciascuno separatamente al Presidente, o Capo di quello di appello, le notizie che avranno raccolte, le opposizioni che saranno state fatte, e le cognizioni particolari che avranno sulla condotta del fallito; essi vi uniranno il loro parere sull'istanza.

596. Il suddetto Presidente, o Capo d'appello, sul complesso delle cose dedotte, provocherà una decisione che ammetta, o rifiuti l'istanza di riabilitazione; se l'istanza è rigettata, essa non potrà più essere riprodotta.

597. La decisione di riabilitazione sarà mandata al Presidente dei tribunali, ai quali l'istanza sarà stata trasmessa. Questi tribunali ne faranno seguire lettura pubblica, e la faranno trascrivere sui loro registri.

598. Non saranno ammessi alla riabilitazione i rei di stellionato, i rei di *bancarotta* fraudolenta, gl'individui condannati per furto o scrocchio, nè le persone tenute a render conto del danaro pubblico, e comunale, come anche i tutori, amministratori o depositarj, i quali non abbiano resi o appurati i loro conti.

599. Potrà essere ammesso alla riabilitazione il reo di *ban-*

carotta semplice, che abbia subita la pena, alla quale sarà stato condannato dalla sentenza.

600. Nessun commerciante fallito potrà presentarsi alla borsa, a meno che non abbia ottenuto la sua riabilitazione.

LIBRO QUARTO

Della giurisdizione commerciale.

TITOLO UNICO

Della competenza dei tribunali di commercio.

601. I tribunali di commercio giudicheranno:

1. Di tutte le controversie relative alle obbligazioni, e contrattazioni tra negozianti, mercanti, e banchieri;

2. Fra ogni sorta di persone, delle controversie relative agli atti di commercio.

602. La legge reputa atti di commercio qualunque compra di derrate, e mercanzie per rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavorate, e poste in opera, e anche per locarne semplicemente l'uso;

Ogn'impresa di manifattura di commissione, di trasporto per terra o per acqua;

Ogn'impresa di somministrazioni, di agenzie istituite a comodo pubblico, di stabilimenti, di vendite all'incanto, di spettacoli pubblici;

Ogni operazione di cambio, di banca e sensaria;

Ogni operazione di banche pubbliche;

Tutte le obbligazioni tra negozianti, mercadanti, e banchieri;

Le lettere di cambio, o rimesse di danaro fatte di piazza in piazza tra ogni sorta di persone.

603. La legge reputa parimente atti di commercio,

Ogn'impresa di costruzione, ogni compra, vendita, o

rivendita di bastimenti per la navigazione interna, ed esterna;

Ogni spedizione marittima;

Ogni compra o vendita d'attrezzi, arredi, e vettovaglie;

Ogni noleggio e imprestito a cambio marittimo;

Ogni assicurazione, od altro contratto risguardante il commercio di mare;

Ogni accordo e convenzione per salarj, e stipendj d'equipaggio;

Ogni arrolamento di gente di mare pel servigio dei bastimenti di commercio.

604. I tribunali di commercio giudicheranno egualmente:

1. Delle azioni contro gli agenti, commessi dei mercanti, o loro subalterni per fatto solamente del traffico del mercante, al quale sono addetti;

2. Dei biglietti fatti dai ricevitori, pagatori, percettori, o altri tenuti a render conto similmente del danaro pubblico.

605. Giudicheranno finalmente:

1. Del deposito, del bilancio, e dei registri del commerciante, ch'è in istato di fallimento, della ricognizione, e della verificazione dei crediti;

2. Delle opposizioni a concordato, allorchè le ragioni dell'opponente saranno fondate sopr'atti od operazioni, la di cui cognizione è attribuita dalla legge ai giudici dei tribunali di commercio.

In tutti gli altri casi queste opposizioni saranno giudicate dai tribunali civili.

In conseguenza ogni opposizione al concordato conterrà le ragioni dell'opponente, sotto pena di nullità;

3. Della omologazione del trattato tra il fallito, ed i suoi creditori.

606. Allorquando le lettere di cambio non saranno riputate che semplici promesse, a termini dell'art. 107, o allorquando i biglietti *all'ordine* non avranno che firme d'individui non commercianti, e non avranno origine da operazioni

di commercio, traffico, cambio, banca, o sensaria, il tribunale di commercio sarà obbligato di rimettere l'affare al tribunale civile, se ne viene richiesto dal convenuto.

607. Allorquando queste lettere di cambio, e questi biglietti avranno nel medesimo tempo delle firme d' individui negozianti e d' individui non negozianti, il tribunale di commercio ne giudicherà; ma il tribunale non potrà pronunciare l'arresto personale contro gl' individui non negozianti, a meno ch'essi non si siano obbligati in occasione di operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o mediazione, o che l'esecuzione personale non competa anche secondo la legge civile in quel caso.

608. Non saranno di competenza dei tribunali di commercio le azioni promosse contro un proprietario, conduttore, socio parziario o coltivatore per vendita di derrate provenienti dal suo fondo, nè le azioni promosse contro un commerciante per pagamento di derrate o mercanzie comprate pel suo particolare.

Nondimeno i biglietti sottoscritti da un commerciante saranno riputati fatti pel suo commercio, e quelli dei ricevitori, pagatori, percettori o altri tenuti a render conto come sopra di danaro pubblico, saranno riputati fatti per la loro amministrazione, allorquando non vi sarà enunciata nessun'altra causa.

(N. 37.) *RIPRISTINAZIONE del Tribunale di appello commerciale nella città di Ancona.*

27 febbrajo 1830.

NOTIFICAZIONE

GIUSEPPE della S. R. C. CARD. ALBANI
Diacono di S. Maria in Via-lata , della Santità di N. S. PAPA PIO VIII Segretario di Stato.

Per rendere più spedito, e più comodo ai negozianti nelle Delegazioni di Urbino e Pesaro, e delle Marche il corso della giustizia nelle cause commerciali, la Santità di Nostro Signore Pio PP. VIII. felicemente regnante si è degnata di suo motu-proprio ripristinare nella città di Ancona il tribunale di Commercio in grado di appello nei modi e forme prescritte dal suo Pontificio Chirografo che ci ha espressamente ordinato di pubblicare quì appresso, e che dovrà avere la sua piena esecuzione incominciando dal dì 31 del prossimo mese di marzo, giorno anniversario della sua esaltazione al supremo Pontificato, al qual'effetto si danno da noi contemporaneamente le convenienti disposizioni.

Data dalla Segreteria di Stato li 27 febbrajo 1830.

G. CARD. ALBANI

PIUS PAPA VIII.

Reverendissimo Cardinale Nostro Segretario di Stato = Ricevuta la supplica, con cui il commercio di Ancona ha da Noi rispettosamente implorato che ci piaccia di ristabilire in quella città il tribunale di appello commerciale che vi è stato per lungo tempo, Ci siamo senza ritardo applicati ad esa-

minarne la convenienza nella favorevole prevenzione che le ragioni addotte, e la intercessione del Cardinale Vescovo, e del Nostro Delegato Apostolico colà residenti ne hanno ispirata.

Ci è stato quindi facile l'accertarci, che obbligati dall'attuale mancanza del tribunale medesimo quei che commerciano in Ancona, e nelle circostanti provincie a portare le loro cause mercantili in seconda istanza ai tribunali della Capitale vengono ad essere costretti o a rimanersi lungo tempo incerti sull'esito de'giudizj, e perciò impediti dall' intraprendere nuove operazioni per mezzo dei capitali controversi, o a rinunziare ad un secondo esperimento delle loro ragioni con grave ingiuria della giustizia, ciò che avviene bene spesso, allorchè non è di grande rilievo il valore posto in questione. Comprendemmo perciò quanto facilmente potrebbe la mala fede intromettersi nelle operazioni commerciali, disgustarne gli onesti negozianti, e fra questi specialmente gli stranieri, che abbandonando il traffico co'Nostri sudditi si rivolgerebbero altrove, dove potessero sperare speditezza e sicurezza nelle contrattazioni.

A confermarci in questo Nostro divisamento concorre in modo speciale l'esempio dei Nostri gloriosi predecessori fra quali rammentiamo con compiacenza Clemente VIII, Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Clemente XII, Benedetto XIV, e Pio VI, ciascuno de'quali promosse o rivendicò dopo qualche insorta interruzione, o migliorò l'esistenza del tribunale, il cui ristabilimento ora viene implorato dal commercio di Ancona.

Non ci è certamente sfuggito che i due Sommi Pontefici, ai quali Noi succediamo immediatamente, si allontanarono in ciò dalle traccie dei loro predecessori. Ma ci è ben noto altresì, ch'Eglino vi s'indussero per la sola ragione, che occupandosi allora del generale riordinamento di tutt' i tribunali dello Stato, vollero tentare, se fosse stato possibile, di dar loro un sistema più semplice ed uniforme in ciascuna parte dello Stato medesimo, rimettendo l'appello delle cause com-

merciali ai corrispondenti tribunali di appello delle cause civili. E tanto più crediamo che avessero Essi ragione di lusingarsene, in quanto avendo resa molto più di prima spedita la processura specialmente delle cause mercantili, vi era luogo a sperare che fossero così per evitarsi i mali, che l'esperienza ha però ora fatto sentire, siccome una necessaria conseguenza della mancanza di un Tribunale di Appello Commerciale in Ancona.

Compiamo dunque Noi quello ch' Eglino stessi avrebbero operato, se meno distratti da altre cure di non minore importanza avessero avuto agio di portarvi la loro attenzione, e crediamo di aggiungere una perfezione maggiore all'opera da Essi ordita, commettendo a Voi Nostro Segretario di Stato di procedere agli atti necessarj, ond'abbia luogo il ristabilimento del mentovato tribunale, coordinandolo colle seguenti disposizioni.

Art. 1. Rimanendo in piena osservanza quanto è stabilito dall'art. 80 del motu-proprio del 21 dicembre 1827 (*a*) riguardo ai giudizj commerciali di appello in tutto il rimanente dello Stato, vi sarà in Ancona un tribunale commerciale di appellazione, il quale giudicherà in seconda istanza, qualunque ne sia l'importare, tutte le cause commerciali e ma-

---

(*a*) Art. 80. *Dalle sentenze dei tribunali di commercio per le provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna, e Forlì l'appello se, e come potrà aver luogo, sarà per qualunque somma portato al tribunale di appellazione di Bologna, quando al soccombente in prima istanza non fosse piaciuto di appellare direttamente in Rota, ma agitandosi la causa in Bologna, nel caso di difformità tra le due sentenze, saranno le cause portate in terza istanza al tribunale della Rota.*

Dalle sentenze dei tribunali delle Delegazioni, e da quelle del tribunale di commercio di Roma l'appello come sopra, avrà luogo al tribunale della Rota.

rittime appellate per capo e titolo sia di nullità, sia d' ingiustizia in tutta l'estensione delle Delegazioni di Urbino e Pesaro, Macerata e Camerino, Ancona, Fermo ed Ascoli, comprensivamente a quelle di dette cause, che fossero state giudicate da qualsivoglia tribunale commerciale di prima istanza esistente in dette Delegazioni.

2. Il tribunale medesimo sarà composto di cinque Giudici, tre de'quali saranno di professione commercianti, e due giurisprudenti, tutti però con egual voto deliberativo. Vi saranno inoltre due supplenti scelti fra commercianti, pei casi d'impedimento dei primi, ed essendo qualcuno dei Giudici legali legittimamente impedito, il Prelato Delegato della provincia di Ancona, o chi ne farà le veci in sua assenza, dovrà sostituirgli un'altro da scegliersi fra soggetti che s' indicano nell'articolo seguente, o se questi ancora fossero tutt' impediti, fra gli altri probi ed accreditati giurisprudenti di quella città.

3. I giudici e supplenti commerciali di appello verranno nominati e rinnovati nel modo stesso, onde sono attualmente nominati e rinnovati quelli di prima istanza, e come questi eserciteranno gratuitamente le loro funzioni. I Giudici giurisprudenti verranno prescelti da Noi o permanentomente, o a tempo determinato fra il Pretore, i due Assessori della Delegazione, l' Uditore Vescovile, e i due pubblici professori di diritto. Essi riceveranno un emolumento, che verrà desunto dalle sportule da fissarsi pei giudizj commerciali di appello. Ognuno dei giudici tanto legali che commercianti, eserciterà a vicenda le funzioni di Presidente per un anno. Il tribunale di appello in Ancona pronuncierà sempre in numero di cinque giudici, e commettendo ad uno dei legali che ne hanno parte l'estensione delle sentenze.

4. Le pubbliche udienze si terranno nella stessa sala del tribunale di commercio di prima istanza nel locale appartenente al commercio, ma in giorni diversi l'uno dall'altro, ed in ore conciliabili colle altre funzioni dei giudici giurisprudenti.

5. Le udienze ordinarie avranno luogo una volta per settimana senza pregiudizio dei casi d'urgenza, nei quali sarà in facoltà del Presidente di fissare udienze straordinarie.

6. Gli atti nei giudizj commerciali di appello si faranno avanti la stessa cancellerìa del tribunale di prima istanza, finchè non si senta il bisogno d' istituire due separate cancellerìe.

7. In conseguenza, e pel più sollecito disbrigo e minore dispendio delle parti, riguardo ai giudicati appellati dal tribunale di prima istanza di Ancona non farà bisogno per ora del trasporto degli atti, ed il tribunale di appello giudicherà su lo stess'originale processo di prima istanza, senza pregiudizio delle nuove deduzioni, e produzioni. Riguardo ai giudicati degli altri tribunali dovrà effettuarsi nel modo solito il trasporto degli atti, senza del quale non sarebbe possibile di procedere a nuovo giudizio.

8. La procedura innanzi il ristabilito tribunale di appello, dovrà sempr'essere sommaria, ed intieramente uniforme a quella che si siegue attualmente innanzi il tribunale di commercio di prima istanza.

9. Confermandosi dal tribunale di appello la sentenza di prima istanza si avrà la perfetta cosa giudicata, nè sotto alcun titolo o pretesto si farà luogo ad ulteriore decisione.

10. Essendo i due giudicati difformi, il ricorso avrà luogo innanzi alla sacra Rota nei modi e forme prescritti dall'editto 1 giugno 1821, senza che però rimanga in veruna guisa inibita l'esecuzione della sentenza di appello, qualora alla medesima fosse stata apposta la clausola d'immediata esecuzione.

11. Le cause, che si trovano già introdotte nel tribunale della S. Rota qualora siano di somma rotale, cioè oltrepassino il valore di sc. 825 saranno definite dal tribunale medesimo. Le altre inferiori saranno portate *in statu et terminis* avanti il ristabilito tribunale di appello.

12. La giurisdizione dei tribunali di commercio nelle materie ad essi attribuite dal regolamento 1 giugno 1821 dovendo esser'esclusiva, resta espressamente vietato a qualsivo-

ff

glia persona anche privilegiata, e privilegiatissima di declinare dalla medesima, come si prescriveva riguardo al Consolato di Ancona.

Volendo e decretando che il presente Nostro Chirografo abbia la sua piena esecuzione ed effetto in virtù della semplice Nostra sottoscrizione, nè gli si possa mai opporre di surrezione od orrezione, nè di alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà ed intenzione, ancorchè non fossero state osservate tutte quelle solennità e formalità che avessero ad osservarsi, e non ostante la bolla di Pio IV Nostro predecessore *de registrandis*, la regola della Nostra Cancelleria *de jure quæsito non tollendo*, il regolamento di commercio pubblicato il primo giugno 1821, ed i motu-proprj della sa. me. di Leone XII dei 5 ottobre 1824, e dei 21 dicembre 1827, coi quali il detto regolamento fu conservato in vigore, e non ostanti qualsisieno costituzioni, ordinazioni apostoliche, statuti, leggi, consuetudini e privilegj, ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendo il loro tenore quì per espresso, e di parola in parola inserto colla pienezza della Nostra potestà specialmente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano questo dì 28 gennajo 1830 del Nostro Pontificato anno primo.

PIUS PP. VIII.

(N. 38.) *ISTITUZIONE di una Camera di Commercio nella Città e Porto-franco di Civitavecchia.*

25 aprile 1828.

NOTIFICAZIONE

PIER FRANCESCO per la misericordia di Dio Vescovo di Albano CARDINALE GALLEFFI della S. R. C. Camerlengo

Richiedendo il bene del commercio e delle manifatture dello Stato che nella città e porto-franchi di Civitavecchia sia eretta una Camera di commercio a simiglianza di quella, che già si trova stabilita nella città e porto-franchi di Ancona, la quale possa e debba colla sua vigilanza e i suoi consigli promuovere il buon'andamento e la prosperità, si è degnata la Santità di Nostro Signore Leone Papa XII ordinarci di pubblicare e prescrivere quello che Noi per suo sovrano oracolo e per il nostro officio di Camerlengato quì pubblichiamo e prescriviamo.

Art. 1. Nella città e porto-franchi di Civitavecchia sarà stabilita una Camera di Commercio, arti e manifatture composta di commercianti, fabbricatori e manifatturieri.

2. I commercianti, fabbricatori e manifatturieri, i quali potranno comporre la sopraddetta Camera, dovranno essere ivi domiciliati, esercenti attualmente da cinque anni il commercio, le arti o le manifatture, e di probità, abilità e credito riconosciuto.

3. La Camera summentovata sarà composta di otto membri, e sarà presieduta da Monsignor Delegato Apostolico di Viterbo e Civitavecchia, e in sua vece dal Luogotenente di Governo di quest'ultima città, e da uno dei componenti la Camera medesima in qualità di vice-Presidente.

4. Sarà officio di essa Camera d'informarsi, vegliare e ragguagliarci dell'andamento del commercio, arti e manifatture, degli ostacoli che si oppongono al loro prosperamento, e dei mezzi più acconci per farli viemeglio fiorire.

5. Sarà pure officio della stessa Camera il discutere e proporre ogn'anno alla nostra approvazione la qualità e quantità delle tasse da imporsi per sostenere le spese tanto di obbligo, che di mantenimento della Camera suindicata, e di supplemento al tribunale di commercio, e i modi d'amministrazione più adattati, ed economici.

6. L'officio determinato nell'articolo 4 ed ogni altra incombenza rispettiva al commercio, alle arti e alle manifatture sarà dalla Camera prestato gratuitamente.

7. I componenti la Camera sunnominata saranno per la prima volta proposti in doppio numero a scrutinio segreto, e a pluralità di voti da tutti i commercianti, fabbricatori, e manifatturieri attualmente domiciliati ed esercenti da cinque anni in Civitavecchia il commercio, arti e manifatture, e nel tempo successivo se ne farà in triplo numero la nomina da quelli che faranno allora parte della Camera stessa.

8. Tanto la prima che le successive nomine di quelli, che saranno proposti per comporre la Camera, verranno a noi trasmesse onde prenderle in esame ed implorarne la Sovrana sanzione.

9. I componenti la Camera, la cui nomina sarà approvata da Sua Santità, dureranno in officio un triennio, dopo il quale nel modo prescritto all'articolo 7, si rinnoverà per un terzo, lasciando vacante il luogo quelli sopra i quali verrà a cadere per via della sorte l'esclusione.

10. La Camera di commercio arti e manifatture, costituita che sarà, si occuperà tosto nel formare un regolamento da servire di norma e legge per il buon'andamento intiero della medesima, e la regolarità degli atti suoi proprj, e sarà a noi trasmesso pel debito esame e approvazione.

Monsignor Delegato Apostolico di Viterbo, e Civitavecchia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Data in Roma in Camera Apostolica li 25 aprile 1828.

P. F. CARD. GALLEFFI Camerlengo di S. R. Chiesa.

G. Groppelli Uditore.

Filippo Appollonj Segr., e Canc. della R. C. A.

